LETTERE
DI RAGGUAGLIO
D' UN BUON AMICO
a
FILALETE ADIAFORO
SOPRA
LA CONTROVERSIA
Di qual' Ordine de' Minori sia
IL B. ANDREA
CACCIOLI
DA SPELLO,

IN LUCCA MDCCXXVII.
Per Sebastiano Domenico Cappuri
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AVVISO AL LETTORE.

ECcoti, benigno Lettore, la risposta al Filalete Adiaforo. Ricevila con quel gradimento, che sei solito mostrare, in vedendo smascherata la Verità: e siccome la troverai spogliata di tutte quelle mordacità, dalle quali sogliono per lo più andare accompagnate simili risposte; così potrai da questa riconoscer non meno la riserva dell' Autore, che ricavar la sicurezza di non essersi stampato in Lucca il suddetto Filalete, come indebitamente è stato supposto; non permettendosi in questa Città, che escano alla luce Opere, che meritar debbano alcuna censura. Vivi felice.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 16. lin. 7. P. Florenzo.	P. F. Lorenzo.
Pag. 26. in marg. lit. b Constit. Gregorii XIII. *Pastoralis officii*.	Constit. Gregorii XIII. *Pastoris æterni*.
Pag. 48. lin. 16. Pepone.	Popone.
Pag. 193. in marg. * Haraldus in Epitome annal.	Haroldus in Epitome annal.
Pag. 203. lin. 4. dissi.	disse.

LETTERA PRIMA.

Amico Carissimo.

N molte occasioni mi avete dato più d' un contrassegno della vostra amicizia, facendomi partecipe de' vostri studj, e comunicandomi le vostre cose; ma questa volta, Filalete mio, non vi è piaciuto esser simile a voi medesimo; imperocchè di tante migliaja di esemplari del vostro famoso libretto contro l' Autore del Corollario, i quali avete mandati a Roma, acciocchè si spargesser d' intorno, non vi siete degnato mandarne a me nè pur uno; quantunque potreste esser persuaso, che nessuno più di me è interessato nella vostra gloria, e gode degli applausi, che si fanno al vostro incomparabile ingegno. Ma nulladimeno, ancorchè non abbiate voi in questa occasione fatta di me quella stima, che altre fiate vi siete compiaciuto dimostrarmi; io tuttavia non ho voluto tralasciare il consueto costume di rendermi ammiratore del vostro spirito: e perciò non sì tosto

mi fu recata la novella di questo gran numero di copie venute in Roma, che io n' andai per provedermene ben d'un pajo, e ne avrei compra per lo meno una dozzina, se non avessi reputata inconvenevol cosa, il privar altri del vantaggio, che potea trarre dalla vostra erudizione, e voi del maggior numero di Lodatori del vostro talento. Non posso però spiegarvi la rabbia, che mi divora per la grande ignoranza, che regna nel nostro Secolo, e per lo poco conto, che a cagione di essa io veggo farsi di cotesto vostro raro componimento; conciossiachè sebben molti de' vostri ne vanno da parecchi giorni portando in giro le copie per le Sale, per le Anticamere, pe' Conventi, e fino per le Botteghe; pochissimi però son quelli, cui sia dato il cuore, e la pazienza di leggerlo fino al fine: anzi la maggior parte di coloro, che sono riputati i più savj, e discreti Uomini di questa gran Città, non ha potuto soffrire di leggerne due sole pagine, che recatoselo a nausea lo ha disprezzato, non altramente che farebbesi d'un Libello calunnioso. Effetti, cred'io, del cattivo gusto di Roma, che non sente il sapore delle maniere spiritose, e vivaci de' bravi Parlatori. Ma io dal mio canto ho cercato riparare a questo torto, e rendervi quella giustizia, che meritate; imperocchè non solamente ho letto più d' una volta il vostro Libro, ma l'ho fatto leggere, e rileggere agli Amici. E per mia fè voi dite tante cose, e cotanto rare, e pellegrine, che mi avete fatto trasecolare: e stringete poi così malamente i panni addosso a i miseri Padri Osservanti, che io penso, che a nessun di essi ver-

verrà mai più in pensiero non pure di rapirvi il B. Andrea Caccioli da Spello, ma nemmeno di contendervi qualunque altro Santo antico, o moderno, che a voi venga voglia di ascriverlo al Catalogo de' Padri Conventuali. Ma credereste! La nera invidia ha voluto fare le parti sue, e a dispetto del vostro gran sapere ha posto in discredito tutta la vostra Dottrina. Io per tanto ho risoluto, come buono Amico, che mi vi professo, avvisarvi di quanto si dice del vostro Libro; acciocchè voi, cacciando fuora qualche altro arcano *Protocollo* del vostro Archivio, facciate un po' di spavento a questa gente baldanzosa.

Dovete adunque sapere, che trovasi quì in Roma un certo tale, il quale non è certamente come voi *Adiaforo*, anzi egli è parzialissimo, e predeterminatissimo alla difesa de' PP. Osservanti. Io adunque credendomi di fare un bel colpo, prevenuto dalla vostra erudizione, e ripieno del vostro spirito, mi portai da costui; e dopo averlo salutato, e bene, gli dissi, che avete voi più a dire sopra la pretesa, e mal fondata Origine de' PP. Osservanti, discendente direttamente, com' essi la contano, dal loro Serafico Istitutore? Avete voi letto il formidabil Libretto del gran Filalete? Avete fatto riflessione a gli spaventosi Protocolli, che egli getta su gli occhi a costoro? Che posson' eglino più opporre a gli autentici Strumenti, che ei reca in mezzo a quell' esercito di Notaj, che ha tratto fuora dal suo inaccessibile Archivio? Ma quando io credea, che colui a questo dire rimanesse sbigottito, il veggo, che guardandomi in cagnesco con certo viso

ſo arcigno, e con un riſo ſardonico, Gnaffe! mi riſponde; coteſto ſcrittore racconta coſe dell' altro Mondo. Egli è il più faceto umore, che io mi abbia mai veduto: e infilza poi con tanta franchezza una dietro l'altra le ſue fallacie, che è coſa di ſtupore, com' ei non penſi d'eſſer obbligato di dover render buon conto di ciò, che dice. Come? ſoggiunſi io allora: non prova egli con legittimi, e incontraſtabili monumenti, che i PP. Conventuali tali quali ora ſono in carne, e in oſſa, co' medeſimi Iſtituti, colle ſteſſe rendite, e col medeſimiſſimo nome furono ſin dal principio della fondazione del Sacro Ordine de' Minori? E cominciando da queſt' ultimo, mirate un po' com' egli il prova mirabilmente: *e dando*, ei dice, *un' occhiata all' indietro, di primo paſſo m' imbatto nella Bolla* -- Cùm tamquam veri *d' Innocenzo IV emanata l' anno* 1250 -- *ove determina il Papa, che dove i Frati Minori vivono Conventualmente, cioè a dire con una vita comune, ed uniforme, ſi chiamino le Chieſe Conventuali. Ecco le ſteſſe parole della Bolla*: Decretiamo, che tutte le voſtre Chieſe, ove ſono i Conventi, ſi chiamino Conventuali. *Fino da queſto tempo, con buona pace dell' Autore dell' aggiunta Corollaria, il quale non ſa andarne capace, cominciò al titolo di Minore ad aggiungerſi quello di Conventuale.* Appena io avea proferite queſte parole, che colui interrompendomi il diſcorſo, in fede mia, diſſe, che queſto bravo Apologiſta or ora ſarà per dimoſtrarci, che i PP. Conventuali foſſero molto prima, che il gran Santo di Aſſiſi iſtituiſſe l'Ordine de' Minori; poichè ſe dal tempo, in cui furon dette *Conventuali* le Chieſe de' Frati Mino-

nori, egli pretende, che fosse nel Mondo l'Ordine de'Conventuali, convien che ei ripeta da più lontani principj, e molto prima di S. Francesco l'origine del Conventualismo; imperocchè nel Concilio III Lateranense sotto Alessandro III, celebrato nell'anno 1179, furon dette Conventuali le Chiese ancora de i Monaci (*a*). Anzi con questa nuova erudizione ei c'insegna cose da stupire; mentre colla medesima ragione ne può egualmente dimostrare, che prima, e dopo Innocenzo IV tutti i Regolari, tanto Monaci, come Mendicanti erano Conventuali; imperocchè Gregorio IX negli stessi termini d'Innocenzo IV concedette all'Ordine de' Predicatori, che le loro Chiese si dicessero Conventuali [*b*]. L'istesso Gregorio IX nell'anno 1233 in una Bolla, che comincia *Behemoth non contentus*, chiamò più volte Conventuali non pur le Chiese, ma i Superiori ancora de i Monaci Cluniacensi [*c*]. E quì potrebbe il vostro Filalete secondo la sua stupenda Loica darci a credere, che i Monaci Cluniacensi fossero in quel tempo Minori Conventuali; conciossiachè il Papa non solamente *Conventuali* li chiama, ma ancora *Minori*. Udite com'ei dice -- *Abbiamo stabilito che il Generale Capitolo degli Abbati, e de' Priori tanto Conventuali, quanto Minori* (*d*). Ma andiamo innanzi. No no, risposi io allora, torniamo piuttosto un passo addietro, e sentiamo un'altra ragione del nostro Filalete, colla quale prova la Conventualità ne' Frati Minori chiara, e lampante nel tempo d'Innocenzo IV -- *L'istesso Innocenzo IV*, dic'egli, *in un altra sua Bolla se ne servì* [cioè del Titolo di Conventuali] *ed è quel-*

(a) *Priores verò cùm in Ecclesiis Conventualibus fuerint constituti*. Con. Later. 3. can. 10. apud Harduin Tom. 6. Conc. part. 2. pag. 16. 78. Rela. cap. *Monachi* de statu Monac.

(b) Bullar. Ord. Prædicat. cui titulus: *Privilegia per complures Pontifices Ordini Fratrum Prædicat. concessa* fol. 21.

(c) *Prioratus Conventuales nonnisi Sacerdotibus committantur* Bulla Gregorii IX in Bullar. Laertii Cherub. tom. 1. pag. 86.

Conventuales quoque Priores. Eadem Bulla §. 10.

In destitutione Abbatum, vel Priorum Conventualium ibi. §. 11.

Ad institutionem nempe Priorum Conventualium absque duorum Priorum Conventualium consilio ibi §. 12.

Priores alii Conventuales ibi §. 19.

(d) *Statuimus ut generale Capitulum Abbatum, & Priorum tam Conventualium, quàm Minorum &c.* ibi §. 1.

quella che comincia -- Quia tunc potissimè &c. *diretta a' Frati Minori, il cui titolo è questo* -- Innocenzo Vescovo Servo de' Servi d'Iddio. A i diletti Figliuoli il Ministro, Custodi, e Guardiani Conventuali &c. *ove, o si voglia giusta il parere del nostro Autore, che quel* Conventuali *sia aggettivo alla parola* Guardiani, *o secondo Laerzio Cherubino si voglia, che sia da quella sostantivamente distinto, sempre è chiaro, che sino da' tempi d' Innocenzo IV questo titolo cominciò a passar dalle Chiese ad esser proprio anche delle Persone*. Facendomi io in questa guisa onore delle vostre parole, replicò tosto colui: E questo appunto è il portentoso raziocinio del vostro Filalete; imperocchè o prendasi il nome di *Conventuali* aggettivamente, o sostantivamente, nel medesimo modo, che fu attribuito a i Frati Minori, fu anche dato a gli altri Ordini Regolari: onde egli prova il Conventualismo in tutti i Monaci, e in tutti i Frati dell'Universo. Lo stesso Innocenzo IV alcuni anni prima, cioè, nell' anno 1252 nella Bolla, che comincia -- *Admonet nos*, degli Agostiniani parlando, così dice - *tanto il Prior Generale, quanto gli altri Provinciali, e Conventuali Priori del medesimo Ordine* [*e*]. Ma quello che più importa, Alessandro IV in una Bolla indirizzata allo stesso Ordine de' PP. Agostiniani l'anno 1257, nella quale parimente chiama Conventuali i Superiori di quell' Istituto -- *e ancora a i Priori Conventuali di qualsivoglia Casa*; facendo menzione dell' Ordine de' Minori, e de i Prelati di esso, per niuna fatta li dice Conventuali -- *Quello che presiede pro tempore all' Ordine de' Frati Minori ne' Ministri Generale, e Pro-*

(e) *Et tam Prior Generalis, quàm alii Provinciales, & Conventuales Priores ejusdem Ordinis*. Constit. *Admonet nos* Innoc. IV. §. 17. Bullar. Augustin. Rom. impress. anno 1628. pag. 176.

e Provinciali dell'istesso Ordine de' Minori, e di tutti i Frati Minori (*f*) e in altri luoghi di quella Costituzione il Papa nomina solamente Frati Minori i Religiosi Francescani senza alcun mescolamento di Conventualismo; ancotchè più fiate faccia menzione della Conventualità rispettivamente a i Religiosi Agostiniani. Ma acciocchè il vostro incomparabile Adiaforo non mi venga addosso col nome di *Conventuale* preso sostantivamente, legga il titolo della Bolla *Exigentibus* indirizzata poco dopo da Clemente IV. al sagro Ordine de' Predicatori di questo tenore -- *Clemente Vescovo &c. A i diletti Figliuoli Maestro, e Priori Conventuali dell' Ordine de' Predicatori &c.* (*g*) quì sono chiamati *Conventuali* i Priori de' Frati Predicatori nel medesimo modo, che *Conventuali* son detti nella Costituzion d' Innocenzo i Guardiani de' Frati Minori. Se non che l' accuratissimo Wadingo riferendo all' Anno 1254 il titolo di questa Bolla Innocenziana trascritta non già da un Protocollo, ma dall' Originale serbato nell' Archivio del Convento di Araceli (ed era ben Uomo il Wadingo da distinguere il pan da' sassi, e gli Autografi Originali dagli Scartafacci) non apporta quelle parole *Guardiani Conventuali*; ma pone il titolo di questo tenore: *Innocenzo Vescovo &c. A i Diletti Figliuoli . . . Custodi, e loro Vicarj dell' Ordine de' Frati Minori*, mancando qualche altra cosa ne' punti, per denotare ivi esser l'originale corroso, dove per altro non si possono mai attaccare, ancorche vi si tirassero con tutti gli argani que' *Guardiani Conventuali*. Ma se piace al vostro Filalete ficcare il Conventualismo del suo Istituto ovunque

(f) Constit. Alexand. IV incip. Inter sollicitudines § 2., & *Conventualibus singularum Domorum Prioribus*, & §. 5. *qui praest pro tempore Ordini Fratrum Minorum in Generali, & Provincialibus Ministris ipsius Ordinis Minorum, ac universis Fratribus Minoribus*. Bullar. August. pag. 23.

(g) *Clemens Episcopus &c. Dilectis Filiis Magistro, & Prioribus Conventualibus Ordinis Prædicatorum*. Apud Rodrig. in Collect. Privileg. tom. I. pag. 36.

ſi trova il nome di Conventuale, biſognerà, ſe a Dio piace, che noi crediamo, inſegnandocelo egli, che foſſer Conventuali e tutt' i Monaci, e tutt' i Frati. Ma egli però, ſeguitò a dir colui, mi perdoni. Il ſuo ſublime comprendimento poteva da celebri Autori del ſuo Iſtituto ripeſcare da più alta ſorgente il principio de' Conventuali. Meglio di lui certo fece quel buon Pollacco, il quale traſſe l'Origine di queſto nome dalla Virtù creativa di Dio, indi derivando la Conventualità negli Angioli, e poi negli Uomini, la traſſe finalmente ne' Padri Conventuali (*h*). Il Toſſignano ſopra queſta derivazione n' inſegnò coſe ammirabili: Egli ſcriſſe, che il nome de' Conventuali fu dato a i Frati Minori da Innocenzo IV. a petizione di S. Franceſco. La qual coſa per altro non può eſſere avvenuta, ſe non che o diceſſette anni dopo che S. Franceſco era morto, o diceſſette anni prima, che Innocenzo foſſe Papa, mentre tanti ne ſono dalla morte di S. Franceſco, accaduta intorno al 1226, alla creazione d'Innocenzo fatta nel 1248. E acciocchè non ſembri, che io falſamente gli apponga queſto maſſiccio anacroniſmo, ecco come egli parla -- *Nel ſagro Convento di Aſſiſi baſſi la Bolla d'Innocenzo, il cui tenore è -- Tranſunto della Bolla d'Innocenzo IV., per la quale alle ſuppliche del Beato Padre noſtro Franceſco i Frati Minori furon chiamati Conventuali* (*i*). O queſta sì che è coſa maraviglioſa. Allora io veggendo l'incredulità di coſtui, e bene, gli diſſi, coteſta vi par ella coſa impoſſibile? Il Toſſignano averà tratta queſta Bolla da un Protocollo di quell'Archivio; e a i Protocolli biſogna preſtar fede in ogni

(h) Pater Caſimirus Biernacki Conventualis in Speculo Minorum Art.24. n.4.

(i) Toſſignanus lib.2. hiſt. Seraphicæ Relig. fol. 149. *Habetur Bulla Innocentii in ſacro Conventu Aſiſii, cujus tenor eſt: tranſumptum Bullæ Innocentii IV., per quam ad ſupplicationem B. P. N. Franciſci Fratres Minores appellati fuerunt Conventuales.*

ogni modo. E colui allora, se questa, disse, ve la volete bere, bevetevela pure: ma quest' altra del Tossignano non so come ve la possiate ingojare. Udite come egli parla poco prima delle addotte parole -- *I Conventuali adunque primogeniti del B. Francesco, quasi dall' istesso principio della sorgente Religione nell' anno 1212 per dugento, e più anni da Innocenzo IV di questo nome, così chiamati, e muniti con autorità Apostolica; imperocchè determinò il Pontefice, che dovunque fossero Conventi, e Chiese de' Frati Minori si chiamassero Conventuali, il qual nome ancora oggi da noi si ritiene* [l]. Or che nel 1212, soggiunse quel miscredente, fosse da Innocenzo IV dato questo nome a i Frati Minori, a dirvela, è un po' grossa, e dura assai da digerirsi; imperocchè dal 1212 fino al 1250, quando secondo il vostro Filalete da Innocenzo IV per la Bolla *Cùm tamquam veri* fu determinato, che si chiamasser Conventuali le Chiese de' Frati Minori, vi corre lo spazio di poco meno di mezzo secolo.

(l) *Conventuales ergo B. Francisci primogeniti ab ipsis quasi surgentis Religionis exordiis anno 1212. per annos ducentos, & amplius ab Innocentio hujus nominis IV sic appellati, & auctoritate Apostolica muniti; statuit enim Pontifex, ut ubicumque Conventus, & Ecclesia Fratrum Minorum extiterint, Conventuales vocarentur: quod nomen hodie quoque à nobis retinetur*. Tossignan. loc. citat.

In oltre io reputo cosa certa, che all' Ordine de' Minori non fu concessa alcuna Lettera Apostolica prima del 1219, quando Onorio III volle render testimonianza a' Prelati di tutte le Chiese, che la Vita abbracciata da S. Francesco, e suoi Compagni era stata dalla S. Sede approvata, come può vedersi in Luca Wadingo ad ann. 1219 n. 28 & 29, dove dice: *Prima omnium hæ fuerunt Literæ Apostolicæ concessæ Ordini Minorum*. Questo piccolo erroruccio del Tossignano mi dispiace un poco. Che erroruccio? diss' io allora, questa è una verità buona, e bella. E non crediate mica, che sia stato il solo Tossignano a scoprircela: vi sono degli altri monumenti autentici, che cantano l' istessa co-

cosa. Uditene uno, e mirate se può esser egli strepitoso, e solenne. Ecco il titolo -- *Manuale de' Frati Minori Conventuali -- accomodato alle Costituzioni Urbane dell' Ordine predetto per comandamento, e ordinazione del Reverendissimo Padre Generale Maestro Gio: Battista Berardicello da Larino, e per esso dato in luce... In Perugia nella Stamperia Episcopale appresso Angiolo Bartoli* 1637. In questo Manuale adunque, ove trovasi un leggiadrissimo Dialogo, v' ha questa interrogazione -- *E voi con che nome particolar vi chiamate?* Risposta: *Il mio nome è di Frate Minore Conventuale -- Frate Minore fu imposto dal P.S. Francesco a tutti quelli, che entravano nel suo Ordine, come appare dal principio della Regola. Conventuale poi fu imposto da Innocenzo IV sino dal principio dell' Ordine, che fu nel* 1212, *sicchè li primogeniti di San Francesco sono stati, e sono li Frati Conventuali distinti dagli Osservanti, e Cappuccini*. Dopo che io gli ebbi allegato questo incontrastabile monumento, e bene, gli soggiunsi, che avete voi da replicare? Null' altro, rispos' egli allora, se non che mi sembra alquanto difficile, che Innocenzo IV dichiarasse per sua Bolla *Conventuali* i Frati Minori 31 anni prima che egli fosse eletto Pontefice. O voi siete soverchiamente sofistico, gli diss' io, e gli Uomini valenti non debbon badare a coteste minuzie. E che? I pari loro hanno essi a far conto di trenta anni più, o di trenta anni meno? E poi cotesti sono misterj, e non vanno mirati tanto per lo sottile. Io per me son d'avviso, che mal facesser coloro, che nella nuova edizione di questo Manuale fatta nel 1701, in luogo dell' anno 1212 riposero l' anno 1251, ma nulladimeno non guastarono tutto il mistero;

ro; imperocchè nel 1251 lasciarono scritto esser stato il principio dell'Ordine, che era già istituito, approvato, e cresciuto da 30 anni indietro; in guisa che togliendo il 1212, che si accorda col principio dell'Ordine, e non colla Bolla d'Innocenzo, hanno riposto misteriosamente il 1251, che si accorda colla Bolla d'Innocenzo, e non col principio dell'Ordine. Or bene, riprese allora quell'importuno, sia come a voi piace: ma tornando al vostro Filalete, burla egli, o dice da vero? Quando volendo provare il nome di *Conventuali* esser stato aggiunto a i Frati Minori fin dal principio dell'Ordine, adduce le parole di S. Bonaventura in questi termini: *adoperò anch' esso*, dic' egli, *questo nome di Conventuale al cap.* 5 „ ne' Luoghi Conventuali „ dentro sette giorni, ne' non Conventuali dentro tre giorni al più il suo uffizio eseguiscano „ i Visitatori; *e nel cap.* 9, ma se il Guardiano „ non Conventuale di morire accaderà... luogo „ non Conventuale diciamo, ove dodici Frati, „ e più per la maggior parte dell'anno non „ possono doverosamente stanziare -- E queste parole, diss'io, non provano concludentemente il Conventualismo attaccato essenzialmente, come proprio distintivo, a' Frati Minori in tempo di S. Bonaventura? E io vi dico, rispose colui, che provano tutto il contrario. E non vedete voi, che quì il nome di *Conventuale* non si prende per aggettivo di alcun' Ordine particolare, ma solamente per nome trascendente, e comune a qualunque siasi Religiosa adunanza, che abbia un tal competente numero di persone, che insieme convengano a certi atti comuni? Onde Conventuali si diceano tutte quelle raunanze di

Mo-

Monaci, e Frati, che aveano certo onesto numero di persone, che in Comunità vivevano. Abbati, Priori, e Guardiani Conventuali diceansi coloro, che soprantendeano a tali Comunità. Conventuale ancora diceasi qualunque Religioso, che era unito al corpo di tale adunanza, o stanziante in un tal determinato Convento. E in questo senso Alvaro Pelagio riferito dal vostro Filalete asserì, esser stato *Conventuale in Roma* in Araceli, cioè, stanziante nel Convento di Araceli, e questo ancora vuol significare quello strumento, che egli adduce, ove si lascia *a qualsivoglia Frate Conventuale del Convento di Assisi un Bolognino d' Argento*. Ora un nome, che era allora, e fu dopoi per più secoli comune a tutti gli Ordini Regolari, come può pretendere il vostro Adiaforo, che cominciasse a darsi per distintivo de' Frati Minori? Quì appunto vi voleva, ripresi io tosto. Udite udite, come mirabilmente la discorre su questo punto il nostro Filalete -- *Io non nego*, dic' egli, *che a prima vista, e a ciascheduna delle autorità da me addotte, separata una dall' altra non si potesse applicare la supposta interpretazione del nome Conventuale: dico solo, che prese tutte insieme, e come susseguenti alla prima Bolla d' Innocenzo IV, fanno vedere l' appropriazione del detto nome Conventuale da' Minori di quel tempo accettata, e renduta a poco a poco usuale appresso gli Uomini*. Dette queste parole, che vi pare? soggiunsi io: questo discorso non rivolge sossopra tutto il vostro argomento? Anzi lo stabilisce in maniera, ripigliò allora quell' Ostinato, che non può andare a terra, ancorchè vi si volesse trarre a forza d'argani; imperocchè se dall' essersi dato tratto tratto,
di

di tempo in tempo, e di secolo in secolo il titolo di Conventuale o alle Chiese, o a i Superiori, o a i Frati dell' Ordine de' Minori, ei vuole, che passasse finalmente in appropriazione del medesimo Ordine, ha fatto per certo questo nome un viaggio assai lungo prima che giungesse ad esser proprio de' Frati Minori; e in vano si cerca questa giunta fin da' tempi d'Innocenzo IV. come distintiva, e propria dell' Ordine Francescano. In fatti il vostro Adiaforo comincia dall' anno 1250 colla Bolla d' Innocenzo: siegue nell' anno 1260 colla autorità di S. Bonaventura: passa all' anno 1320 col sentimento di Alvaro Pelagio: di lì entra a scartabellare *i Protocolli degli Strumenti Originali del sacro Convento di Assisi nel* 1391: indi si volge indietro alle Costituzioni di Gherardo Oddone nel 1337; e in nessuno di questi luoghi trovando il nome di *Conventuale* dato per aggiunta alla Comunità de' Minori, ma solamente dato o alle Chiese, o a i Luoghi, o a i Guardiani, o alle Persone particolari in quel senso comunissimo, che si è osservato di sopra, dice che a poco a poco si rese usato appresso gli Uomini. Ma se dopo questi tempi di trascendentissima Conventualità ei si avvisa, che passasse questo nome in appropriazione della Comunità de' Padri Conventuali, io poi poi non averò tanta difficoltà in accordargliela; ma non troverà egli il cominciamento di questa appropriazione più lontano dal Concilio di Gostanza. Questo bensì, ch' egli deducendola da quel Conventualismo generale a tutti gli altri Istituti, pecca gravemente nella conseguenza; conciossiachè per tal ragione, e per tale gra-

gradazione molto più il nome di Conventuale dovrebbe esser passato in proprio distintivo de' Padri Agustiniani, i quali è cosa certa, che da' Romani Pontefici furono assai più volte detti *Conventuali* in quel senso, in cui questo titolo a i Frati Minori fu dato. Veggasi il Bollario Agustiniano compilato dal P. Florenzo Empoli, e troverassi, che dal medesimo Innocenzo IV. nel 1252, e poi nel 1254 [*m*], da Alessandro IV. nel 1256, e poi nel 1257 [*n*], da Sisto IV. nel 1477 [*o*], da S. Pio V. nel 1570 [*p*], da Paolo V. nel 1614 [*q*] i Priori di quel sagro Istituto *Conventuali* son detti. Vedrassi che da Paolo II. nel 1469 [*r*], da Pio II. nel 1463 [*s*], da Sisto IV. nel 1474, e poi nel 1475 (*t*) non pure i Superiori de' Conventi, ma le persone, e il comune di quell'Ordine replicatissime volte *Conventuali* son chiamati. Con tutto ciò quì non ha luogo lo stupendo raziocinio del vostro Filalete, *che prese tutte insieme queste Bolle, e come susseguenti alla prima Bolla d'Innocenzo IV. fanno vedere l'appropriazione del detto nome Conventuale dagli Eremitani di quel tempo accettata, e renduta a poco a poco usuale appresso gli Uomini:* Imperocchè i Padri Agustiniani non hanno mai preteso appropriarsi il Conventualismo come antica divisa del loro Ordine. Da altri principj adunque dee ripetere l'Adiaforo Apologista l'appropriazione del nome, che oggi hanno i Padri Conventuali; ed io ben ve ne farò vedere l'origine chiara, e assai vicina a i tempi nostri, così che è maraviglia, che il vostro Filalete avendola tanto poco lontana dagli occhi, non la vegga, cercandola tentone per l'oscurità de' primi secoli

(m) Bullarium Augustin. Romæ edit. anno 1628. pag. 176., & pag. 328.
(n) Ibi pag. 18., & pag. 23.
(o) Ibi pag. 326.
(p) Ibi pag. 311.
(q) Ibi pag. 293.
(r) Ibi pag. 271.
(s) Ibi pag. 308.
(t) Ibi pag. 328. & 359.

coli Francefcani. Cieco fiete voi, ripigliai io allora alquanto in collera, che non vedete la forza dell' argumento del noftro Adiaforo; e perciò è neceſſario, che io vi metta innanzi agli occhi le fue parole -- *Alle volte*, dic' egli, *benchè un nome fia nella fua fignificazione comune a tutti quelli, che partecipano della cofa, che egli fignifica; può tuttavolta per accettazione degli Uomini, e per ordinazione di chi può comandare divenir proprio d' alcuna forta di perfone folamente. Mi fpiego: Il nome di* Predicatore *è comune a tutti quelli, che predicano; nientedimeno per ordinazione della Santa Sede, e per comune accettazione degli Uomini fi è fatto proprio de i PP. Domenicani; di maniera che quefto ora è il loro titolo, e per quefto fi diftinguono dagli altri Ordini di Regolari. Così il nome di* Conventuale *può convenire a qualunque Religiofo, che abita in Convento, ed è veriſſimo, che egli è ftato adoperato per efprimere anche altri Religiofi oltre i Minori; ma negli altri Religiofi è rimafto come ſoppreſſo, e quefto o per mancanza d' autorità Apoftolica, o fe non per quefto, almeno per aver tralafciato gli Uomini di ufarlo in fignificazione propria degli altri Ordini Regolari, dove che trattandofi de' Minori ha prefo la prima forza dal Comandamento Apoftolico:* Decretiamo che tutte le voftre Chiefe, ove fono i Conventi, fi chiamino Conventuali, *e dall' ufo, che ne ha fatto fuſſeguentemente il medefimo Innocenzo IV. nell' altra fua Bolla -- e pofcia dall' ufo comune degli Uomini, i quali fin da quel primo tempo hanno cominciato ad appropriarlo a' Minori, e quindi ad ufarlo poi frequentemente nell' inforger la nuova Riforma degli Oſſervanti, per diftinguere l' Ordi-*

 ne

ne principale dall' altr' Ordine, che da quello si diramava. Finito il vostro discorso, questa è Loica, diss' io: Voi siete colle spalle al muro, e non avete più modo di dimenarvi; imperocchè quest' argumento *ab inductione, & ab exemplo* prova così propria la Conventualità de' Padri Conventuali ne' tempi antichi, che non è tanto proprio il proprio in quarto modo. Allora colui sorridendo, la risposta di quest' argumento, soggiunse, è quella, che io ho data di sopra; e insino che il vostro Dialettico non ci dimostra il titolo di *Conventuale* conceduto ne' primi secoli Francescani alla Comunità de' Minori, con cotesto suo Conventualismo generico, comune alle Chiese, o a i luoghi, o a i Prelati di tutti gli Ordini Regolari, credetelo a me, che ei predica a' porri, e canta favole a' sordi. Nè io nego, che questo nome comune siasi renduto proprio de' Padri Conventuali; ma quì sta il bello dello stivale, il darne a conoscere quando questo nome generico passasse in appropriazione di essi Religiosi Conventuali. Filalete grida che ciò accadde ne' tempi d' Innocenzo IV., ma grida all' aria. Imperocchè non potrà egli prima del Concilio di Gostanza trovare o una Bolla, o un Diploma, o una Autorità di privata Persona, nelle quali diasi il nome di *Conventuali* alla Comunità de' Minori, ciò, che sarebbe necessario, affinchè in que' tempi primieri si potesse dire con verità esser stato appropriato questo titolo a i Frati Francescani. Siccome molto bene conchiudono contro di lui gli esempli, che egli medesimo adduce in pruova del suo assunto: conciossiachè il nome trascendente di *Predicatore* fu

per

per legge del Patriarca S. Domenico, e per approvazione Apostolica appropriato a tutti i PP. Domenicani, siccome ancora il nome trascendentissimo di *Minori* fu per legge del Patriarca d'Assisi, e per Apostolica Autorità attribuito, come proprio a tutta la Comunità del primo Ordine Francescano. Ma io non pretendo tanto dal vostro Filalete; mi contento solamente, che prima del Concilio di Gostanza ei mi trovi persona privata, che parlando de' Frati Minori in comune li chiami Minori *Conventuali*, e gli darò per antichissima questa giunta, dichiarandomi ancora caduto dalla lite.

Come è così, risposi io allora tutto lieto, voi avete perduto la Causa; conciossiachè il nostro invitto Filalete mostra leggi Apostoliche, le quali dichiarano, che fino al tempo d'Innocenzo IV. al nome di *Minori* fu aggiunto il titolo di *Conventuali*: Ecco le sue parole -- *Pio IV. appresso Flavio Cherubino nella Bolla, che comincia* Sedis Apostolicæ, *approvando le Costituzioni Pie appellate, dice espressamente* „ che Innocenzo IV... dichiarò: le Chiese de' Frati Minori, ov' erano i loro Conventi, Conventuali chiamarsi, d'onde il nome di Conventuali al titolo di Minori fu aggiunto „ *Urbano VIII. nella sua Bolla, che comincia*: Militantis Ecclesiæ *data l'anno 1628 a 5. di Maggio dice anch' egli apertamente* „ Che al nome di Minore quasi da i principj della Religione per autorità Apostolica il nome di Conventuale s'aggiunse „ O date ora quanto volete il capo al muro, soggiuns' io: la lite è perduta. Queste Bolle fanno la decisione, alla quale voi vi siete sottoposto,

 cer-

cercando il Boja che v' impicchi. Allora colui, oltre il consueto turbato in volto, con bieco ciglio, e con voce alquanto sonora: e come osa, disse, questo Scrittore mentire così francamente in faccia di tutto il Mondo, e attribuirsi poi il nome di *Filalete*, cioè, di Amante della verità? Come, dis' io, sono elleno false cotefte Bolle? Le Bolle son vere, replicò esso; ma nelle Bolle non si trovano le parole, che a quelle con solenne impostura il vostro buon Filalete attribuisce. Quindi conducendomi seco per entro la sua Libraria, e dando di mano al secondo tomo del Bollario di Laerzio Cherubino stampato in Lione nel 1692, e trovata la pagina 165., ecco, disse, la Bolla *Sedis Apostolicæ* di Pio IV., colla quale sono confermate le Costituzioni de' Padri Conventuali dette *Piane*. Io, preso in mano il Libro, lessi da capo a piè tutta quella Bolla, che occupava quasi intera la seconda colonna, e una piccola parte della prima alla pagina 165, e per verità non trovai in essa nemmeno una mezza parola di quelle, che voi citate. Letta questa Bolla di Pio, colui tratto dalla scanzìa il quarto tomo dello stesso Bollario stampato similmente in Lione, e volgendo la pagina 147, questa, disse, è la Bolla *Militantis Ecclesiæ* di Urbano VIII., colla quale sono approvate le Costituzioni de' Padri Conventuali chiamate *Urbane*, fatte da i medesimi Padri nel Capitolo Generale del 1625. Eccola quì, che comprende la maggior parte della prima colonna, e una porzione ancora della seconda. Lessi io allora ancor questa Bolla tutta intera, e nemmeno in essa trovai vestigio delle parole, che voi di quella allegate.

Stan-

Stando io per questa cosa sospeso, colui, or voi vedete, disse: e pure il vostro Adiaforo amatore della verità ardisce affermare, *che Pio IV. espressamente dice; e che Urbano anch' egli apertamente dice* ciò, che nè l'uno, nè l'altro ha mai detto, e forse non s'è mai sognato di dire. Ma di chi sono queste parole? diss' io. Queste parole, replicò egli, sono di coloro, che ferono la prefazione così delle Costituzioni *Piane*, come delle *Urbane*. E bene, soggiuns' io allora, coteste prefazioni saranno state anch' esse confermate da que' Pontefici in un colle Costituzioni de' Frati, e averanno ottenuto vigore Apostolico, così che sia l' istesso, che se fossero parole del Papa. Pian piano, riprese tosto colui. V'è una gran differenza tra il proemio di una legge, e la disposizione della medesima legge, tra il parlare del Papa, e il parlare delle prefazioni di leggi confermate dal Papa, e più grande ancora di quello, che voi tal volta v'immaginarete. E acciocchè n' abbiate qualche informazione, aspettate. In questo dire traendo giù dalle scanzìe una quantità considerabile di grossi libri stampati (manco male, che non erano Protocolli) di diversi Autori, i quali, mi disse, esser stati celebri Dottori nel diritto canonico, mi fece leggere in essi ad uno per uno, che quando i Papi confermano le leggi fatte da i Regolari per loro governo, ancorchè la Confermazione sia nella forma, che si chiama specifica, essa tuttavia non cade se non sopra le disposizioni statutarie, e niente affatto sulle altre cose, che a legge non appartengono, e molto meno poi sulle prefazioni, le quali con cento approvazioni Apostoliche

fatte

fatte del corpo delle leggi non acquistano maggior' autorità dell' Autore, che le compose. E in fatti tornando io a rileggere le due Bolle di Pio, e di Urbano trovai, che in esse que' Papi non approvano altro se non quello, che è legge, e statuto. Indi colui uscendo in campo con non so qual distinzione di parte enunciativa, e dispositiva, narrativa, e dichiarativa d'una medesima Costituzione; e facendomi leggere in cento Scrittori di queste materie, che la parte, che narra, non ottiene se non privata autorità, m' imbrogliò in sì fatta guisa la mente, e la fantasia, che io rimasi come stordito, nè sapea più che dirmi. Ma mentre colui andava esclamando, che voi avete attribuito al Papa le parole d'uno Scrittor privato, e dell' Ordine forse de' Conventuali, che compose quelle prefazioni, io ripigliando il fiato, e lo spirito, orsù dissi: se Filalete asserisce che Pio, ed Urbano hanno detto espressamente, e apertamente, che per la Costituzione d' Innocenzo IV., onde furono dichiarate *Conventuali* le Chiese de' Frati Minori, al titolo di *Minori* il nome di *Conventuali* fu aggiunto, è segno, che averà vedute le Originali Bolle di que' Papi, e che Laerzio Cherubino, e gli altri Compilatori del Bollario non ebbero in mano le Bolle legittime, mentre non aveano copia de' Protocolli del Convento di Assisi, dove si serbano gli Originali di tutti i monumenti Francescani. Di questo poi, replicò colui, me ne rimetto agli intendenti. Ma seguitiamo il vostro Filalete. Io allora, parendomi mill' anni d' uscire da quell' intrigo, sì sì, dissi, andiam pure innanzi, che questo è un passo un po'

sca-

ſcabroſetto, e biſogna piuttoſto ſcanzarlo, che trattenervisi lunga pezza. Che riſponderete voi agli Autori de' Minori Oſſervanti addotti dal noſtro Filalete, i quali liberamente confeſſano, che ſin dal tempo d'Innocenzo IV. il nome di *Conventuali* cominciò ad aggiungerſi a quello di *Minori?* Queſti ſono Lodovico Miranda, ed Emanuel Roderigo *Autori*, in ſenſo di Filalete, *i più accreditati dell' Oſſervanza*. Accreditati bensì, riſpoſe ſubito quegli, per conto della ragion canonica, che poſſedeano, ma non in quanto alla Storia, di cui per certo ne ſapean poco. Autore dell' Oſſervanza accreditatiſſimo nella Storia Franceſcana è il celebre Annaliſta Luca Wadingo, di cui m' immagino ſi vergognerà il voſtro Filalete allegare l'autorità, ſapendo che egli è contrario al ſuo ſentimento. Il Miranda adunque, e il Roderigo in queſto punto di mera Storia, oltre di che eſſi fan per un ſolo, avendo l'uno copiato dall'altro queſta ſtoriella, e amendue ſporte l'orecchie alla comune Canzone cantata da' voſtri da due ſecoli in quà, non ſon tali, cui poſſa da Uomo mezzanamente ſtudioſo delle coſe antiche dell' Ordine Franceſcano preſtarſi credenza. Ma io non ſo intendere come mai ſia caduto in mente al voſtro Adiaforo di citare il Roderigo; mentre queſto Scrittore poco appreſſo al luogo da lui allegato apertamente inſegna, che lo ſtato de' Minori Conventuali fu indotto contra la Regola del P. S. Franceſco, e che eſſo Santo Padre non fu mai Iſtitutore, ed Autore della Conventualità [u]. Or ſiccome io ſon certo, che il voſtro Filalete non ammetterà mai il ſentimento del Roderigo in

(u) *Reſpondeo dicendo, quòd cùm Religio Fratrum Minorum, & ejus Regula ſit quadam divina plantatio, non potuit ipſa divina Majeſtas pati, ut ipſe Conventualis ſtatus contra Regulam, & vivendi normam Patris Noſtri Franciſci inductus, ita perſeveraret, ut in eo ſigillum totius Ordinis contineretur, ac Generalis ipſius Conventualitatis Patrem noſtrum Franciſcum repræſentaret, cujus ipſe minimè fuit Inſtitutor, & Author.* Rodericus Tom. 1. quæſt. 4. art. 2. in princ.

in questa parte da lui taciuta, così egli dee esser contento, che io non ammetta il testimonio di questo Scrittore nella parte da lui allegata. Questo non và bene, diss' io, perchè il Roderigo nell'una parte dice il vero, e nell' altra il falso; e però molto acconciamente Filalete tacendo ciò, che colui dice di falso, ha citato ciò, che dice di vero. Ma uno Scrittore, soggiunse quel molesto contradittore, che in un luogo dice il falso, non merita fede negli altri luoghi. Ma io non voglio quì stare a disputare in quale de' due luoghi dicasi il vero, o il falso, e ammetterò di buona voglia, che il Roderigo in amendue le parti poco consideratamente favelli: Imperocchè io reco ferma opinione, che sia cosa non pur falsa, ma apertamente ingiuriosa al sagro Istituto de' Padri Minori Conventuali l'affermare, che essi non sieno veri, e legittimi Figliuoli del P. S. Francesco considerati ancora secondo i Privilegj, in cui vivono, de' quali senz' alcun pregiudizio della Regola, che professano, possono giustificarne l'uso legittimo. Ed acciocchè sappiate, che io venero quanto voi, e quanto il vostro Adiaforo il Religiosissimo Ordine de' PP. Conventuali, dal quale so esser stata illustrata la Chiesa di Dio, e con Pontefici d'immortal fama, e con Porporati di chiaro nome, e con Scrittori di eminente dottrina, ammetto ancora, che essi discendano dirittamente dal P. S. Francesco; Imperocchè non è questa la causa, che hassi a disputare: trattasi quì della primogenitura. E ben possono più figliuoli discendere dirittamente da un medesimo Padre, ancor che tutti non abbiano il vanto di Primoge-

genito : così tutti i Religiosi, che sotto diversi Istituti professano una medesima Regola de' Minori, io reputo egualmente figliuoli dello stesso Patriarca d'Assisi. Ma tuttavia può in fra loro contendersi la Primogenitura. Nè io biasimo questa onorata contesa, che nasce da un impulso generoso di onesta gloria; purchè non passi a violar le leggi della Carità, e a rompere quella santa concordia, che dee strignere il cuor de' Fratelli. E molto inumana, e crudel cosa io stimo il voler a forza d'armi disputar questo vanto, così che non ne paja dolce l'acquisto, senza insanguinarsi la lingua nella fama, e nell' onor de' Fratelli. Si disputi pure quanto si vuole questo articolo, ma si osservin le leggi della Cristiana modestia. E così appunto, dis' io, ha fatto il nostro Filalete, il quale essendosi dichiarato di poter con tutta facilità dimostrare, l'Eresia de' Fraticelli esser nata da i Padri Osservanti, ha detto poi, che per sua cortesia non lo vuol fare. Cappita! Cotesta è una cortesia molto obbligante, dis' egli; ma non dubbitate, che a quest' atto cortese sarà corrispposto colla dovuta riconoscenza. Veniamo ora al punto. Sì sì veniamoci pure, rispos io, e lasciamo andare queste bagattelle. Via dunque: questa Primogenitura non è stata ella dal nostro Filalete dimostrata chiarissima ne i Padri Conventuali, per ragione di Fedecommisso colla sola anteriorità del nome *Conventuale*, prima che vi fossero al Mondo i nomi di Osservanti, di Cappuccini, di Scalzi, e che so io? Colui allora facendo un certo muso torto, se questa lite, disse, si avesse a terminare colla anteriorità del nome, potrei io con più

 forti

forti ragioni dimoſtrarvi, il nome di *Oſſervanti* eſſer ſtato dato molto prima alla Religion de' Minori, che quello di *Conventuali*. Nè io voglio già quì recarvi in mezzo tutte le Bolle Apoſtoliche, e tutte le leggi dell' Ordine fatte ne' primi due ſecoli Franceſcani, nelle quali ſi fa frequente menzione della *Regolare Oſſervanza*, ſapendo beniſſimo, che queſto nome può così bene appartenere ad ogni Ordine Regolare, come quello di *Conventuale*. Vi addurrò ſolamente le dichiarazioni Apoſtoliche, dalle quali eſpreſſamente vien riferita al P. S. Franceſco, e a i principj della naſcente Religione l'origine de i *Minori Oſſervanti*, e tenendo ordine diverſo dal voſtro Filalete, mi farò da quelle, che ſono a noi più vicine. Clemente VIII., nella Bolla, che comincia: *Ratio Paſtoralis Officii* emanata l'anno 1597. *Eſſendo che* [dice] *tra i beni, e commodi ſpirituali degli Ordini de' Mendicanti, quelli ſieno ſtati ſempre, e preſentemente ſieno di gran lunga patenti, i quali dal ſagro Ordine de' Minori dell' Oſſervanza, dagli ſteſſi principj della fondata Religione in tutte le Criſtiane Provincie ſi diffuſero &c.* (*a*) Recitate queſte parole, vedete voi quì, ſoggiunſe, *l'Ordine de' Minori Oſſervanti ſin dal principio della fondata Religione?* Ma udite ancora Gregorio XIII. nella Bolla, che comincia: *Paſtoris æterni* emanata l'anno 1576., ove apertamente afferma, *San Bonaventura, mentre era tra' Mortali, eſſer ſtato profeſſore dell' Ordine de' Minori, chiamati dell' Oſſervanza* (*b*). Io ſo, che queſta teſtimonianza, ſeguitò incontanente il voſtro Oppoſitore, ſembrerà un po' dura a Filalete, ma è un Papa, che la pronunzia. Ma non

(a) *Cùm verò ex bonis, & commodis ſpiritualibus Ordinum Mendicantium, ea longè, latèque pateant, ſemperque patuerint, quæ à ſacro Ordine Fratrum Minorum de Obſervantia ab ipſis fundatæ Religionis initiis in omnes Chriſtianas Provincias profluxerunt.* Clem. VIII. Conſtit. *Paſtoralis officii* apud Cherub. in Bull. tom. 3. edit. Rom. 1635. pag. 49.

(b) *Per Sanctum Bonaventuram tunc in humanis agentem, & Ordinis Fratrum Minorum de obſervantia nuncupatorum Profeſſorem* Conſtit. Gregorii XIII. *Paſtoralis officii* apud Cherub. in Bull. tom. 2. edit. Lugd. pag. 404.

non son però questi soli Pontefici, che rendono testimonio di tal verità. Lione X. nella Costituzione, che comincia: *Licèt aliàs* -- *Dichiariamo*, dice, *che i Frati della Osservanza sempre furono veri, e indubbitati Frati dell' Ordine del Beato Francesco, e Osservatori della sua Regola, e che tali sieno per essere col favore della Divina Grazia, dal tempo della Regola data per lo Beato Francesco senza alcuno interrompimento, o divisione fino al presente, e che sotto la Regola dello stesso Beato Francesco militarono, e presentemente militano: e che così in tutto, e per tutto si debba tenere, osservare, e dire decretiamo, e comandiamo* [c]. Ma Filalete non pure non vuol dire, e tenere, che i Padri Osservanti furono, e sempre son stati senza alcuna divisione, o interrompimento dal tempo della Regola data dal P. S. Francesco; ma sostien di proposito, che essi sono nati più secoli dopo i Padri Conventuali; e che si sono separati, e divisi dopoi dalla Comunità dell' Ordine. E dice bene, replicai io. E che dipende forse da un Decreto d' un Papa l'antichità d'una Religione? Non insegna già così Filalete, anzi ei la reputa cosa assurda. Udite come sodamente favella -- *Imperocchè dipenderebbe da un Decreto Pontificio*, dic' egli, *il trasferire questa antichità ovunque volesse, e per conseguenza la diretta successione, la quale dall'antichità dipende. E questo non può essere.* Sentite voi che non può essere? O che mi state adunque a citare le dichiarazioni de' Papi? Non vi riscaldate così presto, replicò allora colui. Io non vo' qui entrar a cercare qual vigore si abbiano le dichiarazioni Apostoliche cadenti sopra i me-

(c) *Quodque ipsi Fratres de Observantia veri, & indubitati Fratres Ordinis Beati Francisci, & ejus Regulæ observatores semper fuerint, ac divina favente gratia sint futuri sine aliqua interruptione, seu divisione à tempore editæ Regulæ per Beatum Franciscum usque ad præsens, ac sub ipsius B. Francisci Regula militaverint, ac etiam ad præsens militent, sicque in omnibus teneri, & observari, ac dici debere decernimus, & mandamus.* Leo X. Constit. *licèt alias &c.* edit. anno 1517. apud Cherub. in Bull. Tom. 1. edit. Rom. pag. 439.

i meri fatti iſtorici antichi, i quali non hanno conneſſione alcuna colla Dottrina, e col Domma. Ma poichè Filalete per dimoſtrare l'antichità del ſuo Conventualiſmo ſi vale di teſtimonianze falſamente allegate di Papi recenti, perchè non potrò io con tutta ragione valermi, per provare l'antichità della Oſſervanza, di vere, e legittime dichiarazioni di Pontefici anche più antichi di quelli, cui egli attribuiſce coſe, che mai non diſſero? Aggiungete, che queſta teſtimonianza di Lione non è una mera, dirò così, enunciazione poſta nella parte narrativa della Bolla, ma una ſolenne deciſione, e una ſentenza fatta a ragion veduta, e in conſeguenza dopo l'eſperimento delle pruove concludenti. Che che ſia di ciò, riſpoſi io allora, queſta autorità di Lione, e cento altre ſimili, che voi poſſiate addurre, non proveranno mai in eterno la diritta diſcendenza de' PP. Oſſervanti da San Franceſco, e ſe voi ſapeſte niente niente di Mattematica, e v' intendeſte di linee rette, e traſverſali, non direſte queſti ſpropoſiti; imparate però a parlar ſaviamente dal noſtro Filalete, il quale in queſto propoſito della Bolla di Lione così diſcorre -- *quelle parole* ſenza interruzione *rapportate dalla Bolla di Lione a favore degli Oſſervanti non fanno maggior forza di quelle, che leggonſi nella Bolla di Urbano VIII.* Salvatoris Domini noſtri *data nel 1627 a 28. Giugno a favore de' Cappuccini, cioè*: che i Frati Cappuccini ſono ſtati, e ſono per vera, e non mai interrotta linea veri, e indubbitati Figliuoli di S. Franceſco, ed oſſervatori della ſua Regola. *Imperocchè anche i diſceudenti traſverſali ſono diſcendenti per linea*

linea non interrotta, *ma non sono discendenti diretti*. E se poi, seguitai allor io, i PP. Osservanti sono trasversali, come posson vantar la Primogenitura? Il vostro Filalete, ripigliò quel Caparbio, vorrebbe impegnare ancora i venerabili PP. Cappuccini nella sua causa, e crear qualche invidia a' suoi Impugnatori; ma egli s'inganna a partito. Conciossiache io ben presto sciorrò quest' enimma, quando voi vogliate por mente a tre cose, le quali gli stessi PP. Cappuccini, siccome è grande la loro modestia, non potranno mai negare, per non contrastare contro la evidenza. La prima è, che i PP. Cappuccini in quanto al nome non furono uditi ne' primi tre Secoli Francescani; la seconda, che in quanto alla sostanza della Regola, che puramente professano secondo le dichiarazioni di Clemente V., non sono per niuna fatta differenti da gli Osservanti; la terza, che essendo essi esciti dal corpo dell' Osservanza, per cagione degli Istituti particolari, con cui si sono separati dalla medesima Osservanza, non han perduta da quella la discendenza. Queste cose presupposte, voi conoscerete che la Bolla di Urbano non è punto contraria alla Costituzione di Paolo V. che comincia -- *Ecclesiæ militantis Regimini* emanata nel 1608, dove dichiarò quel Pontefice i PP. Cappuccini esser veri Frati Minori *quantunque non fossero istituiti nel tempo di S. Francesco*. Poichè può ben essere, che ne' tempi del Santo Padre non fossero istituiti quantunque realmente per linea non interrotta traggano origine dal medesimo. Conciossiache se ben essi non erano nel tempo del Serafico Istitutore in quanto al

 no-

nome, e in quanto all'accidental forma del vivere, per cui si sono separati da gli Osservanti, erano tuttavia secondo la sostanza, e la professione essenzial della Regola puramente osservata senza dispensa, o Privilegio da i loro maggiori, che fur gli Osservanti, da' quali essi derivano; onde è, che nella pura osservanza della Regola i PP. Cappuccini per linea non interrotta sono direttamente, e non trasversalmente, come afferma Filalete, congiunti col P. S. Francesco; imperocchè non v'ha dubbio, che i primi Figliuoli del Santo Padre furono puri osservatori della sua Regola, e che da questi per continua successione durati fino al dì d'oggi escirono due Secoli sono i PP. Cappuccini, i quali perciò sono *Filiali* dell'Ordine dell'Osservanza, e come tali dichiarati, e riconosciuti dalla Sagra Congregazione de' Riti in un Decreto emanato sotto il 26. di Novembre del 1678. con queste parole -- *Sunt Filiales ex eadem Religione Observantium*: il qual Decreto fu poi con autorità Apostolica confermato da Innocenzo XI. di santa ricordanza per una sua Bolla, che comincia *Nuper à Congregatione &c.* data sotto il 16. Gennajo 1679. E quindi anche i PP. Cappuccini potrebbono pretendere la precedenza sopra i PP. Conventuali, come l' hanno i PP. Scalzi, Ricoletti, e Riformati di S. Francesco, se non fosse loro piacciuto di far Casa da se, e separarsi dal Capo di tutto l' Ordine de' Minori. Da tutto ciò voi ben vedete, seguitò a cianciare quel Ranticoso, che la risposta di Filalete impugna direttamente la sua sentenza: Mentre, se i PP. Cappuccini vantano per linea non interrotta

rotta l'origine dal P. S. Francesco, perchè discendono da' i PP. Osservanti; molto più i medesimi PP. dell'Osservanza debbono giustamente recarsi a vanto cotesta diretta origine non mai disgiunta dal loro Serafico Fondatore. Or voi con tante chiacchiare, rispos' io, a dirvela, m'avete un po' fracido. Perchè non date mai sul punto, e m'avete guasta la buona intelligenza delle cose, che mi avea ingenerata nella mente Filalete colla sua dottrina delle linee rette, e trasversali: e perciò o finitela, o discorriamo del massiccio della Causa sopra l'anteriorità del nome di Conventuale, intorno a cui non avete detta cosa, che vaglia un fico. Veramente, rispose allora colui alquanto rimesso, conosco ancor io, che noi ci siam' divagati alquanto fuora di strada, benchè io, per altro, sono di avviso, che non debba consistere nella quistione di questi nomi il fondamento della Lite presente. Nulladimeno per rimetterci nel cammino, d'onde siam partiti, io vi dico, che dove si tratti di nome dato al comune de' Frati Minori, come loro distintivo, fu prima quello di *Osservante*, che quello di *Conventuale*. Imperocchè troverete, che i Religiosi zelanti, e osservatori della Regola dal Concilio di Gostanza l'anno 1414. furono chiamati Minori *Osservanti*, e della *Regolare osservanza* (*d*) là dove gli altri, che amavano uso più libero di vivere, o che si valevano di dispense, o Privilegj, che io non vo entrare in questa briga, non furono chiamati *Conventuali* se non da Eugenio IV. l'anno 1431. nella Costituzione, che comincia *Super Gregem Dominicum &c.* (*e*) E quest' è quel-

[d] Vide apud VVadin. ad ann. 1414. tom. 5. pag. 49.

[e] Vide apud VVading tom. 5. in Regest. pag. 190.

quello, dissi io allora, alzando la voce, che ha solennemente impugnato il nostro Filalete contro l'Autore del Corollario. E quest' è quello, gridò colui più di me, che l'Autore del Corollario ha provato con evidenza, e che il vostro Filalete non impugnerà mai a' suoi dì, se campasse più anni di Nestore. Vi vuol altro, che tirare cogli uncini o dalle Chiese, o da i Luoghi il Conventualismo comunissimo a tutti gli Ordini Regolari. Bisogna dimostrare, che questo nome prima del 1431 sia stato dato al comune de' Frati Minori. Io mi rimetto al giudizio di tutto il Mondo, e provoco il vostro Filalete a trovarmi una Bolla prima di questa di Eugenio, in cui trattandosi del Comune i Frati Minori sieno stati chiamati *Conventuali*. E io, replicai con una stizza della fortuna, mi rimetto a i *Protocolli* del Convento di Assisi, e provoco voi, e cento mila pari vostri a trovarmi uno strumento, che abbia rogito di tanti Notaj, quanti ne han quelli, che sono addotti da Filalete. Orsù rimettiamoci a ciò, che vi piace, soggiunse allora quel molesto Contradittore; ma siate contento almeno di accordarmi, che andandosi per via di Libri stampati (mentre io non ho copia di Codici scritti a penna) gli Osservanti si trovino prima così chiamati, che i Conventuali, ove si parli, come parlar si dee, del Comune. Quando vi concedessi ciò, risposi io, che mai non vel concederò, tuttavia il nome di *Conventuale* ha più antica, e nobile derivazione di quello di *Osservante*. L' averà ancora più sagra, rispose egli, quando il vogliate trar dalle Chiese: e so bene quanti misterj

sieno

fieno ſtati formati da' voſtri ſu queſto nome; ma io che ſon Uomo ſchietto, e fatto all'antica non mi parto dalla comune opinione di tutti coloro, che non mirano con intereſſe queſta faccenda, cioè, che quei Minori, i quali menavano vita meno ſevera, e uſavano Privilegj foſſer detti *Conventuali* da i Conventi ſpazioſi, ed ampli, ne' quali abitavano, mentre gli altri oſſervatori, e zelanti erano contenti di piccole Caſe fatte più a guiſa di Romitorio, che di Convento. Onde è, che prima di Eugenio IV. furono da Martino V. nell' anno 1428. in una Bolla, che comincia *Super Gregem Dominicum* (*f*) i Religioſi di men ſevero Iſtituto chiamati *Clauſtrali*, *e Frati del Chioſtro* a differenza degli altri Oſſervanti. Onde ſcorgeſi apertamente, che da i Conventi di più ampla, e magnifica ſtruttura nacque la derivazione del titolo di *Conventuale* aggiunto a quello di *Minore*; Il qual titolo ne' tempi di Eugenio IV. cominciò a farſi proprio de' PP. Conventuali. Dovete però avvertire, che il nome di *Oſſervante* non è aggiunto a quel di *Minore* da coſa eſterna, e dinotante ſeparazione, o diviſione da qualche altro corpo di Comunità ſotto un medeſimo Iſtituto; ma è nome, che dichiara la qualità, e l'eſſenza della profeſſione di *Minore*; di modo che l'iſteſſo ſia chiamarſi Frate *Minore* aſſolutamente, che Frate *Minore Oſſervante*, come apertamente dichiarò Lione X. nella famoſa Coſtituzione *Ite & vos in vineam meam* data l'anno 1517 con queſte parole *dimodoche .... I Frati Minori della Regolare Oſſervanza o inſieme, o diviſamente ſi chiamino, e ſi poſſano, e ſi debban chiamare* (*g*).

(f) Vide apud VVading. Tom. 5. in regeſto pag. 173.

(g) *Ita quod .... Fratres Minores Sancti Franciſci Regularis Obſervantia vel ſimul, vel diſiunctivè nuncupentur, & nuncupari poſſint, & debeant* — Leo X. Conſtit. *Ite & vos* apud Cherub. in Bullar. Tom. 1. edit. Rom. pag. 453.

Come

Come non avete altro che dire, rifpos' io allora, Filalete a Caratteri corfivi vi ha fatto leggere, che è lo fteffo *Minor folo*, *Minor della Comunità*, *Minor Clauftrale*, e *Minor Conventuale*. Vedete voi quante cofe fuonano una iftefla cofa! Ma l'ora è tarda, e io debbo andare per altre mie faccende: un altro giorno ci rivedremo. Sì, diffe allora colui; ma fe vi piace tornare a tener meco propofito del voftro Filalete, io non vo', che difputiam più fopra molefte quiftioni di nome; ma che difaminiamo la cofa in fe fteffa, cioè, a dire, ci facciamo a vedere quale delle due Comunità de' Minori, fe quella, che vive fecondo gl' Iftituti prefenti de' Padri Offervanti, o quella, che fi governa fecondo gl' Iftituti de' Padri Conventuali vanti per diretta fucceffione la Primogenitura del P. S. Francefco: ciò, cred' io, che agevolmente faraffi col difaminare qual foffe ne' primi fecoli Francefcani la forma della Comunità de' Minori. Volentieriffimo, rifpos' io; ma vi avverto, che voi prendete un offo duro da rodere; imperocchè Filalete fu quefto punto dice cofe sì alte, e sì ftupende, e fi ftringe addoffo in sì fatta guifa agli Avverfarj, che fe voi, come oggi avete fatto, vi vorrete veftire una Tonaca da Offervante, farà miracolo, che ne ufciate colle offa fane. Cercherò di ripararmi al meglio che potrò, rifpofe quegli; e in quefto dire, accommiatandomi da lui dopo effermi proteftato, che io non credea nulla di quanto egli avea detto contro di voi, me ne tornai a Cafa, e mi pofi incontanente a fcrivervi tutto il fucceffo del difcorfo tenuto con quefto voftro Avverfario; e così farò ancora di mano in mano,

quan-

quando mi tornerà occasione di ragionare con esso de' fatti vostri: sperando che non vi sarà grave il soffrire qualche spesarella nella Posta. Mi persuado ancora, che rimarrete appagato della difesa, che io vi ho fatta, la quale non abbandonerò mai in qualsivoglia cimento; mentre per difender voi, son disposto a impugnare ancora la verità conosciuta. State sano.

LETTERA SECONDA.

Amico Cariſſimo.

Ttendo la parola, che vi promiſi nella antecedente mia Lettera, avviſandovi colla preſente di quanto mi è avvenuto nella nuova conteſa, che ho avuta col voſtro Avverſario. Speditomi l'altr' jeri con quell' onore, che voi ſapete, dalla lite paſſata; poiche pareami, s' io mal non diviſava, d'aver ſoſtenute a maraviglia le voſtre parti, non vedeva l'ora di ritornare al cimento con quel mal cauto Contradittore. Ma nulladimeno avendo io in quella occaſione conoſciuto, che i Padri Oſſervanti avean zuffolate alle orecchie di colui molte lor ciance, e novelle, penſai, che molto opportuna coſa mi ſarebbe ſtata l'imparare alcuna ſoda erudizione da i voſtri Autori; non già perchè tutte non contenganſi nel voſtro Libro, e maſſime per la nuova ſcoperta degli inauditi Protocolli; ma per aver' ancor' io numero da opporre al numero degli

Autori, che ei foſſe per allegare. Con queſta buona intenzione andaimehe a Caſa di un comune Amico, il quale è ben provveduto di Libri, e particolarmente de' voſtri più famoſi Scrittori; da i quali copiate in un foglio le maeſtrali dottrine, e deciſive della controverſia, che io aveva per le mani, e recatemele meco, mi portai dal voſtro Oppoſitore. Entrato in Caſa, e ſalutatolo, com' è coſtume, trovailo, che leggeva il voſtro Libro, in mezzo una turba di Togatelli, i quali di quando in quando ſaporitiſſimamente rideano. Io, come che per tal atto concepiſſi qualche ſorta di ſdegno, conſiderando nulladimeno la buona occaſione, che mi ſi parava, di aver teſtimonj, e ſpettatori della conteſa, non penſai molto a diſſimulare la collera, che m' avea preſo: Onde poſtomi a ſedere infra coloro, rivolto al voſtro Avverſario: ſe voi ſiete diſpoſto, gli diſſi, a tener ragionamento dell'ammirabile Filalete, io ſon quì venuto per darvi buon conto di lui, e del ſuo libro contro l'Autore del Corollario. Mentre io così dicea; coloro della brigata ſi ferono nuovamente a ridere. E colui, nella buon' ora ſia, diſſe, io ſon pronto a fare quanto v' è in grado, purchè ſi tenga nella Diſputa quell' ordine, che fu l' altr' jeri tra noi diviſato; cioè, che laſciando le quiſtioni de' nomi, ſi venga alla ſoſtanza del fatto, e veggaſi qual forma aveſſe ne' primi due ſecoli Franceſcani la Comunità de' Frati Minori, ſe per Diſpenſazione Apoſtolica godeſſe annue rendite, e beni ſtabili nella guiſa, che ora fanno i Padri Conventuali; ovvero oſſervando puramente la Regola di S. Franceſco viveſſe di ſole limo-

limosine o mendicate, o offerite, contenta del solo uso delle cose, come ora vivono i Padri Osservanti. Sia pur questo, rispos' io, il subietto del nostro discorso; ma Filalete su questo punto ha già scoperto per un fallacissimo l'Autore del Corollario, il quale non si è vergognato di asserire, che i Privilegj de' Padri Conventuali di aver entrate, e Beni stabili non sono più antichi del 1430. Non dic' egli forse bene? rispose colui. Malissimo soggiuns' io: *Avesse letto almeno*, userò le parole di Filalete medesimo, *gli Autori dell' Osservanza, che avrebbe veduto, che essi, come che interessati, tuttavolta sono stati più cortesi di lui, ed hanno accordata maggiore antichità a' detti Privilegj. Il prelaudato Lodovico Miranda* in Manual. Prælat. tom. 1. quæst. 22. art. 1. concl. 3. *accorda, che le concessioni Pontificie su questo particolare principiassero fino dall' anno* 1380. *Emmanuel Roderigo dell' Osservanza anch' egli dice lo stesso* QQ. Regul. tom. 1. quæst. 5. art. 1. *Finora questi Privilegj hanno guadagnato d' antichità cinquant' anni*. Recitate le vostre parole, questo è argomentare *ad hominem*, soggiuns' io: impugnar gli Avversarj colle Armi cavate di Casa loro. A queste testimonianze, replicò colui, darebbe una legittima eccezione l' Autor del Corollario, con allegare la poca perizia nella Storia Francescana di questi due Scrittori, i quali, senza badare più oltre, si son fidati del Tossignano, beendo senza scrupolo a questo fonte poco purgato. In fatti il Miranda poco dopo il luogo da Filalete addotto, il quale non è nella quist. 22. del Tomo primo, ma nella 12, si riporta poi a Pietro Ridolfo da

Tossignano dicendo: *Vedasi di questa cosa Pietro Ridolfo, nella sua Istoria ec.* Questa eccezione, diss' io, è alquanto ridicola. Forse sarebbe tale, rispos' egli incontanente, quando l' Autore del Corollario non avesse evidentemente con certissimi documenti, tratti da i primi Secoli della Religion Francescana, provato il contrario di ciò, che affermano questi Scrittori più Secoli posteriori al fatto, che narrano. Ma non è ora tempo per avventura di dimostrarvi tal cosa. Sì sì fate bene, diss' io: riserbatevi a miglior tempo il metter fuora cotesti documenti; che ora avete chi vi stà a fronte, e può gettarveli a terra in un sol colpo. Ma che? Darete voi eccezione a un altro testimonio citato da Filalete? Udite, come egli parla: *Ma il famoso Generale degli Osservanti Francesco Gonzaga è stato anche loro* (cioè a i Privilegj) *assai più cortese; imperocchè* de Origin. Seraph. Religion. part. 1. tit. de Cæsarenorum initio *con queste parole accorda loro una notabile maggiore antichità* „ per alcune legittime „ cagioni il nostro Ordine sotto Innocenzo „ Quarto Pontefice Massimo, circa l' anno della „ Redenzione del Mondo 1224, e dall' istituzio- „ ne dell' Ordine 35, ed annue rendite, e delle „ cose immobili il dominio, e proprietà, ma in „ comune, per Pontificia dispensa ammise. *L' anno 1224 dalla Redenzion del Mondo, aggiungendovene 33 della Vita di Cristo, viene ad esser l' anno all' uso corrente 1257, dal qual anno andando fino al 1430, vi corrono solamente anni 173.* Recitato che io ebbi questo vostro passo irrefragabile, un Saputello di coloro, che stavano attenti alla Disputa, tra se sogghignando, valent' Uomo

Uomo per certo, disse, bisogna, che sia costesto vostro Filalete, il quale così su due piè ha saputo accordare il gran punto di Cronologia tra gli anni di Cristo, e l'Era comune. Mal fu per il suo Pagi il non poter con esso lui tener consiglio su questa impeditissima quistione; imperocchè avrebbe risparmiata o tutta, o buona parte della sua lunga fatica. Lasciamo andar questo, ripigliò il vostro Contraddittore, che non fa al caso nostro. Il fatto è, che il Gonzaga parlando assai chiaro, Filalete guasta il di lui senso con sì sconcia maniera, che lo fa delirare affatto; conciossiachè avendo lasciato scritto quell'Autore, *che sotto Innocenzo Pontefice Massimo circa l'anno della Redenzione del Mondo* 1244, il qual' anno si accorda co i tempi d'Innoc. IV, egli ponendo il 1224 in luogo del 1244, e veggendo non poter accordare quest'anno col Pontificato d'Innocenzo, travolge il senso del Gonzaga, e aggiungendo 33 anni al 1224, gli fa dire, che Innocenzo IV concedette annue rendite all'Ordine nel 1257, cioè a dire tre anni almeno dopo che quel Papa era morto. Leggete il Gonzaga e vedrete s'io dico il vero (*a*). Oltre di che come vuol' egli accordare i 35 anni della Francescana Religione asseriti dal Gonzaga coll' anno 1257 dell'Era volgare, in cui è certo che erano scorsi almeno 48 anni dalla fondazione dell'Ordine de' Minori, fatta dal P. S. Francesco, secondo la comune sentenza, nell'anno del Signore 1209? Non vede egli, che il trentesimo quinto anno della Religione cade giusto nel 1244, e nel secondo anno del Pontificato d'Innocenzo IV? Or' io risposi allora, mi maraviglio assai

(a) *Succrescentibus legitimis quibusdam causis noster Ordo sub Innocentio IV Pont. Max. circa annum à Mundi Redemptione* 1244, *ab Ordinis verò institutione* 35, *& annuos redditus, & rerum immobilium dominium, ac proprietatem (in communi tamen) primæva illa Paupertate, quæ totius Minoritici Ædificii firmissimum fundamentum, ac tutissima basis est, utcumque relegata, ex Pontificia dispensatione admisit*. Gonzag. Orig. Seraph. Relig. part. 1. pag. 4. edit. Rom. 1587

assai de' fatti vostri, che sempre vi volete aggirare intorno alle miserie di questi computi aritmetici. Convien mirare alla sostanza delle cose; e la sostanza è, che il Gonzaga asserisce, Innocenzo IV aver concedute all' Ordine entrate annuali, e la proprietà, e il dominio delle cose immobili. Che poi tal cosa avvenisse tredici anni avanti, o tredici anni dopo; che il Papa facesse questa concessione quando era vivo, o la facesse quando era morto, non fa niente al caso. Se non fa al caso di Filalete, soggiunse egli tosto, fa bene al caso del Gonzaga, cui non convien' attribuire sì enormi metacronismi. Ben sta, diss' io; sia come a voi piace: che il Gonzaga affermi, che nel 1244 fosser conceduti all' Ordine i Privilegj di possedere, e aver dominio di cose stabili, quando Filalete per sua gentilezza portava 13 anni più a basso queste Concessioni, tanto peggio per voi; mentre così vien maggiormente a scoprirsi per fallace l'Autore del Corollario, che non vuole ammettere queste Apostoliche Dispensazioni fino all' anno 1430. Il Gonzaga in questa parte, riprese colui, si è lasciato traportare dall'errore comune degli altri Scrittori seguaci del Tossignano, dietro a cui son caduti molti: ma or' ora, se avrete pazienza, vi farò ben toccar con mani con quanta ragione l'Autore impugnato dal vostro Adiaforo riferisca i principj de' Privilegj Apostolici rilassativi della rigorosa Povertà Francescana solamente all'anno 1430. In tanto vorrei sapere, perchè il vostro Filalete nel citare il Gonzaga ha mozzato il testo, lasciando quelle parole di mezzo: *Rinunciata, sia come si voglia, la pristina Povertà,* *che*

che è il fermissimo fondamento, e la sicurissima Base di tutto. l'Edificio Minoritico, l'Ordine ammise annue rendite &c. Filalete, diss' io, l' ha fatta da Scrittore accorto, e giudizioso, lasciando tutto ciò, che non cadeva in acconcio al suo proposito. Ma non crediate già, che il nostro Adiaforo faccia caso più che tanto di questa autorità del Gonzaga. Ha egli altri fondamenti più sodi da dimostrare l' antichità de' Privilegj, che godono i PP. Conventuali: Onde dopo aver data ben ben la burla al povero Autore del Corollario, rimettendosi in contegno così favella: *Ma uscendo dagli scherzi, e parlando seriamente, benchè si trovi avere la Religion de' Minori avute annue rendite fin da' suoi primi principj, ed averle avute con sicurezza di coscienza, come mostrerò... nientedimeno, per quanto mi sia affaticato, se non dell' anno 1265 ho potuto trovar Privilegio Apostolico su questo particolare; imperocchè, per quanto io presti fede al degnissimo Padre Gonzaga, il Privilegio d'Innocenzo IV. da lui accennato non è espresso, almen ch' io sappia, in verun luogo; quando non fosse stato conceduto con Oracolo di viva voce; il che pure abbisognerebbe di pruova; che vuol dire, che i Privilegj d'aver annue rendite nella Religion de' Minori non avranno guadagnati 173 anni d'antichità, ma bensì sicuramente 165, oltre quelli, che loro concedeva l'Autore dell' aggiunta Corollaria.* Recitati i vostri detti, vedete soggiunsi, che il nostro Filalete si rimette alle cose del dovere, e si contenta che i Privilegj d' aver proprietà, ed annue rendite cominciassero ne i Frati Minori l'anno 1265, ma sicuramente però, e senza dubbitazione. E io vi dico, riprese il vostro Oppu-

Noster Ordo -- primaeva illa paupertate, qua totius Minoritici Ædificii firmissimum fundamentum ac tutissima basis est, utcumque relegata admisit &c. Gonzaga. loc. cit.

Oppugnatore, che quel, che afferma ficuramente Filalete del 1265 è più falso di quel che narra il Gonzaga del 1244. E mentre costui volea proseguire a infilzar le sue frottole, un certo Abbatello Sputasenno, che trovavasi in quella conversazione, di grazia, disse, lasciate dire una parola ancora a me: E fattogli segno che ragionasse: Prima dell' anno 1265, disse, erano eglino nel Mondo i Frati Minori? O questa sì che vale un soldo, rispose allora il vostro Avversario: E v'eran sicuro; poiche nel 1265 eran già scorsi 39 anni dalla morte di S. Francesco, e 56 dalla fondazione del suo Ordine. E in questi tempi, replicò quegli, prima del 1265 i Frati Minori, che erano al Mondo, avean' essi alcuna forma di Comunità? Certamente l'avean, rispose l'altro. Oltre la Regola del Santo Padre, che puramente professavano, erano stati celebrati da loro dodici Capitoli Generali (*b*), ne' quali molte utili, e sante cose erano state prescritte per lo buon governo dell'Ordine. Aveano preseduto al reggimento universale de' Frati molti Ministri Generali successivamente l'un l'altro famosi in Santità, e Dottrina, tra i quali furono Giovanni Parente, Alberto di Pisa, Aimone Inglese, Giovanni di Parma, e Buonaventura di Bagnoregi santissimo, e dottissimo Uomo, eletto nel Capitolo Generale Romano del 1254, essendo in quello presente Alessandro IV. Pontefice Massimo (*c*). Se così è, replicò allora l'Abbate, io non so perchè state voi a disputare più oltre con quest' Amico di Filalete. Conciossiachè, se egli afferma, che i Privilegj di aver' annue rendite, e possessioni non co-

(b) Vide Chronol. Seraph. Relig. p. 1. à pag. 10 usque ad 30.

(c) Vide Chronol. Seraph. Relig. loc. cit.

cominciarono a concedersi all'Ordine, se non l'anno 1265, convien affermare, che prima di quel tempo la Comunità de' Minori governata per diritta successione da' suoi Capi discendenti dal P. S. Francesco, osservava puramente la Regola, senza alcuna dispensazione, come oggi professano i PP. Osservanti, e che i Privilegiati sorgessero molto tempo dopoi, che era istituito l'Ordine de' Minori; e per conseguenza la Primogenitura appartenga agli Osservanti, e non a' PP. Conventuali. Voi ne sapete molto poca, rispos'io allora, Signor Abbate mio. Se vi foste dilettato di studiare un poco più, avereste trovato, che prima di questi Generali mentovati di sopra governò l'Ordine Frat' Elia da Cortona savio, e discreto Uomo, il quale considerando, che la Povertà comandata dal P. S. Francesco, non potea così facilmente osservarsi da tutti, con prudente consiglio cominciò a mitigarla, e a introdurre nell'Ordine una maniera di vivere un po' men stretto. Io il so benissimo, rispose subito quel Farinello; ma so ancora, e parmi averlo letto nella leggenda di Sant' Antonio di Padova, che Frat' Elia appunto, come introduttore di rilassamento contro la Povertà Francescana, fu deposto da Gregorio IX; e che quel Santo in un Capitolo Generale, celebrato in Roma alla presenza del Papa, gli fece una solennissima ripassata (*d*); di modo che egli apostatò poi dall' Ordine [*e*]. Or se da costui pretendete, che abbiano avuta origine i Privilegj de' PP. Conventuali, forse tal' uno non averà difficoltà a concedervelo; ma tal cosa la si recheranno, e non ingiustamente, a notabile ingiuria

(d) Vide apud VVading. tom. 1. annal. pag. 421 num. 10, et 11. Damianum Cornegum in Chronic. part. 2 lib. 3 cap. 24

(e) VVading. tom. 1. annal. ad annum 1244 num. 7.

que' buoni Padri. Io veramente volea rispondere a colui per le cigne; e facendogli vedere l'autorità del famoso Manuale composto da' Vostri, che Frat' Elia non per cosa cattiva, che facesse, *ma fu per finistra relazione deposto dall' Uffizio* (*f*) mandarlo a leggere Bovo d'Antona; ma mi contenni poi per non fare una rissa senza proposito: Tanto più che il vostro principale Avversario rivolto all' Abbate, non entriamo ora, disse, in questo falceto, che ci potrebbe tener lunga pezza fuor di cammino. Ritornando perciò al nostro ragionamento: so bene ancor io, che per dimostrare l'anteriorità de' i PP. Osservanti sopra i PP. Conventuali basta quel tempo, che Filalete accorda alla Comunità de' Minori, governata per ordine successivo da' suoi Capi direttamente discendenti da San Francesco nella pura osservanza della Regola, senza ammettere alcuna dispensazione nella Povertà professata; poichè se tal cosa non dimostra la Primogenitura de' PP. Osservanti, non so qual altra la possa dimostrare. Ma tuttavia io non voglio ammettere a Filalete tanta antichità de' suoi pretesi Privilegj; e vo' fargli vedere, che la Comunità dell' Ordine, quale fu in questi primi tempi, tale si conservò ne' Secoli seguenti. Ma quì, prima di cominciare, per tor di mezzo gli equivoci, che posson nascere in questa materia, convien che voi facciate riflessione a due cose. La prima è, che io non voglio trattar quì de i Privilegj particolari conceduti a qualche Convento, e forse ancora a qualche Provincia de' Frati Minori; poichè per quanto si potesse pretendere antico o l'uso, o l'abuso di qualche luogo

(f) Manual. PP. Convent. pag. 585.

luogo particolare de' medesimi Frati di avere annue rendite, o possessioni; o ciò sia avvenuto per legittima dispensazione, o accaduto sia per rilassamento contro la Regola, nulla fa al mio proposito; poichè intendo parlare solamente della Comunità dell'Ordine. La seconda è, che per forma di Comunità io altro non intendo, che le pubbliche leggi o stabilite dalla sovrana autorità de' Romani Pontefici, o fatte di comun consenso ne' Capitoli Generali, colle quali la Comunità dell'Ordine si è governata. Poichè, siccome la forma d'ogni Repubblica si conosce dalle sue leggi stabilite con pubblica autorità de' legittimi Magistrati, e non da gli abusi particolari, che in quella accadono, o da Privilegj privati a tal un conceduti; non trovandosi Repubblica tanto bene ordinata, in cui non sia o qualche abuso, o qualche Privilegio contro la pubblica legge; così la forma d' ogni Ordine Regolare si conosce da' suoi Generali statuti con pubblica, e legittima autorità decretati per tutto il Comune, e non dagli abusi, e dalle dispense particolari, difficili a sradicarsi da qualunque ben regolata Comunità, massime se vasta, e numerosa sia. Finito, che egli ebbe in questa guisa di dire, non vorrei, rispos' io, che voi mi aggiraste con coteste vostre filastrocche: ma pure tirate innanzi, che io son Uomo da negarvi a bella posta questi principj, che voi quì piantate; ancorche ve li avessi conceduti mille volte. Voi siete il padrone di farlo, quando volete, replicò egli allora; ma seguitiamo il nostro discorso. Nell'anno 1265, in cui Filalete francamente asserisce esser stati conceduti

a i Frati Minori Privilegj di aver beni ſtabili, era Generale dell' Ordine S. Bonaventura. Vi par dunque che abbia ſembianza alcuna di vero, che un Uomo cotanto celebre non ſolo per fama di Dottrina, ma per lode ancora di Santità, così zelante della Povertà Franceſcana, così fedele imitatore del Serafico Patriarca non pure ammetteſſe, ma cercaſſe al Papa, come eſſi dicono, con poco decoro del proprio nome, contro l'intenzione del Santo Padre, contro la Profeſſione della Regola ſolennemente promeſſa, Privilegj di avere annue rendite, e beni ſtabili? Allora io, che tenea colui nella Rete, queſte coſe, diſſi, pajono inveriſimili a voi, perchè ſiete Uomo di groſſa paſta, e avete il cervello tondo come un Pepone; ma non pajono già tali a Filalete, il quale c'inſegna, che l'aver beni ſtabili, e annue entrate, non è coſa contro la purità della Regola di San Franceſco. E ſe ciò vi par ſtrano, queſto è, perchè pochi ſon giunti a ſapere quanto egli ſa. Sicuro, ripreſe toſto un Saccentello di quella brigata; poichè egli poggia tant'alto col ſuo cervello aguzzo, che è molto difficile, che altri il raggiunga. Io ſenza badare alle colui ciance, ſeguitai il mio diſcorſo: e facendo uſo delle voſtre parole, *ſappiaſi dunque*, diſſi, [*e quì parlo per bocca del medeſimo Dottor Serafico*] *che rigoroſamente parlando altro è* avere, *altro è* poſſedere, *come confeſſerà chiunque peſa il vero, e proprio ſignificato di queſte due voci; perocchè quantunque ſia vero, che tutti quelli, i quali* poſſeggono, hanno: *non è però vero, che tutti quelli, che* hanno, *veramente* poſſeggano, *potendo eſſi avere quello, che non è loro, e per*

e per conseguenza che non è di loro rigoroso possedimento, e proprietà. E in fatti San Francesco, benchè proibisse a i suoi Frati l'appropriarsi le cose di questo Mondo, non proibì però loro l'averle, non trovandosi nella Regola: i Frati nulla abbiano; *ma solo:* nulla si approprino -- Vedete voi, soggiuns' io, che secondo la Regola si possono avere beni stabili, annue rendite, e possessioni; perchè tali cose, sebbene si hanno, non si posseggono. O andate ora a friggervi co' vostri inverisimili. Ma mentre io così parlava, osservai, che coloro si smascellavan di risa. Ma il vostro Oppositore ripigliando il discorso, so ancor io, disse, che altro è *l'avere*, altro il *possedere*, potendosi avere il semplice uso di cosa, di cui non si abbia dominio, e proprietà. Ma che altro sia l'avere annue rendite, e possessioni, e altro sia il possedere, questa è una delle nuove scoperte del vostro Adiaforo. E siccome sarebbe cosa strana, e non mai udita il distinguere tra l'aver proprietà, e l'esser proprietario, l'aver Signoria, ed esser Signore; così è lungi dal comun senso degli Uomini il far differenza tra l'avere annue rendite, e possessioni, e l'esser possessore. Signorsì, disse allora subito un altro di quella turba, coteste cose si possono ben distinguere; perchè può essere, che Uomo abbia la vesta, e vada ignudo. Ma che uno si goda la vesta, ripigliò il vostro Contradittore, e nulladimeno vada spogliato, e' mi sembra alquanto difficile. Così, che Uomo annue rendite, e possessioni si goda, e che tuttavia non possegga, è cosa alquanto stranetta. Ma come poi tal Dottrina sia affatto lontana dalla mente di San Bonaventura,

tura, basta leggere le parole del Santo nel luogo appunto da Filalete citato, cioè nel Libretto apologetico alla quistione 9, dove non si trova per ombra vestigio alcuno di questa sua distinzione tra l'avere annue rendite, e possederle. Ma solamente ivi insegna, che il ricevere certa Limosina per mezzo di un'Amico, assegnata da tal' uno sopra le rendite di tal podere, non è l'esser possessore di tali rendite. Ecco le parole del Santo -- *Se alcuno disponesse, che per un amico, o per altri si desse da tal prezzo, o di questa, o quella entrata tanti pani ogni giorno, o tanto di Limosina in ciascuna settimana, o ciascun' anno, non saremmo per questo possessori delle rendite, o del podere* [*g*]. E questo è ben vero; poichè in tal caso i Frati, che ricevessero le Limosine assegnate sopra le rendite di tal podere, non averebbero tali rendite appresso di se: onde siegue a dire il Santo, che i Frati in questa disposizione non acquisterebbero alcun diritto sopra le Limosine loro assegnate, perchè le riceverebbono per sola grazia (*h*), nè le potrebbono esigere come loro dovute. Ma acciocchè meglio conosca il vostro Adiaforo quanto egli stranamente favelli nell'asserire, che l'annue rendite non sieno contrarie alla Povertà Francescana, è necessario fargli udire il medesimo San Bonaventura nello stesso luogo da lui citato. Proponendosi Egli una quistione per parte degli Avversarj scrive come siegue -- *asserendo voi, che secondo la vostra Regola, e Professione non dovete ricevere entrate, rendite, e possessioni eccetto le Case, dove voi abitate, parete trasgressori della vostra Regola in questo che ricevete*

(g) *Similiter, si aliquis disponeret per Amicum, vel alium, quòd de pretio, vel de proventibus illis, vel illis darentur tot panes quotidie, vel tantum Eleemosina singulis septimanis, aut annis, non essemus propter hoc Pradii, vel Redditũum possessores*. Divus Bonavent. libel. apologet. quæst. 9.

(h) Divus Bonavent. ibi.

vete Case , o Aje non contigue alle vostre Aje , nelle quali abitate ; imperocchè nel medesimo modo , se questo lice , potrete ancora ricevere Vigne , Campi , e Terreni , e qualunque cosa , che sarà a voi donata -- Rispondo , dice il Santo , *se alcuni sono , che in tali cose incautamente operano , noi ci contristiamo , contraddiciamo , e proibiamo . Ma come poi in tal negozio noi possiamo lecitamente procedere , avvertilo , e allora non giudicherai noi (se sanamente intendi) trasgressori . Noi ci protestiamo , che secondo la nostra Regola niente di possessione , o di certe rendite dobbiamo , o vogliamo ricevere , o AVERE* [intenda bene il vostro Filalete quell'*AVERE*] *Ma poichè siamo poveri , e mendichi , perciò nel modo lecito riceviamo quelle cose , delle quali abbiamo bisogno nella presente necessità , o per pagare i debiti , ovvero per proccurare altre cose necessarie . Allorchè dunque alcuno per divozione ci vuol lasciar per legato la sua Casa , o l' Aja non contigua alla nostra abitazione , non la riceviamo nè per noi , nè per interposta persona come nostra ; ma se colui dispone per altri , chiunque egli sia , che , quella venduta , del prezzo di essa provegga a noi in proccurare le cose , delle quali abbiamo bisogno , o per pagare i debiti , le accettiamo*. Può egli parlar più chiaro San Bonaventura ? (*i*) E pure il vostro Filalete ancorchè abbia veduto questo passo così concludente nel dotto Autore del Corollario mostra di non ci vedere , e osa affermare , che l'avere annue rendite non ripugni alla Povertà Francescana ; e quello , che è peggio , che ne' tempi di San Bonaventura fosse all'Ordine de' Minori conceduto l'averle a richiesta di questo Santo . Orsì che della

(i) *Cùm asseratis vos secundum Regulam , et professionem vestram nullos debere recipere proventus Redituum , seu possessiones , exceptis domibus , in quibus habitatis , videmini transgressores Regulę vestrę , in eo , quòd recipitis domos , vel Areas non contiguas vestris areis , in quibus habitatis . Eodem enim modo , si hoc licet , poteritis etiam Vineas recipere , agros , & Mansos , et similia quæque recipere , et quacumque fuerint vobis data :* Respondeo : *Si qui in talibus incautè agunt , dolemus , et contradicimus , et prohibemus . Qualiter autem in hoc licitè agere possimus , adverte , et tunc non judicabis nos (si sanè intelligis) transgressores . Nos protestamur secundum Regulam nostram nil debere , seu velle possessionis , vel certorum redituum recipere , vel* HABERE . *Quia vero mendici sumus , & pauperes , ea , quibus pro præsenti necessitate indigemus , ideo recipimus , prout licet , sive pro solvendis debitis , vel aliis necessariis procurandis . Cùm ergo aliquis ex devotione vult nobis legare domum suam , vel aream non contiguam nostræ mansioni , non recipimus eam nec per nos , nec per interpositam personam ut nostram ; sed si ille eam disponit per alium quemcumque , ut ea vendita , de pretio ejus provi-*

della Dottrina di San Bonaventura io posso con tutta ragione dire al vostro Adiaforo, ciò, che egli a gran torto dice all' Autore del Corollario della supposta Bolla di Clemente IV: *Che a guisa de' Bambini, quando s' incontrano in qualche cosa, che loro faccia paura, si va chiudendo gli occhi per non vederla.*

deatur nobis ex parte sui in his, quibus tunc indigemus, procurandis, vel solvendis debitis, acceptamus. Divus Bonavent. libel. Apologet. quæst. 9. tom. 2. opusc. edit. Venet. anno 1572.

Questo detto, ripres' io tosto, è lepidissimo, e leggiadrissimo, e calza a maraviglia bene contro l'Autore Corollarista, ma non contro l'istesso Adiaforo, che lo proferì. Conciossiachè egli ha veduta molto bene la dottrina di S. Bonaventura, e l'ha intesa per lo suo verso, e non come voi fate, torcendola contro sua voglia, là dove non può mai ire. Ma che che sia di questo, che io non voglio prender briga co' Santi, poichè voi siete un po' duro di testa, bisogna aprirvi la mente con un' altra dottrina fondamentale, e chiarissima del nostro Filalete, colla quale ei concludentemente dimostra, che l'aver beni stabili, ed annue entrate non è cosa per niuna fatta contraria alla pura professione della Povertà Francescana; conciossiachè, dic' egli, il dominio di questi beni immobili non è mica de' Frati, ma della Sede Apostolica. Essi si godono il frutto, e le rendite di questi beni, e la Sede Apostolica ne ritiene il dominio, e la proprietà; e così essi hanno le possessioni, e non le posseggono, perchè il possesso è di colui, che ha il dominio sopra la cosa. Onde è, che per questa via si salva benissimo la rigorosa Povertà, che null' ammette di proprio. Quindi dic' egli francamente, *che da' suddetti tempi*, cioè da' tempi di S. Bonaventura, ed anche prima di lui,

la detta Religion de' Minori, chiamata poi de' Conventuali ha sempre durato ad avere annue rendite, e le ha anche presentemente ; e poco dopoi. *Avendo già prima i Frati Minori beni stabili senza appropriarsene il dominio, il Santo Generale*, cioè San Bonaventura, *per far capire a' Secolari, che i Frati, come che fossero morti al Secolo, non per questo s' intendeva d'esser esclusi dall' esser sovvenuti de' beni del Secolo, e forse anche per quietare la Coscienza scrupolosa d' alcuni Frati, che tumultuavano, ne dimandò espresso Privilegio alla Sede Apostolica, la quale non altro fece, che dichiarare la Regola, e metter rimedio a que' disturbi, che l' annue rendite poteano nella Religion cagionare.* Portato in questa guisa il vostro testo. Ecco, dissi, sviluppato tutto l'intrigo. Or penso, che voi l'averete capita. Anzi, replicò quegli immantanente, io rimango più sorpreso che mai dalla franchezza di costui nello spacciare le sue falsità senza alcun timore di restar convinto per un solenne impostore. Io potrei facilmente convincerlo colle Costituzioni de' PP. Conventuali approvate da Pio IV, e colle altre confermate da Urbano VIII, le quali dichiarano, che essi dopo il Concilio di Trento sopra i loro beni, e fondi fruttiferi hanno quel Dominio, e quella proprietà, che hanno tutti gli altri Regolari possidenti sopra i loro beni immobili, e conseguentemente fargli vedere, che secondo i suoi stessi principj ei dice il falso, che i PP. Conventuali *sono anche presentemente veri osservatori della Santa Regola anche in riguardo alla Povertà in comune ;* ma mi riserbo a riconvenirlo a tempo più opportuno. Per ora vo' rivedergli un tan-

 tino

tino il pelo per l' enorme atroce ingiuria, che egli fa al Serafico Dottore San Bonaventura, in attribuendo a lui un rilasſamento così notabile della Povertà Minoritica, e che egli chiedeſſe al Papa il Privilegio di avere annue rendite, e beni immobili. Mentre in queſta guiſa colui pien di ſdegno parlava, un Togato di quelli alzatoſi in piè, prima, diſſe, che voi andiate più innanzi vorrei per mia intelligenza, che m' informaſte d' una coſa. Filalete afferma, che le annue rendite, e i beni ſtabili non recano alcun pregiudizio alla pura profeſſione della Serafica Povertà ſecondo la Regola di San Franceſco; poichè di eſſi beni, e fondi fruttiferi ne riceve il Dominio, e la proprietà la Sede Apoſtolica. Or vorrei, che mi diceſte, ſe la Santa Sede abbia tal dominio, e proprietà ſopra i beni degli altri Regolari? Certo che sì, riſpos' egli allora; imperocchè queſto dominio conviene alla Santa Sede, così per ragione della ſovrana Economia, che ad eſſa appartiene ſopra tutti i beni Eccleſiaſtici, come per la ſpecialiſſima dipendenza, e per la particolar ſoggezzione, che hanno tutti i Religioſi al Sommo Pontefice; e queſto dominio è ſtato comprovato dall' uſo, che la Sede Apoſtolica perpetuamente ne ha fatto; proibendo in tanti Canoni alle perſone Religioſe l' alienazione, e diſſipamento de' loro beni, e frequentiſſime volte per oneſte cagioni trasferendoli d' una in altra Religione, applicandoli d' uno in altro uſo: come di tante Abbazìe di Monaci ſappiamo eſſere avvenuto. Le quali coſe ſenza manifeſta ingiuſtizia non avrebbe potuto fare la Sede Apoſtolica, ſe aſſoluto dominio

nio

nio sopra i beni degli Uomini Regolari non le appartenesse. Non ostante però tal dominio, riprese il Togato, quei Religiosi, che hanno annue rendite, e fondi fruttiferi si dicono aver di proprio in Comune. Così è certamente, disse colui. E questo avviene, soggiunse l' altro, perchè, se io non erro, due sono i dominj delle cose, uno diretto, e sovrano, l' altro utile, ed immediato: e col dominio utile può star benissimo la proprietà; ancorche non si possa alienare, o distrarre la cosa senza licenza, e volontà del Signore diretto. Voi dite bene, replicò il vostro Contradittore. Allora il Togato: in che dunque si distinguerebbe, disse, la Povertà professata da i Frati Minori da quella che professano gli altri Ordini di Regolari, i cui beni, che in comune hanno, cadono sotto il dominio della Sede Apostolica, se i Minori avessero annue rendite, e beni stabili? In nulla certamente, rispose il vostro Oppugnatore; conciossiachè avrebbono benissimo proprio in comune, come hanno gli altri, non ostante qualsivoglia dominio, che sopra i loro beni vi possa avere la Sede Apostolica. E questo è ben quello, che non vuol intendere l' Adiaforo Scrittore: ma io dopo aver vendicato il torto, che egli fa al Serafico Dottore San Bonaventura, gli sturerò ben ben gli orecchi su questo punto, e gli farò vedere, che la Povertà Francescana esclude qualunque sorta di annua rendita: che i Romani Pontefici non hanno mai ricevuto il dominio de' fondi fruttiferi, se non negli ultimi tempi, quando cominciarono i Conventuali; ma solamente il dominio, e la proprietà delle cose necessarie

all' uſo de' Frati, e biſognevoli alle preſentanee, o imminenti loro neceſſità: che trattando di coſe immobili, eccetto il Convento, la Chieſa, o Clauſura contigua, e l' Orto per gli Erbaggi, ſe pure tali coſe tra i beni immobili ſi poſſono annoverare, la Sede Apoſtolica non ha mai altro lor conceduto, nè di altro ſtabile ha mai per loro uſo ricevuto il dominio: che la Povertà Minoritica in queſto ſi diſtingue da tutti gli altri Ordini di Regolari, che eſcludendo ogni proprietà, non permette a i ſuoi Profeſſori, ſe non il ſemplice uſo di fatto, ancora in quelle coſe, che ſi conſuman coll' uſo: che finalmente tuttociò, che ſi poſſa allegare ne' primi due Secoli Franceſcani, che dimoſtri l' uſo delle rendite, e l' acquiſto di fondi fruttiferi, è abuſo, e rilaſſamento contro la Regola, non conſentito da i Romani Pontefici, proibito dalle pubbliche leggi dell' Ordine, e deteſtato da tutti gli Scrittori Franceſcani di quei tempi.

Hu hui, diſs' io, voi la volete fare da Rodomonte; ma coteſte voſtre Orlandarìe andaranno a terminare nella rotta di Ronciſvalle. Sapete voi dove vanno a parare coteſte Gradaſſarìe? ad eſterminare la Povertà ancora ne' Padri Oſſervanti. E che? *I Padri dell' Oſſervanza*, come riflette acutamente Filalete, *non hanno anch' eſſi, e non poſſono avere annue rendite; purchè il dominio reſti appreſſo il Sindaco, come deputato dalla Sede Apoſtolica?* Allora colui inviperito come una Furia, coteſta, gridò, è una marcia calunnia di Filalete, la quale ſarà ben preſto da me confutata. Per ora vi baſti ſapere, che i PP. Oſſervanti ſecondo la lor Profeſſione non hanno, nè

nè possono avere annue rendite: che i loro Sindaci non ricevono, nè possono ricevere altro dominio, se non di quelle cose, che son necessarie all'uso de' Frati. E però tornando al primo discorso: Vero è, che S. Bonaventura nella Lettera Apologetica al Maestro innominato distinguendo *l'avere* dall' *appropriarsi* dice, che ai Frati Minori può convenire l'avere, non l'appropriarsi; ma non parla già d' aver campi, d'aver poderi, beni stabili, ed annue rendite. Parla solamente di cose mobili: parla di libri, de' quali dice a' Frati esser solamente conceduto l'uso, non la proprietà. Ecco le sue parole -- *Siccome non osta alla Povertà dell' Ordine aver Messali per cantar Meße, e Breviarj per recitar l'Ore; così non osta aver Bibbie per predicare la Divina parola. Ma forse la Regola è contraria a se stessa, che altrove comanda, che niente si abbia? Guardi Iddio, che ciò si dica... Dico adunque, che di queste cose a i Frati è conceduto l'uso, non la proprietà; imperocchè non dice la Regola: i Frati niente abbiano, ma niente si approprino.* Indi passando il Santo Padre ad assegnare quelle cose, di cui i Frati hanno l'uso semplice di fatto, fa solamente menzione de' Libri, e dell'uso delle Case, dove abitano, e finalmente conchiude con queste parole -- *Io son certo che questa è la Coscienza de' Frati; nè osta se alcuna volta hai veduto il contrario, il che non credo; imperocchè l'indiscretezza di uno non si dee ritorcere nè in tutti, nè in ciascheduni* (*l*). E di sopra si era espresso con questa fortissima protesta: *Io attesto dinanzi a Dio, che io sono per dire la verità secondo la mia Coscienza in tutte le cose, che soggiungerò* (*m*) Dov'

(l) *Sicut non obstat Ordinis paupertati habere Missalia ad cantandum Missas, & Breviaria ad Horas dicendas; sic non obstat & Biblias habere ad verba Divina predicanda. Sed nunquid Regula sibi contraria est, qua alibi mandat nihil habere? Absit hoc -- Dico ergo quod Fratribus horum concessus est usus; sed vetatur appropriatio; nam non dicit Regula: Fratres nihil habeant, sed quod nihil sibi approprient.* Divus Bonav. de Bon. Epist. ad Mag. innom. 2. tom. Opusc. edit. Venet. 1572. pag. 262.

(m) *Certus sum, quòd hac est Conscientia Fratrum; nec obstat si aliquando vidisti contrarium, quod non credo, quia indiscretio unius non ad omnes debet, nec ad singulos retorqueri -- Testificor coram Deo, quoniam veritatem sum expressurus secundum meam Conscientiam in omnibus, quę subjungam.* Divus Bonav. loco cit.

Dov' è ora quell' *Avere* annue rendite, e beni stabili del vostro Filalete? Leggasi di grazia tutta questa Lettera di San Bonaventura, e conoscerassi a lume chiaro la menzogna del vostro Adiaforo Scrittore. Ma figuratevi però, che questo sia nulla, rispetto a quello, che udirete in appresso; imperocchè il Santo Dottore in più d'un luogo fa la difesa a se stesso di questo affronto, e smentisce il suo Calunniatore. Nell' esposizione, che egli fa della Regola, sponendo quelle parole del secondo capo -- *senza proprio* -- dopo aver spiegati più stati di Cherici, e di Monaci, venendo allo stato de' Minori dice -- *Perciò quello stato è più sincero, e più da i pericoli delle ricchezze rimoto, il quale non HA abbondanza propria, o comune, mobile, o immobile.... niente dunque ha di proprio l' Ordine de' Frati Minori, nè alcuna persona di esso Ordine.* [n] Intende Filalete quel non *AVERE abbondanza comune immobile*? Ma se ciò non gli pare abbastanza per quella parola *abbondanza*, legga ciò, che il Santo scrive sopra il sesto capo della medesima Regola in quelle parole -- *i Frati niente si approprino* -- cioè -- *imperocchè proibì a' Frati la pecunia, acciocchè non si credesse, che fosse lor lecito ammettere altre cose, come sono i beni immobili, nel general sermone esclude tutte le cose dicendo: niente si approprino* (o). Sarebbe questo un gran colpo indirizzato da mano maestra; ma Filalete forse pensa d' averlo schivato, col ricorrere a quel suo *avere beni immobili senza possederli*. Ma aspetti un altro poco: Il medesimo Santo Dottore nelle quistioni sopra la Regola alla quistione quarta si muove questo dub-

(n) *Ideo ille status est sincerior, & à periculis divitiarum remotior, qui non habet affluentiam propriam, vel communem, mobilem, vel immobilem..... nihil igitur habet Proprium Ordo Minorum Fratrum, nec aliqua ipsius Ordinis Persona.* Divus Bonav. in exposit. super Regul. tom. 1. opusc. edit. Venet. apud Hieronymum Scottum 1572.

(o) *Quia Fratribus inhibuit receptionem pecuniæ, ne credatur, quòd alia liceret admittere, utpote IMMOBILIA, in generali sermone excludit omnia dicens: nihil sibi approprient* -- Divus Bonav. ibi.

dubbio -- *Bastando alla perfezzione della Religione niente aver di proprio in speciale, e AVERE possessioni per le necessità in comune, siccome ebbero tutte le Religioni degli antichi Padri, Benedetto, Agostino, ed altri; pare che sia cosa inconsiderata, e quasi un tentare Dio, che un tanto Ordine si esponga alla quotidiana mendicazione quasi che aspetti dal Cielo il suo vitto* (p) Ma se i Frati Minori avessero avuto, o potuto avere annue rendite, sarebbe ridicolo questo dubbio. Per mia fè, disse allora un Insolentello di quella turba, che non sarebbevi pericolo di tentare Dio, ove i Frati godendosi i frutti de' loro Poderi, e bevendosi il buon vino delle loro vigne, lasciassero alla Sede Apostolica l' impaccio d' aver custodia de' loro Fondi. Ma il vostro Contraddittore nulla commuovendosi a queste parole, seguitò il suo discorso: ed ecco, disse, un passo decisivo di San Bonaventura, che rivolge sossopra tutte le macchine del vostro Impostore. Nella quistione nona sopra la Regola rispondendo a un tal quesito -- *Per le ragioni premesse*, dice, *vuole Dio far conoscere la verità della sua Promessa, e l' evidenza della sua Liberalità, mentre a noi, i quali per amor suo abbiamo risoluto NON AVER nessune rendite certe, e rigettiamo in Lui tutta la nostra sollecitudine, più liberalmente ne somministra le cose necessarie, che ad alcuni altri, i quali hanno larghi Poderi ... acciochè in lui più sicuramente confidiamo, e più fedelmente lo serviamo .... Che poi alcuna volta paja, che noi abbiamo cibi, e bevande più laute, questa è cosa propria de' Mendichi, i quali, mentre non serbano in avvenire per congregar cumuli, e per comprare spaziosi Poderi, subito mangiano,*

(p) *Cùm sufficiat ad Religionis perfectionem nihil habere proprium in speciali, & HABERE possessiones pro necessitate in communi, sicut omnes Religiones antiquorum Patrum Benedicti, Augustini, & aliorum; videtur inconsultum, & aliquo modo tentare Deum, quòd tantus Ordo exponat se mendicitati quotidianæ, velut cælitus expectet victum.* Divus Bonav. in quæstionibus circa regul. pag. 394. colum. 1. edit. cit.

giano, *e beono ciò*, *che loro il Signore ministra* [*q*]. Questi sono i beni immobili, e i poderi, queste le possessioni, e l' annue rendite, che aveano; o poteano avere in tempo di San Bonaventura i Frati Minori. Ma sarebbe un mai non finirla, se io volessi produrre tutte le testimonianze di questo Santo in difesa del suo onore, e del suo zelo per l' osservanza della Regola, che professò. Basta dare un' occhiata a i suoi Divini Scritti per conoscere immantanente, che nessuna cosa egli ebbe più a cuore quanto il difendere l' Evangelica Povertà professata da' Frati Minori, e appoggiata alla sola Divina Provvidenza contro le calunnie de i detrattori, che la discreditavano, come inconsiderata, temeraria, e tentativa d' Iddio. Onde è cosa da stupire, che si trovino Uomini al Mondo di tanto coraggio, che osino affermare aver questo Santo cercato al Papa Privilegio di aver beni stabili, ed annue rendite per quell' Ordine, che con tanto zelo ei governava, con immenso discredito di quella Dottrina, che in mille luoghi avea insegnata, e di quelle proteste, che mille volte, disputando co' suoi Contradittori, avea fatte. Cercano costoro di far mentire il Sommo Pontefice Sisto IV, allorchè dalla Catedra del Vaticano nella Bolla della Canonizzazione di questo Santo affermò di lui, che mentre egli era Generale *non solamente custodì diligentissimamente quelle cose*, *che dallo stesso Beato Francesco erano state piamente*, *e santamente istituite*, *ma altre ancora ne aggiunse* (*r*).

Mentre queste cose colui con grand' ardore, e con veemenza dicea, osservando io, che egli

(q) *Propter præmissas rationes vult etiam Deus veritatem suæ promissionis, & evidentiam suæ liberalitatis ostendere, dum nobis qui nullos certos redditus pro ipso HABERE decrevimus, & totam sollicitudinem in eum jactavimus, indulgentiùs necessaria ministrat, quàm aliis quibusdam, qui lata prædia habent.... ad hoc ut ei securiùs confidamus, & fideliùs serviamus..... Quòd autem aliquando lautiores cibos, & potus habere videamur, hoc est propriè mendicorum, qui dum non reservant in posterum, ut cumulos congregent, ut prædia lata comparent, statim comedunt, & bibunt ea, quę Dominus administrat.* Divus Bonav. quæst. 9. circa Regul.

(r) *Nec solùm, quæ ab ipso B. Francisco, piè, & sanctè instituta fuerant, diligentissimè custodivit, sed multa etiam adjecit* Sixtus IV. in Bulla Canoniz. -- *Superna cœlestis* &c.

egli era oltremodo riscaldato contro di voi, e che avea mossa la bile agli altri, che gli eran d'intorno, quantunque avessi appresso di me un colpo riservato da farlo restare tosto di sasso, e sbalordito; pensai con tutto ciò, che non era allora tempo a proposito di sfoderar l'Arma, che io tenea nascosta; ma che conveniami aspettare meglior opportunità. Quindi veggendo egli, che io, come era mio solito, non mi opponeva al suo dire, credendo di avermi superato, seguitò con maniera un po' men concitata in cotal guisa a favellare: Poiche io nel miglior modo, che ho potuto, ho vendicata l' ingiuria fatta dal vostro Filalete al Serafico Dottor San Bonaventura, convien, che io vi mantenga la parola; e vi dimostri, secondo quello, che poco innanzi mi proposi di fare, qual fosse la forma della Comunità dell' Ordine ne' primi secoli Francescani. E cominciando dalle leggi, e dichiarazioni Apostoliche mi si offerisce a prima vista quella di Gregorio IX nel bel principio dell' Ordine, e riferita da S. Bonaventura in questi termini -- *Diciamo, che nè in comune, nè in particolare debba aver proprietà* [cioè la Religion de' Minori] *ma solamente l'uso degli utensili, e de' Libri, e delle altre cose mobili, che sono lecite all' Ordine, salvo il dominio de i luoghi, e delle Case a coloro, a' quali si conosce, che appartengono; nè debbono vendersi i mobili, nè commutarsi fuora dell' Ordine, o in qualsivoglia modo alienarsi, se il Cardinale della Romana Chiesa, che sarà per tempo Governator dell' Ordine, non darà al Ministro Generale, o a' Ministri Provinciali l' autorità, o il consenso sopra di ciò* (s). Dove sono quì i beni

(s) *Dicimus, quòd nec in communi, nec in speciali debet proprietatem habere, sed utensilium, & librorum, & eorum mobilium, quæ licet Ordini habere, usum habeat salvo locorum, & domorum dominio illis, ad quos noscuntur pertinere. Nec vendi debent mobilia, nec extra Ordinem commutari, aut alienari quoquo modo, nisi Ecclesia Romanæ Cardinalis, qui pro tempore fuerit Ordinis Gubernator, Generali, seu Provincialibus Ministris auctoritatem super hoc præbuerit, vel assensum.* Gregorius IX apud Divum Bonavent. in exposit. Regul. cap. 2. loco cit.

immobili, e l'annue rendite, che fino da' principj della Religione aveano i Frati Minori? Si faccia innanzi Filalete, e col suo alto sapere ci dia a conoscere, che l'entrate, e i poderi non sono contrarj alla Professione della Povertà Francescana, cui sappiamo esser solo conceduto l'uso semplice, e di fatto delle cose mobili, necessarie al sostentamento della vita Religiosa: c'insegni, che la Sede Apostolica ricevè fino da que' primi tempi il dominio delle possessioni donate a' Frati, quando nemmeno volle ricevere la proprietà delle Case, e de' luoghi, dove essi abitavano, serbandola interamente a coloro, che ad essi ne avean fatta concessione per loro uso. Dopo Gregorio IX mi si presenta Nicolao III, il quale nella famosa Decretale -- *Exiit qui seminat* -- data il secondo del suo Pontificato, cioè nel 1279, e riferita nel sesto delle Decretali sotto il titolo *De verb. significat.* dichiarò qual fosse, e quale dovea essere in avvenire la Professione, la Povertà, e la Vita de' Frati Minori: confermando le dichiarazioni degli Antecessori Romani Pontefici Gregorio IX, Innocenzo IV, e Gregorio X. Quivi confutando il Papa le maledicenze di coloro, che calunniavano questo Istituto di vita povera, e mendica, assegna i modi, co' quali i Frati si commetteano, e doveano in avvenire commettersi alla Divina Provvidenza senza tentarla, ricorrendo agli umani mezzi delle Limosine cercate, delle Limosine spontaneamente offerite, e della mercede delle loro fatiche [1]. Quivi è dichiarato, che i Frati Minori secondo la lor Professione non aveano, nè poteano avere in avvenire se non l'uso sempli-

(1) *Sic enim seipsos committant Divinæ Providentiæ in vivendo, ut viam non contemnant provisionis humanæ, quin vel de his, quæ offeruntur liberaliter, vel de his, quæ mendicantur humiliter, vel de his, quæ conquiruntur per laboritium, sustententur. Qui triplex vivendi modus in Regula providetur expressè.* Decret. *Exiit* de Verb. signif. in 6.

plice, e di fatto delle cose necessarie al vitto, agli studj, e al culto Divino (*u*): che di queste cose mobili solamente ne riceve il dominio, e la proprietà la Sede Apostolica [*x*]; come ancora delle Chiese, e delle Case, ove di queste però i Concessori non si abbiano riserbato il dominio. Quivi si vede chiaramente decisa l'incapacità de' Minori di ricever lasciti di qualsivoglia bene stabile, o fondo fruttifero consistente o in Vigne, o in Campi, o in Case d'allogare, o in simili cose, che danno annue rendite (*a*). Quivi si osserva prescritto il modo, con cui possano i Frati ricevere i Legati per modo di semplice Limosina, a effetto di sovvenire alle presenti, o imminenti loro necessità, e non altramente (*b*). In una parola quì si vede la forma di quella Vita, che oggi è in pratica appresso i PP. Osservanti, e gli altri Istituti compresi sotto di essi, e di cui non se ne vede vestigio ne' PP. Conventuali. Con tutto ciò Filalete oserà affermare, richiamando in contrario tutti i più certi documenti di quella età, che sino da' suoi principj l'Ordine de' Minori ebbe annue rendite, e beni stabili in quella guisa, che oggi hanno i PP. Conventuali.

Or mentre costui in questa guisa declamava, io, che sapea, che cosa bolliva in pentola, mi stava chiotto chiotto fra me stesso ridendo, e aspettando l'ora, che ei cadesse nell'aguato: Onde egli veggendo, che io non rispondea, proseguì con maggior enfasi l'incominciato sermone: E dall'anno, disse, 1279, in cui abbiam veduto qual fosse la forma della Comunità dell' Ordine sopra la Professione de' Frati dichiarata,

(u) *Ex quibus omnibus satis claret ex Regula, ad victum, vestitum, Divinum cultum, & sapientiale studium necessarium rerum usum Fratribus esse concessum*. Ibi.

(x) *Omnium utensilium, & librorum, ac eorum mobilium præsentium, & futurorum, quæ & quorum usum* (facti scilicet) *Ordini, vel Fratribus ipsis licet habere; proprietatem, & Dominium* (*quod & fel. record. Innocentius Papa IV prædecessor noster fecisse dignoscitur*) *in nos, & Romanam Ecclesiam plenè, & liberè pertinere hac præsenti Constitutione in perpetuum valitura sancimus*. Ibi.

(a) *Ordinamus, & dicimus, quòd si Testator modum, secundùm quem Fratribus* (*eorum conditione inspecta*) *recipere non liceret, exprimat in legando, ut si legaret Fratribus vineam, vel agrum ad excolendum, domum ad locandum, vel similia verba in similibus proferret, aut modos similes in relinquendo servaret, à tali Legato, & ejus receptione per omnem modum Fratres abstineant*. Ibi.

(b) *Si verò modum licitum Fratribus in legando Testator expresserit, ut si diceret: lego pecuniam pro Fra-*

ta, e stabilita da Nicolao III nella sua Decretale *Exiit*, mi convien fare un gran salto sino all' anno 1311., in cui da Clemente V per la sua celebre Decretale -- *Exivi de Paradiso &c.* nel Concilio Viennese, riferita nelle Clementine sotto il titolo *de Verb. significat.*, per estinguere alcuni abusi, i quali contro la Povertà Francescana erano in talun Convento dell'Ordine introdotti; furono le dichiarazioni di Nicolao III nuovamente confermate, e spiegata nuovamente la forma del Governo, che dee tenersi dalla Comunità de' Minori intorno alla Povertà professata. E per lasciare tutte le altre cose, che oggi sono in uso appresso i PP. dell' Osservanza, riferirò solo ciò, che in materia di annue rendite, e di beni stabili fu da quel Pontefice dichiarato in questi termini -- *Essendo cosa certa, che l'annue rendite sono dallo Jus tra i beni immobili computate, e che ripugna alla Povertà, e alla mendicità ottener tali rendite, non v'ha dubitazione alcuna, che a i predetti Frati qualsivogliano rendite, e possessioni, ovvero il loro USO, essendo che non si trovi a quelli conceduto, non è lecito ricevere, o AVERE, considerata la loro condizione*. [c]

Esca ora fuora il vostro Filalete, dirò io a lui ciò, che egli dice all'Autore del Corollario, *e per mostrare pur di eßer vivo, si metta a piè fermo sulla proposizione di prima*, che fin da' suoi principj ebbe l'Ordine *l'USO*, se non la proprietà de' beni stabili, e delle annue rendite. Si sfiati nel gridare che tali cose alla Povertà Minoritica non son contrarie, e si opponga alla solenne dichiarazione di un Papa in un Concilio

trum necessitatibus expendendam, vel domum, agrum, vineam, ad hoc ut per certas Personas idoneas distrahantur, & pecunia de rebus ipsis accepta in Ædificia, vel alia Fratrum necessaria, convertatur; in hoc casu &c. Ibi.

(c) *Cumque annui redditus inter immobilia censeantur à jure, ac hujusmodi redditus obtinere, paupertati, ac mendicitati repugnet; nulla dubitatio est, quòd prædictis Fratribus redditus quoscumque, sicut & possessiones, vel eorum etiam USUM, cùm eis non reperiatur concessus, recipere, vel HABERE, conditione considerata ipsorum, non licet.* Clem. V. in Decret. *Exivi &c.*

cilio plenario, ove determina l'annue entrate ripugnare alla mendicità Franceſcana; e di eſſe non pure la proprietà, ma nemmen l'uſo non eſſer mai ſtato a' Frati Minori conceduto. Mentre coſtui di voi così ſi empieva la bocca, non potendo io ſtar più ſaldo alle moſſe, e parendomi ormai tempo di dar fuoco alla Mina; voi, diſſigli, ſiete uſcito un po' fuora del manico: ma giacchè provocate Filalete a riſpondervi, ſon io quì per lui, e a ſuo nome vi dico, che le coſe da voi affermate ſin quì ſono le conſuete canzoni cantate, e ricantate da i PP. Oſſervanti più vecchie di Ecuba, e più antiche delle Sibille: le quali coſe per altro non fan niente a propoſito nella preſente quiſtione. E poichè rifiutate gli Autori dell'Oſſervanza allegati da Filalete, io voglio addurvi un Autore de' noſtri, al quale ſon certo, che non avrete coraggio di opporvi; imperocchè egli è il famoſo Scrittore del Libro intitolato -- *Trattato unico delle verità fondamentali dell' Ordine de' Minori Conventuali* -- Or voi potete dimenarvi quanto volete, perchè ſe non avete voglia di dare di faccia per Terra, biſogneravvi ſtar ſaldo ſu queſti fondamenti. E bene, ripreſe toſto colui, che freſche novelle ne recano elleno *coteſte verità fondamentali?* Dicono, replicai io, che queſte Decretali, e le coſe in eſſe contenute, e diſpoſte non furon fatte pe' PP. Conventuali. *La Decretale Exiit fu fatta per quelli, che ſeguivano il rigor della Regola; nò pe' Conventuali* [*d*], e l'iſteſſo dicono ancora della Clementina *Exivi* (*e*). Io il ſo beniſſimo, riſpoſe colui; imperocchè non erano al Mondo in quei tempi i PP. Conventuali. Signor

(d) *Decretalis -- Exiit -- fuit edita pro ſequentibus rigorem Regulæ, non pro Conventualibus*. Pater Carolus Rainerius Ariminenſis Conventualis in Tract. verit. fundamental. edit. Arim. anno 1693. cap. 4. pag. 189.

(e) ibi pag. 163.

gnor nò, rispoſi io allora: eſſi v'eran certamente; imperocchè ſono i Primogeniti: ma queſte Decretali, e le loro proibizioni contro i Privilegj furono fatte per gli PP. Oſſervanti. Adagio un poco co' Privilegj, diſſe egli ſubito, che nelle Decretali non ſi fa menzione alcuna di Privilegio. O che importa queſto, riſpos' io? Udite queſta verità fondamentale -- *Le proibizioni nella medeſima Clementina fatte contra i Privilegj, tutte, e totalmente furono pubblicate per i PP. dell' Oſſervanza, che, pochi anni ſcorſi, avean dato principio alla Riforma ſotto il B. Pauluccio* [f]. Adunque in que' tempi, ripigliò quegli, vi erano i PP. Oſſervanti? Signor no, riſpoſi io, biſogna capire queſt'altra verità fondamentale, che *avanti che il B. Pauluccio coſtituiſſe i PP. Minori Oſſervanti, eſſi non erano* in rerum natura [g]: e che queſto B. Pauluccio non diè principio all' Oſſervanza, ſecondo il noſtro Autore (ed è comune ſentenza) ſe non nell'anno 1368 (h). Quindi egli accenna nell'Indice, che *gli Oſſervanti videro la prima luce nel* 1368 (i). Che però ſe la Decretale *Exiit* fu data nel 1279, e la Clementina *Exivi* nel 1311, come voi aſſerite, non vi erano ſicuro gli Oſſervanti *in rerum natura* in queſti tempi. Come adunque, diſs' egli, furono fatte queſte Decretali per i PP. Oſservanti, ſe eſſi non erano ancor nati? Tant' è, diſs'io: queſte ſono verità fondamentali credute da tutto il Mondo, e date in luce coll' approvazione de' Superiori: e l'una dall'altra non ſon più diſtanti, che due, o tre pagine. E dovete ancora ſapere, *che i PP. Oſſervanti non contenti di eſſer oſſervatori di queſta Decretale dentro l'Or-*

(f) Ex *quibus conficitur, quòd prohibitiones in eadem Clementina facta contra Privilegia, tota, & totaliter fuerunt lata pro Patribus de Obſervantia, qui paucis annis elapſis, initium dederant Reformationi, duce Beato Paulucio*. Idem auctor loc. cit. pag. 188. e 189.

(g) *Antequam Minores de Obſervantia conſtitueret Beatus Paulucius, in rerum natura non erant*. Idem loc. cit. pag. 260., e 261.

(h) Idem auctor loc. cit. cap. 6. per totum.

(i) Idem auctor in Indice verbo -- *Obſervantes*.

l' Ordine, e la Comunità sotto i Ministri della Religione; tre, o quattro anni dopo domandarono al Concilio di Gostanza i proprj Reggitori, e Vicarj, e fu soddisfatta la loro petizione [*l*]. E questa, replicò colui, è ancor essa verità fondamentale? Sicurissimo, rispos' io: ma sapete voi, soggiuns' egli, quanti anni scorsero dalla Decretale *Exivi* di Clemente V al Concilio di Gostanza? non più che cento, e tre anni, quanti sono dal 1311 quando uscì la Clementina al 1414 quand' ebbe principio il Concilio di Gostanza. Come adunque gli Osservanti tre o quattr'anni dopo la Decretale di Clemente V domandarono i Vicarj al Concilio Gostanzese? Cento tre anni vi pajono *tre, o quattr' anni?* Allora un certo Capetto sventato di quella Conversazione balzando in piè, olà, disse: bisogna chinare il capo a cotesto Autore delle verità fondamentali, che egli poi ci ha dato a conoscere San Francesco Conventuale; mentre nel Frontispizio della sua Opera ha fatto imprimere il Santo, che riceve le Stimmate, colle scarpe. Manco male, soggiunse allora una Fraschetta di coloro, che non vi ha fatto dipingere ancora i guanti. E un'altra Capezza di quel branco: ha fatto, disse, alle scarpe imprimere ancora le Fibbie? Sarebbe questa una bella erudizione pe' Calzolaj. Non so, disse il primo, parmi però che le Fibbie sieno state delineate in una Immagine di S. Antonio di Padova di fresco stampata; onde hanno esse acquistato pregj di non minore antichità. Mentre coloro così garrivano, il vostro Oppositore, via, disse, lasciamo andar questi scherzi; che ben so cotali Battucchierìe esser detestate non

(l) *Et tertio, vel quarto post anno non contenti Decretalis hujus intra Ordinem, & Communitatem esse observatores sub Ministris Religionis, petierunt à Concilio Constantiensi ... proprios Rectores, & Vicarios, ac petitioni eorum inclinatum est*. Idem auctor loc. cit. pag. 189.

non pure da i ſapientiſſimi Superiori del ſagro Iſtituto de' Minori Conventuali; ma dal maggior, e più ſavio numero della loro Comunità abbondantiſſima di Uomini Letterati, cui, ſon certo, che tali ſciocchezze fanno nauſea, e vergogna. Tornando però ſul noſtro diſcorſo: Non vi par coſa contraria all' evidenza l'aſſerire, che le due famoſe Decretali furon fatte per alcuni pochi Zelanti, e non per tutta la Comunità dell' Ordine? Dove mai in eſſe ſi fa menzione di queſti pochi? Anzi dove non ſi fa menzione dell' Ordine de' Minori, della Povertà de' Frati Minori, della Regola, della Profeſſione, della Vita de' Frati Minori, e finalmente delle calunnie ingiuſtamente fatte all' Iſtituto de' Frati Minori? Con eſpreſſioni così univerſali, così comuni, qual' Uomo ſavio potrà perſuaderſi eſſerſi parlato di pochi, e non di tutti? Legganſi di grazia quelle due Decretali, e vedranſi l'eſtrema violenza, e l'incredibile audacia, colle quali s'ingegna queſto Scrittore di torcere a ſtravagantiſſima ſignificazione il vero, aperto, e naturale lor ſenſo. Ma ſiccome egli s'impegna contro la verità paleſe; così è coſtretto dalle ſue menzogne a lacerare ſe ſteſſo con quelle ſtrabocchevoli contradizioni, che ſonoſi di ſopra oſſervate. Ma poichè io non ho conteſa con queſt' Autore, laſcerò, che altri prendaſi la briga di pettinarlo. Or contro il voſtro Filalete vo' farvi vedere, che queſte due Decretali furon fatte per tutta la Comunità de' Minori, e che da eſſa furono religioſamente cuſtodite come ſolenni dichiarazioni della ſua Profeſſione, e come leggi irrefragabili del ſuo vivere. Ma in tanto

tanto, che coſtui ſi era poſto in arneſe per ſchierar le ſue frottole, un cotal Uomo attempato, che accanto gli ſedea, e ſenza proferir parola era ſtato attentiſſimo al noſtro ragionamento, voi, diſſe, volete trar tanto in lungo la Diſputa, che pria di udirne la Conchiuſione, ne saremo ſcordati delle premeſſe. Meglio ſarebbe, che ſerbaſte ad altro giorno il diſcorrere ſopra le coſe, che vi ſiete propoſto di provarne; e in tanto noi faremmo riſleſſione ſopra quelle, che avete dette. Son contento di fare quanto vi piace, riſpoſe il voſtro Avverſario; purchè queſto buon' amico di Filalete voglia differire ad altro dì la Diſputa incominciata. Io ſentendomi pigliare in parola, ancorchè di mala voglia mi conduceſſi a laſciar la conteſa; mentre non mi era ancora riuſcito di dare in capo a colui con quel colpo di riſerva, che voi ſapete; nulladimeno, cominciando a farſi notte, e veggendo che alcuni di que' Togatelli con sbadigli, e ſtirature ſegni faceano d'increſcimento, riſolvei al vegnente giorno il rimanente della Diſputa traſportare. Quindi colla ſolita proteſta di non volere alcuna coſa credere di quelle, che contro di voi ſi eran dette, mi licenziai da coloro: e a caſa tornatomene, mi poſi a ſcrivere tutto il ſucceſſo della noſtra conteſa, della quale mi perſuado, che voi dobbiate rimaner ſoddisfatto. Voi intanto attendete allo ſtudio de' voſtri Protocolli, che io non tralaſcerò di avviſarvi nel futuro Ordinario di tutto quello, che ſia per accadermi nella nuova pugna, che avrò col voſtro Avverſario. State ſano.

LETTERA TERZA.

Amico Cariſſimo.

L voſtro Avverſario non aſpettò, che ſecondo l'appuntamento io tornaſſi da lui, ma il giorno ſeguente, perſuaſo talvolta d'aver ottenuta la miglior parte nella lite del dì precedente, venne con tre compagni a trovarmi a Caſa; mentre io per entro un mio Giardino ſotto un Pergolato ſedendo con un' Amico paſſava le ore calde del giorno: ragionando con eſſo del voſtro Libro, e della oſtinazione di molti nel chiuder gli occhi all' evidenza delle voſtre ragioni. Avviſato dell' arrivo del voſtro Oppoſitore, me li feci ſubito incontro, e corteſemente accogliendolo, che novità, diſſi, è queſta? Avevate voi forſe paura, che io non vi attendeſſi la parola? oppure, col mutar Campo di Battaglia, vi ſiete diviſato di migliorare anche fortuna? Nè l'uno, nè l'altro, riſpoſe egli allora; ma, poichè voi vi ſiete due volte

compiaciuto di onorar la mia Casa colla vostra presenza, hò pensato di vi dover corrispondere, col rendervi il beneficio di un buon consiglio, che son venuto a darvi ; se pur voi il volete accettare. E che consiglio è cotesto? diss' io allora alquanto turbato. Il mio consiglio è, disse colui, che voi desistiate dall' impegno, che avete preso nella difesa di Filalete ; perchè a lungo andare preveggo, che da esso non sia per tornarvene molta lode : ed ho per questa cagione meco condotti questi tre valent' uomini, i quali sono ancor' essi del medesimo sentimento , e perchè amano il vostro bene vi pregan meco a dismettere questa impresa. Cotesto consiglio, rispos' io, mira più al vostro vantaggio , che al mio; imperocchè voi ben prevedete di dover alla fine restar di sotto in questa contesa : Onde vi so intendere da parte di Filalete o che proseguiate la lite intrapresa , o vi dichiariate per vinto. O questo poi nò, riprese colui :. Io son pronto a fare quanto vi aggrada. E quando non siavi grave, che questi miei Compagni sieno presenti al nostro ragionamento , ci fermeremo in questo vostro Giardino , il quale per la grata ombra di questo Pergolato, e per la dolce aura, che intorno spira , ci renderà più giocondo il ragionare , e meno moleste le ore della calda stagione . Son contento, diss' io, e mi reco ancora ad onore , che questi Uomini dabbene si trattengano con voi quanto vi piace. E ordinando a un Famiglio, che desse da sedere al vostro Oppositore, e a' Compagni , uno de' quali era Uomo di Corte, l'altro Dottore in Divinità, e il terzo Curiale, dirimpetto a loro mi assisi

ac-

accanto al mio Amico. Seduti, che noi fummo, il vostro Contraddittore cominciò in tal guisa a favellare. Poichè non volete mutar opinione, seguirò io a dimostrarvi, come jeri vi promisi, che le due famose Decretali di Nicolao III, e di Clemente V. non furono particolari disposizioni per alcuni pochi Religiosi dell'Ordine Minoritico; ma comuni dichiarazioni della Regola professata da tutta la Comunità, e pubbliche leggi date, e ricevute da tutto il Comune de' Frati Minori. E parlando in primo luogo della Decretale *Exiit* di Nicolao, voi verrete sul chiaro di quanto io dico, se vorrete por mente alle seguenti cose. Primieramente, che questa Decretale fu fatta non ad istanza di alcuni pochi Zelanti, ma del Capitolo Generale celebrato in Assisi nel 1279; e fu tale dichiarazione cercata da tutto l'Ordine, per chiuder la bocca ad alcuni maligni, che calunniavano, come si è detto, la Povertà Francescana, come temeraria, e inconsiderata. E perciò furono chiamati dal Papa alla sua presenza il Ministro Generale Fra Buonagrazia da Bologna, e molti altri Ministri Provinciali, che intervenuti erano a quel Capitolo, per la discussione di quest' affare; rendendo testimonianza di tuttociò il medesimo Pontefice nella Prefazione di quella Bolla (*a*). In secondo luogo, che questo Papa prima di formare la celebre Decretale consumò due mesi di tempo nella meditazione di essa; e per procedere con tutta la maturità del giudizio, oltre il Ministro Generale, e i Provinciali di sopra nominati, diede il negozio in consulta a due Cardinali dell' Ordine Minoritico, cioè Bentivenga Vescovo di Al-

(a) *Verumtamen ut Ordo prædictus, quibuslibet præcisis anfractibus, distincta, & pura vigeat charitate, sicut Fratres ejusdem Ordinis nuper in Generali Capitulo congregati providerant; dilectis Filiis Generali, & nonnullis aliis Provincialibus ejusdem Ordinis Ministris, qui in Capitulo ipso convenerant, in nostra præsentia constitutis, cùm ad plenam ejusdem Regulæ observationem in vigore spiritus eorum fervere noscatur intentio; visum est nobis mordacibus hujusmodi vias mordendi præcludere.* Nicolaus III in decret. *Exiit*

Albano, e Girolamo Vescovo di Palestrina, che era stato Generale dell' Ordine, e fu poi Sommo Pontefice col nome di Nicolao IV, a Pietro Peregrosso Vice Cancelliero della Santa Romana Chiesa, al Conte Glusiano de Casate Auditore del Sagro Palazzo, e a Benedetto Gaetani Protonotario Apostolico, indi Cardinale, e poi Papa col nome di Bonifacio VIII (*b*). In terzo luogo, che uscita la Decretale, il Ministro dell' Ordine Fra Buonagrazia con sua Lettera circolare spedita a tutti i Ministri Provinciali, e a tutti i Frati -- *Fratribus universis* -- con parole gravissime ne incaricò l'esecuzione, conchiudendo con questa Ordinazione -- *Finalmente, acciocchè l'ignoranza non sia ad alcuni materia di peccare, la Dichiarazione della Regola, ovvero la Costituzione di N. S. Nicolao, e gli Statuti del Capitolo Generale colla copia delle presenti Lettere, le quali similmente trasmetto alle altre Provincie, si abbiano in qualsivoglia luogo de' Frati, e in qualsivoglia Mese si leggano in qualunque luogo, dove si offerirà l'opportunità di farlo*, ed indi segue a minacciare il dovuto gastigo a i negligenti [*c*]. Ed è ancora da osservarsi, che il medesimo Generale in questa sua Paternale attesta avere intese dalla bocca del Papa queste parole -- *Noi ci turberemmo sino a i capelli del nostro Capo, se i Frati tanto colle parole, quanto co' fatti nella predetta regolare Osservanza* (cioè della Regola da lui dichiarata) *non si facessero in avvenire più cauti* (*d*). A queste invincibili pruove si aggiunge la testimonianza di Frat' Arlotto di Prato Ministro Generale, il quale per ordine del Capitolo Generale tenuto in Milano

nel

(b) Vide VVading. ad ann. 1279. n. 11.

(c) *Demum ne ignorantia sit aliquibus materia delinquendi, Regula declaratio, seu Constitutio Domini Nicolai & Statuta Capituli Generalis, cum præsentium literarum copia, quam similiter aliis Provinciis transmitto, in loco Fratrum quolibet habeantur -- & quolibet mense semel legantur in quolibet loco, cùm opportunitas se obtulerit faciendi, procul dubio attendentes, tam ipsi, quàm alii, qui præsident: quòd si in horum observantia diligenti, tam in se, quàm in aliis fuerint negligentes; arctante conscientia, hoc non potero clausis oculis pertransire*. Vide Chronolog. Seraph. Relig. part. 1. pag. 32.

(d) *Cùm præfatus Sanctissimus Pater sic dixerit viva voce pluribus aliis Ministris, mecum in ejus præsentia constitutis -- Usque ad cincinnos nostri capitis turbaremur, nisi Fratres tam verbis, quàm factis in prædicta Regulari Observantia fiant in posterum cautiores*. Loc. cit. pag. 31.

nel 1285 in una sua lettera circolare indirizzata a tutti i Ministri Provinciali, Custodi, e Guardiani ordinando l'osservanza di alcune cose intorno alla Povertà, comincia da queste parole -- *Primieramente dicendo la Regola, che i Frati niente si approprino, nè Casa, nè luogo, nè alcuna cosa, e contenendo l'esposizione della medesima Regola, che i Frati, nè in comune, nè in speciale debbano proprietà avere, ma abbiano l'uso degli utensili, e de' Libri, e di quelle cose mobili, che è lecito all'Ordine avere -- salvo il dominio delle Case, e de' luoghi a quelli, a i quali si conosce appartenere, voglio, e comando &c.* (e). Sin quì erano in pieno vigore le dichiarazioni di Gregorio IX, e di Nicolao III per tutto il Comun de' Frati; concioffiachè questa lettera è indirizzata *Universis Ministris Provincialibus, & Custodibus, Guardianis, & Fratribus ubicumque*. Ma se questo testimonio non vi basta, udiamone un' altro non men convincente, ed è questo di Fra Pietro di Giovanni Olivi, il quale nel Capitolo Generale celebrato in Parigi l'anno 1292. a petizione di Filippo il Bello Rè di Francia, essendo stato accusato come introduttore di nuove cose, e Riformatore indiscreto dell'Ordine, si purgò con questa pubblica, e solenne protesta -- *Io Fra Pier di Giovanni dico, e professo, che i Frati Minori non son tenuti ad alcun uso povero, nè ad altro modo di vivere, oltre di quello, che è contenuto nella dichiarazione della Regola fatta dal Signor Nicolao III, e di quello, che l'UNIVERSITA', ovvero la COMUNITA' de i Frati osserva* (f). Non voglio omettere in questo proposito la gravissima autorità di Pietro Aureolo Dot-

(e) *In primis, cùm Regula dicat, quòd Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, & expositio ejusdem Regulæ contineat, quòd Fratres nec in communi, nec in speciali debent proprietatem habere; sed utensilium, & librorum, & eorum mobilium, quæ licet habere in Ordine, usum habeant -- (salvo domorum, vel locorum dominio, ad quos noscitur pertinere) volo, & mando &c.* Vide Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag. 34.

(f) *Ego Frater Petrus Joannis dico, & profiteor, Fratres Minores non teneri ad aliquem usum pauperem, neque ad alium vivendi modum, ultra contentum in declaratione Regulæ facta à Domino Nicolao III, & eum, quem UNIVERSITAS, seu COMMUNITAS Fratrum observat*. Apud VVading. ad ann. 1292. n. 13.

Dottissimo Teologo dell'Ordine, e illustre Cardinale di Santa Chiesa, il quale nel suo trattato, che in questi tempi scrisse *della Povertà*, e *dell' uso povero*, chiaramente n' insegnò, che la Povertà, a cui eran tenuti per la loro Professione i Frati Minori, era quella Evangelica Povertà, che Cristo vivendo tenne, col suo esempio mostrò a' Discepoli, e che osservavano gli Apostoli, secondo la dichiarazione di Nicolao III [*g*]; cioè a dire somma, e altissima Povertà. Non ostanti però verità così manifeste, riscontrate a lume di palpabili documenti, il vostro Autore delle verità fondamentali osa affermare la Decretale *Exiit* essere stata fatta non per la Comunità dell'Ordine, ma per alcuni pochi Zelanti, e forse al suo divisamento indiscreti, e riottosi al Comune de' Frati; e il vostro Filalete peggio di lui asserisce a fronte scoperta, che fin da principio ebbe l'Ordine beni stabili, ed annue rendite.

Mentre così il vostro Avversario inveiva, l'Amico, che a i fianchi mi stava, toccandomi col gomito, perchè, disse sotto voce, non date di mano a i Protocolli? E io a lui pian piano: non è ancor tempo, risposi: lasciate, che costui voti tutto il sacco delle sue frottole. Allora il vostro Avversario, non sapendo, che cosa io mi fossi detto, rivolto al Cortigiano, facilmente m'immagino, disse, che ancor voi restarete persuaso quanto cattiva causa abbia per le mani, chi vuol difender Filalete. E quegli: io per me, rispose, non so che domine vi siate detto fin qui con tanti testi, e contratesti; imperocchè delle cose de' Frati non m' intendo nulla,

(g) *Supposito, quòd Paupertas Evangelica, quam Christus vivendo tenuit in Evangelio, Discipulis exemplo monstravit, quam quoque Apostoli tenuerunt, sit extrema, & summa Paupertas: Supposito etiam, quòd hac paupertas sit, ad quam quilibet Frater Minor obligatur ex voto ..... cui videtur declaratio ejusdem Regula Nicolai III concordare .... Ex his evidenter colligitur, quòd paupertas, ad quam Frater Minor obligatur ex Regula, est paupertas Evangelica, & Altissima&c.* Petrus Aureolus Tract. de Paupert., & usu pauper. apud Firmament. trium Ordin. p. 3. pag. mihi 116.

la: se non che essendomi capitato in mano questo Libro di Filalete, mi ha fatto venir voglia di sapere, se ei dica il vero; cioè che i PP. Conventuali sono i Primogeniti fra tutti gli Ordini Francescani. Ma voi mi avete messo sù un certo imbroglio di Povertà, e di Averi; di Generali, e di Capitoli, che io non ho potuto raccapezzar niente intorno a questa Primogenitura. Questo è, soggiunse il vostro Avversario; perchè voi non vi siete trovato al principio di questa Disputa: ma lasciatemi proseguire, e verrete ancor voi a capo del nostro discorso.

Veduto adunque che la Decretale di Nicolao obbligava tutta la Comunità de' Minori, rimane ora da vedere, che ancora la Clementina *Exivi* fosse Legge di tutto il Comune dello stesso Ordine: la qual cosa chiarissimamente non pur si ricava, ma si legge nella medesima Decretale; se pure non si vuol chiuder gli occhi per non vederla, e non si vuole errare ad occhi veggenti. Deesi però osservare, che il Pontefice fu mosso a questa nuova dichiarazione, per rimediare ad alcuni abusi, che gli erano stati riferiti essersi introdotti nell' Ordine intorno alla Povertà; in alcuni luoghi però particolari: i quali abusi sono riferiti nel Proemio della Decretale, e consisteano specialmente nel ricevere eredità, ed annue rendite; nell' aver Orti spaziosi, e Vigne per raccorre erbaggi, e Vino da vendere [*h*]. Ma che questi abusi poi fossero rigettati, detestati, e puniti dalla Comunità dell' Ordine, ne rende testimonianza il medesimo Pontefice con queste parole -- *Con tutto ciò la Comunità de' Frati, e specialmente i Reggitori dello*

K *stesso*

(h) *Ad nostrum fuerunt deducta examen, quæ in Ordine fieri dicebantur -- videlicet, ut ea prosequamur ex ipsis, quæ remedio credimus indigere, quòd se institui hæredes non solùm sustineant, sed procurent. Item quòd redditus annuos suscipiant interdum in tam notabili quantitate, quòd Cōventus habeant totaliter, unde vivant -- Item quòd alicubi non solùm excessivos hortos, sed etiam Vineas magnas habeant, de quibus tam de Oleribus, quàm de Vino multùm colligant ad vendendum &c.* Clemens V in Decretali *Exivi* Titulo de Verb. signif. in Clementinis.

ſteſſo Ordine aſſerivano, che le predette coſe, ovvero molte di eſſe non ſi facevano nell' Ordine, e che ſe alcuni ſi trovavano Rei in tali coſe, rigidamente ſi punivano; e che contra tali coſe, acciocchè non ſi faceſſero, erano ſtati fatti nell' Ordine più volte da tempo antico Statuti molto ſtretti (*i*).

Ma che poi tale aſſerzione della Comunità foſſe più che vera, appariſce così dalle coſe predette, come dalle Leggi ſtatutarie di due inſigni Generali poco prima fatte sù queſta materia. L'uno è Giovanni di Muro, che poi fu Cardinale di S. R. C., l'altro Conſalvo di Valle buona Uomo illuſtre per fama di Santità, e di Dottrina. Il primo in una ſua Circolare indirizzata a tutti i Miniſtri, Cuſtodi, Guardiani, e Frati dell' Ordine nel Capitolo Generale tenuto in Genova l'anno 1302, lagnandoſi fortemente dell'abuſo in alcuni luoghi introdotto di ricevere annue rendite, Poderi, poſſeſſioni, e Limoſine perpetue, e chiamandolo ſcandaloſo, e pernicioſo alla Profeſſione de' Frati Minori (*l*), paſſa poi a proibirlo con queſte formidabili parole -- *Con paterno affetto adunque, e con zelo, giuſta il debito del mio Uffizio, io vi ammoniſco, v' incito, e v' induco, e vi ſcongiuro tutti, e ciaſcheduni per lo prezzo imprezzabile del Sangue del noſtro Salvatore ſparſo per noi, e per le Sagrate Stimmate, che nel Sagro Corpo del Beatiſſimo Padre noſtro Franceſco mirabilmente riſplenderono; e nientedimeno io col proibire decreto, e col decretare proibiſco per ſalutare Obbedienza ſotto pena di Scomunica, la quale intendo di pronunciare in queſti ſcritti contro coloro, che fanno il contrario; che non induchiate alcuno in avvenire, o proccuria-*

(i) *Tamen Communitas Fratrum, & ſpecialiter Rectores ipſius Ordinis aſſerebant, quòd prædicta, ſeu plura ex ipſis in Ordine non fiebant; quod & ſi reperiuntur Rei in talibus, rigidè puniuntur; nec non contra talia, ne fiant, ſunt facta pluries ab antiquo ſtatuta in Ordine multùm ſtricta.* Ibi

(l) *Cùm itaque loca nonnulla noſtri Ordinis, quaſi ſit abbreviata manus Domini (Jumenta paſcentis, & volucres, qui non ſeminant, neque metunt, nec in horrea congregant) ne ſuis poſſit pauperibus providere; agros, domos, & vineas, ſeu penſiones annuatim de proventibus ſuſcipiant, quaſi de re perpetua eorumdem: Necnon & Fratres, qui Mundo deberent penitus crucifigi, in ſuæ Profeſſionis perniciem, & ſcandalum &c.* Vide Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag. 38.

riate, che sia indotto per altri, acciocchè ad alcun Frate, Convento, o luogo del nostro Ordine sieno assegnate o possessioni, o annue rendite, o limosina perpetua proveniente da' loro frutti (*m*). In molte altre gagliarde espressioni voi v' imbattereste, in leggendo tutta questa Lettera di quel Zelantissimo Generale; imperocchè egli chiama questi abusi veleno della Povertà, macchia della nostra gloria, viltà dell'Ordine, offesa di Dio, e perdizione delle Anime.

Ma non men forte, e vigorosa di questa è la proibizione del General Consalvo, per esterminare dall'Ordine questo abuso. Ed io vi farò solamente udire il principio d' una sua Lettera scritta al Provincial di Toscana nell' anno 1310, cioè due anni prima della Clementina -- *Ancorchè, dic' egli, contro il mostruoso abuso delle rendite, il quale alla fondamental sovversione del nostro Stato i Figliuoli di questo Secolo* [*ob dolore!*] *da alcuni giorni hanno introdotto nel nostro Ordine, il Venerabile mio Antecessore* (fu questi Giovanni di Muro) *abbia provveduto il rimedio, munito con strignenti, e gravi sentenze; con tutto ciò, poichè più d' una Provincia, il che senza loro vergogna non si può dire, si trova, che abbiano o disprezzato, o trascurato fin quì quel salubre rimedio ec.* (*n*). Indi con severa proibizione interdice sotto gravi pene qualunque sorta di rendite, di averi, di possessioni in qualsivoglia modo, o sotto qualsivoglia colore lasciate a i Frati, o a' Conventi; e rigorosamente comanda, che sieno distratte, alienate, ed esterminate da qualsisia luogo, o Convento de' Frati tutte le Possessioni, le rendite, ed anche le limosine per-

(m) *Paterno igitur affectu, & zelo, juxta mei Officii debitum, vos moneo, incito, & induco, omnes & singulos adiurando per impretiabile pretium effusi pro nobis Sanguinis Salvatoris, ac per ipsius Sacra Stigmata, quæ in Corpore Sacro Beatissimi Patris nostri Francisci mirabiliter claruerunt; inhibendo nihilominus statuens, & statuendo inhibens per Obedientiam salutarem sub pœna Excõmunicationis, quam fero in his scriptis in contrarium facientes; ut nequem inducatis de cætero, seu induci per alios procuretis, ut ulli Fratri, Conventui, sive loco nostri Ordinis, possessiones, sive redditus annui, aut Eleemosyna de proventibus eorundem perpetua assignentur.* Ibi.

(n) *Licèt contra monstruosam redditum abusionem, quam ad fundamentalem nostri Status subversionem Filii saeculi hujus in Ordinem nostrum (Proh dolor!) à nonnullis introduxerunt diebus, remedium districtis, & gravibus vallatum sententiis Venerabilis Antecessor meus providerit; quia tamen plures Provinciæ, quòd absque verecundia ipsarum dici non potest, illud salubre remedium contempsisse huc usque, vel saltem neglexisse inveniuntur &c.* Apud VVading. ad ann. 1310. n. 9.

petue, e certe: conchiudendo la Lettera con questa Clausola -- *se alcuno scientemente farà il contrario, sappia, che egli soggiace alla sentenza della Scomunica ec.* (*o*).

Molte cose degnissime di considerazione voi udireste in questa Lettera, se io avessi tempo di riferirvela tutta; ma intera la potete leggere appresso il Wadingo. Ma nulladimeno a fronte di verità così chiare, e così luminose Filalete bendato gli occhi, e alzato la fronte monta in Catedra, e grida: *che egli è certo, che la Religion de' Minori fino da' primi tempi, immediatamente dopo la morte di S. Francesco, ebbe beni stabili -- che da' suddetti tempi fino a' dì nostri la detta Religion de' Minori ha sempre durato ad aver annue rendite*: e ciò non già per abuso, o per rilassamento; ma per legittimo uso, per discreta moderazione della Povertà, per concessione Apostolica, per edificazione del Secolo, e poco manca, che non dica per espresso comandamento di S. Francesco.

Poter del Mondo! disse allora il Cortegiano: o questa sì, che la capisco ancor io. E come diavolo aveano questi Frati ne' tempi antichi Campi, Vigne, e Poderi, ed annue entrate, se cotali cose il Papa le annovera tra gl' inconvenienti, che avean bisogno di rimedio: la Comunità afferma, che sempre da antico tempo si proibivano colla punizione de' trasgressori: e due Generali, oltre il caricarle di titoli infami, e vituperosi, le interdicono con Censure? Il mio Amico allora toccandomi più forte col gomito, che domine aspettate voi? mi disse. Perchè non date addosso a costoro co' Protocolli? E io con voce

(o) *Siquis verò scienter contrarium fecerit, excommunicationis sententię subjacere se noverit.* Ibidem. loc. cit.

voce baſſa, abbiate flemma, gli riſpoſi, che verrà il tempo di farli reſtar tutti con un palmo di naſo.

Ma il voſtro Contraddittore infervorato nel ſuo diſcorſo, nulla badando al mio baſſo mormorìo, volgendoſi a' Compagni: da quanto s'è detto, ſoggiunſe, m'immagino, che voi reſterete perſuaſi, che la Decretale di Clemente V non per alcuni Frati zelanti, ma per tutta la Comunità dell' Ordine fu ſtabilita; a oggetto di eſtinguere gli abuſi delle annue rendite, e reſtituire in tutto l'Ordine lo ſplendore della Serafica Povertà. La qual coſa, oltre il renderſi chiara da tutto il conteſto di quella Coſtituzione, ove non mai ſi parla di alcune particolari Perſone; ma ſempre dell'Ordine de' Minori, e de' Frati Minori con generalità di eſpreſſioni, ſi rende ancora evidente per altri documenti, che io ſon per addurvi.

Ma non ſo, ſe voi rídereſte, o piangereſte in conſiderando i gran colpi, che mena alla cieca l'Autore delle verità fondamentali, per ſviluparſi da queſto moleſtiſſimo intrigo; da cui non trova la via d'uſcirne, ſenza lacerare affatto queſta Decretale, e tanto mal conciarla, che è una pietà. Ma laſciando coſtui nel ſuo folle raggiramento, da cui non ſarà per ſpedirſi così preſto; dovete oſservare, che uſcita la Clementina, e terminato il Concilio di Vienna, il lodato General Conſalvo, che tuttavia reggeva l' Ordine, ſcorrendo per le Provincie con Zelo veramente Apoſtolico; s' affaticò di fare eſeguire in ogni luogo la dichiarazione di Clemente V, e di reſtituire in tutto l'Ordine l'Evangelica Povertà: di-

diroccando gli Edificj superbi, togliendo le vestimenta eccessive, e costringendo tutti a lasciare le Possessioni, i Poderi, e le annue rendite con restituirle a' legittimi Padroni, e con sciorre tutti i patti, e i Contratti illeciti fatti sopra tali cose [*p*]. Onde lasciò scritto di lui Alvaro Pelagio, il qual fioriva in que' tempi, che egli *spropriò tutto l' Ordine in sua vita, e fulminò la sentenza di Scomunica contra tutti i Frati Sudditi, e Prelati; se dentro a certo termine non risegnavano le rendite a quelli, da i quali l' aveano, o a i loro Eredi*: *la qual cosa fu fatta* [*q*], e l'istesso colle medesime parole narra ancora Sant' Antonino (*r*) nella sua Storia.

A questo si aggiunge la testimonianza di Fra Vitale dal Forno dell' Ordine de' Minori, e Cardinale di S. R. C., il quale scrivendo al Capitolo Generale raunato in Barcellona nel 1313, con efficacissime parole raccomanda l' osservanza della Decretale di Clemente V: scongiurando tutti per le Stimmate di San Francesco, acciocchè esattamente la facessero a tutti i Frati osservare: dichiarandosi, che l' intenzione di quel Pontefice era, che del tutto si eseguisse; e che egli gravemente si turberebbe, ove sapesse, che in tal cosa i Frati negligenti fossero, e che verrebbe ancora a gagliarde risoluzioni contro di loro (*s*). Ma se la Decretale di Clemente fosse solamente appartenuta a pochi Frati zelanti, e non a tutta la Comunità dell' Ordine, nè averebbe questo Cardinale con tanto calore raccomandata l' osservanza al Capitolo Generale, acciocchè da tutti i Frati la facessero eseguire secondo la mente del Papa; nè per

(p) Vide VVading. ad annum 1312 n. 9. Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag 41.

(q) *Totum Ordinem expropriavit in vita sua, & sententiam Excommunicationis tulit contra omnes Fratres Subditos, & Prælatos; nisi intra certum terminum illis, à quibus habebant redditus, vel eorum hæredibus resignarent: quod & factum est*. Alvarus Pelag. de Planctu Eccles. lib. 2. cap. 67. Vide VVading. ad ann. 1313. n. 2.

(r) Divus Antoninus 3. part. hist. tit. 24. cap. 5.

(s) *Adiurantes vos nihilominus per illum Patrem, qui in Corpore suo expressè portavit Stigmata Salvatoris .... ut ea, quæ per Dominum nostrum Summum Pontificem de novo sunt super hoc ordinata, observari à Fratribus faciatis, indubitanter tenentes, quòd si ad aures dicti Domini perveniret, quòd Fratres ea negligerent, aut contemnerent observare, sicut expressè dixit nobis, usque ad cincinnos capitis turbaretur. Nec volumus, nec audemus ea explicare, qualia nobis dixit, si, quod absit, Fratres inveniret negligentes in observantia præmissorum*. Apud Auctorem Fundament. trium Ordin. p. 3. fol. mihi 68.

per l'esecuzione di essa averebbe potuto Consalvo Ministro dell'Ordine spogliare tutti i Conventi delle annue rendite, e fulminare colla Scomunica i trasgressori.

Ma più verrete sul chiaro del sentimento di tutta la Comunità intorno alla forma della sua Professione, quando vorrete por mente alla tribulazione, e alla grave procella, da cui fu tutto l'Ordine agitato sotto il Pontificato di Giovanni XXII; per sostenere a favore dell' Evangelica Povertà de' Minori la Decretale di Nicolao III, essendo Ministro dello stesso Ordine Michel da Cesena. Allora l'amico accostandomisi all'orecchio, che state a fare? disse: perchè non mettete in campo il negozio dell' Eresia de' Fraticelli? E io: ora veramente è tempo, risposi; e veggendo, che mi era caduta la palla al balzo: non vi vergognate, dissi al vostro Contraditore, di star quì a spacciare i Frati Zelanti di quel tempo? Voi chiamate rilassati que' Frati, che aveano beni stabili, e possessioni; e Osservatori della Regola coloro, che non l'aveano, *non accorgendovi*, vi dirò come Filalete dice all' Autore del Corollario, *di mettere al punto chiunque volesse rispondere, come si suol dir, per le rime, a decidere: se fossero più rilassati alcuni almeno degli* Zelanti, *o quelli, che egli intitola col nome di* Rilassati, *e a dissotterrare le memorie rancide dell' Eresia de' Fraticelli, dell' Apostasia del soprannominato Michele da Cesena, e de' suoi seguaci, dello Scisma di Pietro Corbario, e simili altre cose. colle quali le umane infermità, che più tosto si debbon coprire, che insultare, a mettere in vista si verrebbono. Nò nò: parliamo con rispetto, e con civil-*

civiltà. Così va fatto, foggiuns' io: parlar con modeſtia, e con civiltà, e dire civilmente i difetti altrui, con proteſtarſi di non li voler dire.

Ma allora colui guardandomi in faccia con occhio bieco: già già, diſſe, ben capiſco dove egli voglia andare a parare con queſta altrettanto vecchia, quanto amara figura di reticenza. Ma io non mi maraviglio dell'atroce ingiuria, che egli pretende fare a i PP. Oſſervanti: è queſto antico coſtume di alcuni Autori de' Suoi. Legga quel ridicolo Pollacco nel ſuo tenebroſo Specchio de' Minori chiunque vuol vedere, come ſi faccia, per ingiuriare a man ſalva; ma la crapula indigeſta delle contumelie, che coſtui riſcaldato dal Vino vomita contro i PP. Oſſervanti, a qualunque Uomo oneſto fa nauſea. Mi ammiro bensì della ſtupidezza del voſtro accortiſſimo Filalete; imperocchè ſe l'Eresìa de' Fraticelli, l' Apoſtasìa di Michel da Ceſena, e lo Sciſma del Corbario debbon cadere ſopra i Zelanti, inteſi da lui per Oſſervanti; non ſi accorge egli, che queſti erano molto tempo prima, in cui egli gli fa naſcere; e che due Secoli prima di Lione X aveano Miniſtri, che preſedeano al Governo dell' Ordine? E ſe poi vuol ſoſtenere la ſua propoſizione, che prima di Lione X tutta la Comunità de' Minori fu ſempre *Conventuale*, e furon per diretta ſucceſſione ſempre mai *Conventuali* i Generali, che la governarono; non vede egli, che tutto il fetore di queſte memorie rancide diſotterrate uſcirebbe di Caſa ſua? Ma guardimi Dio, che io faccia sì notabile oltraggio al Sagro Ordine de' Minori qualunque ſi voglia fingere in que' tempi. L'Apo-

postasìa del Cesena, e lo Scisma del Corbario non ammenton difesa; e dalla Comunità stessa dell' Ordine furon detestati. Ma l' Eresia de' Fraticelli, attribuita a i Frati Minori, è una mera, e spacciata calunnia; se pure Fraticelli non voglionsi chiamar tutti coloro, che in favore della Povertà Minoritica pugnarono per la Decretale di Nicolao III. Ma bisogna accrescer di molto il Catalogo di questi Eretici; imperocchè tutto il Capitolo Generale raunato in Perugia nell'anno 1222 difese egregiamente la Decretale *Exiit*, e con Lettere circolari dichiarò a tutto il Mondo Cattolico il suo sentimento; ancorchè per tal cagione incorresse l' indignazione di Giovanni XXII, il quale pubblicò la Decretale *Ad Conditorem Canonum*, contraria in molte cose alla Decretale *Exiit*, per quello, che riguardava la Povertà de' Minori. Bisognerà porre trà i Fraticelli tutta la Comunità Minoritica, in nome di cui Frà Buonagrazia di Bergamo in pieno Concistoro fece istanza innanzi al Papa per la rivocazione della sua Bolla *Ad conditorem*, creduta pregiudiziale alla Povertà Francescana; come quella, che lasciava a i Frati la proprietà delle cose, che si consuman coll'uso; e rigettava di tali cose il dominio della Sede Apostolica per mezzo de'Sindaci. Bisognerà mettere a Ruolo de' Fraticelli i due Cardinali dell' Ordine Frà Vitale di Forno, e Frà Beltrando della Torre, i quali fortemente sostennero i Frati, impegnati nella difesa della Decretale *Exiit*. E finalmente converrà, se a Dio piace, annoverare tra i Fraticelli Martino V, ed Eugenio IV, i quali rivocarono espressamente la Decretale di Gio-

 van-

vanni XXII *Ad Conditorem Canonum*, come anche fecero Calisto III, Pio II, Paulo II, e Sisto IV; lasciando del tutto illese, e confermando le disposizioni di Nicolao III sopra l'uso povero, e semplice delle cose necessarie al sostentamento, e al viver Religioso de' Frati. Vedasi di tutto questo fatto il famoso Annalista Lucá Wadingo all'anno 1322, e 1323.

Per quello, che appartiene al nostro proposito, non voglio io far quì Apologìa all'Ordine de' Minori, per liberarlo da questa nota ingiustamente appostagli; mentre so esser stata questa Provincia da valent' Uomini con molta lode occupata. Allora quel Dottore in Divinità, che non avea mai parlato, certamente, disse, ancorchè varie sieno le opinioni degli Storici intorno all'Origine de' Fraticelli, non può tuttavia senza manifesta impostura attribuirsi all'Ordine de' Minori, e massime ne' tempi di Michel da Cesena; imperocchè è cosa certa, che oltre l'esser riferita da gravi Scrittori a tempi più antichi l'origine di questa Setta; cioè intorno all'anno 1250: della quale Filippo da Bergamo, Bernardo da Lutzemburgo, Nicolao Sandero, Roberto Bellarmino, Genebrardo, Binio, e il Platina (*t*) fanno Autore Ermanno Pongilupo da Ferrara; il cui Cadavere, dopo venti anni disotterrato, fu per ordine di Bonifacio VIII bruciato, e ridotto in cenere nell'anno 1295; come riferisce Prateolo (*u*). Giovanni XXII nella Decretale, che comincia *Sancta Romana, atque universalis Ecclesia*, che pubblicò contro i Fraticelli, attestò, che essi erano Uomini Laici di profana moltitudine, e non professori di alcu-

(t) Philippus Bergomen. in Supplement. Chronic. ad ann. 1298. Bernard. à Lutzemburgo lib. 2. ver. *Hermannus*. Nicolaus Sanderus de visibili Monarchia ad ann. 1303. Card. Bellarm. 2. p. Chronolog. ad ann. 1386. Genebrardus ad ann. 1297. Binius, Platina in Vita Bonifacii VIII.

(u) Prateolus lib. 6 ver. *Fraticelli*, & lib. 8 ver. *Hermannus*.

alcuna Religione approvata (*x*) : e l' istesso affermò Alvaro Pelagio Confessore del medesimo Pontefice (*a*), in tempo de' quali, e sotto i loro occhi accaderono, e l' Apostasìa del Cesena, e lo Scisma del Corbario. Ma sopra questo fatto posson vedersi Luca Wadingo, e Dermicio Mattei, i quali con sodissime ragioni, e con chiare dimostrazioni difendono la Religion de' Minori da questa macchia, o per calunnia, o per errore attribuitale da alcuni o maligni, o poco avveduti Scrittori (*b*).

Quello, che non si dee tacere si è, che gli Eretici Fraticelli furono non pur combattuti, ma esterminati dall'Italia, e dal Mondo per opera de' Frati Minori Osservanti. Nell' anno 1314 invadendo questi Eretici la Città di Perugia, e infettando co' loro errori i Cittadini, e perseguitando mortalmente i Frati Minori; per opera del B. Pauluccio de' Trinci, cui Filalete co' Suoi attribuisce l'origine della Famiglia Osservante, svergognati, e confusi furono da quella Città, e dal suo Territorio discacciati [*c*]. Nell' anno 1425 il B. Tommaso da Firenze della Famiglia Osservante gli discacciò da tutto il dominio di Siena; sostituendo ne' luoghi, che quegli Eretici aveano occupati, i Frati Minori (*d*). Nell' anno 1430 da Martino V, e nel 1432 da Eugenio IV San Giovanni da Capistrano, istituito Inquisitore contro i medesimi Eretici, riportò di essi segnalate vittorie [*e*]. Finalmente sotto il Pontificato di Nicolao V colla Dottrina, colla fatica, e colla industria di San Giacomo della Marca esterminati questi nefandi Eretici, ebbe fine in Italia l' empia Setta de' Fraticelli (*f*).

L 2 Ma

(x) Joannes XXII Extravagant. *Sancta Romana* de Relig. dom.

(a) Alvarus Pelagius de Planctu Ecclesiæ lib. 2. cap. 51.

(b) Vide VVading. tom. 3 Annal. ad ann. 1317 per totum. Dermicium Matthæjum in Nitela Franciscanæ Religionis.

(c) VVading. ad ann. 1374. n. 21., & sequent. Marianus lib. 5. cap. 4.

[d] Marianus lib. 5. cap. 11. Nitel. Francisc. pag. 100. Tossignan. lib. 1. in vita hujus Beati.

[e] VVading. tom. 5. ad ann. 1430. n. 30., & ad ann. 1432. n. 7., & 8.

(f) Nitela Franciscana. pag. 101. Blondus in descriptione Fabriani. Marianus lib. 5. cap. 33.

Ma non occorre cercar da lungi le pruove di tal verità; imperocchè di questi due gran Santi, e radiantissimi lumi della Osservante Famiglia de' Minori ne rende irrefragabile testimonianza il Sommo Regnante Pontefice nelle Bolle della loro Canonizzazione; attestando di San Giovanni da Capistrano, che *Martino V, per reprimere colla predicazione, e cogli Scritti la Setta de' Fraticelli, lo istituì Inquisitore insieme con Giacomo della Marca; e che trionfando felicemente di quelli Giovanni, lo creò Generale Inquisitore contra tutti gli Eretici* [g]; e affermando di S. Giacomo della Marca, *che la Chiesa universale lo ammirò per innumerabili pericoli di vita con lode di gran Dottrina, e di Zelo Apostolico esercitare in Italia, in Ungaria &c. le legazioni di sette Predecessori Romani Pontefici di pia ricordanza Martino V, Eugenio IV, Nicolao V, Calisto III, Pio II &c. contro gli Eretici Fraticelli, Manichei &c.* [h]

Da tutte queste cose, se io mal non diviso, parmi poter raccorre, che l'Eresia de' Fraticelli non nacque, come vuol far credere Filalete, da i Religiosi Zelanti, e Osservatori della Regola di San Francesco; ma che piuttosto da loro fu dispersa, e distrutta.

Finito, che ebbe di così dire il Dottore; il vostro Avversario, che volete far? disse: bisogna compatir la passione di questo povero Scrittore. Egli, senza pensare nè tanto, nè quanto, ha voluto, come usa dirsi, render la pariglia all' Autore del Corollario; il quale parlando di quei Frati, che in que' tempi a dispetto delle Leggi dell' Ordine, delle Costituzioni Apostoliche, delle

(g) *Martinus V, ad compescendam verbo, & scriptis Fraticellorum Sectam, illum unà cum Jacobo de Marchia Inquisitorem instituit -- de quibus Joannem feliciter triumphantem contra omnes hereticos Generalem Inquisitorem creat.* Benedictus XIII in Bulla Canoniz. S. Joannis à Capistrano dat. anno 1724. incip. *Rationi congruit.*

[h] *Septemque decessorum nostrorum pia recordationis Romanorum Pontificum Martini V, Eugenii IV, Calisti III, Pii II, Pauli II & Sixti IV legationes contra hereticos Fraticellos, Manichaos redivivos, Patarenos, Hussitas, Thaboritas, & Turcas ipsos magna Doctrinę, & Zeli Apostolici laude in Italia, Pannonia, Bohemia, & Sarmatia, per innumera vitę pericula obeuntem universa Ecclesia mirata est.* Benedict. XIII in Bulla Canoniz. Sancti Jacobi Piceni incip. *Summi Dei.* dat. anno 1726.

delle zelantiſſime proibizioni de' Generali voleano tenere annue rendite, e poſſeſſioni, li chiama *Rilaſſati*, e della Fazion rilaſſata. Ma da quello, che abbiam veduto fin quì queſto moderato Scrittore troppo mitemente li tratta, e a gran torto di lui ſi lagna Filalete; mentre con altri titoli aſſai più vituperoſi furon chiamati coſtoro da i Miniſtri, che governavano l'Ordine in que' tempi.

Afferma l'Autore del Corollario eſſere ſtato ſempre *vigilantiſſimo il zelo de' Miniſtri Generali per l'oſſervanza della Povertà in comune, e in particolare, a riſerva del P. Gerardo Oddone, che fu in procinto d'eſſer depoſto dal Generalato*. Si richiama il voſtro Filalete di queſta aſſerzione, e volendola ſmentire, aſſeriſce, che la depoſizione di Fra Gerardo fu *per accadere più per indiſcreto tumulto de' Frati, che ſuo poſitivo demerito*. Ma crede egli di poter mentire con tanta franchezza impunemente? Queſta volta per certo non gli ha da riuſcire.

Sappiate per tanto, che nell' acerba tempeſta, che ſoffrì la Religione, per ſoſtenere la Povertà Minoritica, nel tempo di Giovanni XXII; depoſto dal Generalato Michel da Ceſena, nel Capitolo Generale tenuto in Parigi l'anno 1329 fu aſſunto al Governo dell'Ordine Gerardo Oddone, il quale vanamente perſuaſo d'incontrare l'umore del Papa, che ei riputava di animo avverſo alla Povertà Franceſcana; con ſordida adulazione, unito con alcuni Miniſtri, fece alcune Gloſe, o Spoſizioni ſopra la Regola aſſai rilaſſate, e contrarie alle dichiarazioni di Nicolaò III, per farle approvare dal Papa. Ma è bene intendere

dere questo fatto da Alvaro Pelagio Vescovo di Silva, e Frate Minore, testimonio non pur di veduta, come quello, che si trovava allora nel Palazzo Apostolico, ma comunemente riputato d'incorrotta fede, e di somma sincerità: e da ciò voi ancora vedrete con quanta moderazione abbia parlato l'Autore del Corollario, nel chiamar solamente rilassata la Fazion di coloro, che contra la disposizione di Nicolao III aveano annuali entrate, e beni stabili.

Alvaro adunque, trattando di proposito cotal fatto, comincia da questo titolo -- *Delle Glose fatte contro la Regola del B. Francesco per Gerardo Ministro Generale, ed alcuni altri Ministri Provinciali nel tempo del detto Papa Giovanni XXII in Avignone, e della loro riprovazione* (i). Quindi, dopo narrate alcune cose, segue a dire -- *In tanto io scrivo questo, perchè nel tempo del Signor Papa Giovanni XXII l'anno 13 del suo Pontificato, alcuni Uomini di Belial falsi Frati Minori, nemici di Dio, e del B. Francesco, dell' Evangelio di Cristo, e della predetta Regola, e veramente sceleratissimi traditori, e destruttori dell' Ordine, e alcuni loro Prelati nel medesimo Ordine de' Frati Minori, e particolarmente quelli, che cercavano il loro interesse; ponendo la sua bocca in Cielo, e caminando col ventre sopra la Terra; senza pensar sanamente, ma più che malvagiamente machinando contra il suo Ordine, e la Regola, proccurarono appresso il predetto Papa Giovanni, ed alcuni Cardinali, che totalmente fossero rivocate tutte le dichiarazioni fatte sopra la Regola dalla Sede Apostolica; e massime la Decretale del Signor Nicolao, per distrugger la Regola; siccome apparisce nel-*

(i) *De Glossis factis contra Regulam B. Francisci per Geraldum Generalem Ministrum, & quosdam alios Ministros Provinciales tempore dicti Papæ Joannis XXII Avenione, & de improbatione earum.* Alvarus Pelagius de Planctu Ecclesiæ lib. 2. pag. 167.

nella loro Dichiarazione, anzi più tosto distruzione nefandissima, e carnalissima, che fecero sopra la Regola predetta. (*l*) Questo è ben' altro che *Rilassati*; ma a chi scotta, tiri a se. Seguita Alvaro Pelagio a narrare le Glose fatte sopra la Regola da costoro; indi soggiunge -- *Chiusero nel mio tempo* [queste Glose] *col sigillo del predetto General Ministro Frà Gerardo d' Aquitania, che fu Autore, e principal Glosatore delle tre Glose storte, che destruggono la Regola, in una Carta, che il detto Generale con alcuni de' predetti Ministri presentò a Nostro Signore Papa Giovanni predetto, essendo a lui molti Cardinali assistenti. Ma il predetto Papa Vicario di Dio, illustrato col lume della chiarezza dello Spirito Santo, Giudice giusto della Verità, seguendo le vestigia de' Zelanti suoi Predecessori, che dichiararono la Regola; non volendo... esser impinguato dall' olio de' detti Ministri veramente Peccatori innanzi a Dio, e alla sua Chiesa, disse al predetto General Ministro Fra Gerardo, che avea fatte le predette Glose sceleratissime, e da esser perpetuamente fulminate colla Scomunica; credendo di piacere a questo Papa Giovanni, dal quale aspettava il Cappel Rosso, alla presenza di quei Ministri -- Generale: L' intelligenza, che tu dai a i predetti due Capitoli della Regola, è storta, e contra la Regola; e non crediamo, che di MILLE FRATI dell' Ordine UNO concordi teco in questo senso* (*m*). Indi soggiunge, essergli stato detto da un Cardinale, che si trovò a quell' atto -- *Veramente oggi essendo col Papa, è stato con noi San Francesco.* [*n*]

Allora il Cortigiano: E, questo è, disse, quel Generale, che non per suo positivo demerito,

(l) *Hoc idea scribo., quia tempore D. Papæ Joannis XXII anno Pontificatus ejus 13 quidam viri Belial, Pseudo-Fratres Minores, inimici Dei, & Beati Francisci, Evangelii Christi, & Regulę prædictę, & verè Ordinis sceleratissimi proditores, & destructores, & in Ordine eodem, scilicet Fratrum Minorum, quidam eorum Prælati, & ii præcipuè quærentes quæ sua sunt; ponentes os in Cœlum, ventribus gradientes super Terram, non rectè cogitantes, sed malignissimè contra Regulam, & suum Ordinem machinantes procurarunt cum prædicto Domino Papa Joanne, & quibusdam Cardinalibus declarationes omnes factas super Regulam à Sede Apostolica; maximè Decretalem Domini Nicolai totaliter revocari, ut Regulam destruerent, sicut apparet in eorum declaratione, imò potius destructione nefandissima, & falsissima, & carnalissima, quam fecerunt super Regula antedicta.* Alvarus Pelag. de Planct. Eccl. lib. 2. Cap. 67.

(m) *Et tempore meo cum sigillo prædicti Generalis Ministri Fratris Gerardi de Aquitania, qui fuit author, & principalis Glossator trium glossarum extortarum, prædictam Regulam destruentium, in una cartula pependerunt, & eam dictus Generalis cum quibusdam de*

rito, ma per indiscreto tumulto de' Frati corse pericolo d'esser deposto dal Generalato? E questa pure l'intendo anch' io; benchè di tutto quell' intrigo di Frati, e di Fraticelli io non ne abbia inteso la rabbia. E subito riprese il Dottore: E poi Filalete si lagna, che l'Autore del Corollario chiami rilassati coloro, che non osservavan la Regola secondo la Dichiarazione di Nicolao III? Aggiungete, soggiunse il vostro Contradittore, che nelle Glose fatte da Gerardo Oddone, e da' suoi Congiurati si trattava di lacerare la Povertà Francescana in cosa men gelosa, che lo spogliamento delle Possessioni, e delle annue entrate. Or che averebbe detto Alvaro, se quel Generale cogli altri Ministri avessero cercato al Papa dispensazione di aver beni stabili, Campi, e Poderi contra le dichiarazioni Apostoliche di tanti Papi? Certo è, che quest' Uomo zelantissimo deplora un tale abuso, che germogliava nell' Ordine, e dice -- *In alcune Provincie hanno i Frati Minori luoghi, ne' quali han tutte le cose necessarie contro il loro Stato, il quale è non tener niente di fisso, nè rendite, nè proventi* [*o*]. E poco dopo si lagna, perchè i Frati Minori *ricevono rendite annuali contro il loro STATO, e la lor REGOLA* (*p*). Ma queste cose, come che Filalete voglia spacciarle per legittime dispensazioni fatte alla Comunità de' Minori, erano abusi particolari vietati dalle pubbliche Leggi, detestati dal Comune dell'Ordine, e da i Generali di esso con Censure, e altre pene interdetti.

Voglio però che sappiate, che il nome di *rilassati* non cade sopra i degnissimi PP. Conven-

prædictis Ministris Domino prædicto Joanni præsentavit, assistentibus multis Cardinalibus. Dominus autem Papa prædictus Dei Vicarius, justus Judex Veritatis, lumine claritatis Spiritus Sancti infusus, Zelatorum suorum Fracessorum Regulam declarantium sequens vestigia, nolens .. impinguari oleo dictorum Ministrorum, verè coram Deo, & Ecclesia Peccatorum, dixit Generali prædicto Fratri Gerardo, qui tres prædictas Glossas sceleratissimas, anathemate perpetuo feriendas confecerat, credens, placere ipsi Papæ Joanni, & à quo Cappellum Rubrum expectabat, in illorum præsentiâ Ministrorum -- Generalis: Intellectus iste, quem in prædictis duobus Capitulis Regulæ das, extortus est, & contra Regulam est; & non Credimus, quòd de MILLE Fratribus UNUS in Ordine tecum in intellectu hujusmodi coucordet. Alv. Pel. loc. cit.

(n) *Dixit mihi tunc quidam Cardinalis: Verè hodie nobiscum, cùm essemus cum Papa, fuit Sanctus Franciscus.* Alvarus Pelagius ibi.

(o) *In quibusdam Provinciis habent Fratres Minores loca, in quibus habent omnia necessaria, contra eorum statum, qui est nihil fixum tenere, nec redditus, nec proventus.* Alv. Pel. loc. cit.

(p) *Et redditus recipiunt annuales contra eorum STATUM, & REGULAM.* Idem loco cit.

ventuali; come, per chiamar Popolo contro l'Autore del Corollario, esclama Filalete. I Padri Conventuali, quali ora sono dopo la separazione dagli Osservanti, per dispensazione Apostolica de' Romani Pontefici, a i quali il Santo Patriarca d'Assisi soggettò la sua Regola, vanno esenti da molte obbligazioni della Regola medesima; cui sono astretti i PP. Osservanti, e fu sempre astretta la Comunità dell' Ordine: come io ho dimostrato, sino a questi tempi, e sarò per dimostrare, sino al dì d'oggi. Onde essi, per concessione di Martino V, e poi del Concilio di Trento, godono legittimamente non pur l'uso delle annue rendite, ma anche la proprietà. Rilassati erano quelli, che prima di Martino V, contro la professione della Regola non mai dispensata, voleano tuttavia ricevere annue rendite, e fondi fruttiferi. Onde indegna cosa fa l'Adiaforo Scrittore a voler trar da costoro l'origine de' PP. Conventuali presenti; la quale, perquanto si possa pretendere antica, fu sempre infetta, e macchiata, riconosciuta per spuria, e altronde introdotta, e non piantata dal Padre San Francesco, nè a lui almeno innestata per Apostolica concessione.

Mentre costui sì dicea, l'Amico, che mi stava vicino, adesso sarebbe il tempo, dissemi, di metter fuora i Protocolli. E io: voi siete troppo frettoloso, risposigli: Questo colpo bisogna serbarlo all' ultimo; acciocchè provino la sconfitta, quando pensan di cantar la Vittoria. Ma il vostro Oppositore seguitando il suo discorso; tornando ora, soggiunse, al Generale Gerardo Oddone, ancorchè costui s'inge-

gnasse d'introdurre rilassamenti nella Comunità intorno alla Povertà Minoritica; nulladimeno andò in voto il suo disegno, così per la ripulsa del Papa, come per le gagliarde ammonizioni della Reina Sancia, moglie di Roberto Rè di Gerusalemme, e di Sicilia, Fratello minore di San Lodovico Vescovo di Tolosa, e Frate Minore. E' degna di speciale considerazione la zelantissima Lettera, che scrisse questa divota Reina al General Gerardo, e gli altri Ministri congregati nel Capitolo Generale tenuto in Perpiniano l'anno 1331. Io riferirò solamente alcune parole di questa Epistola -- *Io ho udito*, dic'ella, *che alcuni vostri Frati dicono, che la Regola, che fu dal Signore rivelata due volte al Santo Padre Nostro, e bollata con cinque sigilli, che sono le preziose piaghe di Cristo impresse nel Corpo dell' Almo Confessore, non si può osservare.... in nessun modo crediate loro; perchè essi non sono Figliuoli del Padre, se non di solo nome: e se il vostro Padre Generale volesse alcuna cosa mutare, che Dio nol faccia, ancorchè fosse un solo jota, nol soffrite; la qual cosa se egli tentasse, non è Pastore, ma Mercenario, e per tale abbiatelo* (*q*). Seguita indi con gravissime sentenze a raccomandare con tanta premura a tutti i Frati l'osservanza pura della Regola, che è cosa di maraviglia, il considerare il zelo di questa Donna: in guisa che Ella si protesta di volere ascrivere a somma grazia, se Dio l'avesse fatta morire per questa Santissima Causa [*r*]. Per queste ragioni adunque non fu fatta alcuna novità dal Generale Oddone nella Comunità dell' Ordine intorno alla pura osservanza della Povertà comandata dalla Regola. E in questo

stato

(q) *Audivi, quòd aliqui Fratres dicunt, quòd Regula vestra, quæ fuit revelata à Domino bis Sancto Patri nostro, & bullata cum illis quinque sigillis, quæ sunt pretiosæ plagæ Christi impressæ Corpori Almi Confessoris, non potest servari, ... nullo modo credatis eis; quia ipsi non sunt Filii Patris, nisi solo nomine: & si Pater vester Generalis vellet aliquid immutare, quod absit, vel solum unum jota, non sustineatis; quod si attentaret, non est Pastor, sed Mercenarius, & pro tali habeatis eum.* Apud VVading. Tom. 3. ad ann. 1331. n. 8.

(r) *Et habeo ad maximam gratiam, si Deus faceret me mori pro ista Causa.* Ibi.

ſtato ſi mantenne interamente lungo tempo, come appariſce dalle celebri Coſtituzioni dette Farinerie; perchè fatte nel Capitolo Generale tenuto in Aſſiſi l'anno 1354 dal Miniſtro dell'Ordine Guglielmo Farinerio, Uomo chiaro per lode di Santità, e di Dottrina [s]; e che meritò poi d'eſſer ornato due anni dopo della Porpora Cardinalizia da Innocenzo VI. [t]

In queſte Coſtituzioni adunque, da quel zelantiſſimo Generale tratte per la maggior parte dalle antiche Coſtituzioni di S. Bonaventura, vedeſi pienamente eſpreſſa la forma di quella Vita, e di quelle Leggi, che a dì noſtri ſono in pieno vigore appreſſo i PP. dell'Oſſervanza, e degli altri Iſtituti compreſi ſotto di eſſi, per quel, che riguarda la Povertà in comune, e in particolare, e gli altri comandamenti della Regola di San Franceſco. Ma per quello, che appartiene al caſo noſtro, baſta vedere il capo 3, dove ſi legge -- *Oltre di ciò, dicendo la Regola, che i Frati non ricevano denaro nè per ſe, nè per interpoſta perſona; e come poi ciò debba intenderſi, eſſendo ſtato dichiarato apertamente da due Sommi Pontefici Nicolao III, e Clemente V, acciocchè meglio ciò ſi oſſervi, e che l'ignoranza non ſia a i Frati occaſion di peccare: ordiniamo, che quanto a queſto Articolo, e le altre coſe appartenenti all' oſſervanza della Povertà, le dette dichiarazioni ſi leggano quattro volte l'anno; e intere poi almeno due volte l'anno ſi leggano* [u]. Venga ora in campo l'Autore delle verità fondamentali, e per combattere la Povertà Franceſcana dica, che le due Decretali di Nicolao III, e di Clemente V non furon fatte per la Comunità dell'Ordine, nè

(s) VVadingus ad ann. 1354 n. 9.

(t) VVadingus ad ann. 1356 n. 21.

(u) *Praterea cùm Regula dicat, quòd Fratres non recipiant pecuniam per ſe, nec per interpoſitam perſonam; & qualiter intelligi debeat, per duos Summos Pontifices Nicolaum* III, *& Clementem V apertè fuerit declaratum*: Ordinamus, *ut hoc meliùs obſervetur, quòd declarationes prædictæ, quantùm ad articulum iſtum, & alia, quæ pertinent ad obſervantiam Paupertatis, quater in anno; & ipſæ declarationes bis per integrum ad minus in anno legantur; ne ignorantia ſit ipſis Fratribus occaſio delinquendi*. Conſt. Generales Aſſiſien. dictę *Farineriæ* cap. 3. apud Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag. 66.

nè obbligarono tutto il Comune de' Frati. Io per me per far vedere, che egli erra a occhi veggenti, non farò altro, che mettergli innanzi a gli occhi questa pubblica Legge, e questo chiarissimo documento della comune osservanza di quelle Costituzioni. Ma seguitiamo pure il discorso; imperocchè queste Costituzioni del Farinerio ebbero piena esecuzione negli anni seguenti, e furono confermate nel Capitolo Generale tenuto in Genova l'anno 1359; dove governando l'Ordine in qualità di Vicario Generale l'istesso Guglielmo Farinerio, già Cardinale di S. R. C., fu eletto Ministro Generale Frà Marco da Viterbo [x], Uomo non pur di gran Zelo, ma illustre ancora per fama di prudenza: onde dopo varie Apostoliche legazioni lodevolmente esercitate fu da Urbano V nell' anno 1366 tra i Cardinali annoverato [a].

A questi successe nel governo dell' Ordine Fra Tommaso Farignano da Bologna, Uomo di rigorosa osservanza; che, dopo governata più anni la sua Religione, fu prima da Gregorio XI Patriarca Gradense, e poi da Urbano VI nell' anno 1378 creato Cardinale di S. R. C. (b). Sotto questo Generale il B. Paoluccio de'Trinci, Uomo non men chiaro per lo splendore del Sangue, che illustre per Cristiana umiltà [c] nell' anno 1368 cominciò nella solitudine di Brogliano la ristorazione dell' Osservanza Regolare nella Comunità dell'Ordine, che principiava a poco a poco a cadere dalla pristina forma tenuta fin quì. Da quest'Uomo non ebbe l'origine la Famiglia Osservante, come vogliono i Vostri; ma bensì principiò il risorgimento di tutto l'Ordine

(x) Vide Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag. 86. *In hoc Generali Capitulo superiùs sancita, confirmata sunt.* VVading. ad ann. 1359. n. 5.

[a] Vide VVading. ad annum 1366 n. 9.

(b) Vide VVading. ad ann. 1378. n. 5.

[c] VVading. ad ann. 1323. n. 21.

dine, e della Comunità : la quale avvegnachè fin allora nelle fue Leggi, ne' fuoi Superiori, e ne' fuoi Iftituti foffe ftata fempre offervante; tuttavia da quefti tempi, per la moltiplicità degli abufi, cominciò a tralignare dall'antico coftume, e a traviar dalla ftrada tenuta da' fuoi Maggiori. La qual cofa come avveniffe, e per quali cagioni, brevemente vi narrerò: e avrete occafione di lodare le difpofizioni della Divina Provvidenza, che mentre da una parte quefto grand'Ordine pendeva alla rovina per le rilaffatezze introdotte contro la Regola, Ella gli apparecchiava dall' altro canto il riforgimento per la vita aufteriffima, che menavano i feguaci del Trinci; i quali, crefciuti in numero prodigiofo, riftabilirono interamente la forma della priftina Comunità Offervante fotto Lione X; dalla quale, poichè con effa non fi vollero unire, per non rimaner privi de i loro Privilegj difpenfativi della Regola, reftarono feparati i PP. Conventuali.

Mentre coftui fi preparava a raccontare quefta fua Cantafola, il Cortigiano tediato dalla noja del lungo difcorfo: Voi, diffe, non la finirete più con quefti Frati; e io vorrei, che mi diceste qualche cofa di Filalete. Io non poffo tornare a lui, rifpofe il voftro Contraddittore, fe prima non vi efpongo brevemente quanto vi propofi. Sappiate adunque, che queft' Ordine, il quale per difpofizione del Santo Iftitutore è così unito d'intereffi alla Chiefa Romana, che non può Ella foffrire alcuna procella, fenza, che ei ne fenta l'agitazione; nel grande Scifma Occidentale fotto di Urbano VI, e che travagliò per tanti anni la Chiefa, ebbe effo ancora

cora i suoi Scismi; imperocchè nel 1378 essendo Ministro dell'Ordine Lionardo Giffone, costui, lasciato Urbano VI a persuasione della Reina Giovanna, abbracciò il partito di Clemente, da cui fu anche fatto Cardinale [*d*]. E benchè costui deposto dal Generalato da Urbano, fosse nel Capitolo Generale tenuto in Strigonia l'anno 1379 assunto al governo della Religione Frà Lodovico Donati Veneziano [*e*], Uomo insigne per gloria di Dottrina, e di Pietà, che fu poi dal medesimo Urbano ornato della dignità Cardinalizia nell'anno 1381 (*f*); egli contuttociò raunato un Capitolo in Napoli, elesse il successore; il quale, seguendo il partito di Clemente, divise l'Ordine in quella guisa, che era divisa la Chiesa; e per lungo tempo fu ubbidito da alcuni Frati, che tennero l'ubbidienza degli Antipapi di Avignone [*g*]. Ma benchè il maggiore, e più sano numero de' Frati ubbidisse a' Ministri, che stavano sotto l'ubbidienza de' Papi di Roma; nulladimeno in quel gran turbamento di cose, e in quella orribile divisione del Mondo Cattolico, per l'una parte, e per l'altra s'introdussero nell'Ordine molte rilassatezze intorno alla Povertà: alle quali da i Generali ubbidienti al vero Pontefice, avvegnachè Zelantissimi, e contrarj alla Fazion rilassata, non si potè dar quel riparo, che saria stato necessario. Ma nulladimeno se per l'una parte dentro la stessa Comunità moltiplicavano i Rilassati, dall' altra crescevano i Zelanti; i quali nel Concilio di Gostanza l'anno 1415, ovvero come altri vogliono 1414, decorati col nome di Osservanti, ottennero di esser governati da i proprj Vicarj; sen-

(d) VVading. ad ann. 1378 n. 7.

(e) Vide Chronolog. Seraph. Relig. p. 1. pag. 88.

(f) VVading. ad ann. 1378. n. 8.

(g) VVading. ad ann. 1379 n. 3.

ſenza però ſepararſi nè dalla Comunità, nè da i Miniſtri dell'Ordine (*h*).

Eſtinto finalmente lo Sciſma della Chieſa di Dio, e della Religion Franceſcana, Martino V, volendo riparare a i diſordini cagionati in queſto gran Corpo dalla iniquità de' tempi traſcorſi, e ridurlo alla purità della primiera ſua forma, per ſue Lettere Apoſtoliche, che cominciano *Romani Pontificis*, convocò in Aſſiſi il Capitolo Generaliſſimo; al quale inſieme co' Miniſtri Ordinarj della Comunità intervennero i Vicarj de' Frati Zelanti, ovvero della Famiglia Oſſervante [*i*], come già chiamavaſi: nella quale erano allora chiari per fama di Santità, e di Dottrina Bernardino da Siena, Giovanni da Capiſtrano, Giacomo della Marca, e Alberto da Sartiano. Preſedendo a queſto Capitolo Giovanni Cervantes Cardinale del titolo di San Pietro a Vincola con facoltà Apoſtolica di riformar tutto l'Ordine, Antonio di Maſſa Miniſtro Generale, convinto di molte rilaſſatezze nel Governo, fu depoſto dall' Uffizio, ed eletto in ſuo luogo Frà Guglielmo di Caſale, Uomo di gran Zelo, ma di poco coraggio, per opporſi a' Rilaſſati. Sotto queſto nuovo Miniſtro, poichè ſi era ſempre moſtrato inclinatiſſimo a favorire i Zelanti, e gli Oſſervatori, ſperandoſi la Riforma di tutto l'Ordine, facilmente ſi laſciarono indurre gli Oſſervanti, a laſciare i proprj Vicarj; e ad abbracciar come prima la ſoggezzione immediata de' Miniſtri (*l*).

Stabilita queſt' unione in quel Capitolo, ſi penſò ſeriamente alle maniere di torre gli abuſi, e di ridurre tutta la Comunità alla forma tenuta

(h) Apud VVading. ad ann. 1415. tom. 5. n. 7.

(i) VVading. ad ann. 1430. tom. 5. n. 1., & 11.

(l) VVadingus ad ann. 1430. n. 5.

ta per l' addietro dell' Osservanza Regolare; onde per comandamento del Cardinal Cervantes Presidente, e Riformatore Apostolico fu da Giovanni da Capistrano formato un Corpo di Leggi Statutarie da osservarsi da tutti i Frati; nelle quali nulla di nuovo si stabiliva, ma si ordinava l'osservanza della Regola secondo le dichiarazioni di Nicolao III, e di Clemente V; e si confermavano, e rinuovavano le antiche Leggi dell'Ordine intorno alla Disciplina de'Frati (*m*). E poichè lunga, e molesta cosa sarebbe il riferir quì tutte le cose rinuovate, e stabilite in quelle Costituzioni, per l' osservanza delle cose comandate dalla Regola, dalle quali oggi per dispensazione Apostolica vanno esenti i PP. Conventuali; basti sol riferir ciò, che intorno alla Povertà fu prescritto in questi termini -- *Di più in quanto al Voto della Povertà, cioè del vivere senza proprio, e che i Frati niente si approprino; decretiamo, & ordiniamo, che debba immutabilmente tenersi quello, che Nicolao III di felice ricordanza dichiarò nella sua Decretale* -- Exiit qui seminat: de Verborum significatione in sexto §. Porrò; *e di mano in mano fino al* §. Verùm quia expresè continetur in Regula (*n*).

Proposte queste Leggi all' Università de' Frati raunati in quel Capitolo, tutti ad una voce esclamarono -- *Consentiamo nelle medesime in tutto, e per tutto, e vogliamo stare, e vivere, e morire nel detto Ordine nostro santamente, e fraternamente, secondo le Costituzioni, e Riformazioni predette* [*o*]. Indi alla presenza di tutto il Capitolo innanzi al Cardinal Cervantes, a Bernardo Vescovo di Mont' Albanó, Guglielmo Pacize, Gio-

[m] Vide apud VVading. ad ann. 1430 n. 7. usque ad 22.

[n] *Item quoad Votum Paupertatis, ideſt vivendo sine proprio, & quòd Fratres nihil sibi approprient, statuimus, & ordinamus illud inconcusè tenendum, quod feli. rec. Nicolaus* III *declaravit in sua Decretali* -- Exiit qui seminat -- de Verb. signif. lib. 6. § Porrò. *successivè, & seriatim per ordinem usque ad* §. Verùm quia expresè in Regula continetur &c. Constitutiones Capituli Generalis Assis. anno 1430 dictæ *Martinianæ* Apud VVading. ad ann. 1430. n. 9.

(o) *Non coacti, neque circumventi, sed liberè, & spontè sine contradictione aliqua in pleno Capitulo acquieverunt, & in eisdem, & eorum singulis in omnibus, & per omnia consenserunt; alta, & intelligibili voce unanimiter clamando, & dicendo*: Con*sentimus in eisdem in omnibus, & per omnia, & volumus stare, & vivere, & mori in dicto* Ordine no*stro sanctè, fraternitaliter, secundùm* Con*stitutiones, & Reformationes prædictas*. Acta ejusdem Capituli apud VVading. loc. cit. n. 22.

Giovanni Meroles Notaj Apostolici, e molti altri Cherici, e Laici rogati testimonj, costituito personalmente il Ministro Generale Guglielmo di Casale, prestò solenne giuramento sopra i Santi Evangelj non pure di osservare, e tenere tutte le dette Costituzioni, e ciascheduna di esse; ma di non proccurare per se, nè per interposta Persona, che fossero mai rivocate nè in tutto, nè in parte; e di non impetrare in alcun tempo questa rivocazione, e di non cercare l'assoluzione del giuramento, nè di accettarla, ove gli fosse conceduta. Tutto ciò apparisce da gli Atti di quel Capitolo, e da autentici Strumenti riportati da varj Autori Francescani, e particolarmente dal Wadingo all'anno 1430 al num. 22. Con tutto ciò sciolto appena il Capitolo, tumultuando fortemente i Frati rilassati, mancò il fervore nel Generale, il quale come che mostrasse di compiacere a i Zelanti, massime a Giovanni da Capistrano, che gli era stato aggiunto per compagno, e collaterale nella Riforma della Comunità, correggendo molti abusi con esso lui; tuttavia non volendo contristare la Fazione rilassata, pretermetteva molte cose necessarie alla sperata Riformazione: e finalmente lasciandosi trasportare dall'impeto della corrente, proccurò, ed ottenne nel medesimo anno 1430 dallo stesso Martino V per una Bolla, che comincia *Pervigilis more Pastoris*, in data delli 27. di Luglio, l'assoluzione dal formidabile giuramento fatto da lui un Mese prima [p]. Nè di ciò pago, mancandogli il coraggio di esterminare le rilassatezze, cercò di rimediare alla Coscienza de' Frati, coll'impetrare pochi giorni do-

[p] Apud VVading. loc. cit. num. 23., & seq.

 po

po dall'istesso Pontefice per una Bolla , che comincia *Ad statum Ordinis Fratrum Minorum*, emanata li 23 d'Agosto del medesimo anno, Apostolica concessione , o dispensazione all' Ordine ; acciocchè in nome della Chiesa Romana in avvenire potessero ritenere, e ricevere beni stabili, possessioni, e fondi fruttiferi ; domandarne , ed esigerne i frutti , e le rendite ; e convertirle in comodo, e utilità de' Frati, e de' Conventi (*q*).

(q) Apud VVading. loc. cit. num. 26.

Questo è il primo Privilegio Apostolico rilassativo della Povertà conceduto all'Ordine de' Minori. La qual cosa, ove non si rendesse manifesta da quanto si è detto fin quì delle Costituzioni Apostoliche, delle Leggi della Comunità, delle disposizioni de' Ministri, e delle autorità di S. Buonaventura, e degli altri illustri Scrittori Francescani , i quali prima di questo tempo riputarono mai sempre abusi contro la Regola, e non legittime dispensazioni sopra di essa le possessioni, e le rendite ; si fa nulladimeno palese da questa stessa Bolla di Martino V, ove, oltre il non farsi menzione di altro Pontefice, che abbia tal Privilegio conceduto, si dice espressamente tal concessione farsi non durevolmente, ma a tempo -- *finchè dalla Sede Apostolica sarà altra cosa ordinata. Donec aliud à Sede Apostolica fuerit ordinatum*. Ma acciocchè il vostro Filalete non mi si faccia più incontro colla sua distinzione tra *l'avere*, e il *possedere* ; e pretenda , che prima di questi tempi contra ciò, che abbiam veduto fin quì , i Frati Minori avessero beni stabili, ed annue rendite (legittimamente parlando), e non le possedessero ; io l'invito a leggere attentamente questa Bolla di Martino V, dove

dove vedrà, che quantunque il Papa dichiari, che di tutti i beni mobili, e immobili conceduti a' Frati Minori, il diritto, la Proprietà, e il Dominio immediatamente alla Chiesa Romana appartiene: *ad quam omnium rerum mobilium, & immobilium hujusmodi jus, proprietas, & dominium nullo medio spectat;* con tutto ciò, concedendo all'Ordine l'avere annue entrate, dice, *che le possano ricevere, pigliare, tenere, e possedere -- recipere, capere, tenere, & possidere*, senza fare alcuna distinzione tra *l'avere*, e il *possedere*: anzi chiama possedere l' avere annue entrate, ancorchè dica: il Dominio alla Sede Apostolica immediatamente appartenga. Onde prima di questi tempi non fu conceduto all' Ordine nè avere annue rendite, nè possedere; che son tutt' uno.

Ma io non so nulla, se non so vedere questa distinzione riprovata non pur dalla Regola, ma dal senso comune di tutti gli Spositori ricevuti dall'Ordine, che scrissero prima di questi tempi. I quattro Maestri, cioè Alessandro d'Ales, Giovanni della Roccella, Roberto di Bastìa, e Riccardo, i quali nel 1242, per comandamento del Generale Frat' Aimone, sposero la Regola di San Francesco [la cui Sposizione chiamata de' quattro Maestri, è stata sempre in somma venerazione nell'Ordine] sponendo il sesto Capo della Regola in quelle parole -- *I Frati niente si approprino &c. ma come Forestieri, e Pellegrini, servendo al Signore in Povertà, vadano confidentemente per la limosina*, si propongono i seguenti dubbj -- *Si cerca, che cosa sia questa Povertà, alla quale son tenuti i Frati; cioè se sia proibito*

loro, che non possano AVERE *alcuna cosa fissa per loro sostentamento, siccome alcune persone* (cioè Secolari divoti dell' Ordine) *vollero ordinare una rendita perpetua, colla quale in alcun luogo si sostentassero i Frati; di modo che alcuna proprietà appresso loro non risedesse. Di più si cerca se questa Povertà, alla quale son tenuti i Frati, proibisca loro, che non possano aver Territorj* (cioè Terreni) *de i quali per la cultura, e per 'industria loro proccurino tutte le cose necessarie per questo sostentamento; di modo che la proprietà risieda appresso un' altro: in quella guisa, che siccome hanno Orti, ed Erbaggi, così* AVESSERO VIGNE, *e* CAMPI. Questi dubbj non possono essere più a proposito per la distinzione di Filalete. Udiamo però come rispondono. Rispondono -- *Dee dirsi, che essendo di due sorte la necessità della Evangelica Povertà, come dicono i Santi, cioè, Povertà imperfetta, la quale colla Povertà dello Spirito non ritiene alcuna cosa temporale superflua; ma solamente ritiene quello, che è di necessità --; l'altra perfetta, la quale colla volontà dello Spirito non ritiene cosa alcuna propria, nè superflua, nè necessaria alla Vita -- questa è la Povertà de' Frati Minori, che quì si determina. Onde si attende in due cose: l' una, che non* RICEVANO *niente di fisso, come le* RENDITE; *e questo è, perchè come Pellegrini, e Forestieri debbono servire al Signore in Povertà: l'altra, perchè debbono osservar la Povertà in quanto all' uso; di modo che sieno in tal guisa Poveri, che ancora sieno mendichi; onde ancora si aggiunge: Vadano confidentemente limosinando.* (r)

Questa è una cattiva nuova per Filalete; ma acciocchè egli non vada più gonfio di questa sua nuo-

(r) *Quæritur quid sit ista Paupertas, ad quam tenentur Fratres; an scilicet prohibeatur eis, ne possint aliquid fixum ad sustentationem habere, sicut aliquæ Personæ voluerunt ordinare redditum perpetuum, quo in aliquo loco sustentarentur Fratres; ita ut aliqua proprietas apud eos non resideret -- Item quæritur: an Paupertas ista, ad quam tenentur Fratres, prohibeat eis, ne possint habere Territoria, de quibus per culturam, & industriam suam omnis sustentationis suæ necessaria procurent; ita quod proprietas penes alium resideat: ut sicut habent hortos, ac olera, & fructus; ita haberent Vineas, & Agros -- Ad quod dicendum, quòd cùm sit duplex necessitas Evangelicæ Paupertatis, sicut dicunt Sancti, scilicet Paupertas imperfecta, quæ cum Paupertate Spiritus nihil superfluum retinet temporale, sed solùm retinet quod est necessitatis -- Alia verò perfecta, quæ cum voluntate Spiritus nec superfluum, nec necessarium Vitæ, tanquam proprium, retinet -- Hæc verò videtur Paupertas Fratrum Minorum, quæ hìc determinatur. Undè attenditur in duobus: unum est, ut non recipiant aliquid fixum, sicut redditum; & hoc est, quoniam tanquam Advenæ, & Peregrini in Paupertate debent Domino famulari: Aliud, quòd*

nuova distinzione, ascolti un' altro più recente testimonio, che rappresenta qual fosse il senso Comune dell' Ordine ne' suoi tempi sopra tal materia. Egli è questi Frà Bartolomeo da Pisa, il quale nella sua famosa Opera *Delle Conformità* degna di eterna lode (se non per altro almeno, perchè è stata da' più nefandi Eretici bestemmiata, e maledetta) sponendo il capo sesto della Regola, muove il dubbio delle annue entrate in questi termini -- *Secondariamente si cerca delle rendite annue -- Risponde*, dic' egli, *il Papa*, (Clemente V) *che l'annue entrate computandosi secondo le Leggi tra i beni immobili; siccome gli stessi Frati non possono AVER possessioni, così considerata la lor condizione non possono AVER RENDITE* (*s*). Ma quel, che più importa, parlando di beni stabili, nell'esporre lo stesso Capo sesto della Regola, si propone i medesimi dubbj de' quattro Maestri dicendo -- *Da questa sentenza della Regola, che dice -- che i Frati sieno come passeggieri, e Pellegrini, secondo li quattro Maestri ne segue lo scioglimento di due dubbj:* Indi proponendo i dubbj di sopra espressi, gli scioglie colle stesse parole de' quattro Maestri dicendo -- *A questi dubbj è palese la risposta da questa sentenza della Rogola -- perchè i Frati debbono in Povertà servire al Signore; imperocchè debbono esser poveri in quanto all' uso, di modo che sieno così Poveri, che ancora sieno mendici; perchè, come quì si dice: Vadano per la limosina confidentemente* (*t*). Fiorì questo Scrittore nel principio del Secolo XV, ed offerì questa sua Opera al Capitolo Generale congregato in Assisi l'anno 1399, essendo Generale Arrigo: la quale pienamente discussa, ed esa-

debent habere Paupertatem quantùm ad usum; ut taliter sint Pauperes, quòd etiam sint mendici: unde etiam additur -- Vadant pro Eleemosyna confidenter. Expositio quatuor Magistrorum in Cap. 6. Regul. B. Franc. apud Auth. Firmament. trium Ord. part. 3. Edit. Venet. 1513. pag. 18.

(s) *Secundò quaritur de annuis redditibus -- Respondet Papa* (Clemens V), *quòd cùm annui redditus inter immobilia, secundùm jura, censeantur; sicut nec Fratres ipsi possessiones, sic nec redditus, eorum conditione pensata, possunt HABERE*. Bartholomæus Pisanus Conformit. lib. 1. part. 2. pag. 97. edit. Mediolan. anno 1510.

(t) *Ex hac Regula sententia dicentis -- quòd Fratres sint tamquam advenæ, & peregrini &c. Secundùm quatuor Magistros sequitur solutio duorum dubiorum &c. -- Ad hac dubia patet responsio ex hac Regula sententia -- quòd non, quia debent in Paupertate Domino famulari; nam debent habere Paupertatem quoad usum; ut tales sint Pauperes, ut etiam sint mendici; quia dicitur -- Vadant pro eleemosyna confidenter*. Bartholomæus Pisan. loc. cit.

eſaminata, fu non ſolamente approvata; ma il Piſano oltre le lettere di ringraziamento, che ricevè dal Generale, nelle quali atteſtava niente eſſerſi trovato in eſſa degno di correzione, ma di lode (come può vederſi nelle ſteſse lettere poſte nel principio dell' Opera medeſima) fu ancora di conſenſo di tutto il Capitolo ornato dal Generale d'un prezioſo regalo di un Abito intero di San Franceſco [u]. Dalle quali coſe ſi rende chiaro, che ſponendo queſt' Autore la Regola ſecondo le dichiarazioni di Nicolao III, e di Clemente V, in quella guiſa, che oggi dagli Oſſervanti ſi tiene, parlava ſecondo il ſenſo comune della Comunità dell'Ordine in que' tempi; cioè, che non ſolamente il poſſedere, ma l'avere annue rendite ſopra Stabili di altrui dominio, e proprietà, era coſa contraria alla Profeſſione della Regola de' Frati Minori.

(u) VVadingus ad ann. 1399. num. 7.

Gettata dunque a terra queſta nuova macchina del voſtro Filalete, conchiudo, che tutti i Frati Minori ſenza differenza alcuna ſino all'anno 1430 profeſſarono la pura Regola di San Franceſco, ed eran tutti tenuti all'oſſervanza di eſſa ſecondo le dichiarazioni Pontificie, particolarmente di Nicolao III, e di Clemente V; e che il primo Privilegio, o Indulto Apoſtolico diſpenſativo della Povertà comandata dalla Regola fu conceduto da Martino V in queſt'anno 1430: dopo cui diviſa la Comunità in due parti; cioè di quelli, che non ſi vollero valere nè di queſto, nè di altri Privilegj, e furono detti *Oſſervanti*, ne' quali ſi è conſervata ſino a dì noſtri la forma dell' antica Comunità; e di quelli, che valendoſi di diſpenſazioni, e Privilegj

gj, diedero principio ad un nuovo Istituto più largo; i quali, poichè dimoravano ne' Conventi più ampli, che godevano beni stabili, ed annue rendite, furono detti *Conventuali*: e così a distinzione degli Osservanti furon chiamati la prima volta da Eugenio IV nella Bolla, che comincia *Super Gregem Dominicum*, data l'anno 1431. (*x*). Onde resta provato concludentemente ciò, che con gran fondamento asserisce l'Autore del Corollario; cioè che i PP. Conventuali in quanto a i Privilegj ebbero principio solamente nel 1430, e in quanto al nome nel 1431. Questo è quanto io debba dirvi in difesa di questo Autore: e se avete poi da soggiungere alcuna cosa per parte di Filalete, parlate pure, che io vi ascolterò.

(x) Apud VVadingum in Regest. ad ann. 1431. pag. 190. tom. 5.

Allora io balzando in piè, se ho a dire alcuna cosa? risposi: ho a dir tanto, che ben penso, se mi udirete, che vi mancherà l'ardire di replicarmi. E perchè credete voi, che io sia stato con tanta sofferenza ad ascoltare le vostre lunghe filatere, se non per darvi campo da chiacchierare, e non farvi rimaner mutolo sulle prime? Del rimanente voi non avete addotto sin quì un documento originale in pruova delle vostre asserzioni, ma tutti Libri stampati, Dio sa come, e chi sa quando. Ora io per parte di Filalete vi disfido, come egli disfida il vostro Autore. E quì entrato nell' Arsenale del vostro Archivio, e traendo fuora e strumenti, e Protocolli, e Notaj, di tali cose armato, mi spinsi con tanto ardore contro coloro, che gli scomposi affatto; costringendoli ad aggirarsi come Arcolajo, per schermirsi dalla forza de' vostri

ar-

argumenti. Ma poichè l'ora è tarda, e già sta per partire il Corriero, mi riserbo al futuro Ordinario, il raccontarvi tutto il successo di questa giornata. Voi però potete rimaner sicuro, che ne uscìi con molta riputazione. State sano.

LETTERA QUARTA.

Amico Carissimo.

Vendo con quella guisa, che nella mia passata Lettera vi narrai, disfidati i vostri Avversarj; usando le vostre parole -- *Poichè*, dissi, *so, che voi non siete per credermi, se non vi fo toccar con mani la verità: andate, non dirò, a leggere i Libri stampati, che vi siete prefissi per Prototipo; ma nell' Archivio del sagro Convento d' Assisi, e prendete in mano il* PROTOCOLLO, *che comincia dall' anno* 1261, *e va fino al* 1277: *guardate al numero* 12, *ed ivi troverete un Originale di Lettera Pontificia, la quale è di Clemente IV, ove leggerete queste stesse parole* „ Clemente Vescovo „ Servo de' Servi di Dio. A' diletti Figliuoli il „ Maestro, e Frati dell' Ordine de' Predicatori, „ e al Ministro Generale dell' Ordine de' Frati „ Minori Salute, ed Apostolica benedizione „ *e* „ *comincia* „ Obtentu Divini Nominis.... Noi „ per tanto alle vostre petizioni più benigna-

 „ men-

„ mente attendendo, con Autorità Apostolica
„ dichiariamo, che voi ne' temporali beni, in
„ cui succedereste, stando nel secolo, lecitamen-
„ te possiate succedere; e de' beni stessi pren-
„ derne i possessi, e vendere liberamente i beni
„ stessi, e il loro prezzo in utilità vostra con-
„ vertire, come a voi meglio parerà espedire.
La Bolla è data nell'anno primo di Clemente, che vuol dire l'anno 1265; essendo egli succeduto ad Urbano Quarto a 25 di Febbrajo l'anno suddetto, in cui erano Generali de' Predicatori il P. Giovanni da Vercelli, e de' Minori S. Bonaventura, eletto Generale nel 1256, e tenuto nel Generalato per lo spazio d'anni 18; avendola egli data fuora a loro richiesta, come quelle parole alle vostre petizioni *chiaramente dimostrano*. Allegate queste vostre parole, eccoci, soggiunsi, al punto. Queste son Bolle Originali, le quali a chi non vuol esser cieco fanno vedere evidentemente, e toccar con mani, che fino al tempo di S. Bonaventura, e per sua richiesta i Frati Minori ebbero indulto Apostolico di poter succedere ne' beni temporali; e in conseguenza aver beni stabili, Poderi, Possessioni, venderli, e alienarli non meno, che se fossero nel Secolo. O andate ora a vendere a i Pizzicagnoli i vostri Libri stampati. Mentre io così dicea, quel Curiale, che non avea mai aperta bocca, aprendola con un scoppio di riso, e poi componendosi al meglio, che potè; canchero, disse: un Originale di Lettera Pontificia dentro un Protocollo? Cotesta non è mica una baja. M'immagino ancora, soggiunse, che questa Lettera avrà tutte le note intorno al carattere, alla membrana, e al sigillo, che indichino quell'

quell' età, e quel Pontefice. Sicuro, rispos' io: se egli è Originale. E che ancora, replicò quegli, sarà stata da Persone perite riconosciuta, e trovata senza vizio, interpolamento, o alterazione. Domin' anco, rispos' io: se ella è dentro un Protocollo. Come è così, replicò il Curiale, non ho altro, che dire. Se non avete altro, che dir voi, riprese il vostro Avversario; ho molto ben, che dir'io. Di grazia lasciate andare, diss'io, che senza fallo voi direte qualche Eresia. Che diamine volete voi replicare contro una verità resa evidente a lume di Protocolli? Lasciatemi dire due sole parole, riprese allora colui, e vedrete, che la faccenda non è cosa liquida, come voi ve la divisate. Dico adunque, che la Bolla, o sia Breve di Clemente IV *Obtentu divini Nominis*, fu spedita solamente pel sagro Ordine de' Predicatori, e indirizzata al Maestro, e Frati di quell'Istituto; e che poi dopo i tempi di Sisto IV da tal'uno Impostore furono aggiunte al titolo quelle altre parole: *e al Ministro Generale dell' Ordine de' Frati Minori*; essendo stata molto facile questa giunta, mentre nel corpo della Lettera non si fa alcuna menzione nè de' Frati Predicatori, nè de' Minori. O che grossi spropositi, diss' io subito, vi lasciate uscir di bocca. E l'Amico ridendo, lasciategli pur, disse, mondar questa nespola, che per mia Fè ne diran delle peggiori. E colui: non vi sembrerà, rispose, sproposito cotanto grosso, se mi starete ad udire. Primieramente nella compilazione de' Privilegj Apostolici conceduti a i PP. Predicatori, data in luce per comandamento del P. Stefano Usmare Maestro Generale di quel sagro Ordine, vien

 rife-

riferita la detta Lettera di Clemente con questo solo titolo -- *A i diletti Figliuoli Maestro, e Frati dell'Ordine de' Predicatori Salute &c.* : e dovete avvertire, che i Privilegj raunati in questa compilazione, pria di pubblicarsi, furono autenticati dall' Auditore della Camera Apostolica, e confrontati o cogli Autografi Originali, o cogli esemplari autentici [a]. Nello stesso modo viene anco riferita dal Rodrigo nel suo Bollario [b], e da altri. La qual cosa somministra non leggiero indizio, che sia stato viziato, e interpolato con questa aggiunta il titolo di quella Lettera. Ma dalle conghietture vegniamo alle pruove.

Nè io voglio star quì a ripetere ciò, che altra volta io vi dissi, intorno a S. Bonaventura; avendovi dimostrato, che il Santo Generale non domandò mai, nè potè domandare cotal Privilegio. Vi replicherò solamente ciò, che dispose Nicolao III nella sua Decretale *Exiit* l' anno 1279; cioè quattordici anni dopo il preteso Privilegio di Clemente IV. Ivi il Pontefice non solamente dichiara, come altrove si è detto, incapaci i Frati Minori di succedere nelle Eredità; ma afferma ancora, che da i Romani Pontefici suoi Predecessori non era stata fatta fino a quel tempo alcuna dichiarazione sopra tal materia. Ecco le sue parole -- *oltre a queste cose, poichè alle volte nelle ultime volontà sono lasciate in Legato alcune cose sotto diversi modi agli stessi Frati; e non si contenga espressamente o nella Regola,* O NELLE DICHIARAZIONI DE' NOSTRI PREDECESSORI, *che cosa si debba fare sopra di esse; acciocchè in avvenire non accada in loro alcun*

(a) *Privilegia per complures Summos Pontifices Ordini Fratrum Prædicatorum concessa -- non quidem omnia, sed ea tantùm, quæ ex Archetypis, aut eorum authenticis transumptis haberi potuerunt, Jussu, & Impensis Reverendiss. P. F. Stephani Ususmaris Genuensis transumpta, & impressa, per R. P. D. Auditorem Apostolicæ Cameræ authenticata.* Ibi pag. 54. col. 2. Dilectis Filiis Magistro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum Salutem &c.

(b) Rodericus in Collectan. Privileg. ad ann. 1265. in Clemente IV.

alcun dubbio &c. (c) O questa sì che è da stupire: che Filalete dopo cinque Secoli abbia trovato nell' Archivio d'Assisi ciò, che Nicolao III dopo quattordici anni non trovò ne i Registri degli Archivj Papali? Perchè sappiate, diss' io, Filalete non fa conto alcuno di cotesti argumenti negativi. Argumenti negativi chiamate voi questi? riprese tosto colui: altro è il non far menzion d'una cosa, altro il negare positivamente, che ella sia avvenuta. Questa negazione positiva data da un Papa vicinissimo al fatto, e che ogni ragion vuole, che ei sia informato delle Disposizioni de' suoi Predecessori, val più, che l'affermazione di centomila Protocolli del Convento di Assisi. O voi siete valoroso nell' argumentare, soggiuns' io; ma ditemi un poco: cotesta Decretale dove si trova ella? E colui: ella, disse, si trova inserita nel Corpo del diritto Canonico. Benissimo, replicai io; in un Libro stampato. O che ha che fare una Decretale d'un Papa dentro un Libro stampato *coll' Originale d'una Lettera Pontificia* dentro un Protocollo, che al dir di Filalete porta in fronte l'evidenza? In questo dire i Compagni del vostro Avversario si smascellavan dalle risa, e il Cortigiano diè in uno scoppio sì alto, che io mi credea, che ei si crepasse. E l'Amico: bravo, mi disse; non si può far più. Ma giacchè costui si trova smarrito, sarebbe bene, che voi gli deste in capo co' gli altri Protocolli. Dite bene, rispos' io; or ora gliel' affibbio. Ma mentre io volea seguitare, il vostro Oppositore seguitando il discorso: questi Libri stampati, disse, furono anche essi una volta tratti da i Co-

(c) *Ad hac, quia Fratribus ipsis interdum in ultimis voluntatibus sub diversis modis nonnulla leguntur; nec expressè, quid de his agendum sit, in Regula, vel PRÆDECESSORUM NOSTRORUM DECLARATIONIBUS contineatur; ne in ipsis dubitatio contingat in posterum &c.* Nicolaus III. Decret. *Exiit qui seminat* de verbor. signif. lib. 6.

Codici scritti a penna, e questi da altri Esemplari di mano in mano sino alle prime copie dell'Originale. E le parole, che adduce Filalete di questa Lettera, son anche esse copie stampate; e quelle, che voi da lui pigliate, nemmeno esse sono Originali, ma esempj. Non mostrandomi voi adunque questo Originale, contentatevi, che io mi vaglia di que' documenti, che trovar posso, e che sono raccomandati alla pubblica fede di tutto il Mondo. Voi v' intrigherete maggiormente, rispos' io, ma pure seguitate, che sarà peggio per voi. Allora egli: con Nicolao III, disse, concorda mirabilmente Clemente V nell'altra Decretale *Exivi de Paradiso*, dove il Papa affermando di voler sciorre i dubbj intorno alla Regola; parlando poi della successione nell' Eredità, così determina -- *Dichiarando diciamo, che di queste successioni, le quali indifferentemente per loro natura si stendono alla pecunia, e ancora alle altre cose mobili, e immobili, per nessun modo i Frati son capaci* [*d*]. Aggiungete, che questo Pontefice, come poco fa vi ho detto, afferma, che l'uso dell' annue rendite, e de' beni stabili *non è lecito a i Frati, non trovandosi mai lor conceduto -- cùm eis non reperiatur concessus, habere non licet* --

Come sarebbe ciò vero, se molto tempo prima i Frati Minori fossero stati dichiarati capaci di succedere in qualunque Eredità, e fosse stato loro conceduto l'uso de' beni stabili provenienti dalle successioni? E questa negazione ancora positiva non vale per centomila affermazioni de' Protocolli di Filalete? Altramente converrebbe dire, che questo Papa fosse stato ignorantissimo della

(d) *Declarando dicimus, quòd successionum hujusmodi, quæ etiam ex sui natura indifferenter ad pecuniam, & etiam ad alia mobilia, & immobilia se extendunt (considerata sui puritate Voti) nullatenus sunt capaces*. Clemens V in Decret. *Exivi* in Clement. de verbor. signific.

delle disposizioni de' suoi Predecessori. Ma la falsità di questo preteso Privilegio non altrove meglio si può conoscere, quanto nella vera concessione da Sisto IV nell'anno 1471 per una sua Bolla, che comincia *Dum uberes fructus*; nella quale il Pontefice, senza fare alcuna menzione delle Lettere di Clemente IV, concedendo a i Frati Minori la successione ne' beni temporali, e nelle Eredità loro lasciate, fa chiaramente apparire la novità del Privilegio, come conceduto ad istanza fattagli dal General di quel tempo; il quale certamente non l'avrebbe domandato, se tanto tempo prima fosse stato da S. Bonaventura impetrato dalla Sede Apostolica, o ne avrebbe solamente richiesta la Confermazione. Di più il medesimo Sisto IV in un' altra Bolla, che comincia *Licèt nos dudum*, data sotto li 7 di Agosto nel 1475, afferma, dalla violenza delle importune richieste di alcuni -- *ad importunam quorumdam instantiam* -- esser stato mosso a concedere a i Frati Minori il Privilegio di succedere nelle Eredità in nome della Sede Apostolica: la qual cosa non avrebbe mai detta, se da Clemente IV suo Predecessore fosse stata fatta una somigliante concessione ad istanza di San Bonaventura; imperocchè era molto ben informato quel Pontefice dello stato de' Frati Minori, come quegli, che non pure avea fatta Professione tra loro, ma avea ancora presieduto come Generale al Governo di tutto l'Ordine. Se non che da questa stessa Bolla di Sisto voi vedrete sconvolto un aereo fondamento di Filalete; imperocchè dichiarandosi il Pontefice, che tal concessione in niuna guisa vuol distesa a i PP. Osservanti, che

che, rifiutate le dispensazioni Apostoliche, viveano secondo la forma della prima Comunità -- *Perchè ciò espreßamente è contrario alla Professione fatta da loro, e alla Povertà da loro promeßa -- Cùm id expressè adversetur eorum emissa Professioni, & promissa Paupertati* --, smentisce il vostro Adiaforo; il quale osa affermare, che il succedere nelle Eredità a nome della Sede Apostolica non sia dispensa, o Privilegio contro la Regola de' Frati Minori, ma puramente dichiarazione della medesima. Ma tornando al nostro proposito: queste cose fanno vedere, che non era noto ne' tempi di Sisto IV il Privilegio di Clemente, che si pretende conceduto a i Frati Minori di succedere nelle Eredità de' beni stabili; onde è facile, che dopoi da tal uno, che avesse interesse di farlo, al titolo della Lettera di Clemente IV, indirizzata *al Maestro, e Frati dell' Ordine de' Predicatori*, fossero aggiunte quelle altre parole: *e al Ministro Generale, dell' Ordine de' Frati Minori -- nec non Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum;* le quali per verità si conoscono mal cucite colle prime, e puzzano di rattoppatura un miglio lontano. Con tutto ciò con questa giunta si vede la Lettera di Clemente appresso l'Autore del Libro intitolato -- *Monumenta Ordinis Minorum* -- impresso in Salamanca l'anno 1511; dal quale poi, o fosse egli il primo a guastare il titolo di questo Breve, o il trovasse già guasto in qualche Esemplare scritto a penna, l'hanno copiato molti altri, che lo riportano; e massime il Cherubino nel suo Bollario, il quale volendo favorire, oltre il dovere, i PP. Conventuali, ha presi de' stupendi gran-

granchi, come ben dimoſtra l'Autore del Corollario.

Ma io veggendo, che colui uſciva fuori del ſeminato, voi diſſigli, con queſto voſtro gracchiare imbottate nebbia. Biſogna riſpondere al punto: e il punto è, che la Lettera di Clemente con tutto il titolo intero, con cui ſi trova nel Cherubino, ed in altri, ſi trova ancora originalmente ne' Protocolli d' Aſſiſi, i quali cominciano dal 1261, e vanno fino al 1277. Or come volete voi, che tanto dopo ſia ſtata fatta queſta giunta? Ma quì ſta la difficoltà, ripigliò il voſtro Avverſario: il moſtrare, che queſti Protocolli ſieno monumenti legittimi di quell' età, e che gli atti in loro contenuti corriſpondano veramente a gli anni, con cui ſono ſegnati. Ma tutto il contrario dimoſtrano non pure le Bolle Pontificie ſin quì citate, ma il comun ſentimento dell' Ordine Minoritico in tutti i tempi. Il B. F. Giovanni Pecano, che fu Lettore del Sagro Palazzo nel Pontificato di Nicolao III, e poi Arciveſcovo di Conturberì, nella ſpiegazione, che ei fece della Regola pochi anni dopo l'emanazione del preteſo Privilegio; dopo aver detto, che i Frati non poſsono ſuccedere in alcuna Eredità, ſoggiunge -- *Queſta è dunque la ſomma Povertà de' Frati Minori, che la loro Comunità non ha dominio ſopra alcuna coſa, niente può ripetere di ſua ragione, a neſſuno è tenuta render tributo, niente può ricevere, che ecceda le mete della Povertà, niente può accreſcerſi ad eſſa per ragione di EREDITA', niente tenere a titolo di coſa immobile: dee ſerbare il diſagio, e la ſtremità* (*e*). Il famoſo General Conſalvo, che reſſe

[e] *Sed nec ipſis ſuccedere poſſunt aliqua hæreditariè .... hæc eſt igitur ſumma Paupertas Fratrum Minorum, quia Communitas eorum nulli rei dominatur, nihil ſuo jure poteſt repetere, nulli tenetur tributum reddere, nihil poteſt recipere metas Paupertatis excedens, NIHIL POTEST SUPER-HÆREDITARIE' ACCEDERE, nihil immobili titulo tenere, egeſtatem ſervare debet.* Joannes Pechanus in Expoſit. Regul. apud Auctor. Firmament. trium Ordinum p. 4 pag. mihi 94, & pag. mihi 114.

reſſe l' Ordine in tempo di Clemente V, nella Lettera ſopraddetta ſcritta al Provincial di Toſcana l'anno 1310, dopo aver deplorato l'abuſo introdotto in alcuni luoghi di ricevere annue entrate, e di ſuccedere nelle Eredità di beni immobili; così comanda a quel Miniſtro -- *Farai ſenza alcuna pigra dilazione alienare totalmente da i Frati per tutta la tua Provincia tutte le rendite annue, o perpetue, ovvero le provviſioni, le limoſine, e penſioni da ſoddisfarſi con certa obbligazione anno per anno; ſiccome ancora qualunque ſorta di poſſeſſione colle donazioni tra i vivi, e LE SUCCESSIONI EREDITARIE, E LE CASE SEPARATE dall' abitazione de' Frati; ſe alcune ve ne ſono di tali coſe* (*f*). Indi paſſa a fulminar la Scomunica contro chiunque Frate oſaſſe impedire l' alienazione delle coſe enumerate, ovvero la diſtruzione di queſti abuſi. Ma d'uopo ſarebbe, come altra fiata diſſi, leggere interamente queſta lettera di quel zelantiſſimo Generale; tanto egli ſantamente ſi riſcalda contro queſto moſtruoſo abuſo, che allora cominciava in talun Convento ad allignare. Alvaro Pelagio, che fiorì, come ſi è detto nel Pontificato di Giovanni XXII, numerando quelle coſe, *dalle quali i Frati Minori ſi debbono totalmente aſtenere, ſe deſideran ſalvarſi -- à quibus, ſi ſalvari deſiderant, debent totaliter abſtinere --* dice: *i Contratti, e gli atti di proprietà totalmente per ſe, o per altri interdetti a i Frati Minori, ſono il vendere, e il comprare, eſeguire i Teſtamenti, SUCCEDERE IN QUALSIVOGLIA EREDITA' PICCOLA, O GRANDE, avere annue entrate, e Cenſi ec. in frode della Regola* [*g*].

Mi

[f] *Omnes redditus annuos, vel perpetuos, ſeu proviſiones, Eleemoſynas, ac penſiones, certa obligatione ſolvendas annuatim .... nec non poſſeſſiones quaſcumque cum donationibus inter vivos, ET SUCCESSIONIBUS HÆREDITARIIS, AC DOMIBUS SEPARATIS à Fratrum habitatione, ſi qua ſunt, per totam Provinciam tuam facias ſine dilatione moroſa plenariè alienari à Fratribus.* Apud VVading. ad ann. 1310. n. 9.

(g) *Contractus autem, & actus Proprietariorum Fratribus Minoribus per ſe, & per alios totaliter interdicti ſunt, emere, & vendere, Teſtamenta exequi,* IN QUACUMQUE HÆREDITATE *PARVA, VEL MAGNA SUCCEDERE, annuos redditus, vel cenſus habere ...... in fraudem Regulæ &c.* Alvarus Pelagius de Planctu Eccleſ. lib. 2. cap. 67.

Mi astengo di produrre altre testimonianze, che ben molte ne avrei pronte, massime di tutta la Comunità rappresentata ne i Capitoli Generali, i quali più volte hanno proibite con severe Leggi, come contrarie alla Profession de' Minori, le successioni nelle Eredità; perchè penso, che possan bastare i tre Testimonj da me addotti, maggiori d'ogni eccezione. E vi par poi verisimile, che, se cotal privilegio fosse stato all'Ordine conceduto, non fosse poi stato dall' Ordine conosciuto in tempi così vicini alla Concessione? Che fosse stato sempre proibito, come abuso, e trasgredimento della Regola, ciò, che San Bonaventura come dichiarazione della Regola stessa, o almeno come Dispensa avea ottenuto dalla Sede Apostolica? Ora io, dissi allora, non so tante cose; ma so ben, che i Protocolli cantano, e voi gracchiate.

In questo mentre il Curiale, stroppicciandosi un poco il Mento, da vero, disse, che questo negozio de' Protocolli non è da gittarsi dietro alle spalle; imperocchè e' potrebbe dare un gran lume alla nostra Professione, e render gli occhi a tutti que' famosi Canonisti, e Giurisconsulti, che scrissero innanzi al 1471, cioè prima che Sisto IV concedesse a i Frati Minori il Privilegio di poter succedere nelle Eredità; conciossiachè appresso costoro fu stabile persuasione, che i Francescani fossero incapaci di ereditare. E il bello è, che la maggior parte di loro affermano, che di tali successioni sono capaci i PP. Predicatori in vigore della Lettera, e del Privilegio di Clemente IV. Io ve ne addurrò alcuni pochi, perchè non si finirebbe mai, se tutti gli

 volessi

volessi allegare. Il Cardinale Ostiense, che fiorì in tempo di S. Bonaventura intorno all'anno 1271, espressamente afferma, che i Minori non sono ammessi alla successione delle Eredità [*h*]. L'istessa cosa asserisce l'Archidiacono appresso Alberigo di Rosate: e pure il medesimo Archidiacono afferma d'aver veduto il rescritto Apostolico di Clemente IV per i Predicatori, e ne cita le parole addotte ancora da Filalete [*i*]; ond'è, che egli consigliò, che i Frati Predicatori poteano succedere nelle Eredità. E avvertite, che questo celebre Canonista fiorì intorno all'anno 1283. Federigo Petrucci di Siena, il quale scriveva nel 1310 fino al 1342, rapporta più casi intorno alle successioni ereditarie *ab intestato*, e conchiude che i Frati Minori ne sono incapaci [*l*]: e pure il medesimo Consulente afferma, che i PP. Predicatori possono essere istituiti eredi, supposto il Privilegio, che aveano [*m*]. Bartolo, che insegnava l'anno 1330, in un trattato a parte di questa materia sopra i Frati Minori, risolve conchiudentemente la loro incapacità di succedere nelle Eredità a tenore della Clementina *Exivi* (*n*). Baldo, che fioriva nelli stessi tempi, in più d'un luogo lasciò scritto, i Frati Minori esser incapaci di tali successioni secondo la forma della Clementina [*o*]. Morì quest' Uomo insigne Frate Minore nel 1400, come scrive il Possevino (*p*). L'Abbate Palermitano, che scriveva intorno al 1420, discute a lungo questa cosa, e prova l'incapacità de' Minori nelle istituzioni ereditarie secondo la comun opinione a tenore della Clementina [*q*]: e pure il medesimo Dottore afferma nello stesso tem-

(h) Hostiensis in cap. *In præsentia* de probationibus.

(i) *Audivi à Fratribus Prædicatoribus, quòd super hoc habent rescriptum Apostolicum, & Dominus Archidiaconus recitat se vidisse formam rescripti Domini Clementis IV, ubi est talis Conclusio* -- Nos itaque vestris supplicationibus benigniùs annuentes &c. *Auctoritate cujus rescripti idem Dominus Archidiaconus consulit, Fratres Prædicatores posse hæredes institui.* Albericus de Rosate in cap. *Quia ingredientibus.*

(l) Federicus de Senis in Consiliis pag. mihi 20. col. 4. ibidem quæst. 26. *cujus hæreditatis ipse Ordo Minorum capax non est. Certum est, quòd dum erat in Ordine Minorum, non poterat ipse, vel Ordo capere, cùm non sint capaces non ex vitio, sed ex Professione Regula, ut in Decretali D. Clementis* Exivi.

(m) Idem loc. cit. quæst. 20. pag. 16. col. 3., & pag. 8. quæst. 12. *præmissa procedunt, si verum est, quòd Prædicatores habent ex Privilegio, quòd possint petere hæreditates.*

(n) Bartolus tract. Minoricarum, & præcipuè dist. 3. cap. 1.

(o) Baldus in 1. Codic. authen. *Ingressi* de Sacrosanctis Ecclesiis col. 6. n. 15.

(p) Possevinus in apparatu sacro lit. Bal.

(q) Abbas Panormitanus

tempo, che i PP. Predicatori sono capaci di ricevere beni immobili per ragione di Eredità; e allega Cino Santibaldi, che fiorì intorno all' anno 1314 (*r*). Il Cardinal Francesco Zabarella, che fioriva intorno al 1400, insegna in più luoghi, i Frati Minori non esser capaci di successione ereditaria [*s*]. La Glosa sopra le Clementine, che si crede del medesimo Zabarella, prova distesamente la stessa incapacità ne' Frati Minori; benchè affermi, che posson difendersi i PP. Predicatori, se ricevano certa sorta di Legati, che ivi nomina; perchè essi hanno Privilegio Apostolico di poter succedere [*t*]. Pietro d'Ancharano, che fiorì intorno al 1420, chiaramente afferma, che i Minori per niuna via sono capaci di successioni ereditarie: e pure il medesimo Dottore asserisce, che i Predicatori possono ereditare per Privilegio Apostolico, che egli dice aver veduto: onde conchiude per questa cagione non esser simili i Frati Francescani a i Domenicani (*u*). Paolo di Castro, che fioriva nel 1430, prova a lungo, che i Frati Minori dopo la Professione sono totalmente morti a qualunque successione o scritta, o *ab intestato*; e nondimeno afferma, che i PP. Predicatori possono succedere in vigore del Privilegio, che hanno di Clemente IV, riferito dall' Archidiacono [*a*]. Del medesimo sentimento sono Lodovico Romano, ovvero Pontano, Raffaele Cumano, Filippo Decio, Bartolomeo Socini, Girolamo Cardinale Albano, i due Glosatori dell' Abbate Anton Francesco, e Sebastiano, il Felino, il Bertacchino, ed altri infiniti [*b*]. In fine non troverete Canonista, o Giurisconsulto, che

in cap. *In præsentia* de Probationibus -- *Concludo secundùm communem opinionem, quòd bona ingredientis Religionis Fratrum Minorum veniunt ad succedentes ab intestato; isti enim Fratres non possunt capere bona &c.* Et 2 p. Consil. Cons. 27 col. 1.

(r) Abbas in cap. *In præsentia* de probat.

(s) Zabarella de verb. signif. pag. mihi 167. col. 3. sub num. 9. litt. e.

(t) Glossa in lib. 5. Clementin. de verb. signif. tit. 11.

(u) Ancharanus in Clement. de verbor. signif. -- *Fratres Prædicatores hodie super habilitate succedendi habent Privilegium, ut vidi: unde patet, quòd non sunt similes Minoribus, qui in communi, & singulari sunt penitus incapaces.*

(a) Paulus deCastro in Codic. *Ingressi* de Sacrosanctis Ecclesiis pag. mihi 7.

(b) Ludovicus Romanus, seu Pontanus in Consiliis Consilio 268. Raphael Cumanus de Raymundis cons. 169. Decius super Decretales cap. *Decernimus* de Jud. pag. 149. num. 91., & cap. *In præsentia* de probat. pag. mihi 224. n. 266., & seqq. Socinus super secund. Infortiat. de Condition., & Demonstrat. pag. mihi 251. col. 3. sub. num. 99.

Antonius Franciscus in Glossa super prædicta loca Abbatis. Sebastianus ibi-

dem. Cardinalis Albanus in lucubrat. ad Bartolum de capit. diminut. pag. mihi 166. Felinus super Decret. lib. 2. tit. 19. pag. mihi 403 § 7. de probationibus cap. *In praesentia*, Bertacchinus in Repert. p. 2. verbo *Fratres* n. 6., 20, & 30.

che non fermi come certa Conchiusione nel diritto comune, che i Frati Minori per la loro Professione son d'ereditare incapaci; con tutto che molti di essi insigni Dottori affermino nel medesimo tempo, che i Frati Predicatori per Indulto, o Dichiarazione Apostolica hanno capacità di succedere; ed alcuni attestino aver veduta a prò de' medesimi Domenicani la Lettera di Clemente IV: la qual cosa chiaramente dimostra, se io non m'inganno, questa Lettera esser stata indirizzata solamente all' Ordine de' Predicatori. O voi v' ingannate sicuro, rispos' io allora; perchè se i Frati Minori avessero mostrata questa dichiarazione Pontificia, come han fatto i PP. Predicatori, tutti que' Legisti Barboni, che avete citati, avrebbon parlato diversamente: ma quelli forse per modestia l'avran tenuta nascosta in quell' Archivio. Gran peccato han fatto, rispose il Curiale, a privare il Foro di questa notizia, e indurre tanti valent' Uomini in sì notabile sbaglio. Allora il Cortigiano, io penso più tosto, disse, che questa Lettera, come giace in quell' Archivio, non abbia mai avuta faccia di comparire; sì l' hanno malamente sfregiata con quell' aggiunta. E il vostro Avversario, compaja pur, disse, in pubblico quest' Originale degli arcani Protocolli con quel titolo, che essi vogliono; che io in quanto a me, per render manifesta l' impostura, non ho bisogno di altra pruova, che delle parole della Lettera stessa di Clemente, le quali apertamente smentiscono l'aggiunta del titolo, che l'è stata posta in fronte. Udiamole per tanto -- *Fu proposto innanzi a noi per parte vostra*, che

che alcuni Prelati, Cherici, e Laici costituiti in diverse parti del Mondo, affermando, che voi siete morti al Mondo, e non potete posseder cosa propria, con questa occasione tentano d'escludervi da qualsivoglia Eredità. Per la qual cosa fu per parte vostra a noi supplicato, perchè procurassimo con paterna diligenza di porgere qualche congruo rimedio; acciocchè non accada, che per la presunzione di questi tali incorriate in qualche danno ec. (c). Questa è la parte narrativa della Bolla: indi viene alla dispositiva trascritta dal vostro Filalete. Or vorrei, che mi diceste con tutto vostro comodo, quando mai S. Bonaventura, e gli altri Frati Minori di quel tempo pretesero, che fosse recato loro danno, o fatta ingiuria all'Ordine coll'essere esclusi dalle Eredità? Non predicavano eglino a tutto il Mondo -- *Protestamur nos secundùm Regulam nostram nil debere, seu velle possessionis, vel certorum redditum recipere, vel habere?* Così con S. Bonaventura parlavano i Frati Minori. Ma dirò meglio: quando mai fù riputata presunzione ingiuriosa, o almeno insussistente l'escludere dalle successioni i Professori della Regola di San Francesco? Non è stato sempre questo il sentimento di tutto il Mondo, che i Frati Minori secondo la loro Professione debbono esser mendichi, e vivere di pura Limosina? Come adunque possono essere indirizzate a i Frati Minori le parole di questa Lettera? Certamente a chi vuol valersi d'un po' di lume di ragione apparirà tosto viziato, e falsato il titolo, che porta in fronte. Voi l'avete colle ragioni, rispos'io: ci voglion fatti. Domando acqua, e voi mi recate Calcina. Vi mostro Protocolli, e voi

(c) *Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis, quòd nonnulli Prelati, Clerici, & Laici, in diversis Mundi partibus constituti, asserentes vos fore mortuos, nec valentes proprium possidere, vos occasione hujusmodi à quibuslibet successionibus excludere moliuntur. Quare pro parte vestra fuit à nobis humiliter supplicatum, ut ne contingat vos propter hujusmodi præsumptionem talium aliquod incurrere nocumentum, congruum super hoc remedium adhibere paterna diligentia curaremus.* Clemens IV in Bulla *Obtentu Divini Nominis*.

voi mi andate trovando ſpeculazioni. Allora il voſtro Avverſario, dopo eſſer ſtato così un poco ſopra di ſe, fatto poi un certo ſegno a i Compagni, che fra loro rideano: orsù, diſſe, poichè voi oltre ogni diſcreta miſura vi oſtinate nel voſtro errore, e contro tutti gl'intoppi immaginabili volete portare innanzi i voſtri Protocolli, vo' farvi vedere, che ho ancor io monumenti, e Archivj da opporre a i monumenti, e agli Archivj di Filalete. Indi traendoſi dalla ſcarſella una carta, prendete, ſoggiunſe: queſta è una copia autentica della Bolla di Clemente IV *Obtentu Divini Nominis*, tal qual ſi conſerva ne' Regiſtri dell' Archivio Vaticano ſegreto. In queſta copia munita colle ſolite forme del Sigillo, e della atteſtazione autografa del Prefetto del medeſimo Archivio voi vedrete il titolo, o l'indirizzo di quella Bolla interamente compreſo in queſte ſole parole -- *Al Maeſtro, e Frati dell' Ordine de Predicatori -- Magiſtro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum* -- ſenza la giunta di quelle altre -- *nec non Miniſtro Generali Ordinis Fratrum Minorum*. Voi, ſenza darmi alcun autentico documento del preteſo Originale di queſta Bolla, mi mandate indiſcretamente a leggerla ne' Protocolli dell' Archivio d' Aſſiſi; io oltre il documento, che vi do, v'invito ſenza tanto incomodo a riſcontrarla nell' Archetypo del ſegreto Archivio Vaticano. Leggendo io allora inſieme coll' Amico quella Scritta, la cui copia riceverete in fine di queſta Lettera, e veggendo trovarſi in eſſa quanto dicea colui; ed oltre a ciò conſiderando, che queſta diligenza era ſtata fatta di freſco, cioè alli 3 di Luglio di queſt' anno corrente, ebbi

bi a restar fuor di me : e l'Amico ancora pian pian all'orecchio, io, dissemi, la vedo malamente imbrogliata. Ma il vostro Oppositore veggendone soprafatti, nò nò, disse, riserbate a miglior tempo il vostro stupore; perchè finalmente essendo voi in Roma, avete comodo di soddisfarvi cogli occhi proprj ne' Registri Vaticani, senza fissarli nella copia. Ma il vostro Filalete ne ha obbligati a far questa diligenza; non già perchè ella fosse necessaria, ma per disingannare il Volgo, cui egli cerca gittar polvere su gli occhi con que' suoi Protocolli.

Nel tempo, che costui così dicea, io pensava à ritrovare il bandolo di questa matassa; e in tanto mi sovvenne un buonissimo pensamento, per trarmi fuora del viluppo, in cui mi trovava : onde rivolto al vostro Oppositore, questa copia, gli dissi, non ha rogito d'alcun Notajo. O che importa cotesto? rispose egli. E io: importa benissimo; imperocchè senza di questo non merita fede alcuna, e mi ricordo di aver letto in un cotal Libro, che un Notajo Imperiale fece rogito sopra la Copia della Bolla di Clemente IV, che si trova nel Convento di Assisi, ed è tal quale l'adduce Filalete, cioè ha il medesimo indirizzo -- *Al Ministro Generale dell' Ordine de' Frati Minori*. E questa copia, ripigliò colui, la trasse egli dall' Originale? Signor nò, rispos' io; ma a quel Notajo fu mandato un certo transunto da certi Frati d'un certo Convento, ed ei di quel transunto ne fece copia, e l'autenticò; e la copia dice quello stesso, che cantano i Protocolli (*d*). Io non so, che pasticcio sia questo, soggiunse il vostro Contradittore. Questo

(d) *Quidam libellus existit in Bibliotheca Conventus Sanctæ Mariæ Novæ Fani, cujus secundæ partis Frontispicium est -- Incipiunt Privilegia Fratrum Minorum, breviter tracta ex Regesto Apostolico per R. Magistrum Marcum tunc Acolythum, & Auditorem Apostolicæ Curiæ, concessa Ordini Fratrum Minorum per diversos Summos Pontifices : & licèt hæc omnia in Sacristia nostri Conventus assignata fuerint sufficienter descripta, hic tamen pleniùs adnotantur in nomine D. N. Iesu Christi* „ Hujus libelli „ Auctor reliqua Privilegia absque ulla adnotatione transit : descendens „ verò ad prætensum Clementis IV Privilegium, „ illud fulcris utrinque „ munire conatur, ut infra „

In Nomine Dei Amen -- Hæc est copia cujusdam Bullæ Papalis, reperta in Archivio Ecclesiæ Sancti Francisci de Assisio, facta more Romanæ Curiæ, & cum Cordulis Canapæ, & cum plumbo pendente, in quo sunt duo capita, videlicet Sancti Petri, & Sancti Pauli literis appositis, videlicet Sanctus Petrus, Sanctus Paulus; *& circum circa sunt quamplura puncta, & ab alio latere dicti Plumbi sunt infrascripta literæ* -- Clemens Papa IV, *& circum circa sunt similiter plura puncta: non vitiata, non cancellata,*

sto è, dissi, perchè il Libro non si spiega bene: del rimanente il fatto sta, come io ve lo narro. Cominciando io in questa guisa a ripigliar fiato, l'Amico ancor esso facendosi animo; giacchè, disse, siete entrato ne' Notaj, incalzate costoro cogli altri Protocolli. Sì bene, diss' io: questa è la via più corta per uscire da questo Gineprajo. Così mentre coloro se la rideano, io mutando tuono di voce: che che sia, dissi, di questa Copia, che voi mi avete data, che bisogna vederla per le sette, e per le sei, non potrete mai negare, che questo Privilegio di Clemente fin da que' tempi vien comprovato dall' uso de' Frati di ricevere beni stabili lasciati loro per Testamento; *imperocchè*, e quì parlo per la bocca di Filalete, *io trovo in un Protocollo dell' Archivio del Sagro Convento di Assisi, il quale comincia dall' anno* 1228, *e va fino al* 1300, *che dal* 1257 *a* 6 *di Dicembre Altigrima Montacolli lascia alla Chiesa di S. Francesco la metà de' suoi Beni, consistenti in Terre, Case &c., e l'altra metà alla Chiesa di Santa Chiara per rogito di Pietro Notajo: che Piccardo d'Angelo Sindaco della detta Chiesa dl S. Francesco, e Nipote del medesimo Santo, l'anno* 1259 *a* 6 *di Maggio, comprò da Niccola Cristiani due Pezzi di Terra per la stessa Chiesa con rogito di Egidio Notajo: che parimente esso Piccardo l'anno suddetto a* 3 *di Luglio, per rogito di Niccola Notajo, e col consenso di Niccolò Vescovo, già Frate Minore, e però prattico di ciò, a cui erano obbligati i Minori per la lor Professione, comprò un altro pezzo di Terra della Chiesa di San Gregorio al medesimo fine: così pure un altro pezzo di Terra da Uguccione Giunta il detto anno agli* 11 *di*

sed prorsus omni defectu, & suspicione carentes. Cujus quidem Bullæ tenor talis est, videlicet --

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Magistro, & Fratribus Ordinis Prædicatornm, nec non Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Obtentu Divini Nominis &c. Dat. Perusii 2 Idus Feb. Pontif. Nostri anno primo.

Suprascriptam copiam ego Joannes Leo de Marcellinis de Aviliana publicus Imperiali Auctoritate Notarius fideliter extraxi à quodam transumpto, concesso per Venerabiles Religiosos Conventui Fratrum Minorum de Secuxia, prout inveni, & hìc me subsignavi cum signeto meo manuali consueto in testimonium omnium prædictorum.

di Agosto, per rogito di Francesco Egidj: e un altro pezzo di Terra Olivata posto nel Colle di S. Francesco, per rogito di Balsamio Notajo: e finalmente l'anno stesso a dì... Dicembre un altro pezzo d'Oliveto, per rogito di Niccolò Notajo dello Spedale de' Lebbrosi, col consenso del medesimo Vescovo: che Plenera Lombardi fece il suo Testamento, e lasciò in luogo di Limosine alla Chiesa di S. Francesco l'anno 1261 a 5 di Maggio tutti i suoi Beni mobili, ed immobili situati in Compiglione, per rogito di Fidanza Notajo, i quali Beni ora pur si godono dal sagro Convento.

Recitato il vostro testo, questi, dissi, non son luoghi comuni, e universali, come quelli, de' quali fin'ad ora vi siete valsuto, ma monumenti singolari, e fatti incontrastabili; i quali, come afferma Filalete, *oltre la certezza portano in fronte ancor l'evidenza per quelli almeno, a' quali non si fa notte innanzi sera.* E per questo appunto, riprese colui, non provan nulla; imperocchè son fatti particolari: e già io jeri con voi mi dichiarai, che, parlando della Comunità dell'Ordine, io non intendea far conto alcuno de' casi speciali; ne' quali comunque si potessero mostrare antiche le rendite di alcun Convento, o per abuso, o per singolar Privilegio accettate, dappoichè si dimostra, che queste furono contro la pubblica Legge di tutto il Comune, non si possono far passare per uso legittimo, o per dispensazione della Comunità dell'Ordine. Oltre di che dovete quì voi sopra tre cose riflettere; l'una è, che queste donazioni, o lasciti di Beni immobili fatti al Convento di Assisi, e addotti da Filalete, furono prima del 1265, cioè in-

innanzi al preteso Privilegio di Clemente IV; e in conseguenza, in sentenza ancora del vostro Adiaforo, dovrebbono riputarsi illecite, e non ancora consentite per Apostolica dispensazione. L'altra, che con tutti questi rogiti, e Notaj non potrà mai dimostrar Filalete, che i Terreni, le Case, e gli altri beni immobili, lasciati a i Frati di Assisi in quegli strumenti, fossero veramente ricevuti in uso fruttifero, e non più tosto venduti, e del prezzo loro provveduto fosse alle necessità de' Frati, ovvero convertiti in fabbrica della Chiesa, o del Convento; poichè di tali Legati per modo di semplice limosina, secondo la dichiarazione di Nicolao III, e la Dottrina di S. Bonaventura, i Frati Minori son capaci. In quanto a i beni di Compiglione, che si asserisce tuttavia godersi dal Sagro Convento di Assisi, non è cosa certa, se ciò sia in vigore di quell' antico Strumento, o pur per altra donazione fatta dappoi in tempo, in cui erano già stati da i PP. Conventuali i Privilegj di possedere abbracciati. La terza, che ove si affermasse, che tali lasciti, o donazioni furono illecitamente da quel Convento accettati contro la Professione della Regola, non potrebbe mai a' suoi dì Filalete dimostrare il contrario; essendo manifesto da quello, che sopra si è detto, che il ricevere possessioni, e Beni stabili fu non solo in que' tempi, ma ne' Secoli seguenti proibito, come solenne, e mostruoso abuso contro la Povertà Francescana. Tutto ciò sia detto, ammettendo, che i vostri Protocolli sieno legittimi di quell' età; sopra la qual cosa non vo' piatire con voi, ma lasciola alla considerazione degl' intendenti.

E che

E che vorreste voi dire? risposi allor io: che non son veri? Non dico tal cosa, ripigliò colui, perchè non posso dimostrare il contrario; ma dico solo, che non conchiudono. Qual pruova sarà conchiudente, dissi allora io, se non provano i pubblici Strumenti rogati per man di Notaj? Andate ad Assisi, se vi volete chiarire. Or io, rispos' egli, non penso, che comporti la spesa di far tal viaggio. No eh? diss' io: quest' è segno, che voi temete di trovar la verità. Ma non pensate però di poter fuggirla con queste ritirate; imperocchè ella vi vien da se stessa a trovare, e co' suoi lumi, se non volete esser cieco, per forza vi fa conoscere in questi primi tempi le concessioni Apostoliche di aver beni immobili, fatte a tutto l'Ordine de' Minori. Che nuovo prodigio sarà questo? ripigliò il vostro Contradittore. E il Cortigiano: sarà, disse, qualche altro Protocollo. No no, diss' io: cotesti rari monumenti non fanno per la vostra Professione; io vo' convincervi con documenti comuni; *e se questo* (uso le parole di Filalete) *vi pare un impossibile, leggete la Bolla* Exultantes in Domino *di Martino IV, ove troverete, che il Papa, dando alla Religione de' Minori con Autorità Apostolica i Sindaci, dichiara; che tutti i Beni avuti, e da aversi da' Frati Minori s' intendevano per diritto Dominio della Sede Apostolica* „ alla quale, *dic' „ egli*, di tutte le cose mobili, ed immobili, „ di cui i Frati Minori si posson servire, la ra- „ gione, la Proprietà, e il Dominio immediata- „ mente spetta „ *ove pur detto Martino si protesta, che in tanto istituiva i Sindaci, i quali a nome della Santa Sede prender dovean possesso de'*

Beni

Beni a i Frati Minori lasciati; perchè bramava, che la purità della Regola fosse osservata, e la mente de' Testatori adempiuta: e quello, che Martin IV determinò nel 1283 *a* 18 *di Gennajo, il conferma Niccolò IV nella sua Lettera* Religionis favor, *emanata del* 1290 *a* 22 *di Novembre*. Appena avea io proferite le vostre parole, che colui ripigliando: che ha che far, disse, cotesta Bolla all'intento di Filalete? Che ha che far? rispos' io: non sentite quì *i Beni immobili lasciati a' Frati?* Questa Bolla adunque prova, che i Frati Minori aveano Beni stabili lasciati loro per Testamento, e non li possedevano; perchè di essi la Sede Apostolica per mezzo de' Sindaci ne riceveva il dominio, e la proprietà, acciocchè la Regola fosse puramente osservata. Niente affatto di quanto voi dite, rispose colui, si cava da questa Bolla. Sapete voi quali sono que' Beni *immobili, di cui quì si dice, che i Frati si posson servire? quibus Fratres uti possunt?* Sono la Casa, il Convento, le Officine, l'Orto, e simili cose concedute per l'abitazione de' Frati; delle quali il dominio ne' primieri tempi risiedeva appresso il Dante, e dopoi per dichiarazione Apostolica, particolarmente di Nicolao III fu trasferito nella Chiesa Romana; quando però il Concessore non lo riserbava appresso di se. Del rimanente è falso, che Martino IV — *Dando alla Religion de' Minori con autorità Apostolica i Sindaci, dichiara, che tutti i Beni avuti, e da aversi da' Frati Minori s' intendevano per diretto Dominio della Sede Apostolica;* imperocchè oltre l'esser tal cosa già stata dichiarata da Gregorio IX, Innocenzo IV, e Nicolao III, quelle parole non son poste per modo

modo di dichiarazione, ma di ſemplice narrazione, come appariſce dal conteſto di quella Bolla. Se volea egli ſapere, o far ſapere altrui, che coſa diſpone quel Pontefice, dovea o leggere, o recitare le altre parole della medeſima Bolla; ma poichè egli le tace, dirolle io. Sappiate adunque, che Martino IV ivi conferma in più ampla forma la diſpoſizione d'Innocenzo IV intorno a' Sindaci Apoſtolici [*e*]: *e volendo*, ſono le parole di Martino IV, *ovviare alle negligenze degli Eredi, e degli Eſecutori; acciocchè i Frati non ſieno frodati delle Limoſine ſecondo i modi leciti, e congrui allo ſteſſo Ordine laſciate loro in Teſtamento* (*f*), conferma a i Frati la facoltà di nominare idonee perſone fuora dell' Ordine; alle quali co' Sindaci Economi, e Amminiſtratori a nome della Chieſa Romana delle coſe concedute, e laſciate all' uſo de' Frati, concede ampliſſima poteſtà, *acciocchè le ſteſſe coſe, cioè mobili, e immobili, o il prezzo delle medeſime, o le dette Limoſine in nome della detta Chieſa ricevano, da convertirſi per i medeſimi in utilità degli ſteſſi Frati, ſecondo, che è lecito loro in vigor della Regola, o della dichiarazione della Regola* (*g*). Si fermi quì ora un tantino il voſtro Filalete, e diſaminando ben bene la Regola, la dichiarazion della Regola fatta da Nicolao III immediato Predeceſsor di Martino, e la dottrina di S. Bonaventura, e de' quattro Maeſtri, con tutta ſua comodità mi ſappia dire, quali ſieno i laſciti, e Legati ſecondo *i modi leciti, e congrui* all' Ordine, di cui ſon capaci i Frati Minori *ſecondo la Regola, o la dichiarazion della Regola*; e ſe egli dopo dieci anni di tempo mi trova infra

eſſi

(e) Innocent. IV. in Bulla *Quantò ſtudioſiùs* Apud Roderic. in collect. Privil. tom. 1. pag. 16.

(f) *Volenteſque hæredum, & Executorum negligentiis obviare, ut Fratres ſecundùm modos licitos, & congruos ipſi Ordini relictis ſibi in Teſtamento Eleemoſynis non fraudentur &c.* Martinus IV in Bulla *Exultantes in Domino* apud Roder. Tom. 1. Bull. pag. 46.

(g) *Ut res ipſas, & rerum prædictarum pretium, & dictas eleemoſynas nomine dictæ Eccleſiæ recipiant per eoſdem in Fratrum ipſorum utilitates (prout eis licet ex Regula, vel ex declaratione Regulæ) convertenda &c.* Ibi

essi i Beni stabili, e fruttiferi, io vo' perdere un occhio. Troverà bene, che i Frati Minori sono capaci di ricever lasciti di beni immobili per modo di Limosina, cioè non già per ritenerli, e goderne il frutto; ma o per riceverne il prezzo, venduti che sieno, e sovvenire alle necessità presenti, o imminenti de' loro Conventi, delle loro Chiese; ovvero per commutarli, o convertirli in altre cose bisognevoli all'uso loro. E poichè i Frati ne' primi tempi con loro molto incomodo, ed inquietezza per tal vendita, o tal commutazione ricorrevano alla Santa Sede, cui spetta senza alcun mezzo il Dominio di qualunque cosa conceduta al loro uso; perciò furono da' Romani Pontefici costituiti i Sindaci, i quali in nome della Chiesa Romana ricevendo di tali cose il Dominio, le vendessero, commutassero, e convertissero in utilità de' Frati: onde per tal concessione non fu in alcuna guisa dispensata, o mitigata dal suo rigore la Povertà Francescana. O questo è falso, replicai allor io; imperocchè l'Autore delle verità fondamentali asserisce, che Martino IV con questa Costituzione *dispensò non poco, o mitigò il rigore della Povertà Minoritica* (*h*). E questa, soggiunse allora colui, è una fondamentalissima bugia; imperocchè l'istesso Martino IV espressamente si spiega di esser indotto non a dispensare, o mitigare con tal provvedimento il rigor della Regola; *ma a pensare onesti rimedj, co' quali la pura Osservanza del detto Ordine si conservi nel suo vigore* [*i*]. La qual cosa si rende ancor chiara dal vedere, che di questa disposizione di Martino IV rinovata da Martino V nell'anno 1428. per la Bolla

(h) *Martinus IV, qui rigorem Minoritica Paupertatis non parùm dispensavit, aut mitigavit*. Carolus Raineriùs Tract. veritatum fundament. cap. 4. pag. 195.

(i) *Cogitare inducimur honesta remedia, quibus dicti Ordinis pura Observantia in sui vigore servetur*. Martinus IV Const. *Exultantes in Domino* loc. cit.

Bolla *Amabiles fructus* [*l*], e confermata da Paulo IV nell'anno 1555 per la Bolla *Ex Clementi* (*m*), si possono valere ancora i PP. Osservanti, i quali sono tenuti alla pura osservanza della Regola, e non hanno mai ammesso, nè ammettono per la lor Professione Dispensa, o mitigazione dalla Povertà; come costa dalla Costituzione *Sollicitudo* d'Innocenzo XI, in data del 19. di Novembre del 1679, confermata poi da Innocenzo XII per la Costituzione *Aliàs* sub die ec. nel 1695. Ma quì è degna di compassione, non so s'io mi dica la stupidezza, ovvero l'incostanza del vostro Filalete, il quale parlando di questi Sindaci, di cui si vagliono i PP. Osservanti, e adducendo per ultimo la Costituzione *Sollicitudo* d' Innocenzo XI così favella: *E per ultimo Innocenzo XI nella sua Bolla* Sollicitudo *dichiarò, che nell' Ordine degli Osservanti non si proibiscono i Sindaci; perocchè il servirsene non era dispensa della Regola, ma un modo provveduto dagli Antecessori Romani Pontefici* „ per osservar-
„ la con più purità, o i detti Sindaci si prendano se-
„ condo le Costituzioni di Nicolao III, e Cle-
„ mente V, o pure secondo la disposizione del-
„ la Venerabile Memoria di Martino IV, Mar-
„ tino V, e Paulo IV „. Tutto questo è verissimo; ma udite come soggiunge: *E questi Sommi Pontefici, che hanno con tanta Clemenza privilegiati ancora i PP. Osservanti ec.* poco dopo -- *I Padri dell'Osservanza*, dice, *hanno ricevuti ossequiosamente i detti Privilegj, e se gli godono in nome del Signore*. Ma Dio buono! Come mai a un medesimo fiato tante cose infra loro pugnanti? Se il Papa dichiara, che il valersi de' Sinda-

 ci

(l) Apud VVading. tom. 5. in Regest. pag. 165.

(m) In Bullar. Rom. Cherub. tom. 4. Constit. Pauli IV *ex Clementi*

ci non è *dispensa della Regola*, come poi que' Pontefici, che concederono i Sindaci a' PP. Osservanti, *li privilegiarono*? E come i PP. Osservanti, non ricevendo dispensa nel ricevere i Sindaci, hanno ricevuti Privilegj nel ricevere i medesimi Sindaci? Quì veramente si dimostra *Adiaforo*; poichè egli è indifferentissimo a dir due cose contrarie in un medesimo tempo. Ma ha letta egli la Bolla d'Innocenzo XI, o non l'ha letta? Se non l'ha letta; perchè con tanta franchezza la cita, senza sapere, che cosa contenga? Se l'ha letta, averà ancora veduto contenersi nella medesima Bolla la protesta, che in più Capitoli Generali hanno fatta i PP. Osservanti di non aver mai ammesso, e di non ammettere Privilegio alcuno, o dispensazione sopra la Regola: la confermazione, che fa il Papa di tal protesta, e finalmente la dichiarazione del medesimo Papa, che gli stessi Frati sono tenuti alla pura Osservanza della Regola, secondo le dichiarazioni di Nicolao, e di Clemente senza alcun Privilegio, e senza alcuna dispensazione. E come poi osa affermare, che i PP. Osservanti *hanno ricevuti ossequiosamente i Privilegj, e se gli godono*? Questa sola Bolla d'Innocenzo XI basterebbe, per far vedere quanto sia falso ciò, che afferma il vostro Scrittore Adioforo, cioè, *che questa moderazione di Povertà cominciò negli Osservanti, che è un gran tempo*. Ma se mi tornerà in acconcio di favellare altra volta con voi, vi darò un altro tocco sopra questa materia; e farovvi vedere, che il vostro Filalete è affatto Pellegrino delle cose de' PP. Osservanti, e parlando della loro capacità intorno al ricever Legati

gati

gati, prende granchi colla pala. E io vi dimostrerò, soggiuns' io, che Filalete prova conchiudentemente, *che i PP. dell'Osservanza hanno anch' essi annue rendite*. Ma poichè a voi piace per ora saltar questo Fosso, tornerò io sulla strada di prima. In questo il Cortigiano, ora va, disse: con tanto cianciare dall' una parte, e dall' altra, m' avete un po' stucco; perchè non veggovi mai venire alla conchiusione di questa Primogenitura. Come non volete altro, rispos' io, conchiudo prestamente. In proposito adunque della Bolla di Clemente IV, e de' Protocolli di Assisi, eccovene una conferma del medesimo Pontefice nella Bolla, che comincia *Cùm dilecti Filii*, data in Perugia del 1265. a 25. di Luglio; nella quale a caso s' è imbattuto Filalete nel leggere curiosamente il Wadingo. Questa Bolla *è diretta a Barcilione di Pietro Benteveune Tornalveri, e ad Orlandino di Bonaventura Perugini, istituendogli il Pontefice Sindaci de' Minori nella Provincia di San Francesco. In essa trovo il nome di* Conventuale *due volte adoperato dal Papa* „ ad insinuazione del Ministro, de' Custo- „ di, de' Guardiani Conventuali „ *e più sotto* „ senza aver ricercato il consiglio, ed „ ottenuto il consenso del Ministro, de' Custo- „ di, de' Guardiani Conventuali „. *In oltre vi trovo, che antecedentemente a detta Bolla i Minori aveano Beni stabili, nè questo era contro la lor Professione; perocchè il dominio, e la proprietà di detti Beni rimaneva appresso la Sede Apostolica, e finalmente, che i detti Sindaci deputati avessero de' detti Beni l' amministrazione per autorità loro data dalla Santa Sede. Legganst quelle parole poste sul*

 prin-

principio „ : Conciossiachè i diletti Figliuoli i
„ Frati Minori per voto di lor Professione a tal
„ Povertà si sieno sottomessi, che nè in particolare,
„ nè in comune cosa propria possano avere;
„ ma tutte quelle cose, che loro per limosina
„ sono date, o pure altrimenti in loro contemplazione
„ provengono, s' intendano per
„ Istituto dell' Ordin loro accresciute al Dominio,
„ e alla proprietà della Chiesa Romana,
„ e però a noi spetti d' istituire i Procuratori
„ di tali Beni; noi .... in tutti i Beni mobili,
„ ed immobili, e semoventi alla Chiesa Romana,
„ in contemplazione de' diletti Figliuoli i
„ Frati Minori della Provincia di San Francesco,
„ conferiti, e da conferirsi in avvenire...
„ vi destiniamo Procuratori, Attori, e Sindaci,
„ ec. „. *Si può parlare con più chiarezza? Parla il Papa non solo de' Beni da conferirsi, ma anche de' già conferiti, i quali di sua natura già s' intendevano di Dominio, e di proprietà della Santa Chiesa per Istituto della Religion Minoritica.*

Recitato il vostro sermone, ecco, dissi, la conchiusione di tutta questa faccenda. Sino al tempo di Clemente IV i PP. Conventuali in quanto al nome, e in quanto alle rendite, e agli Averi si presupponevano già in essere molto prima: e in conseguenza eglino come tali sono sempre stati, e come Primogeniti discendono dirittamente da San Francesco. Indi ripigliando le vostre parole: *questa Bolla*, dissi, *riferita da un' Osservante, non bastava per risparmiarmi tutta la fatica, che ho fatta fin' ora in convincervi?* E l' Amico, che era alquanto tristarello per lo negozio de' Protocolli un po' mal

capi-

capitato, fattosi in un' istante giulivo, Poter del Mondo, disse: questa io non me l'aspettava: voi avete rimessa in piedi la Causa con questa Conchiusione.

Ma il vostro Contraddittore facendo d'occhio a' Compagni, voi fate, disse, gran fondamento su questa Bolla, ma io quasi quasi sarei per darvi una mala nuova; imperocchè ella non si trova riportata dal Rodrigo nella sua raccolta [*n*], nè dal Cherubino nel suo Bollario, quantunque l'uno, e l'altro riportino molte Bolle di questo Papa pe' Frati Minori, date nel primo anno del suo Pontificato. Ma quello, che più importa, non si rinviene ne' Registri del segreto Archivio Vaticano; sicchè il rimanente vel potete pensar voi. Ma nulladimeno, acciocchè non pensiate, che io mi fondi su gli argumenti negativi, vi dico, che que' *Beni immobili* non fanno in questa Bolla maggior figura di quella, che la fanno nell' altra Bolla sopraddotta di Martino IV, cioè s'intende per la Casa, per l'Orto, e per la Selva &c.; dando potestà a que' Sindaci di poterle ricevere a nome della Chiesa Romana per uso de' Frati, ovvero commutarle, e convertirle in altr' uso secondo le bisogne de' medesimi Frati; ma non mi troverete mai a' vostri dì, che i Sindaci sieno stati da que' Pontefici costituiti Economi, e Amministratori de' Fondi fruttiferi, e delle annue rendite, come sarebbe necessario all' intento di Filalete. A quel nome poi de' Guardiani *Conventuali* io penso d'avervi pienamente soddisfatto, con dimostrarvi, che questo nome di *Conventuale* secondo l'uso di quell' età, e de' tempi seguenti era comune a qua-

(n) Vide Roderic. Collect. Privileg. in Clem. IV

qualunque Superiore de' Conventi di qualunque Ordine Regolare.

Questa risposta a dirvela, risposi allora io, è tanto fredda, e digiuna, che non si regge in piè per la sua meschinità. Se la volete più pingue, e più calda, uditela dallo stesso Clemente IV in un'altra sua Bolla, spedita a' Frati Minori nell'istesso anno il dì 21. di Luglio, cioè tre giorni prima di quella, che testè avete addotta da Filalete. In questa Costituzione adunque, che comincia *Virtute conspicuos*; tra l'esenzioni, che il Papa concede all' Ordine de' Minori, dichiarandolo esente dal peso delle Decime, ne assegna questa ragione: *Del rimanente, perchè la vostra umiltà dell' ampiezza di tutta la Terra giudicò di non doversi riserbar niente in contemplazione de' Beni Celestiali, fuorchè le Case, gli Orti co' Virgulti; Noi volendo piamente, che i loro frutti interamente applicati sieno all' uso della vostra Povertà -- vi concediamo, che de' detti Orti, e Virgulti non siate tenuti a prestar le Decime* [*o*]. Questi sono i Beni immobili, che in sentenza di quel Pontefice in tutta l'ampiezza della Terra aveano i Frati Minori: un po' d' Orto per gli erbaggi, e un pezzo di Macchia, o di Selva per le legne. Vero è, che nella medesima Costituzione il Pontefice tra i luoghi immobili abitati da' Frati poco dopo annovera ancora *i Predj*, dicendo -- *delle Case, Predj, e Orti, e altri luoghi a voi opportuni secondo gl' Istituti dell' Ordin vostro ec.* (*p*). Ma oltre l' esser certo, che questa voce *Predio*, che toscanamente si renderebbe Podere, o Possessione, in più ampla significazione è presa da' Giurisconsulti; onde vi son

(o) *Caterum cùm humilitas vestra sibi de latitudine Orbis Terra nihil prater Domos, & Hortos cum Virgultis, pramiorum obtentu calestium, duxerit reservandum; Nos piè volentes, quòd illorum fructus integrè vestra Paupertatis usibus applicentur, ut de dictis Hortis, & Virgultis nullam Decimam teneamini exhibere, vobis auctoritate prasentium indulgemus.* Clemens IV Const. *Virtute conspicuos* in Bullar. Cherub. tom. 1. in Clement. IV Const. 4 § 21.

(p) *Vel de Domibus, Pradiis, & Hortis, aliisque locis vobis secundùm Istituta vestri Ordinis opportunis.* ibi § 26

son molti titoli nelle Leggi civili de' Predj Rustici, e Urbani; per lo che agevolmente si prende per qualunque luogo di Abitazione. E' chiaro ancora dal contesto di quella Bolla, che questo nome non si piglia in altr'uso, che per luogo di abitazion de' Frati, essendo collocato tra le Case, e gli Orti; o si prende per la Selva, come s'è detto di sopra, ed è posto in vece di que' *Virgulti*; o per la Corte, o l'Aja, come abbiam' veduto da San Bonaventura; o per il Cortile, o altro luogo di passeggio. Tanto più, che il medesimo Pontefice oltre le parole di sopra allegate avea già detto, che *i Frati soffrivano pel nome di Cristo estrema Povertà* (*q*). Questa Bolla adunque di Clemente, emanata sei mesi dopo la decantata Costituzione *Obtentu Divini Nominis*, e tre giorni prima dell'altra Lettera *Cùm dilecti Filii*, fa chiaramente conoscere la falsità del titolo della prima, steso al Ministro General de' Minori, e spiega il senso della seconda, dandone la vera intelligenza di que' Beni immobili, cui si concede a' Sindaci potestà di ricevere, e di commutare in nome della Sede Apostolica.

(q) *Quia vos extremam patientes pro Christi Nomine Paupertatem &c.* ibi § 10.

E se poi ancora questa risposta vi paresse magra, io penso di mutar strada, e provarmi un poco ancor io per altro mezzo, se mi riuscisse di conchiudere questa Primogenitura. Per ciò fare, io vo' concedere a Filalete quanto gli ho negato sin quì; e caminando co' suoi principj vo' ammettere, che sino da' primi tempi avesse l'Ordine de' Minori Beni stabili, ed annue rendite, e non possedesse, nè avesse proprio in comune; poichè di tali Beni ricevendone immediatamen-

te

te il Dominio, e la proprietà la Sede Apostolica, li facesse amministrare in nome suo da' Sindaci nominati da' Frati. Per questa via i PP. Conventuali secondo lo stato, in cui ora sono, possono vantare la primiera origine da que' principj? Non già. Mi dica un po' Filalete: i Beni stabili, e l'entrate annuali, che ora legittimamente godono i PP. Conventuali, sono elleno sotto l'immediato Dominio della Sede Apostolica? Sono amministrate in suo nome da' Sindaci, così, che possano i medesimi Padri veramente dire, di non aver proprio in comune, e di non amministrare a nome proprio i loro Beni? Non già. Udiamo la sincera confessione del loro Sagro Ordine nelle Costituzioni confermate da Pio IV. Ivi al Capitolo quarto dopo aver narrato, che ne' primi tempi l'immediato Dominio de' loro Averi risiedeva appresso la Chiesa Romana, soggiungono -- *Ma ultimamente per tranquillare le nostre Coscienze, e per sradicare gli scrupoli, che alcuna volta nelle menti de' deboli sorgeano, dal Santo universal Concilio di Trento è stato a noi conceduto il Dominio delle cose in comune, e la loro amministrazione* [r]. Udiamo la medesima Religione nelle altre Costituzioni confermate da Urbano VIII, e però dette Urbane. Ivi al titolo terzo de' Sindaci de' Conventi così si determina -- *Essendo che una volta, quando la nostra Serafica Religione non possedeva ancora Beni in comune, avesse Sindaci, Santesj, o Operaj, e fosse congruo l'istituirli; con tutto ciò possedendo ora Beni in comune per Decreto del Sagro Trentino Concilio, e per concessione de' Sommi Pontefici, decretiamo, e stabiliamo, che in avvenire*

(r) *Novissimè verò ad Conscientias nostras pacandas, ad scrupulosque evellendos, qui in mentibus imbecillium quandoque emergebant, etiam Dominium rerum in communi, eorumque administratio à Sancta Oecumenica Tridentina Synodo nobis concessa est*. Constitut. Pianæ cap. 4. in fine.

nire cotali Sindaci, o in qualsivoglia modo si chiamino Operaj, in nessun modo si eleggano (s). Udiamo finalmente il famoso Manuale de' PP. Conventuali, nel quale s'istruisce la Gioventù Religiosa negl' Istituti di quel Sagro Ordine. Ivi adunque nel Dialogo sopra il primo Capo della Regola s'interroga, e si risponde come segue.

Inter. *Che differenza è tra i PP. Cappuccini, ed Osservanti, e i PP. Conventuali circa la Regola da osservarsi?*

℞. *Dice il Navarro, che v' è differenza specifica; perchè la Regola de' primi è senza Privilegio, e quella de' secondi è col Privilegio; laonde questo adiettivo --* privilegiata *-- costituisce la Regola d'un' altra specie: dalche si raccoglie, che essendo la Regola de' Conventuali differente da quella de' Cappuccini, ed Osservanti, li Conventuali non son tenuti all' Osservanza di quella; siccome all' incontro i Cappuccini, ed Osservanti non possono godere il Privilegio de' Conventuali.*

Inter. *A che s' estende questo Privilegio de' Conventuali?*

℞. *A poter aver di proprio in comune, come tutti gli altri Regolari, (eccettuati i Cappuccini, e Osservanti) il che prima era loro negato. Anche alla mitigazione di molti punti della Regola.*

Inter. *E chi concesse loro questi Privilegj?*

℞. *Quanto al primo, che è del proprio in comune, concesselo loro il Concilio di Trento. Quanto al secondo, che è della mitigazione de' punti, le Costituzioni Alessandrine, e Pie, confermate da Alessandro VI, e Pio IV, ed ultimamente da Urbano VIII; nelle quali si dichiarano, e si mitigano molti precetti della Regola.* [t]

(s) *Cùm olim Seraphica Religio nostra nondum Bona in communi possideret, Syndicos, seu Sanctesios, vel Operarios habuit, ac instituere congruebat; cùm tamen ex Sac. Concilii Tridentini Decreto, Summorumque Pontificum concessionibus, Bona in communi nunc possideat, decernimus, & statuimus, ut deinceps Syndici hujusmodi, seu quocumque alio nomine nuncupentur Operarii, nullatenus eligantur.* Constitut. Urbanæ PP. Conventualium tit. 5.

(t) Manuale PP. Conventualium supracitatum Edit. Perus. apud Angelum Bartoli 1637.

Fin quì voi vedete, che le Leggi steſſe de' Padri Conventuali, stabilite ne' loro Capitoli Generali, e confermate ſucceſſivamente da' due Papi; e la dichiarazione de' loro Istituti pubblicata, e data in luce per comandamento d' un loro medeſimo Generale, fanno autentica testimonianza, che eſſi ſecondo lo stato preſente, in cui eſſenzialmente ſi distinguono da i Padri Oſſervanti, e Cappuccini, per aver di proprio in comune, non ſono più antichi del Concilio di Trento; e ſecondo la mitigazione de' precetti della Regola, non vanno più in là di Aleſſandro VI: onde non ſo intendere, come voglia Filalete ripetere ſino dal principio dell' Ordine de' Minori l'origine de' Padri Conventuali. Mi giova per tanto così argomentare co' ſuoi steſſi principj: I Minori antichi, quantunque aveſſero Beni stabili, ed annue rendite, tuttavia non avean di proprio in comune; perchè de i loro Beni l'immediato dominio riſedea appreſſo la Sede Apostolica, in nome di cui erano amministrati da' Sindaci: ma i Padri Minori Conventuali preſentemente hanno di proprio in comune, e come qualunque altra Religione, che poſſede, hanno dominio ſopra i loro Beni, e gli amministrano per ſe medeſimi; adunque laſcio, che voi ne inferiate la conſeguenza. Ma tuttavia aſſumendo un altro principio, benchè falſo, di Filalete, rivolgo in altra guiſa contro di lui le ſue macchine, e così diſcorro: *I Padri dell' Oſſervanza*, in ſua ſentenza, *hanno anch' eſſi, e poſſono avere annue rendite, purchè il Dominio resti appreſſo il Sindaco, come Deputato della Sede Apostolica*; ma Filalete ſi è sbracciato per darci a cre-

a credere, che i Minori antichi fin dal principio dell' Ordine ebbero annue rendite, il cui Dominio risedea appresso la Sede Apostolica, o appresso il Sindaco, come Deputato della medesima Santa Sede; adunque i Padri dell'Osservanza, in quanto alla Povertà Francescana, sono gli stessissimi, che i Minori antichi: ma dall' altro canto i Padri Conventuali hanno dominio sopra de' loro Beni, e gli amministrano per se stessi, come tutti gli altri Regolari, che possedono; adunque essi in quanto alla Povertà .... tirate voi il resto, che ne viene senza violenza. Ond' è, che quando io gli concedessi tutte le sue premesse, senza altro fare, io distruggerei con quelle la sua Conchiusione, e proverei la Primogenitura de' Padri Osservanti con quegli stessi principj, co' quali ei pretende d' impugnarla.

Io volea rispondere a questi sofismi del vostro Avversario; ma il Cortigiano veggendomi apparecchiato alla risposta, questa Conchiusione, disse, parmi, che per oggi vi possa bastare. E gli altri ancora seguendo a dire, che la Disputa era stata soverchiamente lunga, mi convenne tacere; facendo per altro la mia consueta protesta di voler tornare a ripetere le vostre ragioni, le quali io non stimava, che fossero sciolte per niuna fatta. E promettendomi il vostro Contraddittore, che mi avrebbe ascoltato, ogni qualunque volta mi fosse piaciuto di tener proposito del vostro Libro, se n'andaron tutti per le loro bisogne; ed io coll' Amico del Giardino ritiratici dentro una Camera, cominciammo a far riflessione sopra le cose dette da' vostri Avversarj; e poichè ci sovvennero tutte, ritenendole io in

memoria, mi è stato poi agevole ciò, che in altra guisa mi sarebbe stato difficile di scrivervele puntualmente; acciocchè sappiate quanto mi sia convenuto affaticarmi per vostra difesa. Di qualunque altra cosa, che mi avvenga per questa cagione, ne sarete avvisato. In tanto se aveste per le mani qualche altro PROTOCOLLO, non sareste se non bene a darmene contezza; mentre veggo, che questi Protocolli fan girar molto il capo a' vostri Avversarj. State sano.

Copia Bullæ S. M. Clementis PP. IV. extracta de verbo ad verbum ex Regesto authentico in nulla sui parte vitiato suarum Literarum Apostolicarum anni primi sui Pontificatus signato num. 204 existente in Archivio secreto Vaticano fol. 53 tenoris sequentis, videlicet.

Magistro & Fratribus Ordinis Prædicatorum.

OBtentu Divini Nominis, cujus cultui sub Sacræ vestræ Religionis observantia studetis mente devotissima deservire, votis vestris libenter annuimus, & petitiones vestras in iis, quæ dignè deposcitis, favorabiliter exaudimus. Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis, quod nonnulli Prælati, Clerici, & Laici in diversis Mundi partibus constituti, asserentes vos fore mortuos, nec valentes proprium possidere, vos occasione hujusmodi à quibuslibet Successionibus excludere moliuntur. Quare pro parte vestra fuit à Nobis humiliter supplicatum, ut ne

ne contingat vos propter hujusmodi præsumptionem talium aliquod incurrere nocumentum, congruum super hoc remedium adhibere paterna diligentia curaremus. Nos itaque vestris supplicationibus annuentes auctoritate Apostolica declaramus, quod vos in temporalibus Bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes, licitè potestis succedere, etiam Bonorum ipsorum possessionem apprehendere, ac vendere liberè Bona ipsa, eorumque pretium in utilitatem vestram convertere, prout vobis meliùs videbitur expedire. Universas autem Interdicti, Suspensionis, & Excommunicationis sententias, quas contra præsentis Declarationis tenorem per quemcumque ferri contigerit, decernimus irritas, & inanes. Nulli ergo &c. nostræ Declarationis, & Constitutionis &c. Datum Perusii II. Idus Februarii Anno Primo.

Desumpta fuit hæc Copia Bullæ ex dicto authentico documento benè servato in prædicto secreto Archivio Vaticano existente, & cum eodem collationata in omnibus concordat; quare hìc me in fidem subscripsi, ac solitum meum Sigillum apponere feci, ut infra -- hac die 3 Julii 1727.

Jacobus Antonius Prior de Pretis Præfati Archivii secreti Custodiæ Præfectus &c.

Loco † Sigilli.

LETTERA QUINTA.

Amico Carissimo.

Uantunque dopo l'ultimo Aringo io mi fossi proposto di non tornare col vostro Avversario a cimento, se non mi veniva qualche risposta da voi intorno al negozio de' Protocolli, de' quali, si dice, che fiate per caricarne due Muli, per mandarli a Roma; acciocchè i Padri Osservanti, e i loro Parziali, che vanamente si fidano su gli Autografi dell' Archivio Vaticano, rimangano chiariti della verità delle Bolle originali, che favoriscono i Privilegj del vostro Istituto, e imparino una volta a preferire il vostro Archivio agli autentici Registri Papali; nulladimeno mi convenne jeri contro mia voglia venire alle strette col vostro Contraddittore. La qual cosa, come avvenisse, brevemente vi narrerò: Volendo io riscontrare alcuni passi del vostro Libro, i quali per negligenza dello Stampatore sono falsamente allegati, andai in una celebre Libreria di

di questa Città, dove sogliono quasi ogni giorno più sorte di persone per cagion di studio convenire. Mentre dunque or l'uno, or l'altro Libro leggeami, per rincontrare i testi da voi allegati; ecco d'improvviso comparire il vostro Contraddittore, il quale veggendomi in quella guisa applicato, ad un nobile Ecclesiastico, e ad un famoso Avvocato, che si eran con esso lui accompagnati, in voce, che potè essere da me udita, ecco appunto, disse, l'Amico de' Protocolli: e l'Ecclesiastico, buon incontro, soggiunse, è questo d'oggi. Indi accostandosi a me, dopo avermi dato il buon giorno, questi Signori, disse il vostro Oppositore, avrebbon disio d'intender da voi, se vero sia, come Filalete afferma, che i PP. Osservanti abbiano annue rendite. Certamente, riprese il Nobile, m'importa assai l'eser di tal cosa informato; imperocchè avendo io in costume di far qualche Limosina a questi Frati, sulla credenza, che essi non abbiano niente al Sole, ove fossi certo, che essi entrate, e rendite avessero da campar la vita senza fare i Pitocchi, farei ad altri Mendichi quel po' di bene, che ho fatto loro fin quì.

Allora io veggendomi posto in una briga molto fastidiosa, per non dare a credere, che voi colla vostra dottrina abbiate voluto levare il Pane a que' poveri Frati: la Limosina, dissi, è sempre bene impiegata, quando fassi per l'amore di Dio, e non dee mirarsi all'uso, che di essa fan coloro, che la ricevono, ma alla gloria di quegli, nel cui Nome si chiede. E vi sono altre Religioni, che possedono, e pur vanno alcuna fiata mendicando o per esercizio d'umiltà, o per go-

godere i Privilegj de' Mendicanti. Del rimanente egli è verissimo, che i Padri Osservanti hanno delle annue rendite, come gli altri Regolari: e che sia così, udite Filalete, che il pruova a maraviglia così dicendo §.2. pag. 28. sub n.24: *Trovo che nell'anno 1663 a 2 di Giugno la Sagra Congregazione del Concilio decise esser valida la donazione fatta al Sindaco d'Araceli di mille scudi da rinvestirsi &c. con questo, che i frutti servissero per comprar pane bianco agl' Infermi del Convento d'Araceli suddetto: che nel 1674 a 3 d'Agosto dichiarò la Sagra Congregazione, esser valido il Legato fatto a i Padri Osservanti di molte Messe la settimana da Pietro Moros di Sardegna; dichiarando insieme, che non ostante, che non possano posseder Censi, e Beni stabili, possono tuttavolta ricevere per modo di Limosina semplice ciò, che si dà loro dagli Esecutori Testamentarj. Il Decreto fu confermato da Clemente X nel 1674 a 22 d'Agosto, con ordine al Vescovo di Sassari di fare adempire agli Eredi la pia mente del Testatore: che nel 1639 a 28 di Maggio fu lasciato a detti Padri del Convento di S. Angelo in Vado un Legato perpetuo di Messe; e volendo con tal Legato il Vescovo, che credea esserne i detti PP. incapaci, istituirne un Canonicato, la Sagra Congregazione della Fabbrica decise, che n'eran capaci* „ non ostante il perpetuo peso delle Messe „ *e nel dì 30 di Luglio dell' anno stesso ne scrisse al Vescovo di Città di Castello; contro di che muovendosi nuova difficoltà, replicò detta Sagra Congregazione a 28 d'Agosto del 1640, che tolto ogni impedimento si eseguisse la mente del Testatore: che la medesima Sagra Congregazione in un' Anconitana dichiarò, che i Padri Osservanti di*

T *detta*

detta Città per modo di Limosina eran capaci di cinque scudi annui col peso di celebrare un Uffizio. Recitato il vostro Testo, non vi par, dissi rivolto a coloro, che tutte queste cose dimostrino, che i Padri Osservanti possano avere, ed abbian di fatto annue rendite?

Allora l'Avvocato, io non so, disse, come voi, e il vostro Filalete veggiate in questi Decreti quello, che nessun Uomo al Mondo potrebbe mai in essi vedere, cioè, che i Padri Osservanti annue rendite abbiano; conciossiacosachè in vigore di questi Legati eglino nessuna cosa stabile, e fissa, e che abbia ragione di rendita, acquistano. E già io suppongo esser noto a chiunque ha qualche notizia del diritto de' Regolari, in qual modo i Frati Minori, stando nella purità della Regola, capaci sieno di ricever Legati, cioè per modo di semplice Limosina, da convertirsi in lor uso secondo li loro bisogni [a]. Sopra di che è ancor molto chiara la Dottrina di S. Bonaventura sopra que' Legati, con cui si lascia a' Frati certa Limosina da darsi loro ogni settimana, ovvero ogni anno da terza persona, cui per tal Limosina sieno assegnati questi, o que' Poderi, queste, o quelle entrate; cioè, che i Frati ricevendo cotal Limosina, non abbiano veramente annue rendite. [b]

Quindi è, che i Padri Cappuccini, i quali professano di vivere secondo la purità della Regola Serafica, ricevono tuttavia queste annue Limosine, assegnate alla maggior parte de' loro Conventi dalla Comunità de' Luoghi, dove abitano; imperocchè non intendono, nè pretendono di acquistare alcun diritto, o azione sopra tal

(a) Cap *Exiit* de Verb. signif. in 6. §. *Ad hæc, quia.*

(b) Div. Bonavent. libel. Apologet. cap. 9. Vide supra Lit. a.

tal lascito, o assegnazione, ma di riceverla come Limosina spontaneamente loro offerita. In questa guisa adunque, e non altramente i Padri Osservanti posson ricevere, e ricevono Legati gratuiti, ovvero con peso di Messe, o di altro Divino Uffizio; e prima di riceverli, secondo la Dottrina di S. Bonaventura, premettono Protesta, con cui dichiarano di esser incapaci di ricever Legati come tali, e di non volerli accettare in alcun modo; ma se l'Erede Commissario, o altro Legatario del Testatore darà loro la quantità ad essi lasciata per modo di semplice Limosina, da conferirsi liberamente, e gratuitamente, cessando in loro ogni obbligazione, dominio, e proprietà, essi la riceveranno, e soddisfaranno a i pesi secondo la pia volontà dello stesso Testatore. La formula della qual Protesta, stabilita nella Congregazione Generale della Famiglia Osservante Cismontana, celebrata in Roma a 17 di Maggio del 1603, vien riferita distesamente dal Matteucci nella sua Scuola di Povertà [c]; e può anco vedersi interamente registrata nel Tomo Quarto del Bollario di Laerzio Cherubino (*d*): e sarebbe stato bene per Filalete, che l'avesse letta, e considerata, per non mostrarsi affatto straniero nelle cose, che narra de' Padri Osservanti.

Ma giacchè abbiam citato il Bollario, da esso avrebbe potuto il vostro Adiaforo ricevere esatta contezza della maniera, con cui i Padri Osservanti accettar possono, e accettano i Legati per modo di pura Limosina; imperocchè avrebbe veduti i Decreti della Sagra Congregazione specialmente deputata da Urbano VIII

(c) Augustinus Matthæuccius in Schola Paupertatis tit.3. consil.1. n.4.

(d) Tom. 4. Bullar. Rom. in Constitut. Urbani VIII. *Injuncti nobis* edit. 1625. confirm. Statut. Barchinon. §. *Cùm annuos redditus.*

 so-

sopra tal materia per i Religiosi Minori Osservanti; i quali Decreti confermati dal medesimo Pontefice furono letti, e pubblicati a 15 di Giugno del 1628 nella Congregazione Generale della Famiglia Cismontana Osservante, tenuta in Roma alla presenza del Cardinale Gipsi Presidente della medesima Congregazione [e]. In questi Decreti adunque, muniti con autorità Apostolica, veggonsi confermate, e comandate le disposizioni della Congregazion Generale Romana del 1603 intorno all' Osservanza della Regola nella totale esclusione delle annue rendite, e alla Protesta da farsi secondo la Dottrina di S. Bonaventura nel ricevere i Legati o gratuiti, od onerosi. Onde giusta la forma di questi Decreti confermati, come si è detto, da Urbano VIII di Santa ricordanza per la Costituzione, che comincia *Sacrosanctum Apostolatus Ministerium*, prese vigore la pratica delle Sagre Congregazioni nel fare eseguire le ultime volontà de i Testatori intorno alle cose lasciate a i Frati. E potrebbono quì mille Decisioni addursi; ma mi contenterò di una sola della Sagra Congregazione preposta alle Consultazioni de' Vescovi, e de' Regolari per i Padri Osservanti del Convento di Lucca sotto li 26 di Marzo del 1677 in questi termini -- *Sacra Congregatio Episc., & Regul. sæpiùs declaravit, Fratres Minores de Observantia Sancti Francisci, quamvis, attenta dispositione* Exivi de Paradiso *Clementis V, & Constitutione Nicolai III* Exiit, *sint incapaces obtinendi Census perpetuos, & Bona stabilia; posse tamen per viam puræ, & simplicis eleemosynæ recipere quidquid ab Executoribus ultimarum voluntatum eis traditur pro celebratione* *Mis-*

(e) Tom. 4. Bullar. Rom. loc. cit. §. *Cùm asseratis*.

Missarum, pro ornamento Ecclesiæ, aliisque necessariis procurandis, juxta Doctrinam Divi Bonaventuræ relatam in Constitutione S. M. Urbani VIII incip. Sacrosanctum Apostolatus Ministerium [*f*]. Possono ancora vedersi sopra questo particolare la Bolla di Urbano VIII, che comincia *Inter cætera*, emanata li 23 di Luglio del 1635 sopra la fondazione del Convento di Vittoria (*g*); le Lettere del medesimo Urbano a Frat' Elia Petiot Minore Osservante, e Dottor Sorbonico della Sagra facoltà Parisiense in data delli 27 Luglio del 1637 (*h*); e la Costituzione di Clemente X, che comincia *Nuper pro parte* emanata li 22 di Agosto del 1674 (*i*). In tutti questi luoghi, e in altri, che per brevità tralascio voi osserverete quattro cose: La prima, che i PP. Osservanti non ricevono Legati, se non secondo la forma, e la Protesta prescritta da S. Bonaventura; cioè, se non per modo di pura Limosina loro spontaneamente offerita. La seconda, che il dominio, e la proprietà de' Fondi di tali Legati non si riceve nè dalla Sede Apostolica, nè da' Sindaci in nome di essa, ma tutte intere rimangono appresso gli Eredi, Commissarj, o Legatarj; ond' è che per nessuna ragione cotali lasciti possono aver qualità di annua rendita. La terza, che quantunque i Frati Osservanti non sieno capaci di Beni stabili, di perpetui Censi, e di annue rendite, sono però capaci di ricever Legati nella predetta maniera: dal che si tragge questa notabile conseguenza; adunque i Legati, che ricevono, e possono ricevere i PP. Osservanti, non inferiscono annue entrate. La quarta, che questa incapacità di Censi, e di entrate nasce in

(f) Apud Matthæuccium in Schola Paupertatis tit. 3. consil. 1. §. 9. n. 59.

(g) Apud Franciscum Mariam Pitonium par. 1. Discept. Ecclesiast. discept. 2. n. 101. & seqq.

(h) Apud eundem Pitonium loc. cit. n. 58. & seqq.

(i) Apud Matthæuccium loc. cit. tit. 3. consil. 1. §. 9. n. 76. & seqq.

in loro dalla dichiarazione della Regola fatta da Nicolao III, e da Clemente V: adunque (se ne deduce quest'altra considerabile conseguenza) i Frati Osservanti d'oggidì sono quegli stessi Minori, che erano in quel tempo di que' due Papi. Queste sono legittime conseguenze, che nascono dalle addotte premesse, le quali voi potrete più diffusamente vedere nella prima parte delle Dissertazioni Ecclesiastiche del celebre Avvocato Romano Francesco Maria Pitoni per tutta l'intera seconda Dissertazione.

Dopo che colui ebbe così lunga pezza cianciato, rivolto a me: e voi, disse, sopra questi principj che rispondete? E io: sopra questi principj, risposi, passo francamente con un *transeat*. Ma voi, che rispondete a quella donazione fatta *al Sindaco di Araceli* di mille Scudi per rinvestirsi? E l'aver luoghi di Monte non è forse l'istesso, che aver Beni stabili, ed annue rendite? Oppure ricevendoli il Sindaco non è una cosa medesima, che se li ricevessero i Frati? Allora il vostro Contraddittore, quando cotal donazione, disse, sia vera, io la reputo abuso; e non è stato mai mio intendimento il difendere alcun particolare abuso, che alcuna fiata possa esser stato ammesso da qualche Convento degli Osservanti, ma solamente le loro Leggi comuni, e gl' Istituti della loro Comunità. Aggiungete, replicò l'Avvocato, che tale abuso è stato più volte espressamente proibito dalle loro Costituzioni; e potete vederne confermata la proibizione ne' sopraddetti Decreti della Sagra Congregazione, deputata da Urbano, e dal medesimo approvati; dove al §. *Cùm annuos redditus* si prescrive in questi ter-

termini -- *Inhibemus autem, ne Syndicus in sua persona bujusmodi annuos redditus percipiat distribuendos ipsis Fratribus* (*l*). Quindi è, che qualunque sorta di rendita, lasciata al Sindaco per distribuirsi a i Frati Osservanti, è illecita al loro Stato; e sopra di questo possono vedersi molte altre dichiarazioni appresso il Matteucci (*m*).

(l) Vide tom.4. Bull.Rom. loc. cit. ut supra.

(m) In Schola Paupertatis tit. 3. consil. 3. per totum

Come adunque, dissi allor' io, la Sagra Congregazion del Concilio dichiarò esser valida quella donazione di mille scudi da rinvestirsi, fatta al Sindaco d'Araceli; acciocchè i frutti servissero per comprar pan bianco agl' Infermi di quel Convento? E l'Avvocato, da qual ragione, soggiunse, fosse mossa quella Sagra Congregazione a far questa dichiarazione, a me non è noto. So ben però, che in questo fatto assai scaltro si è mostrato Filalete; conciossiachè questa, ed altre risoluzioni ha egli tratte dal P. Felice Potestà Autore dell'Osservanza, tacendo però la spiegazione, che dà a quelle questo Scrittore. Sappiate adunque, che il Potestà, dopo aver dimostrato, che il Sindaco de' PP. Osservanti, considerato come tale, e come Economo Amministratore Apostolico delle cose spettanti all'uso de' Frati, non può ricevere Beni stabili, e fruttiferi, per dispensarli annualmente a i medesimi [*n*], pone un altro sistema, e considera il Sindaco come terza persona; e in questo senso afferma esser egli capace di ricevere cotali donazioni di Capitali da rinvestirsi, per far poi de' frutti tanta Limosina a' Frati ogni tanto determinato tempo; poichè, dic'egli, siccome non pregiudica alla purità della Regola de' Frati Minori, giusta la Dottrina di S. Bonaventura, e le dichiarazioni di

[n] Felix Potestas in Exam. Conf. tom. 1. part. 2. num. 1189.

di Nicolao, e di Clemente, che il Testatore lasci o ad un Collegio, o ad uno Spedale, o ad altro luogo Pio alcun capitale da rinvestirsi con questa legge, che del frutto sia tenuto di fare a' Frati tanta Limosina ogn'anno di Pane, o di Vino; così non v'ha alcuna ragione, per cui tal lascito, o tal donazione non possan farsi al Sindaco considerato come terza persona. E in proposito di questa sua Dottrina adduce la sopraddetta risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio [*o*]: e può ben essere, che ella in quel caso avesse questa considerazione, allorchè *censuit licere dictis Fratribus pranarratam annuam Panis prastationem titulo dumtaxat Eleemosyna recipere, ad prascriptum Decreti Sac. Congregationis Fabrica* 14 *Februarii* 1633 *editi; & Syndico Apostolico non posse à Ministris Fabrica ratione hujusmodi donationis molestias inferri, nisi ad formam supradicti Decreti* [*p*]. Il che ancora viene a confermarsi da questo Decreto della Sagra Congregazione della Fabbrica, di cui in questa stessa risoluzione si comanda l'osservanza. Il Decreto della Sagra Congregazione della Fabbrica del 1633, confermando le addotte disposizioni della Famiglia Osservante Cismontana, fra le altre cose proibisce sotto pena di Scomunica a i Frati, da incorrersi nel fatto stesso, di domandare in giudizio o per se stessi, o per mezzo de' Sindaci innanzi qualsivoglia Giudice Ecclesiastico, o Secolare, Ordinario, o Delegato queste annue Limosine lasciate loro in qualsivoglia modo (*q*).

Dalla qual cosa non oscuramente si deduce, che la Sagra Congregazione del Concilio dichiaran-

(o) Felix Potestas loc. cit. num. 1195.

[p] Apud Matthæuc. loc. cit. pag. 368.

[q] Apud Matthæuc. in Opusc. cit. tit. 3. conf. 1. §. 8. num. 75.

rando valida la sopraddetta donazione fatta al Sindaco di Araceli, non lo considerò come Sindaco, ma come terza persona deputata dalla Donatrice, nel senso sopra spiegato dal Felice. Filalete però avendo tratta da questo Scrittore insieme colle altre ancor questa decisione, si contenta di tacere, in che occasione egli la porta, e in qual senso la spiega. Del rimanente che che sia di tal donazione, io ho certa informazione, che questo Capitale insieme coll' amministrazione de' Frutti non è più in testa del Sindaco di Araceli, ma è stato rinunziato molti anni sono; come costa dagli Archivj di quel Convento. E la Dottrina del P. Felice Potestà, ancorchè per se stessa non contenga errore, nulladimeno, perchè porge occasione a qualche frode palliata contro la Legge, e la purità della Regola, non pure non è stata abbracciata dalla Religione; ma è stata piuttosto fortemente impugnata, e severamente ripresa pochi anni sono dal P. Agostino Matteucci, che fu, vivendo, Conventuale di Araceli (*r*). E poichè correa voce, che in alcuni Conventi della Famiglia Cismontana fosse stato introdotto qualche abuso intorno a questa materia sotto varj colori, e pretesti, i zelantissimi Superiori Generali non hanno mai cessato di combatterlo per mezzo di savj provvedimenti, e di severissime proibizioni, finchè non l'hanno affatto esterminato; come può vedersi nella Lettera circolare del Reverendissimo P. Lorenzo Cozza, ora Emo Cardinale di S. R. C., dal §. 1 fino all' 8, da lui spedita in giro nel 1723, dopo esser stato nel Capitolo Generale celebrato in Roma, cui presedette Inno-

[r] Matthæuccius in Schola Paupert. tit. 3. conf. 3. à num. 6. usque ad 13.

nocenzo XIII di Santa Ricordanza, eletto Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Frati Minori. Dalle quali cose voi potrete comprendere, quanto sia poco informato degl'Istituti de' PP. Osservanti il vostro Adiaforo Scrittore; se pure non vuol fingersi tale, per ingannar la gente.

Quello, che comprendo si è, risposi io, che con voi altri Signori Avvocati non si può nè vincere, nè pattare, tanti modi avete, e tanti rigiri da rendere incerte, ed oscure le cose chiare, ed evidenti; imperocchè vi trovate sempre alle mani decisioni contrarie, per valervene ora per l'una, ora per l'altra parte, secondo, che vi torna: e però lasciamo un po' andare questo intrigo de' Legati, che voi me l'avete imbrogliati in una maniera, che s'io non torno a legger Filalete, non l'intenderò più per un pezzo; e discorriamo di cose più andanti.

Come negherete voi, che *la moderazione della Povertà cominciò negli Osservanti, che è un gran tempo?* Sentite Filalete, come ciò pruova: *Lione X*, dic' egli, *nella Bolla* Merentur *data nell'anno* 1514, *concede loro l'aver Monasterj ampj, e spaziosi, benchè, come dice il Papa*,, piuttosto Palazzi di Magistrati possano esser stimati, che Abitazioni di Poveri,, *e l' aver parimente Calici d'Argento, paramenti preziosi, e simili altre cose, le quali ad una Povertà rigorosa ripugnerebbono.*

Ripugnerebbono? Soggiunse tosto il vostro Contraddittore. E pure Lione X, concedendo a' Frati Osservanti per quiete di loro Coscienza l'uso di tali cose, afferma, che non ripugnano in conto alcuno alla purità della Regola,

gola, e alla Povertà rigorosa da loro professata -- *Noi dunque considerando* --, dic' egli, *che dall' ampiezza de' Conventi, e dalla moltiplicità de' sagri Paramenti niente di più aggiungiate alle vostre temporali comodità -- dichiariamo, e decretiamo, esser voi di quelli solamente Custodi, e non Possessori, e perciò poter voi liberamente valervi di essi senza alcuna macchia, o violazione della vostra Professione; essendo cosa decente, giusta la celebrità delle Solennità, con più solenni Ufficj, e più decenti Paramenti onorar la Divina Maestà, e adornare il suo Culto*. (*s*). La vastità dunque de' Conventi, la struttura magnifica delle Chiese, la preziosità de' sagri Vasi, e degli altri ornamenti destinati al Divin Culto non furon mai riputate cose ripugnanti allo stato dell' altissima Povertà professata da' Frati Minori; imperocchè essendo eglino di tali cose semplicemente Custodi, niente da quelle ritorna loro in proprio comodo, o corporal vantaggio: in quella guisa, che il Custode, o il Depositario delle ricchezze del Principe non è più, o meno ricco per la maggior, o minor copia delle ricchezze del suo Signore, che ei guarda, e custodisce. E massimamente ciò è vero, quando le predette cose non sono da' Frati proccurate, e cercate; ma vengon loro dalla munificenza, e pietà de' gran Signori offerite, come appunto parla la Bolla di Lione.

(s) *Nos igitur attendentes -- quod ex Domorum amplitudine, aut Paramentorum multiplicitate nihil magis vestris commoditatibus corporalibus adjiciatis -- Auctoritate Apostolica tenore præsentium declaramus, & decernimus, vos illorum tantùm esse Custodes, & non Possessores; & propterea absque vestræ Professionis macula, aut violatione, cùm deceat juxta celebritatem Solemnitatum solemnioribus Officiis, & decentioribus Paramentis Divinam honorare Majestatem, & ipsius Cultum munificare -- uti, & potiri licitè, & liberè posse*. Leo X. Constit. *Merentur* tom. 1. Bullar. Rom. pag. 406. juxta edit. Rom. ann. 1638.

Ma intorno all' ampiezza, e sontuosità delle Fabbriche per l' abitazione de' Frati è celebre la Dottrina di San Bonaventura nelle quistioni sopra la Regola, là dove alla quistion 6. si propone questo dubbio -- *Di più cerco: Essendo che*

i Santi Padri sono lodati, perchè abitarono in Casuccie, e vili abituri, che cosa vuol dire, che voi innalzate Case alte, e grandi, e comprate Oratorj sontuosi, e larghe Aje con gran prezzo, essendo poveri, e mendichi, e dovendo esser dispregiatori delle cose mondane? Risponde il Santo a questo dubbio, e con molte sode ragioni dimostra la necessità, e ragionevolezza, per cui i Conventi de' Frati Minori debbano esser grandi, e spaziosi, dicendo fra le altre cose -- *E quantunque a i Perfetti ogni luogo sia acconcio per gli esercizj della interna Disciplina; con tutto ciò agl' imperfetti, e che hanno tuttavia bisogno della erudizione della Virtù, è necessaria l' esterior distinzione delle Officine del Chiostro, acciocchè sappiano dove debbon tacere, dove loro sia lecito parlare, dove orare, dove lavorare, dove leggere, e scrivere, dove mangiare, dove sia il riposo degl' Infermi, dove la pausa della fatica del viaggio di coloro, che vengono, e di altre cose, che son necessarie ne' Collegj; acciocchè se ciaschedune di queste cose confusamente, e indifferentemente si facessero a capriccio, già non si serbasser più, come conviene, nè la Disciplina, nè la quiete, nè la Divozione, nè l' ordine tra i Fratelli: il che tornerebbe in gran danno della Religione, in scandalo delli Stranieri, in distruzione della Salute.* Dopo queste, ed altre ragioni, che dimostrano la necessità, e la congruenza delle Fabbriche grandi, ben ordinate, e ben distinte per abitazione de' Frati, così conchiude il Santo Dottore -- *Da questo le nostre Case appariscono grandi, eccelse, e sontuose, e dissomiglianti alla Povertà, quando nulladimeno tutto ciò fa la Povertà;* imperocchè, come

come egli soggiunge, in tutte queste cose, che rendono gli Edificj de' Conventi sublimi, e apparifcenti, non ve n'ha alcuna superflua, che alla Povertà sia contraria. Ond'è, che il Santo passa poi a condannare la superfluità, e la curiosità nelle Fabbriche de' suoi Frati (*t*). Ma poichè il giudizio di queste superfluità, e curiosità, come appresso dirò, dipende da varie circostanze, perciò è molto difficile, e ricerca molto savio, e discreto discernimento.

In questo proposito ancora è degno di considerazione ciò, che scrive il medesimo S. Bonaventura nel Libretto Apologetico, là dove propostasi per parte degli Avversarj cotal quistione -- *Perchè fate voi Conventi grandi, e non piuttosto due, o quattro, o al più sei, o otto abitate in Case poverelle; acciocchè più quietamente ivi viviate in maggior Povertà, ed Umiltà?* Risponde: *Noi più amiamo i Conventi grandi, che i piccoli per queste cagioni*, cioè, *perchè ivi si può osservar maggior Disciplina; mentre l'occupazion degli Uffizj, divisa in più Persone, più ordinatamente, e più speditamente si amministra, e ciascheduno alla presenza di più meno osa esser negligente, o insolente, e ciascuno è informato dall'altro di Dottrina, e di Costumi ec.* [*u*]. Quindi è, che intorno alla grandezza de' Conventi non può darsi una comune misura per tutti i luoghi, e per tutti i tempi; ma secondo la chiarezza delle Città, e del maggiore, o minor numero de' Frati deesi questa cosa prudentemente considerare: e perciò le disposizioni della Clementina sopra la Povertà degli Edificj tanto de' Conventi, come delle Chiese mirano solamente a torre l'eccesso

(t) Vide D. Bonavent. in quæst. super Regulam B. Francisci quæst. 6. tom. 1. Opuscul. edit. Venet. apud Hieronym. Scottum anno 1577. pag. 394., & seq.

(u) D. Bonavent. lib. Apologet. quæst. 15. tom. 2. Opusc. edit. cit. pag. 433.

cesso, e la superfluità, non la decenza, e l'onestà; onde ivi sono interdetti quegli Edificj, *quæ considerato Fratrum inhabitantium numero excessiva in multitudine, & magnitudine debeant reputari* (*a*). *Ma poichè questa moderazione della superfluità, e curiosità*, come spiegò San Bernardino da Siena nella Lettera circolare indirizzata alla Famiglia Osservante, di cui era Vicario Generale nell'anno 1440., confermando alcune dichiarazioni della Regola fatte da Frà Niccola da Osimo, *debbe attendersi secondo la qualità delle Persone, e la diversità de' tempi, e le condizioni de' Luoghi, ed altre occorrenti circostanze, il termine della superfluità, e della curiosità non può facilmente esser conosciuto* (*b*). Ma quello, che più importa, si è, che il medesimo S. Bernardino dichiara, *che se ne' Luoghi sia gran superfluità, e curiosità, da loro non traggano i Frati alcun vizio, se non se solamente essi le introducono, o vi consentono -- e perciò Clemente V. benchè decretasse, che gli Edificj troppo sontuosi non convenivano allo Stato de' Frati Minori; con tutto ciò comandò sotto pena di Scomunica, che i Frati non lasciassero i detti Luoghi senza special licenza della Sede Apostolica: e l'eccedente superfluità, e curiosità non è cagion sufficiente, per la quale i Frati debbano partire dal Luogo; se non quando fossero alcune cose di quelle, per le quali non si potesse la Regola spiritualmente osservare secondo la dichiarazione di Martino V, cioè, quando al Luogo è annessa proprietà, o cura di Anime -- oppure se dimorassero i Frati in tal Luogo contro la volontà del Signore del Luogo medesimo ec.* (*c*). Chiara cosa è adunque, che i Frati Osservanti per cagion

(a) Clemens V cap. *Exivi* in Clementin. de Verbor. signific.

(b) Apud VVading. tom. 5. Annal. ad ann. 1440. num. 11.

(c) Vide apud VVading. loc. cit. num. 12.

gion de' Conventi grandi, e spaziosi di ordinata, e decente struttura, o conceduti loro dall' autorità de' Romani Pontefici, o ad essi fabbricati dalla pia liberalità de' Cattolici Principi, non son men poveri, che altri Istituti Francescani; i quali, come che abbiano Orti ampli, e deliziosi, ostentano tuttavia un' estrema miseria nella fabbrica della Chiesa, e del Chiostro.

Ma pure è cosa certa, che intorno alle Chiese fino da' suoi principj, quando era, come si è detto, in vigore l' osservanza della Regola, n'ebbe l'Ordine de' Minori di vasto, e di superbo edificio, giusta la condizione di quella età. Vaglia di esempio la Chiesa di Araceli, conceduta a' Frati Minori da Innocenzo IV nell'anno 1249, come apparisce dalla Bolla di questo Papa, che comincia *Lampas insignis*, data sotto il 26 di Giugno nel sopraddetto anno [d]: la qual Chiesa è cosa certa, che in quel Secolo, toltene le Patriarcali Basiliche, era una delle più superbe di Roma. Per quello poi, che riguarda la preziosità delle Vesti Sacerdotali, de' Sagri Vasi, e degli altri ornamenti appartenenti al Divin Culto, non so, come osi affermar Filalete, che somiglianti cose, ove abbiano preziosità, sieno ripugnanti alla rigorosa Povertà de' Minori; mentre chi non sa quanto fosse a cuore al Serafico Patriarca de' Poveri lo splendore della Casa di Dio, il trattamento decente de' Divini Misterj, e la preziosità de' Luoghi, ove vien collocato l' adorabile Sagramento dell' Altare? Basta leggere il suo celebre Testamento, per conoscere, che in tutte le cose il Santo Padre amava la Povertà, fuorchè in quelle, che riguardano l'onore di Dio

(d) Apud VVading. tom. 2. ad ann. 1251. num. 37.

Dio nella sua Chiesa, e particolarmente intorno al Sagro Corpo di Gesù Cristo consagrato nell' Ostia Sagramentale: del qual Sagramento parlando, dice nel Testamento -- *E questi Santissimi Misterj sopra tutte le cose io voglio onorare, e venerare, e collocare in Luoghi preziosi* (e). E nella Lettera, che egli scrisse *ad universos Clericos*, parlando dell' onore dovuto nell' esterno splendore a questo gran Sagramento, si lamentò di vederlo poco decentemente trattato, dicendo -- *Ma tutti quelli, che ministrano cotanto Santissimi Misterj, considerino infra loro, massime quelli, che indiscretamente l' amministrano, quanto vili sieno i Calici, i Corporali, e le Tovaglie, dove sono sagrificati il Corpo, e il Sangue di Nostro Signore &c.* Onde poco dopo soggiunge -- *Dovunque sarà il Santissimo Corpo di Nostro Signor Gesù Cristo illecitamente collocato, e lasciato, si rimuova da quel Luogo, e sia riposto, e consegnato dentro Luogo prezioso. Similmente i Nomi, e le parole del Signore scritte, dovunque troveransi in Luoghi immondi, sieno raccolti, e debbano in Luogo onesto collocarsi. E sappiamo, che queste cose siamo tenuti sopra tutto osservare secondo i Precetti del Signore, e le Costituzioni della Santa Madre Chiesa. E chiunque non farà questo, sappia, che dovrà renderne conto alla presenza di Nostro Signore Gesù Cristo nel dì del Giudizio* (f). Chiara cosa è adunque, che il Santo Fondatore di Assisi amava nel Culto di Dio, e nel Divin Sagrifizio non pur la nettezza, ma ancora la preziosità. Quindi S. Bernardino da Siena vero imitatore del suo Santo Patriarca nelle sopraddette dichiarazioni spiegò, che *la preziosità ne' Calici, e nelle Patene di argento*

(e) Testamentum B. P. Francisci.

(f) Epistola XIII. S. Francisci ad univers. Clericos tom. 1. Opusculor.

gento, purchè non sieno di troppo eccessiva grandezza, e preziosità, non ripugna alla Regola, anzi molto conviene, che possano aversi, a schivar l'immondezza, e i pericoli intorno alla Santissima Eucaristia (g). Da quanto si è detto fin quì voi ben potrete conoscere, quanto vaneggi Filalete allorchè dice, che nell'uso delle cose sopraddette concedute a i Frati dell'Osservanza sia stato in loro moderato il rigore della Povertà Minoritica; mentre nulla di ciò alla Povertà da lor professata appartiene.

(g) Apud VVading. tom. 5 ad ann. 1440. n. 3.

Terminato che ebbe il vostro Avversario in cotal guisa il suo favellare, ripigliando il discorso quell'Ecclesiastico, veramente, disse, io non so che cosa più mi debba lodare, o biasimare ne' Padri Osservanti; se l'attenzione verso il decoro, e lo splendore delle loro Chiese, ovvero la poca cautela nel serbar il credito della lor Povertà appresso il Volgo Cristiano; imperocchè è cosa certa, che i Padri Osservanti non trovano maggiori Limosine di alcuni altri Francescani di più austera apparenza, i quali, come quelli, che sono riputati più poveri per la meschinità de' loro Conventi, e delle loro Chiese, sono più liberalmente sovvenuti dalla Pietà de' Fedeli. E pure i Frati Osservanti la maggior parte di ciò, che trovano, l'impiegano in ornamento delle lor Chiese; e per fare una Lampana d'argento a S. Antonio, o un Altar di marmo a S. Pasquale, si contentano di passar tutto l'anno il pranzo con tre oncie di carne, e una scodella di brodo. Quindi celebrando essi alla magnifica, e alla pompose le proprie, e le comuni Solennità, danno a credere alla gente imperita se esser

 ric-

ricchi, e aver molto da ſpendere; quando per altro corre proverbio tra loro, che per fare una Feſta in Chieſa, convien far Feria molti dì in Refettorio: laddove alcuni altri, che dimoſtrano più auſtera Povertà, con apparati di niun prezzo celebrano tutte le lor Feſte; e ſi godono poi l'abbondanza delle Celeſti benedizioni. Ora a dirvela, queſta maniera così poco cauta de' PP. Oſſervanti non è da tutti commendata; che in fine biſogna ancora conſervare il credito del proprio Iſtituto, e mantenere l'opinione del Volgo in quelle coſe, da cui ne riceve edificazione.

Che volete fare? riſpoſe il voſtro Contraddittore. I Frati Oſſervanti ſono così fatti; e potete predicare quanto volete, che eſſi non ſaran mai per partirſi dal lor coſtume, e laſceran piuttoſto di mangiare, che di far Feſte in Chieſa, e di cantar dì, e notte in Coro allegramente. Nella qual coſa ſe bene, o mal ſi facciano, io nol ſaprei dire: queſto ben ſo, che eſſi nel ſerbar lo ſplendore delle Chieſe, e il decoro delle Sagre Funzioni ſi moſtrano non pure veri Seguaci, e Figliuoli del loro Santo Patriarca, che comandò loro nella ſua Regola di oſſervare i Riti della Chieſa Romana nella celebrazione de' Divini Uffizj; ma cuſtodi ancora della tradizione de' loro Maggiori, appreſſo i quali, come appariſce dagli antichi Rituali dell' Ordine, erano in uſo que' Riti ſolenni, che nelle Chieſe Collegiate, e Cattedrali ſi oſſervano. Onde per tal cagione le loro Chieſe furono da Innocenzo IV nell' anno 1252 [come è manifeſto dalla Bolla *Cùm tamquam veri*, data l'anno decimo del ſuo Pontificato [*b*], e non nel 1250, come vuole il

(b) Apud VVading. tom. 2. Annal. ad ann. 1252. n. 23.

il vostro Filalete] dichiarate *Conventuali*, cioè, *Collegiate* : essendo una cosa stessa *Chiesa Conventuale*, e *Collegiata*, come si rende chiaro dal Capitolo *Nobis fuit* de jure Patronatus, dove la Glosa spiega: *Conventualis Ecclesia dicitur, ex quo duo, vel tres in Collegio sunt*. Quindi è, che se i Padri Osservanti hanno multiplicità di Vesti Sacerdotali, e di altri arnesi, e Sagri Vasi, e Paramenti decentemente ricchi, e proporzionati alle Solennità, che si celebrano, non fanno cosa contraria alla loro Povertà ; ma seguono l'antico costume de' loro Padri, ufficiando le proprie Chiese, così nel canto, come nelle altre funzioni, all'uso delle Collegiate, e delle Cattedrali. Del rimanente la lor Povertà risplende assai bene nel Refettorio, le cui Mense imbandite senza tovaglie, e con piatti di legno serbano nella miseria delle vivande tutto il fasto della Mendicità.

Allora io veggendo, che colui non mai più era per finirla con questo lisciare i suoi Frati Osservanti: di grazia, dissi, lasciamo un po' andar le Chiese, e i Campanili, e sentiamo un' altra Campana, che Filalete suona a martello contro gli stessi Osservanti; dichiarando a tutto il Mondo, che essi hanno accettati Indulti rilassativi della lor Regola. *San Pio V*, dic' egli, *alle suppliche del loro Generale concede loro del* 1567 *a* 23 *di Marzo* „ congregar Vino, Frumento, quan- „ do parerà a' Prelati, con questo, che tali prov- „ visioni non si facciano se non per un anno „ [*i*]. *E per attestazione del medesimo Roderigo possono proccurare danari non solo per urgenti necessità,* „ ma a che per quelle cose, che non sono tanto „ necessarie, anzi per le cose superflue, e di „ pu-

(i) Roderic. in Collect. Bull. fol. 408. n. 15. & 16.

„ pura curiosità, cioè per ornamenti, e fabbri-
„ che sontuose; così anche non solo per le pre-
„ senti necessità, ed imminenti, ma anche per
„ le future „. *Lo stesso Roderigo Tom. 3. q. 10. art. 4. asserisce, che nelle Costituzioni Generali della stessa Sagra Religione, fatte nel Capitolo Generale celebrato in Roma l'anno 1560, così sta scritto:*
„ Si dichiara secondo le cose determinate da
„ Martino V, e Paolo IV, che il dominio del
„ danaro, in lecita maniera offerto per le neces-
„ sità de' Frati, spetta alla Sede Apostolica „. *Si giudichi ora, se sia vero ciò, che scrive il nostro Autore imprudentemente pag. 34, che gl'Indulti rilassativi non furono mai accettati dall' intero Corpo, nè da' Membri sani della Minoritica Religione, ed in che senso possa mai mantenere una tale asserzione.* Citato il vostro Testo, se ancor voi, dissi, non volete passar per imprudenti, dovrete cedere alla forza di queste ragioni, e credere, come Filalete vi ammonisce, che ancora i Padri Osservanti abbiano accettati Privilegj rilassativi della Povertà.

Ed io, rispose immantanente il vostro Avversario, son fermo nella mia prima opinione, che il vostro Adiaforo, o sia veramente ignaro degl' Istituti de' Frati Osservanti, o faccia ad arte l' Indiano. Primieramente queste concessioni di Pio V, riferite dal Roderigo, non sono mai state spiegate in forma autentica all' Ordine per via di Bolla, o di Apostolico Diploma; ma il Roderigo le rapporta come dichiarate da quel Santo Pontefice a i Superiori di quella Religione con Oracolo della sua Voce. E le due riferite da Filalete non furono fatte alle suppliche del

del Ministro Generale, ma del Commessario Generale, che essi dicon di Curia, Frà Giovanni d'Aguilera; nè tampoco furon fatte del 1567. a 23. di Marzo, come pure afferma il vostro Adiaforo, ma la prima a 6. di Maggio del 1566., e la seconda a 26. di Maggio dello stesso anno (l). Ma egli, che non si vuol prender briga di leggere in fonte gli Autori, che cita, è consueto a cadere in questi sbagli. Comunque però vada la bisogna, ancorchè, per disfare questa nuova macchina di Filalete, basti il far sapere, che le concessioni addotte dal Roderigo, come fatte per oracolo di San Pio V, non sono mai state autenticamente proposte al Corpo dell'Ordine, nè dal Comune accettate; tuttavia esaminandole ancora in se stesse, nulla pruovano di ciò, che il vostro Adiaforo intende provare. E in quanto alla prima del congregar Frumento, e Vino, quando parerà a' Prelati, dove trova egli, che tal cosa alla Povertà Minoritica sia contraria; quando si parli, come parlar si debbe, di que' Conventi, ne' quali i Frati non possono sostentarsi colla quotidiana mendicazione? In questi casi è cosa certa, soggiunse l'Avvocato, che non resta violato in conto alcuno il rigore della Povertà Francescana; imperocchè Clemente V, dichiarando su questo punto la mente di S. Francesco, affermò non esser verisimile, che il Santo Istitutore avesse intenzione, che i suoi Frati non avessero Granaj, e Cantine, se non in que' luoghi, dove speravano di poter campare la Vita colle giornali Limosine. Quindi il Pontefice lasciò al giudizio de' Prelati dell' Ordine il determinare, in quai luoghi si possa colle Cerche congre-

(l) Roderic. in Collect. Privileg. Apost. fol. 450. col. 2. n. 25. & 29. juxta edit. Turnon. 1609.

gregar Grano, e Vino, e fare altre provvisioni per sostentamento della Vita (*m*); e la ragione di questo si è, perchè come Nicolao III dichiarò, sponendo questa Regola: *nulla prorsus potest esse Professio, quæ à se usum necessaria sustentationis excludat* (*n*): Onde Giovanni XXII ancora nella Stravagante *Quorumdam* dichiarò non esser cosa rilassativa della Purità della Regola Serafica, il fare anticipata provvisione di Grano, Vino, Olio, e simili cose necessarie al vitto [*o*] in que' luoghi, dove colle Limosine di giorno in giorno cercate non si possono i Frati mantenere.

Aggiungete a questo, replicò il vostro Contraddittore, che nelle antiche Costituzioni del Capitolo Generale, celebrato in Assisi l'anno 1354 sotto il General Guglielmo Farinerio, e però dette Farinerie, benchè cavate dagli Statuti di San Bonaventura, si proibisce sotto pena di Scomunica l'affermare, che tali provvisioni, dove i Religiosi non posson vivere colla quotidiana mendicazione, sieno contro la Purità della Regola. Ecco le parole nel fine del Capitolo III: *Alla medesima pena* [cioè della Scomunica] *soggiacciano quelli, che temerariamente asseriscono, che ad arbitrio de' Ministri, e de' Custodi, quando vedranno, e con certa scienza, e sperienza proveranno, che delle cose mendicate, e proccurate ogni giorno non bastino a' Frati secondo la Comunità de' Conventi, e de' Luoghi le cose necessarie alla Vita senza congregar Grano, e Vino ne' Granaj, e nelle Cantine, il predetto raunamento di Grano, e di Vino non convenga secondo la purità della nostra Regola: la quale asserzione contraddice espressamen-*

(m) Clemens V in Decret. *Exivi* in Clement. de Verbor. signif. §. *Rursus*.

(n) Cap. *Exiit* de Verbor. signif. in 6. §. *Nec quicquam*.

(o) Cap. *Quorumdam* Extrav. de verbor. signif. §. *Eodem modo*.

samente alla Dichiarazione di Papa Giovanni XXII [*p*]. E pure, se crediamo a Filalete, ed a'Suoi, nel tempo, in cui furon fatti questi Statuti non erano ancora al Mondo i PP. Osservanti: e pure queste medesime Leggi furono stabilite secondo le Dichiarazioni della Regola fatte da Nicolao III, e da Clemente V: e finalmente questo Corpo di Costituzioni fu quasi di peso pigliato dagli Statuti di S. Bonaventura, e fu piuttosto una rinuovazione delle antiche Leggi dell'Ordine, che uno stabilimento di novelle Determinazioni (*q*). Vero è, che in que' primi tempi della Religione Francescana non v'era tanta necessità di queste provvisioni per lungo tempo; conciosiacosachè molto più scarso era il numero de' Frati così Minori, come degli altri Istituti Mendicanti, i quali oggi son cresciuti in tanta copia, ch'io non so, come non si stanchi la Pietà de' buoni Secolari in sovvenirli. E quindi è, che i Religiosi Osservanti in molti luoghi sono astretti per vivere a far cerca di Grano in tempo di mietitura, di Mosto in tempo di vendemmia, e di altre cose necessarie al loro uso in tempi di altre ricolte.

Com'è così, seguitò l'Avvocato, poco avvedutamente Filalete discorre in affermare, che con queste provvisioni venga a rilassarsi la Povertà in comune de' PP. Osservanti; imperocchè molto più sembra pregiudicare alla Povertà de' Minori il ricevere ogn' anno certa quantità di danaro, assegnata in Limosina per sostentamento de' Frati, che il far provvisioni di Grano, e di Vino o per via di Cerca, o per via di danaro pagato dal Sindaco, e dato in stipendio delle Messe

(p) Vide Chronolog. Seraph. Relig. pag. 68.

(q) Vide VVading. tom. 4. ad ann. 1354. num. 9.

Messe celebrate da' Frati, o di altra opera onesta da loro fatta; imperocchè nel primo caso pare, che venga ad escludersi la mendicazione, e il lavoro onesto, che sono due strade prescritte dalla Regola a' Frati Minori per sostentamento della lor Vita. Contuttociò i PP. Cappuccini, senza alcun pregiudizio della rigorosa Povertà, che professano, ricevono di fatto queste annue Limosine di danaro, assegnate loro dalle Comunità de' Luoghi, dove hanno Conventi: e le Sagre Congregazioni, ove sono fatti loro tali assegnamenti, comandano che sieno eseguiti; come apparisce da molte risoluzioni delle medesime, delle quali mi contenterò di recarvene due della Sagra Congregazione del buon Governo. L' una a 12. di Agosto 1651, dove rescrisse al Potestà di Ficulle in questi termini: *Comanda la Sagra Congregazione, mentre sia vero, che nell' ingresso de' PP. Cappuccini in cotesto Luogo, dal Pubblico Consiglio fossero per loro sostentamento assegnati per limosina scudi 50. l' anno, gli si continui conforme al solito tal sussidio caritativo; onde voi le concederete la facoltà opportuna operando, che in tal conformità ne segua l' effetto.* L' altra a 26. di Aprile 1678 di questo tenore scrivendo al Governator di Campagna: *La Sagra Congregazione, senza attendere la risoluzione presa dal Pubblico Consiglio della Comunità di Anagni, avendo ordinato, che si continui a somministrare il solito sussidio di 40. scudi annui a quelli Frati Cappuccini, che con tale assegnamento furono ricevuti dalla Comunità suddetta, così si contenterà di ordinare, che segua* [r]. Se dunque non è cosa ripugnante al rigore della Povertà Minoritica il rice-

(r) Apud Luccia differt. de Legat. num. 252., & seq. Matthæuccium in Schola Paupert. tit. 1. Conf. 7. sub. num. 11.

ricevere annue Limosine di certa determinata somma di danaro per la pietanza, o pel vestito de' Frati, molto meno ripugnar debbe il far provvisione di Grano, e di Vino in que' luoghi, ove non si può vivere colla quotidiana Cerca: onde voi potete agevolmente conoscere, che da questa concessione di Pio V, ove ancora fosse autenticamente stata proposta ai Frati Osservanti, non ne seguirebbe cosa ripugnante al rigor della Povertà in comune da lor professata.

Venendo ora all'altra pretesa concessione, cioè di proccurar danari anche *per quelle cose, che non sono tanto necessarie, anzi per le cose superflue, e di pura curiosità, cioè per ornamenti, e Fabbriche suntuose ec.*, io dico francamente, che nè questo, nè altri Indulti rilassativi furono mai ricevuti dall' Ordine de' Minori Osservanti; e sopra di questo punto posson vedersi le loro Leggi fatte in più Capitoli Generali, posteriori a questo asserito Privilegio di S. Pio V: come nel Capitolo di Toledo nel *1606*, di Roma del *1612*, e di Toledo nuovamente del *1633*, e di altri; le Costituzioni de' quali sono riportate nella Compilazione autentica degli Statuti Generali, della quale oggi come di Corpo delle loro Leggi si vagliono i PP. Osservanti, fatta dal P. Michel' Angelo di Sambuca Ministro Generale intorno all'anno *1663*, e confermata dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari nel medesimo tempo. Ivi adunque al Capitolo 4 così si legge -- *Dichiariamo, giusta la sentenza di molti Capitoli Generali, fin quì non esser stato dispensato in alcun Precetto della Regola, e l'Ordine non aver mai ammessa, nè ammettere alcuna*

 dispen-

dispensazione ; e quindi giusta la Regola , e le Dichiarazioni fatte per Nicolao III , e Clemente V , le quali solamente ha ricevute , e riceve il nostro Ordine , e le quali vogliamo -- che sieno osservate , particolarmente intorno alla Povertà , dichiariamo , a noi esser proibito il ricevimento del danaro , e di quelle cose , che sono di prezzo , o il cui uso non è lecito avere a Frati ec. (*s*). Indi passando a spiegare, come i Sindaci con autorità, e in nome della Sede Apostolica possono ricevere le Limosine di danaro offerite, o lasciate a i Frati per convertirle nella Fabbrica , e ristorazione delle Chiese, e de' Conventi, e per provveder le cose appartenenti al Culto Divino , o al vitto de' Religiosi (*t*); proibisce poi sotto gravi pene il cercare, o proccurare per qualsivoglia cagione, o pretesto Limosine pecuniarie -- *Sotto pena di Scomunica da incorrersi nel fatto stesso da i trasgressori, oltre le pene stabilite contro i Proprietarj, comandiamo, e precettiamo , che tutte le Cassette, Arche, o Ceppi , o Bacini, o altri Vasi in qualsivoglia modo si chiamino, ancorchè sieno dalle Confraternite* [di Secolari] *disposti a raccorre , e conservare sotto qualsivoglia pretesto le Limosine pecuniarie de' Fedeli, si tolgano affatto dalle nostre Chiese, Sagrestie, e Conventi , e non mai in alcun tempo vi sieno collocati . Nè sia lecito al Sindaco, o al Proccuratore nelle medesime Chiese, e Sagrestie, ovvero in qualche altro luogo del Convento ricever danaro , o pecunia sotto qualsivoglia pretesto* [*u*]. Oltre di ciò sotto altre pene viene interdetto a i Frati non solo il cercar nelle Chiese, o nelle strade Limosine di danaro, ma ancora il permettere, che a nome loro tali Limo-

(s) Statuta Generalia Sambucana Cap. 4. §. 1. num. 1.

(t) Ibi num. 2.

(u) Ibi num. 10., & 11.

mosine sieno proccurate [a]. Finalmente si determina, *che non si ricorra al danaro, se non fia vera, e presente, o imminente necessità propria, da esaminarsi dal giudizio de' Prelati* (b).

Queste sono le Leggi, colle quali vivono i Padri Osservanti, e se contro di esse alcuna volta in tanta moltitudine sorge alcuno abuso, non si lascia senza gastigo. Del rimanente altro è il ricevere le Limosine di danaro spontaneamente offerite, o lasciate, perchè sieno spese in Fabbriche sontuose di Altari, o di Chiese, o in ornamenti superbi, e curiosi; altro è il proccurare per tali cose il danaro. Questo secondo non è loro lecito, nè il fanno giammai; ma in quanto al primo, se la liberalità di alcun Principe, o di altro pio Personaggio offerisce, o lascia denaro, perchè sia impiegato o in Edificj, o in ornamenti magnifichi, e ricchi delle loro Chiese, non si recano ad alcun scrupolo il lasciar eseguire la coloro religiosa intenzione: nè vi è pericolo, che li persuadano a mutar proponimento, nè a convertire in cose ancor più necessarie al proprio vivere le Limosine, che quelli offeriscono, o lasciano, perchè impiegate sieno in ampliazione del Culto di Dio, o colla preziosità de' Sagri arredi, o colla pompa, e splendidezza delle Sagre Feste. Tuttavia per tali cose, come si è detto, nè cercano, nè proccuran denaro; ma ove non sia loro spontaneamente offerito, volendo ornare decentemente i loro Templi, si vagliono delle Limosine indifferenti, che truovano senza determinazione ad alcun uso; sottraendo a i proprj temporali lor comodi ciò, che spendono in onore della Divina Maestà.

(a) Ibi num. 12., & 13.

(b) Ibi num. 14., & 15.

Nè in ciò credono di poter essere da alcun Uomo savio ripresi; conciossiacosachè essi sanno esser Dottrina della Cattolica Chiesa contro gli Eretici Wicleffiti, Luterani, Calvinisti, ed altri, che l'ornamentode' Sagri Tempj, per quanto sia grande, ricco, ed eccedente, non è mai superfluo, inutile, e vano rispetto al fine di onorare la Suprema Maestà dell' Altissimo; quando però da i Luoghi, dalle Persone, o da altre circostanze non tragga qualche vizio, che lo renda irragionevole [c]: come qualunque cosa Santa può esser da cattiva circostanza guasta, e viziata. Ma non vo' però lasciar di dire, che per una cosa solamente i Padri Osservanti cercano, e proccuran denaro, cioè per la conservazione, e mantenimento de' Sagri Luoghi di Terra Santa, consagrati dalla Presenza, da i Miracoli, e dal Sangue del nostro Divin Redentore, e di tutta la Custodia di Palestina, e di altri Luoghi di Cipro, di Asia, e di Egitto a quella spettanti, e posti sotto il barbaro Imperio del Turco. Ma non credo per altro, che vi sia Uomo al Mondo così sprovveduto di senno, e di giudizio, il quale voglia immaginarsi, che per cagione di cotal Cerca per un opera cotanto Santa, e necessaria, venga a rilassarsi la stretta Povertà de' Frati Minori. Tuttavia potranno leggersi in questo particolare il Santoro, e il Matteucci, i quali dimostrano, che il proccurar Limosine di danaro per quest' effetto di tanta importanza, e di tanto interesse della Cristiana Repubblica, sia opera conforme alla Ragione, e al precetto della Carità, e in conseguenza superiore ad ogni umana positiva Legge. (*d*)

[c] Vide Cardinal. Bellarm. de Cultu Sanctor. lib. 3. cap. 6. per totum.

(d) Sanctor. in Comment. Constitut. cap. 12. Stat. 5. quæst. 1. Matthæuc. in Schola Paupert. tit. 5. Conf. 1. num. 6., & 7

Ve-

Vedutasi adunque l'insussistenza de' pretesi Induiti di S. Pio V addotti dal vostro Filalete, rimane ora da vedere, quanto egli in vano argomenti da ciò, che riporta il Roderigo del Capitolo Generale Romano, esser stati accettati dal Corpo degli Osservanti Privilegj rilassativi. Ma primieramente dovrei prendermela, non so se col vostro Adiaforo, oppure collo Stampatore del suo Libro, per la grande, e continua infedeltà nelle allegazioni; conciossiachè il Roderigo nella quistione decima del Tomo terzo nulla dice di quanto Filalete afferma, ma il passo apportato da quello Scrittore si truova nella quistione trentesimanona all' articolo quarto. Di più il Capitolo Generale allegato dal Roderigo non fu celebrato in Roma l'anno 1560, come scrive il vostro Adiaforo; ma l'anno 1600. Di questo errore però non può in conto alcuno ascriversene allo Stampatore la colpa; ma tutta è di Filalete, il quale imbattendosi nel testo scorretto del Roderigo, ove in luogo di mille seicento è scritto mille sessanta: *In Capitulo Generali facto Romæ anno Domini millesimo sexagesimo*; e veggendo, che nel 1060 i Frati Minori non erano al Mondo, e che nel 1660 il Roderigo era partito dal Mondo; per non andare nè troppo avanti, nè troppo indietro, ha scritto 1560. Ma se egli si fosse contentato di esaminare un po' meglio le cose, che scrive, avrebbe facilmente trovato il tempo di questo Capitolo in molti Scrittori, e particolarmente nella Cronologia dell' Ordine, e corretto lo sbaglio di questo testo, mutando quel *sexagesimo* in *sexcentesimo*. Che che sia però di tale inavvertenza, in questo Ca-

Capitolo altro non si dichiara, se non che *secondo le cose determinate da Martino V, e Paolo IV il dominio della Pecunia* (Filalete scrive *del denaro,* non avvertendo, o non volendo avvertire, che secondo la Regola di S. Francesco, e le dichiarazioni de' Romani Pontefici altro è il *denaro*, altro la *pecunia*) *in lecita maniera offerita per le necessità de' Frati, appartiene alla Sede Apostolica.* Or che truova egli di rilassamento in questa Dichiarazione? Forse perchè la Regola dice, che i Frati non ricevano denaro, o pecunia nè per se stessi, nè per interposta Persona? Ma già da Gregorio IX, Innocenzo IV, e poi da Nicolao III, e Clemente V è stato dichiarato, che il ricever Limosine di danaro, perchè o dal Procuratore de' Frati in nome, e con autorità del Dante, o dal Dante medesimo sia speso per le coloro necessità, non è riceverlo per se, nè per interposta Persona, secondo il senso del Santo Istitutore; perchè in cotal guisa nè si usa da' Frati per se stessi, nè si fa da essi spendere per propria loro autorità. Or che il dominio del denaro, e della pecunia offerita a i Frati Minori risieda appresso il Dante, e con autorità di lui sia speso dal Procuratore di essi per le loro necessità, secondo le disposizioni di Nicolao, e di Clemente; o risieda appresso la Sede Apostolica, e in nome, e con autorità di lei sia convertito dal Sindaco ne i bisogni de' medesimi Frati, secondo le disposizioni di Martino, e di Paolo, in nulla variasi la sostanza del Precetto: e purchè i Frati non abbiano dominio, e autorità sopra le Limosine di denaro, o di pecunia loro offerite in lecita maniera, poco importa, che tal do-

dominio sia o della Sede Apostolica, o del Dante; e si spenda il denaro o dal Procuratore, o dal Sindaco, o con autorità di quella, o in nome di questo. Ma sopra cotal punto toglie ogni difficoltà la Bolla, altre volte citatavi da me, d'Innocenzo XI di Santa Ricordanza, la qual comincia *Sollicitudo Pastoralis*, data del 1679 a 20 di Novembre; imperocchè in questa Costituzione annullando il Pontefice qualunque sorta di Privilegio, d'Indulto, o dispensa, che foffer mai stati in alcun tempo conceduti a i Frati Osservanti contro la purità della Regola; dichiara nulladimeno, che non sia dispensa sopra la stessa Regola, ma modo più facile di osservarla l'uso de' Sindaci; o questi si prendano secondo le dichiarazioni di Nicolao III, e di Clemente V, o secondo le disposizioni di Martino V, e di Paolo IV. Quindi avendo questi due Pontefici dichiarato, che le Limosine di danaro offerite a' Frati si possano ricevere dal Sindaco in nome della Sede Apostolica, e che passano in diritto, e in dominio di Lei, non può senza grande temerità, e senza contraddire alla dichiarazione d'Innocenzo XI affermarsi, che per questa cagione siensi ammessi dal Corpo degli Osservanti Indulti rilassativi della Povertà Minoritica.

Dalla falsità di queste premesse non è maraviglia, che inferisca Filalete falsissime, e strabocchevoli conseguenze, cioè, che ne i Padri Osservanti è modificata la Povertà in comune: che tra essi, e i Padri Conventuali non v'ha che una differenza accidentale: *che gli uni, e gli altri differiscono nel solo modo più, o men rigoroso*. Ma da quello, che oggi, ed altri giorni io vi

ho

ho dimostrato, si conchiude tutto il contrario; cioè, che i Padri Osservanti serbano tuttavia nella sostanza il rigor della Regola intorno alla Povertà, e agli altri Precetti senza alcuna mitigazione, o temperamento; e che ne' Padri Conventuali oltre la dispensazione di molti altri Precetti della Regola de' Frati Minori, è distrutta essenzialmente la Povertà in comune per lo dominio, e la proprietà loro conceduti, e da loro accettati sopra i Beni, e le rendite, che posseggono: ond'è, che essi sono essenzialmente differenti da i Frati Osservanti. Dopo che colui ebbe in tal modo esagerata la vostra, come a lui sembrava, inconsideratezza; a quel, che io sento, replicò l'Ecclesiastico, meglio sarebbe stato per Filalete, se si fosse astenuto dall' attaccar fuoco in Casa di altri, e avesse atteso a smorzar quello di Casa sua; imperocchè oltre l'esser egli poco informato, per quanto ho udito sin quì, degl' Istituti de' Padri Osservanti, a lui rimangono molte brighe da sviluppare intorno a i suoi Padri Conventuali. Ma io allora non potendo più tener la pazienza; mi maraviglio di VS., dissi a quell' Ecclesiastico, che Ella si lasci così presto persuadere dalle lunghe dicerie di questo Contraddittore del mio buon amico Adiaforo: e quando anche non fosse egli più che tanto inteso delle cose de' Padri Osservanti, non dovrebbe un Uomo prudente, come VS., farne così gran caso; mentre egli poi non è obbligato a saper tutti i fatti altrui. Ma debbe saperli, rispose quegli, chi vuol pubblicarli. Filalete, replicai io, ne sa tanto, che basta; e non ha detta cosa pertinente a i Frati dell' Osser-
van-

vanza, che non l'abbia tratta di peso, anzi copiata fedelmente da altri suoi dottissimi Autori. Ma tuttavia egli poi non fa quel conto, che altri si pensa, di queste cose; anzi egli è tanto liberale, che dona volentieri a chi la vuole tutta la fatica, che ha fatta nel primo, e nel secondo paragrafo del suo Libro, per provare e coll' antichità del Nome, e coll' antichità de' Privilegj la vecchissima origine de' PP. Conventuali: e si mette di proposito a dimostrare *la proposizione in se stessa, la quale per verità*, com' egli dice, *presa sostanzialmente poco, o nulla dipende dalle false premesse già confutate* dell' Autore del Corollario; cioè a dire, non dipende dall' antichità del Nome, e de' Privilegj. Questo è un partito assai largo, soggiunse il vostro Contraddittore. Anzi larghissimo, replicai io; ma chi ha buon capitale non teme d'andar fallito con questi partiti. Quindi veggendo, che l' Ecclesiastico, e l'Avvocato intenti verso di me aspettavano, che io favellassi, entrai nelle ragioni di que' Feudi, co' quali provate l' antica discendenza della vostra Famiglia. Ma ciò, che mi è accaduto in questo ragionamento, l' udirete in un' altra Lettera; mentre questa parmi sia giunta alle misure d'una giusta lunghezza, ed io mi truovo colla testa un po' riscaldata. Attendete a star sano, e a conservarvi prò della persona:

LETTERA SESTA.

Amico Carissimo.

Er tener l'ordine del vostro Libro, entrato, come vi scrissi nella passata Lettera, in un'altra Disputa co' vostri Avversarj nulla dipendente dalle Controversie passate; poichè il motivo, che v' indusse a scrivere contro l'Autore del Corollario, fu per provare, che il B. Andrea Caccioli da Spello, il quale, come voi dite, morì circa l'anno 1255, sia stato Minor Conventuale. In questo punto io mi volli fermare: e perciò rivolto al vostro Contraddittore, così contro di lui cominciai colle vostre parole a ragionare -- *Quando cerchiamo, se il B. Andrea da Spello sia della Religione de' Minori Conventuali, cerchiamo se la Religione de' Minori Conventuali oggidì esistente sia quella medesima, in cui visse, e morì il detto Beato. Se poi ella avesse il medesimo nome, e i medesimi Privilegj d'ora, questo è di soprappiù -- E però non discorre troppo bene il nostro Autore* (del Corollario) *quando dal principio del nome,*

e de' Privilegj de' Conventuali vuole argomentare il principio di detta Religione -- Quello che importa dunque è, che la Religion de' Conventuali sia la stessa Religione di prima, come direbbon le Scuole identicamente. E per conoscer questo non v' è a mio credere regola più certa quanto quella, che suole adoperarsi, per conoscere la retta discendenza di qualche Famiglia nobile; ed è la permanenza in essa de' medesimi Feudi a tal Famiglia conceduti fin dall'antico. I Feudi adunque, per dir così, Religiosi conceduti dalla Sede Apostolica alla Religion de' Minori, quando era ancora indivisa, ed era un solo, ed unico Corpo, sono principalmente il Dottorato, o sia Magistero di Teologia, le Inquisizioni, e il possesso antichissimo non mai interrotto de' Conventi, e delle Chiese. Piantati questi principj, di mano in mano gli provai giusta la vostra maravigliosa dottrina l'antichità di questi tre Feudi, che oggi hanno i Padri Conventuali. Il Dottorato fino a tempo di S. Bonaventura, le Inquisizioni fino a tempo d'Innocenzo IV, *e per quello, che riguarda i Conventi, e le Chiese, mi ristrinsi solamente alla Sagra Basilica di Assisi, la quale dal 1230 da Gregorio Nono con Bolla Concistoriale, dichiarandola Capo, e Madre di tutto l'Ordine Minoritico, viene come data, o per meglio dire confermata in Feudo perpetuo a' Frati Minori.* Indi rivolto a coloro, colle vostre stesse parole, *ditemi adesso*, lor dissi, *appresso qual Religione sono sempre durati questi Religiosi Feudi? Appresso degli Osservanti, o de' Cappuccini? Non già; perocchè questi non hanno mai costumato d'appellarsi col nome di Maestro, non furono mai Inquisitori, e non abitarono mai nel Sagro Convento di Assisi, per uffiziare quella Sagra Ba-*

Basilica. Trovo bensì, che i Conventuali sin da que' primi tempi sono stati Inquisitori, sono stati appellati Maestri, ed hanno abitato il Sacro Convento; ed anche a tempi nostri possegono per successione non mai interrotta questi Privilegj, e queste prerogative. Dunque, che abbiamo a conchiudere? Ciò, che siate per conchiudere voi, non so; so bene, che gli Uomini di giudizio tutti conchiuderanno: Dunque i Minori Conventuali d'ora sono gli stessi identicamente, che i Minori di quel tempo.

Mentre io così favellava, osservai, che le vostre parole, da me proferite con tuono di voce assai autentico, avean fatta qualche sorta di commozione negli animi de' Circostanti. Ma il vostro Oppositore con un mostaccio da travertino standomi ad ascoltare, non sì tosto ebbi finito il vostro sermone, che soggiungendo subitamente; se questi, disse, son Feudi, altronde son provenuti a' Frati Minori, che dal P. S. Francesco, il quale non lasciò in Feudo a suoi Frati nè Maestrati, nè Inquisizioni, nè la Basilica di Assisi, ove il suo Sagro Corpo riposa, fabbricata alcun tempo dopo la di lui morte: ma egli nel partire da questo Mondo lasciò in Testamento a' suoi Figliuoli la sua diletta Povertà, da esso tenuta come propria Donna, e Signora; raccomandandola loro come preziosa eredità, acciocchè eternamente la custodissero. E però

Quand' a colui, ch' a tanto ben sortillo,
Piacque di trarlo suso alla mercede,
Ch' egli acquistò nel suo farsi pusillo;
A i Frati suoi, si com' a giuste herede
Raccomandò la sua Donna più cara;
Et comandò, che l'amasser con fede. [a]

(a) Dantes Paradis. Cant. XI. Stan. 37. & 38.

Que-

Questo adunque è il Feudo, nel quale il Santo Fondatore istituì eredi i suoi Figliuoli; il quale se oggi si conservi ne' PP. Conventuali, lascio, che eglino stessi il considerino. Ma tuttavia, acciocchè non sembri, che io voglia sfuggire con questo scanso la difficoltà, mi fo a riconoscere l'antichità di queste tre sorte di Feudi del vostro Filalete, per farvi vedere, che essi sono più in essere appresso i PP. Osservanti, che appresso i PP. Conventuali. E cominciando dal primo, cioè dal Dottorato, e dal Maestrato, certo è, che in tutto l'Ordine de' PP. Osservanti sono Cattedre, e Lettori; e che questi, dopo che, terminato il loro corso, son giunti alla Giubbilazione, godono tutte quelle prerogative, che hanno i Dottori nelle Arti, e i Maestri in Sagra Teologia delle altre Religioni: come anche vien dichiarato dalla Costituzione d'Innocenzo XI di Santa Ricordanza, la qual comincia *Exponi nobis*, data sotto li 27. di Novembre del 1679. [b].

[b) Vide Chronolog. Seraph. Relig. P. Julii à Venetiis pag. 152.

Ciò presupposto, dovete considerare, che il nome di Lettore è l'istesso in sostanza, che il titolo di Maestro; e nell'Ordine Francescano è egualmente antico. Anzi io trovo, che sebbene il nome di Maestro fu dato anticamente a molto celebri Scrittori dell'Ordine Minoritico, che ressero le pubbliche Cattedre delle Università, secondo il costume di quelle; non fu però dato al Comune dell'Ordine, cioè per tutti coloro, che reggevano le Cattedre delle Arti, e delle discipline Teologiche dentro la Religione, ma bensì quello *di Lettore*. Clemente IV nella Bolla, che comincia *Virtute conspicuos*, data a 21 di Luglio del

del 1265, tra le altre prerogative, che concede all' Ordine de' Minori, una è questa, che quelli, che saranno deputati *Lettori* in Teologica facoltà secondo gl' Istituti della Religione, possano leggere senz' altra licenza di chi che sia; eccetto que' Luoghi, ove erano gli Studj delle Università. *I Frati del vostro Ordine*, dic' egli, *i quali giudicherete dover deputare Lettori ne' vostri Conventi secondo gl' Istituti dell' istesso Ordine, possano leggere, ed insegnare liberamente in Teologica facoltà nelle Case del predetto Ordine senza licenza di qualsivoglia altro* [*eccetto que' Luoghi, ne' quali vige lo Studio Generale*] [*c*]. Ma che poi fossero l'istessa cosa in que' tempi Lettorato, e Magistero, apparisce ancora da questo; che Lettori del Sagro Palazzo si chiamavano quelli, che oggi Maestri si appellano. Di questi Lettori del Palazzo Apostolico molti anticamente n' ebbe l' Ordine de' Minori, chiari per lode di Santità, e di Dottrina. Intorno all' anno 1278 nel Pontificato di Nicolao III era Lettore del Sagro Palazzo Frà Giovanni Pecano Inglese [*d*]; al quale nell' anno 1281, assunto alla Chiesa Arcivescovale, e Metropolitana di Cantorbery, succedette nel Lettorato Apostolico Frà Matteo d' Aquasparta (*e*), Maestro in Sagra Teologia dell' Università di Parigi. A questo, eletto poi Ministro Generale, e indi creato Cardinale di Santa Romana Chiesa, fu Successore nell' uffizio di Lettore del Sagro Palazzo Frà Guglielmo da Tolosa (*f*); il quale innalzato al Vescovato Vivariense in Francia lasciò nel Lettorato Frà Giovanni di Muro [*g*], illustre, e famoso Uomo, del quale vi ho altre volte favel-

lato

[c] *Fratres autem de Ordine vestro, quos secundum Institutiones ipsius Ordinis Conventibus vestris deputandos duxeritis in Lectores; sine cujusquam alterius licentia liberè in Domibus prædicti Ordinis legere, ac docere valeant in Theologica facultate (illis Locis exceptis, in quibus viget Studium generale).* Const. Clem. IV *Virtute conspicuos* §. 5. apud Bullar. Cherub. tom. 1.

(d) Apud VVading. tom. 2. annal. ad ann. 1278. n. 29.

(e) Apud VVading. tom. 2. annal. ad ann. 1281. n. 6.

(f) Apud VVading. tom. 2. annal. ad ann. 1287. n. 4.

(g) VVading. ibi -- Ciacconius in Bonifac. VIII Creat. 4. Card.

lato: dopo cui, essendo egli stato eletto Ministro dell'Ordine, e indi ornato col Cappello Cardinalizio, ottenne la Lettura del Palazzo Apostolico Frà Gentile di Montefiore [*h*]; il quale, ascritto all'amplissimo Collegio de' Cardinali, ebbe per Successore nel grado del Lettorato Frà Reginaldo della Provincia dell'Umbria [*i*]. In somma dal Pontificato di Nicolao III fino a quello di Bonifacio VIII i Frati Minori successivamente furono Lettori del Palazzo Apostolico.

[h] VVading. tom. 2. annal. ad ann. 1298. num. 4.

(i) VVadingus ibi —

Ma sebbene sono una stessa cosa il Magistero, e il Lettorato nelle Arti liberali, e nelle Teologiche discipline; tuttavia il titolo di Lettore fu più proprio de' Frati Minori, come quello di Maestro del Sagro Ordine de' Predicatori: ond' è, che un medesimo uffizio di Teologo del Sagro Palazzo chiamossi Lettorato, quando fu sostenuto da' Frati Minori; ed appellossi poi, come anche appellasi Maestrato, quando fu esercitato, come anche a dì nostri degnissimamente si esercita, da i PP. Predicatori. Anzi io trovo, che fin dal principio dell'Ordine, nel Capitolo Generale tenuto in Assisi l'anno 1230, da Frà Giovanni Parente Ministro Generale fu severamente proibito a' Frati Minori così il nome *di Maestro*, come quel *di Signore* (*l*). Quindi ancorchè ne' primi Secoli Francescani molti Frati Minori, Uomini di chiaro nome per fama di Scienza, e di Virtù si truovino decorati col titolo di Maestri, non ottennero però tal prerogativa dall' Ordine, ma dal costume, e dalle Leggi delle Università, nelle quali essi insegnarono, o furono laureati. In riguardo perciò di quest' uso comune agli Studj delle Università furono da Bene-

[l] VVading. tom. 1. annal. ad ann. 1230. Chronolog. Seraph. Relig. pag. 21.

nedetto XII nell'anno 1337 alcune Costituzioni fatte pe' Frati, che studiavano, o insegnavano nelle tre celebri Università di Parigi, di Oxford, e di Cambridge; e per queste sole furono dichiarati i Magisterj, e i Baccellierati: serbando nulladimeno per tutti gli altri Studj dell' Ordine il titolo del Lettorato (*m*). Del rimanente il medesimo metodo, che tiensi oggi da i PP. Osservanti intorno agli Studi Generali della Religione, e de' Lettori, fu tenuto nel tempo antico; ed è totalmente diverso da quello, che è in uso appresso i PP. Conventuali, li quali hanno Collegj, e Reggenti, e non Studj Generali, e Lettori. Nella Lettera circolare di Frà Buonagrazia Ministro dell'Ordine, spedita in giro l'anno 1279, tra le altre cose si comanda, *che nessuno notato nell' Ordine di qualche macchia di delitto -- debba esser promosso in alcun modo a gli Studj Generali, o all' Uffizio di Lettore -- Nullus notatus in Ordine de aliqua macula criminis -- ad Studia generalia, seu Lectoris officium debeat modo aliquo promoveri* [*n*]. Nelle citate Costituzioni di Benedetto XII al Capitolo 9 così si determina: *Ma quando gli Studenti costituiti negli Studj Generali ritorneranno alle sue Provincie, portino seco Lettere testimoniali del Guardiano, e del Lettore del Luogo, nel quale avranno studiato, intorno alla loro converſazione, al profitto, o difetto nello Studio ec.* [*o*]: e questo stessissimo con altre cose, che ivi si aggiungono, è in pratica appresso i Frati dell' Osservanza.

Ma discendendo al particolare di questa cosa, io truovo, che gli antichi Maestri, e Dottori dell'Ordine erano solamente quelli, che leg-

(m) Benedicti XII Constit. cap. 9. de Studiis in Chronolog. Seraph. Relig. pag. 50.

(n) In Chronolog. Seraph. Relig. pag. 32.

[o] *Cùm autem Studentes in generalibus Studiis constituti ad suas redibunt Provincias, Litteras testimoniales Guardiani, & Lectoris Loci, in quo studuerint, de sua conversatione, & profectu, aut defectu in Studio secum portent, quas suis Ministris ostendere teneãtur.* Chronolog. Seraph. Relig. pag. 52.

gevano nelle pubbliche Università, e particolarmente le più cospicue, dove riceveano la Laurea Dottorale. Or lasciando molte celebri Accademie di Spagna, nelle quali tra gl' Istituti Francescani sono laureati col Dottorato con fisso stabilimento di Cattedra i PP. Osservanti, e l' Accademia di Lovanio, nella quale similmente i PP. Osservanti Ricolletti hanno certo determinato numero di Dottori; mi ristringo solamente alla Sagra facoltà Teologica di Parigi, nella quale tra molti insigni Dottori dell'Ordine Minoritico furono chiarissimi Alessandro di Ales, Bonaventura di Bagnoregi, e Giovanni Duns Scoto; e domando al vostro Filalete: Appresso di chi oggi rimane la successione di queste Cattedre Parigine? Chi sono oggi laureati nel Dottorato di Sorbona i PP. Osservanti, o i PP. Conventuali? Mi risponda a suo comodo: sa pure, che io narro cose notissime. Ma se egli non può negare, che tra gl' Istituti de' Minori i soli PP. Osservanti del gran Convento di Parigi conservano il Magistero, e il Dottorato di Sorbona, e ricevono la Laurea in quella Università; convien, che confessi, che se questo Magistero ha ragione di Feudo, indicante l' antichità della discendenza, questa si conservi ne i soli PP. Osservanti. Del rimanente quali sono questi Maestri de' PP. Conventuali? Se mi dice essere Uomini dottissimi, io gliel concedo: ma non già laureati nelle pubbliche Accademie per stabile, e ferma successione di Cattedra; ma solamente decorati del Magistero in alcuni loro Collegj di fresca Istituzione, come per esempio in quello di S. Bonaventura del lo-

ro Convento di Roma, iſtituito da Siſto V. Ma dee ancora ſapere, che appreſſo i PP. Oſſervanti nelle Provincie di Spagna, e di Francia ſono molti Collegj, ne' quali i Lettori ſi chiamano Maeſtri; e queſto io dico, acciocchè voi non ſtiate a piatir più meco ſull' antichità, e conſervazione di queſti nomi.

Parlando ora del ſecondo Feudo di Filalete, cioè a dire delle Inquiſizioni, vero è, che fino da' ſuoi principj all' Ordine de' Minori fu commeſſo il Miniſtero della Sagra Inquiſizione, e fu poi ne' Secoli appreſſo con molta lode ſoſtenuto da innumerabili Religioſi Franceſcani; ma ſe il voſtro Adiaforo non ſi vuol moſtrare affatto ignorante di ciò, che a tutti è notiſſimo, dovrà confeſſare, che quegl' Inquiſitori, che hanno i PP. Conventuali in alcuni luoghi d'Italia, ſono aſſai differenti da quelli, che ebbe l'Ordine prima de' tempi di Paolo III; il quale nell' anno 1542 per la Coſtituzione, che comincia *Licèt ab initio*, iſtituendo la Sagra Congregazione della ſuprema Inquiſizione in tutta la Repubblica Criſtiana, diede nuova forma a queſto Tribunale [*p*]: il quale poi di mano in mano da' Romani Pontefici fornito di molte ſapientiſſime Leggi, è giunto a quella perfezione, nella quale ora ſi truova. Eſſendo dunque certo, che l' Inquiſizione, nella forma, che oggi è ſoſtenuta in pochi Luoghi da i PP. Conventuali ſecondo le Regole del Supremo Tribunale di Roma, è ſtata iſtituita dopo i tempi di Lione X, nel cui Pontificato i PP. Conventuali reſtarono ſeparati dalla Comunità dell' Ordine, non poſſono da queſte Inquiſizioni prenderne argomento di antichità.

(p) Tom. 1. Bullar. Rom. Conſt. 34. Pauli III *Licèt ab initio*.

Del rimanente avendovi io dimostrato, che ne' due primi Secoli Francescani la Comunità de' Minori fu interamente Osservante, tutti quegl' Inquisitori dell' Ordine in que' tempi convien, che si ascrivano a i PP. dell' Osservanza. Oltre di che i PP. Osservanti dopo i tempi ancora di Martino V, sotto di cui principiò l' Istituto de' Privilegiati, ovvero Conventuali, e quando già era introdotta nel corpo dell' Ordine questa distinzione di nomi, e di membri, non sostennero anch' essi con sommo splendore il ministero della Sagra Inquisizione? Per tacere di tanti altri, io parlerò solamente di tre gran Santi, e chiarissimi Lumi della Famiglia Osservante, Bernardino da Siena, Giovanni da Capistrano, e Giacomo della Marca, dichiarati da' Sommi Pontefici Generali Inquisitori contro gli Eretici; come può vedersi nelle Bolle della loro Canonizzazione. Le Inquisizioni adunque nella maniera, che ne' tempi antichi si commettevano, e si delegavano da' Sommi Pontefici, si truovano esercitate in più ampla forma da i PP. Osservanti, che da i PP. Conventuali; e in conseguenza con maggior ragione posson eglino vantare più antico il possesso di questo preteso Feudo.

Intorno poi al terzo Feudo, che riguarda l' antichità de' Conventi, e delle Chiese, vero è, che i PP. Conventuali possegono la Sagra Basilica di Assisi, la quale da Gregorio IX per Privilegio Apostolico fu decorata col titolo di Capo, e Madre dell' Ordine de' Minori; ma i PP. Osservanti possegono la Basilica di Santa Maria degli Angioli, e la Chiesa di Porziuncula, la quale, per esser Matrice, e Capo di tutto l' Ordine

dine de' Minori, non ha bisogno di Privilegio, essendo tale per sua natura; imperocchè, come da molti antichi Scrittori narra il celebre Annalista Wadingo, fu questa Chiesa da i Monaci Benedettini conceduta a S. Francesco con questa legge, che se l' Ordine suo moltiplicasse, ella fosse Madre, e Capo di esso; e con questo patto fu dal Santo Padre ricevuta (*q*). Quindi scrive San Bonaventura, *che l' Uomo Santo* (cioè San Francesco) *amò questo Luogo sopra tutti i Luoghi del Mondo; imperocchè quivi umilmente cominciò, quì virtuosamente si approfittò, e quivi felicemente finì -- Questo è il luogo* (soggiunge il Serafico Dottore) *nel qual da San Francesco per istinto di Rivelazione Divina fu dato principio all' Ordine de' Frati Minori* (*r*). Perciò tutti gli Scrittori Francescani antichi, e moderni, anche Conventuali, che scrissero senza impegno, concordemente consentono la Chiesa di Santa Maria degli Angioli esser Origine, Madre, e Capo di tutto l' Ordine de' Minori*.

Ond' è, che nel Breviario Romano - Serafico nell' Uffizio, che si celebra alli due di Agosto per la Dedicazione della Chiesa di Santa Maria degli Angioli detta di Porziuncula, nelle Lezioni del secondo Notturno leggesi; che il Santo Padre Francesco amò specialmente questa Chiesa, *come quella, che era stata innanzi preparata dal Signore, perchè in essa desse principio al suo Ordine: la quale perciò volle, che fosse chiamata Porziuncula; perchè era per esser Madre, e Capo del pusillo Gregge de' Frati Minori* (*s*). Finalmente se Filalete non vuol andare contro l' evidenza, dovrà confessare, che in questa Chiesa

San

(q) VVading. tom. 1. ad ann. 1210. num. 27.

(r) *Hunc Locum Vir Sanctus amavit præ cæteris Mundi Locis. Hìc etenim humiliter cœpit, hìc virtuosè profecit, hìc feliciter consummavit -- Hic est locus, in quo Fratrum Minorum Ordo à Sancto Francisco per Divinæ Revelationis instinctum inchoatus est*. Divus Bonavent. in Legenda Sancti Francisci cap. 2.

* Bartholom. Pisanus lib. 1. Conformitatum Conform. 28.

Speculum Vitæ S. Franc. cap. 9.

Haraldus in Epitome annal. pag. 22.

Gonzaga de Orig. Seraph. Religion. p. 2. pag. 155.

VVading. ad ann. 1210; n. 27. & 1226. n. 31.

Sancia Regina in Epist. ad Fratres Minores apud VVading. tom. 3. annal. ad ann. 1334. num. 31.

Petrus Rodulphus à Tossiniano Hist. Seraph. pag. 298., & 304.

(s) *Quòd ea esset Ecclesia tā lōgè antea à Domino præparata, in qua Ordinem suum inchoaret: quam idcircò Ecclesiam Portiunculę appellari voluisset, quòd esset futura Mater, & Caput pusilli Gregis Fratrum Minorum*. Breviarium Romano-Seraphicum ad diem 2. Augusti.

San Francesco diede principio al suo Ordine, e terminò la sua vita; imperocchè ciò, oltre il consenso universale di tutti gli Scrittori, e di tutti i Monumenti Francescani, viene anche attestato da' Romani Pontefici, e particolarmente da Pio II nella Bolla, che comincia *Sacra Religionis*, data nell'anno 1461, in cui parlando di questo Luogo dice -- *Al vostro sopraddetto Luogo di Santa Maria degli Angioli, così per cagion de' Miracoli, che ivi la Beata Vergine Madre di Dio assiduamente opera, come ancora per riverenza del Beato Francesco, il quale nell' istesso Luogo cominciò il suo Ordine, ed ivi passò da questa Vita* [*t*].

Da tutto ciò chi ha niente niente di senno potrà conoscere, che il titolo, dato per onore alla Chiesa di S. Francesco di Assisi, convien per natura della cosa alla Chiesa di Santa Maria degli Angioli parimente di Assisi. E benchè io sappia quanto sia stata tragicamente lacerata la fede delle Istorie su questo particolare dall'Autore delle Verità fondamentali, e da altri novelli Scrittori di somigliante farina, che senza alcun rispetto del Pubblico, e senza alcuna considerazione del loro nome si sono sforzati di rubbare alla Chiesa di Porziuncula questa prerogativa; nulladimeno poco conto io fo del loro abbajare: così perchè è stato loro risposto a dovere; come ancora perchè la verità, che parla da se medesima, non ha bisogno di difensori. Molte altre Chiese, e Conventi, che oggi possegono i Padri Osservanti, io potrei addurvi in argomento della loro antichità, e particolarmente i Luoghi Santi di Gerusalemme, e di Palesti-

(t) *Ad supradictum Locum vestrum Sanctę Marię de Angelis, tum propter miracula, quę inibi Beata Virgo Dei Genitrix assiduè operatur, tum propter reverentiam B. Francisci, qui in ipso loco Ordinem suum inchoavit, & inibi ex hac Vita migravit &c.* Pius II Const. *Sacra Religionis* apud VVading. tom. 6. annal. in Regesto Pontif. ad ann. 1461. pag. 126.

leſtina, che ſono, e furono mai ſempre il più bell' ornamento dell' Ordine de' Minori. Ma poichè piace al voſtro Filalete riſtrignerſi alla ſola Chieſa di S. Franceſco in Aſſiſi, ancor' io alla ſola Chieſa mi riſtringo della Porziuncula di Aſſiſi; poichè ſo, che ſopra di queſta hanno molto di che recarſi a pregio per la loro antichità: ſapendo, che queſto Luogo fu ſpecialmente raccomandato dal Santo Padre a' ſuoi Figliuoli, e laſciato loro in perpetua ſucceſſione, come eredità, di cui ne foſſero ſempre inveſtiti. E' bene però, che voi udiate le parole del Santo Padre, e la diſpoſizione della ſua Volontà, ch' egli dichiarò, pria di paſſare alla Gloria del Paradiſo — *Se gli altri Frati*, egli dice, *declineranno alcuna volta dalla Purità, dalla Oneſtà, e dalla Santità della Vita; voglio, che queſto Luogo ſia benedetto, e rimanga ſempre ſpecchio, e buon eſempio di tutta la Religione, e come Candeliere ſempre ardente, e lucente innanzi al Trono di Dio, e della B. Vergine, per cui il Signore ſi renda propizio a i difetti, e alle colpe di tutti i Frati; e conſervi ſempre, e protegga queſta Religione, e queſta ſua Pianticella. Vedete Figliuoli, che mai non abbandoniate queſto Luogo: ſe da una parte ſarete ſcacciati fuora, rientrate per l'altra* (u). O queſto sì, che con più ragione può dirſi Feudo de' Frati Minori, e non quelli, che và ſognando Filalete, de' quali non ſono mai ſtati laſciati Eredi i Frati Minori dal Padre S. Franceſco.

Dopo che colui ebbe data pauſa al ſuo moleſto gracchiare, conoſcendo io, che non avea mai colpito nel ſegno: Voi, gli diſſi, con queſto lungo martellare, avete ſempre battuto fuo-

(u) *Nam ſi alii Fratrer declinaverint aliquando à Puritate, & Honeſtate, & Sanctitate Vita; volo, quòd iſte Locus benedictus ſit, permaneat ſemper ſpeculum, & bonum exemplum totius Religionis, & quoddam Candelabrum ante Thronum Dei, & Beatam Virginem ſemper ardens, & lucens, per quod Dominus propitietur defectibus, & culpis omnium Fratrum; atque conſervet ſemper, & protegat hanc Religionem, & Plantulam hanc. Videte Filii, ne unquam hunc Locum relinquatis; ſi ab una parte foras expellemini, per aliam reintrate.* Apud VVading. tom. 1. annal. ad ann. 1226. num. 31.

fuora del chiodo; conciossiacosachè non nega Filalete, che i Padri Osservanti abbiano Conventi antichissimi, ma dice bene, che questi gli hanno ricevuti da i Padri Conventuali. *Trovatemi un poco*, dirò con esso lui, *ne' Padri dell' Osservanza un Convento, che sia stato loro prima del 1368, nel qual' anno cominciarono a vivere separati dalla Comunità sotto la scorta di Frà Paolo de' Trinci sul Colle di Brogliano, ed allora vi dirò, che siete un grand' Uomo. Mi troverete bensì, che al presente hanno Conventi antichissimi della Religione, ma troverete ancora, che questi erano prima de' Frati della Comunità, cioè de' Conventuali; ma non troverete mai, che i Padri dell' Osservanza gli abbiano posseduti da' primi tempi dell' Ordine*. Filalete adunque, soggiunsi, non nega il possesso a i Padri Osservanti di molti antichi Conventi; ma nega, e con ragione, che essi gli abbiano da antico tempo. A buon conto, disse l' Avvocato, i Padri Osservanti per vostra confessione stanno molto bene in *possessorio*. Sì, rispos' io; ma stanno malissimo in *petitorio*. In *petitorio*, seguitò il vostro Contraddittore, stanno assai meglio de' Padri Conventuali: e poichè voi mi volete astrignere a dire alcuna verità, che io avrei voluto tacere, bisognerà, che mi soffriate con pazienza, se dirò alcuna cosa, che vi dispiaccia. Primieramente Filalete è in errore in affermando, che i Padri Osservanti cominciarono a vivere nell' anno 1368; poichè, come io v' ho dimostrato, essi cominciarono ad essere da' tempi del P. S. Francesco, ed hanno seguitato fin quì: e a quest' errore ne aggiunge un' altro, cioè, che prima dell' anno sud-

ſuddetto non ebbero alcun Convento. Biſogna quì ſcordarſi un tantino di queſti nomi traſcendentiſſimi di Oſſervantiſmo, e Conventualiſmo; perchè ſe vorremo badare ad eſſi, diſcorreremo ſempre confuſamente: benchè volendoſi anche mirare a queſti nomi, quello di *Oſſervante* fu aſſai prima di quello di *Conventuale*. Conviene adunque conſiderare la ſoſtanza, e la qualità dell' Iſtituto: alla qual coſa ſe vorrete mirare, troverete, che tutti quegli antichi Conventi, che ora hanno i Padri Conventuali, furono prima de' Minori Oſſervanti; cioè a dire di quelli, che viveano ſecondo gl' Iſtituti de' Padri Oſſervanti, ſenza ammettere Privilegio rilaſſativo della Povertà Franceſcana: nella qual forma ſi conſervò tutta la Comunità dell' Ordine fino al tempo di Martino V, cioè ſino all' anno 1430, quando ebbero principio i Privilegj delle rendite, e degli Averi. Filalete vive in inganno, e inganna altrui quando aſſeriſce, che i Padri Oſſervanti non abitarono mai nel Sagro Convento di Aſſiſi; poichè queſto fu ſempre tenuto dagli Oſſervanti, finchè non ebbero principio i Privilegiati, i quali cominciarono ſolamente nel 1430: nè accade, che io vi dimoſtri tal coſa, avendovela altre volte evidentemente provata. Certa coſa è, che ne' due primi ſecoli dell' Ordine Franceſcano non erano al Mondo nè Conventuali, nè Oſſervanti, ma ſolamente Minori: queſti Minori però nella Profeſſione della Regola, e nel tenore della Diſciplina viveano con quella forma, colla quale oggi vivono i Padri Oſſervanti, i quali niente affatto hanno accreſciuto allo ſtato di quella prima Comunità. Che ſe poi dopo

 in-

introdotti i Privilegj rilaſſativi della Regola, dopo diviſe le Famiglie, e diſtinti i nomi ne' ſecoli ſeguenti, alcuni Conventi abitati da i Padri Conventuali furono tolti loro, e dati agli Oſſervanti, queſte furono reſtituzioni fatte alla primiera Comunità dell' Ordine, la quale unicamente ſi conſervava, ſecondo la forma datale dal P. S. Franceſco, e dalle dichiarazioni Apoſtoliche, nella Famiglia della Oſſervanza. Filalete dice, che ſarà un grand' Uomo chi troverà un Convento, che ſia ſtato degli Oſſervanti prima del 1368; e io affermo, che ſarà egli un Uomo maſſimo, ſe troverà un Convento, che ſia ſtato de' Conventuali prima dell' anno 1430. Io farò ben veder lui, che tutti que' Conventi antichiſſimi, che ora ſono de' Padri Conventuali, prima furono abitati dagli Oſſervanti; e per dimoſtrar ciò, ſeguendo il ſuo penſiero, mi varrò di quelle ragioni, colle quali ſi pruova l' antichità delle Famiglie, e l'antico poſſeſſo de' Feudi, cioè a dire co i monumenti de' Marmi, e delle antiche Pitture: e ſopra tal coſa mi rimetto al giudizio di tutto il Mondo, invitando chiunque ha volontà di ſoddisfarſi in queſto particolare ad oſſervare le Lapidi, e le Pitture, in cui ſono ſcolpiti, o pinti i Frati Minori; e che ſi conſervano ne' Conventi più antichi dell' Ordine, che oggi hanno i Padri Conventuali, come ſono quello di S. Franceſco di Aſſiſi, di S. Croce di Firenze, de' SS. Apoſtoli di Roma, e ſomiglianti, cominciando dal 1240 ſino a' tempi di Lione X; e mi contento, che di queſto affare ſieno giudici gli occhi. Oſſervinſi adunque le Pitture, e i Marmi antichi, che tuttavia ſi ſerbano nelle Chie-

Chiese, o ne' Chiostri de i nominati Conventi, e altri simili; e troverassi, che ivi sono o scolpiti, o pinti i Frati Minori colla forma di quel Vestimento, che oggi usano i Padri Osservanti, e gli altri Istituti, che vivono sotto di essi: cinti di Corda di fune, vestiti di Tonaca, e Cappuccio bigio, di grosso panno, co' piè scalzi, col collo ignudo, indicante l'esclusione di altre interiori vestimenta all'uso de' Secolari. M'immagino però, che Filalete riderassi della mia semplicità, e dirà, che questa è una variazione accidentale, che non indica diversità d'Istituto; ma io gli replicherò, che la forma delle Vestimenta è stata prescritta da S. Francesco nella sua Regola, e spiegata poi dall'uso, e dalle Leggi dell' Ordine; nelle quali troverà mai sempre prescritto, (parlando prima de' tempi di Lione X, avanti che i Padri Conventuali si separassero dalla Comunità) che il vestito debba esser di panno grosso, di color bigio, e che il Cingolo debba esser di corda comune. Intorno poi all'andar scalzi, non potrà negar Filalete, esser questo Precetto di Regola de'Frati Minori: *Il portar Scarpe*, dice S. Bonaventura, *dalla stessa Regola è direttamente interdetto* (*Calceamentorum deportationem ipsa Regula directè interdicit* (*a*); e così ancora cantano le Sposizioni de' quattro Maestri, e le dichiarazioni di Clemente V nella Decretale *Exivi*: e questo Precetto è stato sempre mai negli antichi Capitoli Generali premurosamente inculcato, e rigorosamente custodito, come cosa, in cui i Minori si distinguevano dagli altri Ordini Regolari intorno all'esterior disciplina. Onde nelle famose Costituzioni Farinerie del

(a) D. Bonavent. in Exposit. Regul. cap. 2.

 Ca-

Capitolo Generale di Assisi, celebrato l'anno 1354, così si dice -- *In oltre essendo che i Frati secondo la Regola non debbano portare Scarpe, se non in caso di necessità, e per questo ancora dagli altri Religiosi si distinguano; ordina &c.* (*b*). Se adunque i Marmi, e le Pitture, che tuttavia si conservano nelle Case, e nelle Chiese più antiche, le quali oggi hanno i Padri Conventuali, dimostrano, che i Frati, che prima in quelle abitavano, almeno nell'esterior disciplina non viveano secondo gl'Istituti degli stessi Conventuali, ma bensì degli Osservanti; vanamente Filalete si persuade, che i Padri Conventuali ne abbian sempre avuto il possesso, nè può contar questi Conventi a ragione di antico Feudo.

Davvero, disse allor l'Avvocato, che questo Scrittorone potea far di meno di entrare in questa materia feudale. Anzi, replicò l'Ecclesiastico, poteva astenersi da questo modo inetto di ragionare. Che han che fare i Feudi co' Frati, e i Magisterj, o le Chiese co' Feudi? Han che far benissimo, rispos' io; perchè queste cose son Feudi Religiosi. Sieno ciò, che voi volete, soggiunse il vostro Contraddittore; ma da queste cose però, come avete veduto, egli molto infelicemente si è sforzato tirar l'antica discendenza de' Padri Conventuali. Questa discendenza, rispos' io, è stata benissimo da Filalete provata, e massime dagli antichi Conventi; imperocchè que' Marmi, e quelle Pitture, che voi dite, ancorchè al vostro divisare dimostrino, che que' Frati antichi usavano più stretta maniera di vestire, non prova già, che essi non fossero Conventuali. Confessa ancor Filalete, che i Pa-

(b) *Item cùm secundùm Regulam calceamenta, nisi in casu necessitatis, Fratres portare non debeant, & per hoc etiam à Religiosis cateris distinguantur; ordinat &c.* Constitut. Farineriæ cap. 2. in fine apud Chronolog. Seraph. Relig. pag. 66. col. 2.

i Padri Conventuali d'oggi giorno sono un tantino più larghi de' Conventuali antichi; ma questo appunto ne' Conventuali presenti è indizio incontrastabile della loro antichità; conciossiacosachè tutte quelle Religioni, che sono più larghe, sono anche più antiche: e questa è una Massima, che pianta Filalete nel primo periodo del suo Libro, e la dà per cosa comune, e indubitata, dicendo -- *E' cosa tanto comune appresso la credenza universale di tutti, che tra gli Ordini Regolari, procedenti da uno stesso Istitutore per via di diramazione, quelli sieno più antichi, che sono meno stretti, e rigorosi; che non avrei mai creduto, d'avermi a trovare a tal segno di dubitarne*: ma sopra di questo depone anch' esso ogni dubbio, e si rende poi alla ragione. Allora il vostro Oppositore, Voi, disse, volete un altra volta tornar da capo, dopo esser giunto al termine del cammino; ma io vi chiuderò la strada al ritorno con ripetervi, che que' Conventuali antichi, che viveano con più rigore, non erano altramente Conventuali, ma bensì Minori, che osservavano il loro Istituto, come oggi fan gli Osservanti; e che questi Conventuali larghi de' nostri tempi sono d' un altra specie da que' Minori antichi. Ma venendo alla proposizione del vostro Adiaforo, io truovo in essa più malizia, che verità; conciossiacosachè egli pretende interessare nella sua Causa quegl' Ordini di Regolari, i quali menano tenore di vita men rigoroso di altri Riformati, che professano lo stesso Istituto: quasi che si trattasse di torre a quelli l'antichità, e attribuirla agli altri, che osservano più rigorosamente la stessa Regola.

Cer-

Certamente, disse allora l'Ecclesiastico, per questa cagione il libretto di Filalete ha fatta molta impressione negli animi di parecchi Regolari, i quali vivendo in quegl' Istituti, che veramente sono più antichi, ancorchè osservino tenore di vita men severa di altri Professori della stessa lor Regola, si sono fortemente ingelositi della pretensione de' PP. Osservanti: quasi che essi pretendessero di ottenere il Primato sopra i PP. Conventuali, perchè osservano con più rigore, che quelli non fanno, la Regola di San Francesco; e con ciò dessero occasione a quelli, che sotto il medesimo Istituto vivono con Leggi più strette, di pretendere sopra di loro la preminenza. Perciò è necessario, che voi mettiate in chiaro questa faccenda, e togliate di apprensione que' Regolari, i quali sebbene tengono Istituto men rigoroso, sono tuttavia prima di quelli, che nel medesimo Ordine vivono con più strette Regole. Io il farò molto volentieri, rispose il vostro Oppositore; ma conviene, che voi poniate ben mente a quanto sono per dirvi.

Primieramente è vero, che trattandosi di più Ordini di Regolari, i quali vivono sotto una medesima Regola, la maniera più larga di osservarla non toglie a quelli, che sì l'osservano, il pregio dell'antichità, e della preminenza, nè il modo più rigoroso degli altri fa, che i più stretti sieno i più antichi; essendo cosa certa, che non basta, per vantar la Primogenitura, l'accostarsi più degli altri allo Spirito del Padre, e del Fondatore, ma bisogna avvicinarsi a lui più degli altri per via di diretta discendenza: al-

altramente ogni Riforma, che ſu veniſſe, e che pretendeſſe ereditare lo Spirito del Fondatore, potrebbe dirſi più antica dell'Ordine principale, da cui è uſcita. Tutto ciò, diſſi, è vero; ma nulladimeno biſogna oſſervare alcune coſe, per non ingannarſi nel diſcernimento di queſto fatto. Biſogna in primo luogo avvertire, che quelli, che vivono con modo più largo, abbiano oſſervata ſempre eſſenzialmente la loro Regola, e non abbiano mai variata la lor Profeſſione; o almeno almeno, che queſta variazione ſia antichiſſima, e poco dopo la fondazione dell'Iſtituto, che profeſſano. In ſecondo luogo, che quelli, che oſſervano modo di vivere più ſtretto, abbiano aggiunto qualche coſa alla Regola, o alla forma antica dell'Ordine, onde ſi poſſano dir Riformati; e che in oltre queſta maniera rigoroſa ſia nuova, e non perpetuamente oſſervata col medeſimo tenore dalla Comunità ſino dal principio della Iſtituzione: in altra guiſa l'Iſtituto più largo ſarà il moderno, e il più ſtretto ſarà l'antico. Spiegherò tutto ciò con un eſempio. Se i PP. Minimi, che a i tre Voti comuni aggiungono quello della perpetua aſtinenza, da loro ſin quì ſantamente cuſtodita, quaſi come proprio loro diſtintivo, cercaſſero ora diſpenſazione da queſta obbligazione eſſenziale della lor Profeſſione, e ammetteſſero ancora altre rilaſſatezze ſopra la lor Regola; e che poi alcuni di loro manteneſſero tuttavia il primiero Iſtituto nel ſuo vigore, e nella ſua Oſſervanza, di modo che in paragone di quegl'altri, che ſi ſono allargati nella guiſa ſopraddetta, compariſſero ſtretti; chi di queſti legittimamente

te

te potrebbe vantare l' anteriorità, e la Primogenitura? Certamente quelli, che hanno serbato il rigore del primiero Istituto, e mantenuta l'essenza della loro Professione, in cui si distinguono dagli altri Regolari: nè questi stretti si direbbono usciti da que' larghi, che anzi questi si sarebbono separati dall' antica propria lor Regola. Così appunto si dee discorrere nel caso nostro tra i PP. Conventuali, e i PP. Osservanti. Quelli hanno variata essenzialmente la Professione della Regola, ottenendo dispensazione sopra la Povertà, propria dell'Ordine de' Minori, e sopra molti altri Precetti della Regola di San Francesco. Nè questa variazione, o mutazione è avvenuta ne' primi tempi poco dopo la fondazione dell' Ordine, ma due Secoli, e più dopo che tutta la Comunità si era conservata nella Osservanza rigorosa della Regola secondo le dichiarazioni de' Sommi Pontefici. Nè questa variazione accadde tutta in una volta, ma a poco a poco, e di tempo in tempo: prima con accettare annue rendite, e Beni stabili; ciò, che accadde nel 1430 sotto Martino V: dopoi con ricevere il Dominio, e la proprietà delle cose in comune, come loro concedette il Concilio di Trento: indi con ammettere dispense sopr' altri Precetti della Regola, che fecero sotto Pio IV: e ultimamente con mutare fino la Professione essenziale della Regola; dichiarandosi di professarla secondo i Privilegj Apostolici, e le Costituzioni di Urbano VIII, nelle quali per altro sono derogate tutte le antiche Costituzioni dell'Ordine, stabilite secondo le dichiarazioni di Nicolao III, e di Clemente V Romani Pontefici.

fici. Quindi è, che essi solamente da quel tempo possono cominciare a contare i loro principj, nel quale riceverono Privilegio di aver rendite contro il prescritto della Regola, cioè solamente dal 1430; e da quel tempo solo posson cominciar l'origine del compimento di quell' Istituto, che ora osservano, quando con molte altre dispense riceverono da Urban VIII la nuova forma di quella Professione, che ora fanno, distinta dall' antica, che fanno i PP. Osservanti. (c)

Dall'altro canto i Frati dell'Osservanza non hanno niente accresciuto nè alla Regola, nè alle Leggi antiche dell'Ordine; ma hanno puramente sempre mantenuto l'antico rigor della Regola, e la forma della prima Comunità, ricusando solamente di ricever dispense rilassative della lor Professione, la quale hanno immutabile. Del rimanente essi vivono con quelle Leggi, che furono ne' primi Secoli custodite da tutta la Comunità: adunque il loro Istituto non è nuovo, ma è l'antico da loro senza interrompimento serbato: essi non hanno introdotto nuovo rigore, ma contra la torrente delle rilassatezze mantenuto il primiero. In fine il loro nome di Osservanti fa vedere, che essi non hanno per mezzo di alcuna Riforma dato principio a qualche stretto Istituto; ma che puramente hanno cercato di conservare ciò, che prima era in uso. Da ciò potete conoscere, che Filalete parla fuor d'ogni misura di ragione, quando asserisce, che gli Osservanti sono usciti da i Conventuali, e che dalla Comunità dell' Ordine si son separati. Come poterono uscire da i PP. Con-

(c) Costitut. Urbanæ PP. Conventualium in cap. 2. Regul. tit. 21. n. 4.

Conventuali, se nel tempo, che questi cominciarono, eran due Secoli, e più, che tutta la Comunità era stata Osservante? Come si separarono dalla Comunità, se essi unicamente custodirono, e serbarono, per trarla sino a' dì nostri, l'antica forma di quella? Vero è, che i PP. Osservanti in paragone de' PP. Conventuali sono più stretti, e più rigorosi, perchè osservano la Regola di S. Francesco senza dispensazione ne' suoi precetti; ma non sono però tali, o almeno non compariscono rispetto ad altri Istituti Francescani, i quali nella maniera esteriore del vivere hanno aggiunte nuove strettezze, non alla Regola, ma all' antica forma della disciplina tenuta nell' Ordine ne' primi Secoli della Religion Francescana. Perciò quando sia vero ciò, che Filalete asserisce, che tra gl' Istituti Regolari, che osservano una medesima Regola, quelli sono i più antichi, che vivono con disciplina men stretta, e rigorosa; questo solo nell' Ordine Francescano può aver luogo ne' PP. Osservanti, i quali tutto che custodiscano essenzialmente i precetti della Regola di San Francesco, tengono nulladimeno nella esterior disciplina quella maniera temperata, e mediocre, che fu introdotta nell' Ordine, quando cominciò a moltiplicarsi nel Mondo Cattolico.

Questa maniera mezzana, che voi dite tenersi, risposi allor io, da i PP. Osservanti tra i PP. Conventuali, ed altri Istituti Francescani di vivere più rigoroso, io so esser stata molto bene impugnata dal Dottore Don Lazzaro Socio, siccome quella, che non è istituita dal P. S. Francesco, nè conceduta da i Romani Pontefici per via

via di legittime dispensazioni; e però non accade, che voi più la portiate in fasto, come argomento di antichità. So ancor io, riprese allora il vostro Contradditore, ciò, che ingiuriosamente ha scritto contra i PP. Osservanti questo supposto D. Lazzaro Socio, il cui Libro pieno di false, e calunniose immaginazioni, dato alla luce nel *1691*, torna oggi per opera di non so chi a comparire in giro. Questo ben però voglio, che sappiate, che lo Scrittore di cotal Libello non è de' PP. Conventuali. Ma chiunque sia, egli è Uomo più che mezzanamente ignorante non solo delle Francescane, ma di tutte le Umane cose; imperocchè chi non sa, che tutte le Comunità Religiose ne' loro principj tennero maniera più stretta, e rigorosa di vivere; e che poi di mano in mano crescendo di numero, secondo le circostanze de' luoghi, e de' tempi, è convenuto loro rimettere il primo rigore, ed abbracciare forma più temperata, più mite, e più confacevole a tutti? Essendo cosa manifesta, che quel rigore del vivere, il quale facilmente si conserva tra pochi, non può mantenersi tra molti. La stessa Chiesa fondata dal Figliuolo di Dio non ebbe ella ne' suoi principj, e ne' tempi Apostolici Disciplina assai più rigorosa di quella, che ebbe ne' Secoli seguenti, e che conserva fino al dì d'oggi? E non sarebbe sciocco pensiero il volerla oggi così cresciuta, e così dilatata, e già fatta adulta, ridurla all'infanzia di quel primo rigore; quando per così dire era allattata dallo Spirito degli Apostoli in poco numero di Fedeli? Ma molto maggior sciocchezza sarebbe il pretendere più per-

manente fucceffo del primiero rigore nell' Ordine, e nella Comunità di San Francefco, che nella Chiefa di Crifto. Siccome adunque niente pregiudica alla identità della vera Chiefa la variazione della Difciplina, o la moderazione, e rallentamento di quella; ma bafta la permanenza della medefima Legge, degli fteffi Precetti dell' Evangelio, e della medefima effenzial Polizìa ftabilita dal Redentore; così alla identità della Religione de' Minori non è neceffaria l' ifteffa forma di rigorofa Difciplina, che offervava quando ella era ancora Bambina, e nudrita dallo Spirito del fuo Fondatore; ma bafta la durevole confervazione della medefima Regola di San Francefco fenza alcuna difpenfazione de' fuoi Precetti.

Ma in quefto particolare i Padri Offervanti non fono per niuna fatta differenti da qualunque altro Iftituto Francefcano tanto fuora quanto dentro il Corpo della Offervanza, comunque appaja, o fia più di loro ftretto, e rigorofo; e chi altrimenti afferifce, calunnia, e mentifce. La loro mediocrità adunque non confifte nella Regola efattamente da effi profeffata, e fempre mai mantenuta nel fuo vigore; ma nella efterior Difciplina, la quale per altro nella forma, che oggi da effi è confervata, non è di recente iftituzione, ma antichiffima: della quale fe ne veggono i rifcontri non pure nella Comunità de' primi due Secoli Francefcani, ma ancora dappoichè quefta medefima Comunità, in quanto alla integrità della primiera forma, fi riftrinfe nella Famiglia degli Offervanti. Quindi è, che tutte quelle cofe, nelle quali i Frati Offervanti

ap-

appajono più larghi degli Scalzi di Spagna, de' Ricolletti di Francia, e di Fiandra, e de i Riformati d'Italia, e di Germania, come l'ampiezza de' Conventi, lo ſplendor delle Chieſe, la graduazione de' Cattedratici, la Laurea de' Lettori, il Canto, e il ſuono degli Organi, la decenza delle Veſtimenta, ſono antichiſſime nell'Ordine, cominciate prima de' tempi di S. Bonaventura, e di tempo in tempo conſervate in loro ſino al dì d'oggi. E però quel rigore eſteriore di queſti altri Iſtituti, che non ammettono riſpettivamente le coſe predette, e veſtono Mantelli cortiſſimi, Tonache parimente corte, e rappezzate anche ſenza biſogno, è affatto nuovo nell'Ordine; e per quello, che appartiene al veſtire, non pure riprovato da tutti gli antichi Monumenti della Religione Franceſcana, ma ancora dall'uſo tenuto de' Santi Bernardino da Siena, Giovanni da Capiſtrano, Giacomo della Marca; i cui Mantelli di oneſta grandezza, Tonache talari di panno ordinario, ma decente, tuttavia ſi conſervano in molti Luoghi, e ſi veggono rappreſentati ne' Marmi, e nelle Pitture di quell'età. Nè ſo veramente dire, ſe S. Bonaventura, Uomo coltiſſimo, e civiliſſimo, che amava tanto la decenza ne' ſuoi Religioſi, e particolarmente Cherici, e deſtinati al Miniſtero del Sagro Altare, approverebbe certa ſorta di Veſtimenti più ridicoli, che divoti, e più acconci a un Eremita cercante, che a un Sacerdote dell'Altiſſimo. E ben ſi ſa, che la decenza, e la pulitezza non guaſtano la Povertà: perciò nelle Coſtituzioni di S. Bonaventura, rinovate nel Capitolo Generale di Aſſiſi da Guglielmo Farinerio Miniſtro dell'Ordine l'anno

l'anno 1354, nel Capitolo fecondo fi determina, *che tutti i Frati ufino tali veftimenta, che nè fieno così preziofe, che coloro, che li veggono le debbano tacciare di curiofità, e di vanità; nè così vili, e grossi, che facciano orrore a coloro, che le offervano, e li provochino a derifione* (*d*). Dichiarandofi poi nelle medefime Coftituzioni quale debba effere la mifura delle Vefti, fi determina, che la Tonaca non fia più larga di 18 palmi, nè più ftretta di 15: che il Mantello non fia così lungo, che giunga fino a terra, nè così corto, che fi alzi da Terra più d'un palmo [*e*]. E quefte medefime Leggi fi veggono confermate nelle Coftituzioni di Martino V del 1430 al Capitolo fecondo, compofte, e formate di Commiffione Apoftolica da S. Giovanni da Capiftrano [*f*]: le quali Coftituzioni Martiniane, rifiutate poi da i PP. Conventuali, furono fempre ritenute dalla Famiglia Offervante.

Quefto folamente io dico, non perchè intenda riprovare quefte ftrettezze degl'Iftituti Riformati fotto l'Ordine de' Minori Offervanti, le quali io fuppongo da effi abbracciate, e ritenute con buon Zelo; ma folamente per far vedere al Dottor D. Lazzaro, che elleno non fono così antiche, come ei le fpaccia, nè che per cagione di effe coloro, che le ritengono, hanno reftituita la forma antica della Comunità, che anzi piuttofto hanno aggiunta qualche cofa alla medefima: dove per lo contrario la mediocrità nella efteriore Difciplina tenuta da i PP. Offervanti vien commendata, e dall'antichità, e dalle Leggi. Del rimanente il buon D. Lazzaro dice un'aperta menzogna in afferire che i PP. Rifor-

mati

(d) *Ordinamus quòd omnes Fratres veftibus talibus induantur, quæ nec fint adeo pretiofa, ut videntes eos de curiofitate, & vanitate notare debeant; nec ita vilia, & groffa, quòd ipfa videntes in horrorem inducantur, & provocent ad derifum.*

Conftit. Farineriæ cap. 2. in Chronolog. Seraph. Relig. pag. 65.

(e) Conftit. Farineriæ loc. cit.

(f) Conftit. Martinianæ cap. 2. in Chronolog. Seraph. Relig. pag. 93.

mati sono separati dagli Osservanti; imperocchè è cosa manifesta, che essi sono membri d'un medesimo Corpo dell' Osservanza, compongono una medesima Comunità, e concorrono egualmente all' elezione di un solo Capo, avendo con quelli le medesime preminenze, e l'istessa essenzial Polizìa: onde è accidentalissima la differenza, che v' ha tra loro per l'esterior disciplina più, o men rigorosa. Ma poichè il Dottor Socio per atto di sua somma gentilezza si contenta di metter sotto gli occhi del Volgo gli abusi, che esso crede commettersi da i PP. Osservanti contra la Regola, e in questi afferma consistere quella mediocrità, che essi vantano, per aver poi tutta la ragione di riprovarla; convien, che io dica, che quest' Uomo dabbene oltre il non dilettarsi troppo del Galateo, è di così stravagante immaginazione, che va sovente fuora del senso comune. Sarebbe desiderabile, che tra i PP. Osservanti non fosse nessun abuso; ma quando alcuni ne fossero, che in una quasi immensa moltitudine sarebbe miracolo il non trovarsene, questi tuttavia non pregiudicano in conto alcuno alla Santità del loro Istituto, nè alla pura, e vera forma della loro Comunità. La Chiesa Cattolica è Santa, non perchè tutti i Cattolici sieno Santi, e osservino la Legge di Cristo; ma perchè Santa è la Professione della Fede, che fanno, Sante son le Leggi, che osservar debbono, e perchè tra un gran numero di trasgressori, molti ancor son quelli, che santamente custodiscono i Divini Comandamenti. Così ancorchè nella Comunità de' PP. Osservanti talvolta si trovino Religiosi trasgressori della lor

Rego-

Regola; nulladimeno professando tutti puramente, e semplicemente senza dispensazione la Regola di San Francesco, essendo tutti tenuti all' osservanza di santissime Leggi, e venendo queste dalla maggior parte osservate, e punite le trasgressioni da i Superiori, che vegliano alla loro custodia; non lascia di esser quella per cagione dell' abuso, che fanno alcuni pochi del loro Istituto, la vera, e perfetta Comunità istituita dal P. S. Francesco.

Ma io per altro non credo, che sieno immuni da qualunque trasgressione que' Religiosi, che nell' Ordine di San Francesco vivono con più strettezza de' PP. Osservanti; ma tal volta saranno più cauti in nascondere i difetti, che da talun' di loro si commettono: laddove i Frati Osservanti per certo, non so qual, lor naturale disciolto, e sincero, e lontano da qualunque cosa, che possa sembrare affettazione, non pare, che sappian peccare contro il loro Istituto, se non rendon palese il mancamento: cosa per certo, che torna in gravissimo lor pregiudizio; mentre il basso Volgo, che non distingue il particolar dal Comune, attribuisce a tutti le mancanze di pochi, e giudica difetto della Comunità gli abusi de' particolari. Conosco però, che io mi sono alquanto disteso in questa digressione; benchè per altra banda necessaria alla intelligenza delle cose, che si son dette, e a scoprire la vera, e più antica Comunità dell' Ordine de' Minori. Ritornando però adesso al vostro Filalete ..... Manco male, dis' io, che vi siete una volta ricordato del vostro impegno. Io mi credea, che voi fuggiste quà, e là, e con larghi giri vi andaste

daste schermendo, per non incontrar il forte della spada del vostro Avversario. Ma poichè io ho avuta flemma di ascoltarvi tanto tempo, bisognerà, se ci avete stomaco, che sentiate ancora l'invitto Adiaforo, il quale contro il bugiardo Autore del Corollario, e contro voi, che il difendete, in questa guisa si scaglia: *Passo più oltre ancora*, ei dice: *In quest' Ordine de' Minori, che possiede ab antico i Conventi, e le Chiese, che ha sempre avuto ne' suoi Religiosi il Magistero di Sacra Teologia, che ha sempre goduto fin' da principio il ministero della Sacra Inquisizione, v' è sempre stato, cominciando da San Francesco, e avendo a' tempi nostri il Generale, che ha sempre avuta un' assolutissima autorità, e dipendente solo dalla Santa Sede sopra i suoi Religiosi, prima chiamati Minori, ed ora Minori Conventuali; dove che io trovo Bolle, che mi nominano* il Vicario Generale degli Osservanti, e quello de Cappuccini, *la qual parola* Vicario *dà ad intendere, che egli teneva le veci di un altro nell' Ordine, che era Ministro Generale assolutamente. E quì pure non dico cosa, che abbia bisogno di pruova; imperocchè gli stessi PP. dell' Osservanza confessano questa verità, molto più la potrà confessare l' Autore del Corollario, il quale vedendosi fin' ora convinto di tante bugie, suppongo, che non vorrà più entrare in impegno di dirne delle altre.*

Recitate queste vostre parole, che vi pare, soggiunsi, di questo discorso? Mi pare, replicò colui, che il vostro Filalete sia assai liberale di que' titoli, che a lui solamente convengono. *Convinto* il dotto *Autore del Corollario di tante bugie?* Bugìe son quelle, ch' egli francamente

 dice

dice in questi pochi periodi, le quali superano il numero delle parole. Afferma, che ne' Padri Conventuali, cominciando da S. Francesco fino a' tempi nostri, è stato sempre il Generale; e pure prima del 1430 i Padri Conventuali nè in quanto al nome, nè in quanto a i Privilegj erano al Mondo. E una. Dice, che questo Generale ha sempre avuta un' assolutissima autorità dipendente solo dalla Santa Sede sopra i suoi Religiosi; e pure il Maestro Generale de' PP. Conventuali, siccome i loro Maestri Provinciali furono soggettati da Lione X all' ubbidienza del Ministro Generale di tutto l' Ordine, e de' Ministri Provinciali de i Padri Osservanti, da i quali solo volle quel Pontefice, che si eleggesse il Ministro dell' Ordine: come può vedersi nelle Bolle *Ite & vos* data li 29 di Maggio del 1517; *Omnipotens Deus* data li 12 di Giugno dell' istess' anno; *Celebrato nuper* data sotto li 12 di Aprile del 1518; e nell' ultima *Etsi pro injuncta nobis* data sotto li 10 di Gennajo del 1521. E due. Eguali alle bugìe sono le sue contraddizioni. Dice, che i Frati di S. Francesco prima si chiamavano Minori, ed ora Minori Conventuali; non ricordandosi averne egli voluto insegnare, il nome de' Conventuali esser stato dato a i Frati Minori fin da' principj dell' Ordine. Questa è una. Dice, che il Vicario Generale degli Osservanti teneva le veci di un altro nell' Ordine, che era Ministro Generale assolutamente; senza avvertire, che poche pagine appresso si sforza di provare, che i Padri Osservanti si separarono tanto dalla Comunità, che eran tenuti come di Religione distinta, e che il loro Vicario Gene-

rale

rale nulla avea che fare col Ministro dell' Ordine. Questa è l'altra. Ma poichè lunga, e molesta cosa sarebbe andar dietro a tutte le falsità, e le contraddizioni di questo vostro Apologista, intorno alla diretta successione di queste due Comunità; mi darò io la pena di mettere in chiaro questa faccenda da lui malamente imbrogliata, con provarvi quattro cose. La prima è, che i Padri Osservanti nello stato, in cui ora sono, e secondo la forma della lor Vita, hanno sempre avuto il Ministro dell' Ordine, diretto Successore di S. Francesco. La seconda, che la loro Comunità secondo i presenti Istituti è quella stessa, che era prima di Lione X secondo la parte più pura della medesima. La terza, che i Padri Conventuali secondo la forma, che ora tengono, sono diversissimi da que' Conventuali, che erano prima di Lione X. La quarta, che essi sono separati dalla prima Comunità dell'Ordine, formando un Corpo totalmente diverso da quella. E se poi io non vi fo' toccar con mano tutte queste cose, lamentatevi di me, e chiamatemi Parabolano, che vel perdono.

Io penso, dissi allora, di pōter avvanzar tempo a chiamarvi come voi dite; imperocchè saravvi più facile di volare, che di provar quanto vi siete proposto. E come mai potrete voi dimostrarne, che i Padri Osservanti hanno sempre avuto il Ministro dell' Ordine cominciando da S. Francesco, se i medesimi loro Scrittori affermano tutto l'opposito? *Il P. Agostino de Vitte*, come opportunamente dice Filalete, *Osservante in Genealog. S. Franc. pag.*51, *parlando di Frà Cristoforo Numaj da Forlì, ha queste parole* --

 Que-

Questi fu il primo Ministro Generale della Famiglia degli Osservanti, essendo che prima i Ministri Generali furono Conventuali. *Il P. Francesco Gonzaga parlando dello stesso Frà Cristoforo de Origin. Seraph. Relig. pag.* 44. *nel titolo ha queste altre* -- Il primo Generale degli Osservanti, *e tutti gli altri, che prima di questo ressero i Padri della Famiglia, furono chiamati col solo titolo di Vicarj*. Appena aveva io proferito il vostro Testo, che colui dandomi in bocca, di pochi Autori, disse, si contenta Filalete per dimostrare l' antichità de' Padri Conventuali sopra i Padri Osservanti, e la loro diretta discendenza da San Francesco. Sappiate, che in numero molto maggiore sono accumulate le testimonianze degli Scrittori così Osservanti, come esterni, anche di chiaro nome, dal Padre Giovanni Franchini Conventuale; dal quale avrebbe potuto Filalete procacciarsi maggior fama di erudizione appresso le persone non bene informate, se le avesse trascritte da quel suo Autore. Ma dovete ancora sapere, che alle testimonianze addotte dal Franchini è stato egregiamente risposto dal P. Fortunato di Sospello Minore Osservante Riformato nell' esamina, che ei fa del Libro di quello Scrittore *de Antiquioritate Francescana*, con dare a quelle conchiudenti eccezioni, o con sporre chiaramente il loro senso male inteso dal Franchini; come voi potrete vedere nell' Apologìa di questo dotto Autore, intitolata *Antiquioritas Franciscana ad libram historicæ veritatis examinata* dalla pagina 27 fino alla 41, secondo la Stampa di Lione del 1685. E ciò io dico,

dico, perchè so, che alcuni Colleghi di Filalete minacciano prolisse Scritture infalsicciate di molte testimonianze, le quali per altro sono tutte tratte dal citato Franchini. Onde acciocchè le persone di corto intendimento non rimangano prevenute da questo gran numero di Autori, ho voluto accennare, dove sono registrate le risposte; affinchè non giudichino temerariamente alla sola relazion di una parte senza ascoltar l'altra, la quale avendo bastantemente parlato colla dotta penna del citato P. Fortunato di Sospello, toglie a me, e ai PP. Osservanti la pena di rispondere. Nulladimeno per intelligenza degli Uomini volgari dichiarerò alcuna regola necessaria da osservarsi in questo punto di Storia Francescana. Primieramente è cosa certa, che in ragione di buona critica trattandosi di fatti istorici, la moltitudine degli Autori, che sono posteriori al fatto, o che semplicemente narrano senza provar con monumenti ciò, che raccontano, non fa argomento di verità: e più vale uno Scrittore, o contemporaneo al fatto, o che pruovi con legittimi documenti ciò, che narra, che centomila altri Scrittori, che asseriscono senza provare: accadendo sovente, che copiando l'uno dall'altro tutti corran dietro allo sbaglio d'un solo.

In fatti, soggiunse allora quell' Ecclesiastico, quanti punti di Ecclesiastica Istoria sono oggi dal consenso universale di tutti gli Eruditi riputati favolosi, che per lo spazio di otto, e più Secoli indietro da un' infinito numero di Scrittori furono affermati come incontrastabili? Io non citerò in pruova di questo il celebre Critico del

del Baronio Francesco Pagi, eruditissimo Scrittore de' PP. Conventuali; perchè so, che questo Autore nel riprovare i fatti antichi, contestati dal consenso di molti Secoli, è anzi ardito, che nò, essendosi in molti luoghi abbandonato alla scorta di Giovanni Paerson Arrigo Dodvvello, ed altri Critici Protestanti, nemici della Chiesa Romana, e de' Cattolici Scrittori. Ma addurrò solamente l'incomparabil Baronio, il quale non ostante, che da alcuni moderni Autori d' intemperante Critica sia stato spacciato per Uomo semplice, e facile a beersi tutte le favolose Canzone, inventate nell'ottavo, e nel nono Secolo da' Monaci oziosi; tuttavia ad onta di questa ingiuria egli mostra bene il suo sublime discernimento, nel rigettare ne' suoi Divini Annali moltissimi atti spurj, e supposti, rapportati come legittimi da innumerabili Scrittori nel corso di molti Secoli, e quasi canonizzati dalla approvazione di tutto il Mondo ne' tempi addietro; perche non li truova conformi a i monumenti dell'età, in cui si narrano essere avvenuti. Chiara cosa è dunque, che il numero degli Scrittori, che semplicemente narrano, poco vale alla verità della Storia. Aggiungete ancora, rispose il vostro Contraddittore, che nel caso nostro gli Autori esterni, che discorrono dell'origine de' PP. Osservanti, discordano notabilmente tra loro nell' assegnamento del tempo, nel quale ebber quelli principio. E quantunque la diversità de' testimonj, intorno alla circostanza del tempo, non pregiudichi alla sostanza del fatto; nulladimeno ciò è vero solamente, quando il tempo viene per circostanza, e non per sostanza del fatto stesso.

Non

Non essendo per tanto in quistione se i PP. Osservanti abbian principiato ad essere, ma solamente quando avesser principio, ne segue, che discordando in questo punto gli Autori esterni allegati da' vostri, sieno diversi nella sostanza del fatto; e che perciò non meritin fede le loro testimonianze.

Per quello poi, che appartiene a gli Scrittori dell'Osservanza, basterà il dire, che essi discorrono occasionalmente di questa cosa in Opere o non appartenenti all'Istoria, o non trattanti di questo punto in particolare. Oltre di che dovete avvertire, che questi Scrittori parlano della Osservanza nello stato, in cui ella si trovava prima di Lione X, cioè a dire come quella, che componeva una Famiglia distinta, governata da' suoi proprj Vicarj, con soggezione però al Ministro Generale dell'Ordine; ma non parlano dell'Osservanza nello stato, in cui ella si truova presentemente, la quale non comprende solamente quella Famiglia; ma la migliore ancora, e più sana parte della Comunità, che era governata da' Ministri, come io appresso vi dimostrerò con evidenza. Perciò io mi son sempre spiegato di parlare de' Frati Osservanti nello stato, in cui ora si trovano dopo l'unione fatta da Lione X in un solo Corpo così dell'Osservanza, che si chiamava la Famiglia, come della più pura, e più perfetta parte della Comunità, governata allora da'PP. Conventuali; rimanendone fuora solamente coloro, che vollero ritenere le dispense di Martino V intorno alle rendite. Ond'è, che questo Corpo presente dell'Osservanza unito così della Famiglia, della quale

ha

ha ritenuto il nome, come della parte più ſana della Comunità, che vivendo ſotto i PP. Conventuali non viveva però co' Privilegj, porta ſeco per retta diſcendenza una incorrotta origine dal P. S. Franceſco. Parlando adunque della Famiglia Oſſervante, come era prima di Lione X, cioè come una parte di quel tutto, di cui ora è compoſto il Corpo degli Oſſervanti, benchè ella negl' Iſtituti riteneſſe la forma della primiera Comunità, continuata ſino al 1430, dalla quale ſi allontanarono i PP. Conventuali, che abbracciarono i Privilegj delle rendite; tuttavia, perchè ſi ſeparò dal governo immediato de' Miniſtri dell' Ordine, ricevendo i proprj Vicarj, fu conſiderata come pianta novella, non in quanto alla forma dell' Iſtituto, che in eſſa continuò, ma in quanto al nuovo modo del governo. Con queſte conſiderazioni adunque voi potrete ſpedirvi da molti equivoci, che occorrono negli Scrittori poco diligenti nella ſpoſizione di queſto fatto.

Ciò preſuppoſto vi ſarà facile intendere in qual ſenſo il P. Gonzaga, e il P. de Vitte affermino, che Criſtoforo Numai, il quale fu poi Cardinale della S. R. C., ſia ſtato il primo Miniſtro Generale degli Oſſervanti, cioè il primo Miniſtro Generale di tutto l'Ordine, aſſunto dal Corpo della Comunità unita ſotto Lione X, la quale avea adottato il nome di *Oſſervante*; non già il primo Generale, che aveſſero gli Oſſervanti. Così da Martino V ſino a Lione X i Miniſtri dell' Ordine potean dirſi Conventuali, non già perchè foſſero tali, nè tali ſi chiamaſſero; ma perchè ſi eleggevano dal Corpo della Comunità

nità ſeparata dalla Famiglia ; la qual Comunità aveaſi adottato il nome di *Conventuale*. Ma per intelligenza di queſto convien, che io vi dimoſtri di mano in mano le quattro coſe , che di ſopra ho propoſte. Allora io montando alquanto in collera, voi, diſſi, non la finirete mai più di tenermi a bada con tanti voſtri cavilli. Con voi è un peſſimo ragionare; poichè prima di venire a capo di una coſa conſumate in chiacchiere una giornata. Io vi cito Teſti chiariſſimi di Autori, e voi mi andate balzando quà , e là con regole di Critica , e con precetti d'Iſtoria , e che ſo io, ſaltando ſempre di palo in fraſca . Ciò detto, dovendo andare altrove per mie biſogne, preſi da coloro congedo ; e tornato a Caſa mi poſi a ſcrivere coll'ajuto della mia tenace memoria tutto il ſucceſſo di queſto diſcorſo. Ciò, che ſia per avvenirmi in appreſſo, non ſo; ma ſo bene, che vo' dir ancor io il fatto mio, e 'l fatto voſtro. Conſervatevi ſano.

Fine del primo Tomo.